



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE

DOTTORATO DI RICERCA TRIENNALE IN DIRITTO ED ECONOMIA

XXXV CICLO

CURRICULUM DIRITTO PUBBLICO

I BENI CULTURALI IMMATERIALI

IUS/10

COORDINATORE

Chiar.mo Prof.
Attilio Gorassini

TUTOR

Chiar.mo Prof.
Francesco Manganaro

DOTTORANDO

Nicola Valenti

A Domenico Siclari, ἀνδρός πολύτροπος troppo presto strappato a questa terra.

INDICE

Nota terminologica

Introduzione

1. L'evoluzione del concetto di beni culturali

1.1. I beni culturali nell'Italia preunitaria

1.1.1 – Gli albori della tutela del patrimonio culturale

1.1.2 – La tutela dei BB.CC. nello Stato Pontificio

1.1.3 – La tutela dei BB.CC. nel Granducato di Toscana e nel Ducato di Lucca

1.1.4 – La tutela dei BB.CC. nel Regno delle Due Sicilie

1.1.5 – La tutela dei BB.CC. nel Regno Lombardo-Veneto

1.1.6 – La tutela dei BB.CC. nei ducati emiliani

1.1.7 – La tutela dei BB.CC. nel Regno di Sardegna

1.1.8 – Trattati comuni nella legislazione degli Stati preunitari

1.2. Dall'Unità d'Italia ai giorni nostri

1.2.1 – Dall'Unificazione alla Prima Guerra Mondiale

1.2.2 – Dal primo dopoguerra alla nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali

1.2.3 – Massimo Severo Giannini e la nuova concezione di beni culturali

1.2.4 – Gli ultimi decenni del XX secolo e la nuova nozione di beni culturali

1.2.5 – Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e le innovazioni del nuovo millennio

1.3. Il concetto di culturalità del bene

1.3.1 – La normativa internazionale

1.3.2 – La normativa europea

1.3.3 – Il concetto odierno di bene culturale

1.4. Oltre la materialità

2. I beni culturali immateriali

2.1. Immaterialità: una questione di identità

2.1.1 – La patrimonializzazione

2.1.2 – La dimensione spaziale dei beni culturali immateriali e l'autenticità

2.2. Declinazioni dell'immaterialità

2.2.1 – La normativa regionale

2.2.2 – La catalogazione dei beni culturali nelle leggi regionali

2.2.3 – Le categorie dei beni culturali immateriali nella legislazione italiana

2.2.4 – Gli ecomusei

2.3. Cultura, paesaggio e turismo

2.3.1 – *I paesaggi culturali*

2.3.2 – *Turismo e sviluppo del territorio urbano*

2.4. Politiche di salvaguardia

2.4.1 – *Tutela e valorizzazione*

2.4.2 – *La definizione di salvaguardia nel contesto nazionale*

2.4.3 – *Azioni di salvaguardia dei beni culturali immateriali*

2.5. Il ruolo dei privati nella salvaguardia dei beni culturali

2.5.1 – *Nessun patrimonio culturale senza le persone*

2.5.2 – *Comunità, gruppi e individui*

2.5.3 – *Considerazioni conclusive sul tema della salvaguardia*

3. Una prospettiva allargata

3.1. La tutela dei beni culturali immateriali in Francia

3.1.1 – *La legislazione nazionale*

3.1.2 – *Le misure di salvaguardia*

3.1.3 – *La tradition locale: un “antenato” del patrimonio culturale immateriale?*

3.1.4 – *I labels nel patrimonio culturale e naturale*

3.1.5 – *Le communautés come alternativa alla proprietà privata in campo culturale*

3.2. La tutela dei beni culturali immateriali in Spagna

3.2.1 – *La legislazione centrale*

3.2.2 – *La legislazione delle comunità autonome*

3.2.3 – *Le misure di salvaguardia*

3.3. Salvaguardia e altri diritti: come affrontare interessi confliggenti

3.3.1 – *Beni culturali immateriali e diritti degli animali*

3.3.2 – *Patrimonio intangibile religioso*

3.3.3 – *I linguaggi come strumento di divisione*

3.3.4 – *I diritti umani come limite alle pratiche culturali*

4. Conclusioni

4.1. Nuovi strumenti di salvaguardia dei beni culturali immateriali

4.2. La norma: protezione o vincolo?

Ringraziamenti

Bibliografia

NOTA TERMINOLOGICA

La locuzione “beni culturali immateriali” entra a far parte del nostro lessico giuridico in tempi recenti, dopo la ratifica della Convenzione UNESCO del 2003 “*for the Safeguarding the Intangible Heritage*”, ad opera dell’art. 1 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, che introduce nel Codice dei beni culturali e del paesaggio l’art. 7-bis.

Tale articolo traduce la formula *intangible heritage* con patrimonio culturale immateriale, operando invero una forzatura.

La parola *intangible*, infatti, sarebbe da tradurre con “intangibile”, più corretta da un punto di vista letterale e meno soggetta al rischio di sovrapposizione concettuale: i beni immateriali, infatti, sono già presenti nel nostro ordinamento, sia nel diritto societario, ai sensi dell’art. 2424 c.c., sia nel diritto commerciale, in tema di tutela dei diritti d’autore.¹

Va fatto notare che anche la dottrina ha adottato questa formula senza grandi resistenze,² e che anche coloro i quali hanno preferito ricorrere al termine “patrimonio” lo hanno qualificato come “immateriale”.³

Nel rispetto di questo *trend* consolidato, pur preferendo la traduzione “intangibile”, si è scelto di usare, tanto nel titolo quanto nella trattazione, la formula “beni culturali immateriali”, nella consapevolezza che, come si avrà modo di approfondire nelle prossime pagine, il concetto è talmente trasversale da rendere complesso qualsiasi tentativo di definizione.

¹ Cfr. BERTOLOTTI G., *Materiali immateriali*, in *La Ricerca Folklorica*, n. 64, 2011, p. 64.

² A titolo meramente esemplificativo, cfr. GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, n. 1, 2019; MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, n. 1, 2014; TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo*, in *Voci. Annuale di scienze umane*, 10, 2013.

³ Sempre a titolo esemplificativo, cfr. BORTOLOTTO C. (a cura di), *Il patrimonio immateriale secondo l’UNESCO: analisi e prospettive*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008; PICOZZA E., SICLARI D., *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, in *federalismi.it*, 2019; PULVIRENTI M.G., *Il patrimonio culturale materiale-immateriale*, in *Atti del Convegno annuale AIPDA “Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione”*, Reggio Calabria, 2018.

INTRODUZIONE

Il rapporto tra diritto e beni culturali è sempre stato, se non conflittuale, quantomeno problematico.

Da una parte, infatti, troviamo una scienza alla ricerca di certezze, di punti fermi su cui costruire le proprie regole; dall'altra, abbiamo un settore che rifugge ogni definizione, in perenne evoluzione e adattamento.

La stessa definizione di beni culturali ha, per l'appunto, meno di un secolo di vita,⁴ e la sua estensione continua a essere oggetto di discussione, senza peraltro una prospettiva di stabilità.

Né si potrebbe pretendere diversamente, poiché i beni culturali contengono nel loro stesso nome la fonte del problema: a differenza della precedente nozione "belle arti e antichità", nella definizione odierna si effettua un rimando a un qualcosa di mutevole, ossia la cultura.

Essa è lo specchio della società, ne assorbe la "liquidità" – nel senso baumaniano del termine – amplificata dalla globalizzazione che caratterizza il mondo moderno. In una realtà che ha smarrito i suoi confini geografici, la cultura rischia di essere banalizzata e svalutata dalla progressiva perdita dei rapporti umani.⁵

Per riprendere le parole di un illustre maestro, «il problema dei beni culturali del tempo presente è di ardua soluzione. Da un lato vi sono opere alle quali già oggi riconosciamo l'essere testimonianza avente valore di civiltà [...]; dall'altro lato vi è però la consapevolezza che il gusto del nostro tempo è destinato a cambiare, e anche rapidamente».⁶

La globalizzazione, tuttavia, non comporta solo aspetti negativi: il concetto di cultura odierno risente fortemente della graduale presa di coscienza avvenuta a livello internazionale, e principalmente presso l'UNESCO, della necessità di affrancarsi da una visione esclusivamente "occidentalistica".

I beni culturali immateriali vengono "importati" nel mondo occidentale proprio grazie a questo cambio di prospettiva: in una cultura del "concreto" e del "tangibile", viene introdotta una nuova dimensione, che rende necessario un ripensamento del concetto di base.⁷

L'Europa, ad eccezione di alcuni Paesi orientali, non ha mai considerato i prodotti della tradizione e dei saperi antichi se non come beni secondari, di minor dignità rispetto alle opere d'arte classicamente riconosciute; la cultura popolare è sempre stata vista con una certa diffidenza, richiamando echi di nazionalismo (specie nel nostro Paese, in cui questa locuzione, se associata a un ministero, è particolarmente infamante).⁸

Eppure, nel contesto giuridico europeo è un italiano il primo ad avere l'intuizione di una dimensione immateriale dei beni culturali: già negli anni '70, Massimo Severo Giannini scriveva che il bene culturale «non è bene materiale, ma immateriale: l'essere

⁴ Tale definizione viene utilizzata per la prima volta nella legge di ratifica della Convenzione UNESCO per la protezione dei beni culturali in guerra, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954.

⁵ Cfr. MACERATINI A., *Individui, spazi e confini nella modernità liquida di Zygmunt Bauman*, in *Tigor*, 1, 2019, pp. 11-12.

⁶ GIANNINI M. S., *I beni culturali*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005, p. 1012, nota 4.

⁷ Cfr. WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : son application en droit français et chinois*, Parigi, L'Harmattan, 2013, pp. 33-35.

⁸ Si fa qui riferimento al Ministero della cultura popolare, nuova denominazione del Ministero per la propaganda del governo fascista.

testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico».⁹

Questa tesi, pur riscuotendo un discreto successo in dottrina, non sembra influenzare il legislatore italiano, che apparentemente ignora il fermento che pervade la comunità scientifica internazionale negli ultimi anni dello scorso secolo.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 in seno alla Conferenza generale dell'UNESCO, vede reazioni diverse da parte degli Stati firmatari: di fronte a Paesi come la Spagna e il Brasile, che hanno immediatamente adottato dei provvedimenti legislativi per tutelare questi beni nel proprio territorio, ve ne sono altri, come l'Italia, che non ha adeguato le regole in materia di beni culturali per accogliere questa nuova categoria.¹⁰

Va precisato che ad oggi esiste una disposizione all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'art. 7-bis, sulla salvaguardia dei beni culturali immateriali; tuttavia, il suo apporto è pressoché nullo, a causa dell'infelice formulazione che estende a questi le misure codicistiche esclusivamente «qualora siano rappresentate da testimonianze materiali».

Sarebbe possibile “domandare di più” al Codice? O la sua struttura, fortemente incardinata su una dimensione di tutela materiale, imperniata sull'oggetto fisico, sul restauro, sui divieti, è tale da impedire qualsiasi ulteriore richiesta?

Questo è appunto l'interrogativo a cui si vuole provare a rispondere con il presente lavoro, senza l'ambizione di poter formulare una risposta universale, nella consapevolezza che inevitabilmente il parere del giurista può differire da quello dell'archeologo, dell'etno-antropologo o, in generale, di qualsiasi altra figura che opera nel settore dei beni culturali.

La prima parte di questo scritto ripercorre l'evoluzione del concetto di beni culturali in Italia, fin dalle prime nozioni di tutela, risalenti già all'antica Roma, seguendone lo sviluppo nel corso dei secoli, dagli Stati preunitari ai giorni nostri.

Il passaggio successivo è quello, partendo dal quadro nazionale, di ampliare la ricerca sulla normativa internazionale ed europea, per poi provare a tracciare il profilo del bene culturale nel contesto odierno.

La nozione di patrimonio culturale presente nel Codice non è compatibile con quello – più ampio – di *cultural heritage* che si è diffuso a livello internazionale grazie alla Convenzione UNESCO, confermato anche dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul Valore del patrimonio culturale per la società, approvata il 27 ottobre 2005 a Faro (Portogallo), città di cui porta convenzionalmente il nome.¹¹

Per concludere la prima parte si andrà a proporre, dunque, una definizione che provi a superare questa contrapposizione, andando a comporre la frattura tra le due nozioni.

⁹ GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., p. 1028.

¹⁰ Cfr. PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Spunti comparati*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Macerata, EUM edizioni, 2020, pp. 141 ss. Sull'inerzia del legislatore italiano, cfr. CASINI L., “*Noli me tangere*”: i beni culturali tra materialità e immaterialità, in *Aedon*, n. 1, 2014, p. 3; nella stessa rivista, cfr. anche GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, p. 5.

¹¹ Cfr. D'ALESSANDRO C. A., *La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Società e diritti*, 10, 2020, pp. 210 ss.

Una volta giunti a questo primo risultato, nella seconda parte si cercherà di definire il concetto di beni culturali immateriali, identificandone le caratteristiche e provando a delineare una categorizzazione, assolutamente indispensabile di fronte a un bene dai confini così labili, alla luce delle normative presenti a livello regionale.

In questo stesso contesto si proverà a delineare il concetto di salvaguardia, che la Convenzione del 2003 associa al patrimonio culturale immateriale e che viene recepito nel nostro ordinamento senza però essere definito in alcun modo; anche in questo caso, la nozione derivante dalle Convenzioni internazionali sembra cozzare con l'uso codicistico della salvaguardia, apparentemente riservata ai beni paesaggistici.

La terza parte di questo elaborato si apre a una prospettiva allargata, soffermandosi sulle scelte legislative di due Paesi a noi geograficamente e culturalmente vicini, quali la Francia e la Spagna: si vedrà come il primo, pur mostrando nei confronti dei beni intangibili una considerazione modesta, al pari del legislatore italiano, prevede degli strumenti alternativi di tutela; quanto al secondo, il particolare interesse che le tematiche culturali rivestono per le Comunità Autonome fornisce un ottimo spunto di confronto con la disciplina regionale italiana, molto più frammentaria e disomogenea.

Alla luce di questa analisi, si potranno affrontare i conflitti che, come si vedrà, rischiano di nascere tra i beni culturali immateriali e altri diritti della società odierna. Si tratta, lo si precisa sin da subito, di interessi contrapposti per i quali in generale è difficile trovare una soluzione “a scatola chiusa”, mentre è da preferire una analisi caso per caso.

Nell'ultimo capitolo si proveranno a raccogliere i frutti di questa analisi, formulando alcune proposte per un'azione di salvaguardia che sia realmente in grado di assicurare la dovuta protezione a questi beni; in conclusione, si tornerà sul Codice dei beni culturali, per cercare, una volta raccolti tutti i dati necessari, di capire se effettivamente sia uno strumento legislativo adattabile ai beni culturali immateriali, o se una legge apposita sia la sola alternativa adeguata.

Questa analisi si basa su una ricerca che va oltre il dato normativo: non è, infatti, possibile comprendere appieno le Convenzioni UNESCO senza soffermarsi sui documenti preparatori, sulle relazioni introduttive, sulle *Operational Guidelines* che fanno da contorno – e da contesto – ad esse.

Inoltre, non si vuole cadere nell'errore, purtroppo frequente, di una lettura eccessivamente “orientata” della materia; spesso, finora, quando si è parlato di beni culturali immateriali si è scelto di farlo esclusivamente nell'ottica giuridica, o nell'ottica demo-etno-antropologica, come se fossero sfere del sapere scindibili e non interconnesse.

In realtà, qualsiasi operazione di “epurazione” dei beni culturali finisce inevitabilmente con il restituirne una visione parziale e incompleta; per ovviare a questo problema, si è cercato di seguire sempre la prospettiva giuridica e quella demo-etno-antropologica come fossero binari paralleli, con uno studio multisettoriale e con approfondimenti anche di casi concreti di beni intangibili, riconosciuti o meno.

L'analisi di casi concreti ha l'ulteriore vantaggio di superare la principale problematicità della ricerca di tipo storico/archivistica che in genere caratterizza gli studi giuridici, ossia il basso livello di controllo: il contatto diretto con i beni salvaguardati permette una migliore valutazione degli effetti delle politiche culturali.

Uno studio che verta su questi aspetti è tanto più necessario in un contesto come quello dei beni culturali immateriali, che sono manifestazioni di una cultura “vivente”, con una forte identità territoriale, ma al contempo una incredibile mobilità.

Proprio al fine di assicurare quella libertà di circolazione che è garanzia di vitalità per i beni intangibili, è necessario che le regole che li identificano e proteggono siano il più possibile condivise; operazione complicata, nel nostro panorama nazionale, dal regionalismo “a geometria variabile” che, per quanto oggi indispensabile, rischia di mettere in discussione il concetto stesso di bene culturale.¹²

Raccontare la storia di un popolo, una comunità, aprendosi però all’altro, a chi proviene da una cultura diversa e con cui si è chiamati a dialogare: questo è lo scopo dei beni culturali immateriali, che sono veramente tali in funzione della loro condivisione;¹³ un messaggio che è ancor più importante in un mondo in cui è ancora possibile assistere ad atti di violenza indirizzati alla distruzione della cultura di un popolo.¹⁴

¹² Cfr. CAMMELLI M., *Introduzione*, in BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 18-20.

¹³ Cfr. BORTOLOTTO C., *Introduzione*, in BORTOLOTTO C. (a cura di), *Il patrimonio immateriale secondo l’UNESCO*, cit., pp. 31 ss.; cf. anche SCIACCHITANO E., *L’evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2015, pp. 57 ss.

¹⁴ Mentre viene scritta questa introduzione, è appena giunta la notizia della distruzione del Museo di Storia Locale di Kupyansk, in Ucraina, da parte di un attacco russo deliberatamente diretto, accusa il presidente Zelensky, a distruggere la storia e la cultura di un popolo. Cfr. *Attacco russo a Kupyansk in Ucraina, distrutto il Museo locale e morta una sua impiegata*, in *Finestra sull’Arte*, 25 aprile 2023.

CAPITOLO 1 – L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI BENI CULTURALI

1.1. I beni culturali nell'Italia preunitaria

1.1.1 – Gli albori della tutela del patrimonio culturale

Il concetto di beni culturali è sempre stato particolarmente elusivo, e si è sovrapposto, in parte o totalmente, ad altri concetti quali le “cose di interesse storico-artistico”, i beni paesaggistici, le “antichità e belle arti”.

Fin da quando esiste il concetto di arte, esiste il desiderio dell'uomo di poterne trarre piacere tramite la fruizione. Di conseguenza, nasce nello stesso momento la necessità di assicurare la conservazione dell'opera d'arte per poterne fruire nel tempo.

Già i romani avvertono l'urgenza di proteggere da atti di manomissione quei prodotti che, pur realizzati tramite *artes sedentarias*, sono testimonianza del potere e della grandezza di Roma, come le statue e i monumenti.¹⁵

Essi erano considerati *res populi romani*, beni vincolati all'uso pubblico la cui destinazione non era disponibile neanche al proprietario: al municipio spettava l'*actio furti* come proprietario dell'opera trafugata, e fin dall'età augustea fu istituita la figura del *Comes nitentium rerum* per la tutela dei marmi e delle statue che adornavano gli edifici pubblici e privati. Il Codice di Giustiniano fa divieto al proprietario di demolire un edificio per asportare statue e ornamenti marmorei.¹⁶

Durante il Medioevo la tutela delle opere non è più letta solo in chiave storico-artistica, ma ha anche una sua dimensione civica, legata alla presenza nella città dell'opera stessa. Così, il valore dell'opera si interseca con l'appartenenza al tessuto urbano, in una reviviscenza degli istituti latini della *dicatio ad patriam* e della *deputatio ad cultum*. Il primo consiste nel comportamento di un soggetto che, volontariamente, (es)ponga a disposizione della collettività un proprio bene, consentendone l'uso in modo continuativo, diffuso e indeterminato; il secondo istituto invece è relativo ad opere di proprietà privata che vengono destinate al pubblico esercizio del culto religioso, acquistando la qualità di *res sacrae*.¹⁷

1.1.2 – La tutela dei BB.CC. nello Stato Pontificio

Probabilmente in virtù della grande quantità di opere di grande valore presenti nel suo territorio (e nella città di Roma in particolare), lo Stato Pontificio è il primo, tra gli Stati preunitari, a dotarsi di una legislazione di tutela del patrimonio storico-artistico in senso compiuto.¹⁸

Il 28 aprile 1462, Papa Pio II emana la bolla *Cum almam nostram Urbem*, per la tutela dei monumenti antichi; il 7 aprile 1474, Papa Sisto IV emana la bolla *Com provvida Sancotum Patrum*, che puniva con la scomunica, il carcere e la confisca chi

¹⁵ Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte. Raccolta di leggi, decreti, regolamenti, circolari relativi alla conservazione delle cose d'interesse storicoartistico e alla difesa delle bellezze naturali*, I, Roma, La Libreria dello Stato, 1932, p. 5.

¹⁶ Cfr. GRIMAL P., *Les papes et l'art : histoire du patrimoine artistique des États pontificaux*, Parigi, Editions Arthaud, 1965, pp. 3 ss.

¹⁷ Cfr. CANTUCCI M., “*Dicatio ad patriam*” e “*deputatio ad cultum*” delle cose di interesse artistico e storico, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, I, Milano, Giuffrè, 1963, p. 85; cfr. anche CERULLI IRELLI V., voce *Beni pubblici*, in *Digesto*, 1987, e CAPUTI JAMBRENGHI V., voce *Uso pubblico (diritto di)*, in *Digesto*, 1999.

¹⁸ Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 30.

agiva per distruggere o deteriorare i beni appartenenti al patrimonio culturale cittadino.¹⁹

Nel XVII secolo la struttura della legislazione comincia a consolidarsi negli editti dei cardinali camerlenghi: l'editto Aldobrandini del 1624, l'editto Sforza del 1646, l'editto Barberini del 1655 e gli editti Altieri del 1685 e del 1686 prevedono misure per la conservazione e la circolazione dei beni storico-artistici e per la tutela dei ritrovamenti e delle scoperte archeologiche.²⁰

Ma è solo con l'Illuminismo e il rinnovato interesse per la cultura e le antichità – e il medesimo per l'archeologia che ne deriva – che prende vita una visione più generale della tutela dei beni artistici, per contrastare definitivamente il depauperamento della cultura urbana in atto a causa di trafugamenti ed esportazioni. In un'ottica che tiene conto del lustro derivante alla città di Roma dal suo patrimonio artistico ed archeologico, il commissario delle antichità Francesco Bartoli propone a Papa Clemente XI delle misure di tutela che verranno poste in essere con gli editti Spinola del 18 luglio 1701 (che riprende misure previgenti sul divieto di esportazione delle opere d'arte antica), del 30 settembre 1704 (per la tutela di pitture, stucchi e mosaici), del 14 maggio 1712 (per la tutela di libri e manoscritti preziosi) e dell'8 aprile 1717 (che riforma più incisivamente la materia dell'esportazione di statue e reperti archeologici).²¹

Per la prima volta, lo scopo non è solo quello di proteggere le testimonianze della storia, sacra e profana, dello Stato Pontificio, ma anche quella di promuovere lo studio e la conoscenza di questo patrimonio culturale, in una forma embrionale dell'odierno concetto di valorizzazione.²²

Si delinea anche una serie di figure "tecniche" per la tutela del patrimonio culturale: già nel 1580, nei rinnovati Statuti di Roma, si ribadisce la competenza dei c.d. conservatori del popolo romano per la custodia degli antichi monumenti, e nel 1534 Papa Paolo III introduce la figura del Commissario delle antichità, con il compito di vigilare sulla conservazione e inibire l'esportazione dei reperti archeologici; il sistema si rafforza ad opera degli editti dei camerlenghi: l'editto Spinola del 1717 introduce l'obbligo della licenza per i commercianti di antichità e di opere d'arte, gli editti Albani del 21 ottobre 1726 e del 10 settembre 1733 introducono un nuovo sistema di controlli e denunce, mentre l'editto Valenti del 5 gennaio 1750 introduce la figura degli assessori, che affiancano il Commissario, e regola l'assegnazione ai musei Capitolini dei beni sequestrati.²³

Nella visione illuministica, alla conservazione delle spoglie del passato si sovrappone un'immagine moderna dei beni culturali, come oggetto di studio e fonte di ispirazione per gli studiosi e gli artisti, che inevitabilmente attira verso Roma gli eruditi e gli appassionati d'arte di tutta Europa. Ma la crescente "vocazione turistica" di Roma rende necessarie nuove norme, più stringenti e con pene più severe.

L'editto Pacca del 7 aprile 1820 costituisce un punto focale per la materia, perché introduce la distinzione (che pure già embrionalmente è contenuta nell'editto Albani del

¹⁹ Cfr. CANTUCCI M., voce *Beni culturali e ambientali*, in *Novissimo digesto italiano*, 1980.

²⁰ Cfr. MANFREDINI A. D., *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 98 ss.

²¹ Cfr. MANFREDINI A. D., *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, cit., p. 110 ss.; cfr. anche TABACCHI S., voce *Spinola, Giovanbattista*, in *Dizionario Bibliografico degli italiani*, 93, Treccani, 2018, e PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 24 ss.

²² Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 26; cfr. anche GRIMAL P., *Les papes et l'art*, cit. p. 10.

²³ Cfr. MANFREDINI A. D., *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, cit., p. 113 ss.

1733) tra cose “stimabili e rare per la loro antichità” e cose che, seppur risalenti, non hanno il medesimo pregio.²⁴ Inoltre, lo stesso editto completa l’articolata struttura di vigilanza sul patrimonio culturale dello Stato Pontificio, compiendo un riordino amministrativo e affiancando al Commissario e agli assessori (e all’Ispettore Generale delle Belle Arti, ristabilito col chirografo del 1802) un corpo di tecnici, la Commissione di Belle Arti, per curare tanto l’esecuzione delle disposizioni di legge quanto la conservazione dei beni storico-artistici dello Stato della Chiesa.²⁵

Questa organizzazione rimane in vigore fino a metà del XVIII secolo; nel 1860 vengono istituite le Commissioni Consultive Conservatrici e nel 1870 viene istituita la Soprintendenza per gli Scavi d’Antichità per Roma e le province romane.²⁶

Soltanto a partire dal XVIII secolo sono previsti dei censimenti delle opere d’arte, per contrastare le esportazioni abusive, ancora frequenti per i beni di proprietà privata; sottesa alla realizzazione di questi inventari, nell’ottica proposta dall’editto Pacca, è la visione del complesso dei beni culturali come parte integrante (ed essenziale) del patrimonio culturale della società.

1.1.3 – La tutela dei BB.CC. nel Granducato di Toscana e nel Ducato di Lucca

Meno risalenti e più sporadiche (almeno fino al XVII secolo) sono le testimonianze legislative relative al Granducato di Toscana: nel 1571, una legge, nel vietare la rimozione di insegne e iscrizioni dai palazzi antichi di Firenze, fa riferimento al lustro che tali edifici recano alla città; a protezione dei dipinti viene emanata la Deliberazione del 24 ottobre 1602 (che vieta l’esportazione delle opere che non abbiano ricevuto un’apposita licenza da parte di un Luogotenente dell’Accademia del Disegno), estesa nel 1754 anche ad opere non pittoriche, quali statue, manoscritti, iscrizioni e simili.²⁷

Se nella prima metà del XVI secolo, a causa degli scavi di Volterra, vengono prese delle misure stringenti in materia di scavi (un editto del 1744 introdurrà una licenza scritta di scavo), l’editto del Granduca Pietro Leopoldo del 5 agosto 1780, abrogando le precedenti previsioni normative, liberalizza gli scavi, sottoponendoli al pagamento di una gabella e riservando alla Galleria il privilegio di acquistare i reperti considerati di maggior valore. Non si deve però pensare a queste liberalizzazioni come frutto di disinteresse o avidità, ma di una precisa volontà di libero scambio dei beni culturali, per accrescere la conoscenza e la cultura.²⁸

Il riformismo di Pietro Leopoldo è di piena matrice illuminista, e porterà alla progressiva considerazione delle grandi collezioni delle case regnanti come patrimonio pubblico, a cominciare da Anna Maria Luisa, l’ultima erede di casa Medici, che nel 1737, nelle sue ultime volontà, dona i suoi beni alla città di Firenze.²⁹

Due notificazioni, una del 1816 e una del 1818, che vietano la vendita d’opere d’arte senza espressa autorizzazione, testimoniano l’acuirsi anche in Toscana del

²⁴ Cfr. PARGAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d’arte*, cit., p. 26.

²⁵ *Ibid.*, pp. 34-35; cfr. anche MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 8-10.

²⁶ GRIMAL P., *Les papes et l’art*, cit. p. 45.

²⁷ Cfr. PARGAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d’arte*, cit., p. 51.

²⁸ Cfr. FITTIPALDI A., *Alcuni aspetti della legislazione sui beni culturali in Italia tra Sette e Ottocento*, in MiBAC, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, *Beni culturali a Napoli nell’Ottocento. Atti del convegno di studi Napoli, 5-6 novembre 1997*, Roma, 2000, p. 21.

²⁹ *Ibidem*.

fenomeno delle vendite clandestine. Con un editto del 1854, il Granduca Leopoldo II vieta la rimozione delle opere d'arte ove destinate al pubblico.

Nessuna specifica previsione legislativa riguarda invece la conservazione degli immobili.³⁰

Quanto al Ducato di Lucca, abbiamo notizie molto più scarse, ma un editto del 1819, che vieta l'esportazione di opere artistiche senza il permesso della Presidenza di Grazia e Giustizia, conferma come il fenomeno della sottrazione dei beni storico-artistici sia un fenomeno diffuso in tutta l'Italia preunitaria.³¹

1.1.4 – La tutela dei BB.CC. nel Regno delle Due Sicilie

La riscoperta di Pompei avviene nel 1599, ma soltanto nel XVIII secolo ha inizio un lavoro di indagini archeologiche sui suoi resti e su quelli di Ercolano. Per normare gli scavi che si succedono senza sosta e che in poco tempo faranno di queste città due dei siti archeologici fra i più importanti al mondo, verosimilmente ispirandosi all'editto Valenti dello Stato Pontificio, le Prammatiche del 25 settembre 1755, del 14 agosto 1766 e del 17 marzo 1769 sanciscono il divieto di esportazione delle opere d'arte antica.³²

Per il Regno di Napoli, tuttavia, è ben noto che la principale fonte di dispersione del patrimonio artistico è, paradossalmente, pienamente autorizzata dalla legge: la famiglia Borbone, a partire dalla metà del XVIII secolo, comincia a spogliare i musei napoletani delle opere di maggior pregio, che entrano a far parte della collezione privata del re. Se tra il '600 e la fine del '700 molti regnanti donano il patrimonio culturale alla comunità dei consociati, rendendoli pubblici, a Napoli accade il contrario: il re continua ad avocare a sé la proprietà dei beni artistici, con i musei che diventano depositari dei beni della corona e con molte opere trasferite nella più "difendibile" Sicilia.³³

Durante la dominazione francese, numerose opere vengono inviate al museo del Louvre, e anche con la prima restaurazione Borbonica continua lo spoglio, poiché per ingraziarsi Napoleone, Ferdinando IV nel periodo di cessazione delle ostilità gli donerà numerosi reperti archeologici recuperati negli scavi di Ercolano. Domenico Venuti, incaricato del recupero delle opere appartenute alle collezioni museali del Regno, si preoccupa esclusivamente del consolidamento delle collezioni, piuttosto che di elaborare un vero programma di tutela del patrimonio storico-artistico.³⁴

Dopo la terza guerra di coalizione, nel 1805, Ferdinando fugge dal regno, ma questa volta la fuga era già congegnata da tempo, e numerose opere d'arte vengono trasportate a Palermo. Il c.d. decennio francese si apre dunque con un patrimonio ulteriormente impoverito, ma, per la prima volta, si concentra l'interesse sulle modalità di tutela dei beni. Con un decreto del 7 aprile 1807, Giuseppe Bonaparte sospende gli scavi archeologici fino all'elaborazione di un piano per il loro regolamento, e ribadisce

³⁰ Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 44

³¹ Cfr. EMILIANI A., *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani. 1571-1860*, Bologna, Edizioni ALFA, 1978, pp. 60-61.

³² Cfr. FITTIPALDI A., *Alcuni aspetti della legislazione sui beni culturali in Italia tra Sette e Ottocento*, cit., p. 19; cfr. anche PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 54.

³³ Cfr. FITTIPALDI A., *Alcuni aspetti della legislazione sui beni culturali in Italia tra Sette e Ottocento*, cit., pp. 21-22; cfr. anche D'ALCONZO P., *La tutela dei beni artistici e archeologici nel Regno di Napoli dalla Repubblica alla Restaurazione: provvedimenti francesi e revanscismo borbonico*, in *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento*, cit., p. 25 ss.

³⁴ Cfr. D'ALCONZO P., *La tutela dei beni artistici e archeologici nel Regno di Napoli*, cit., pp. 25 ss.

il divieto di esportazione dei beni archeologici, sottolineando il valore civico e rappresentativo di cui essi sono portatori.³⁵

A redigere il piano viene chiamato il soprintendente agli scavi Michele Arditi, il quale, nel suo progetto – che tollera l’iniziativa privata, ma vi pone forti limiti e regole, a partire dalla licenza – si concentra anche sui vantaggi che potrebbero derivare dalla presenza di un sistema museale decentrato, custode dei reperti “minori”, dall’attrazione di turisti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico riscoperto. Di questa moderna visione non vi è traccia nel regolamento emanato a partire dal piano di Arditi il 15 febbraio 1808, che finalmente conferisce alla materia degli scavi archeologici delle previsioni normative organiche e complete.³⁶

Un notevole impulso si avrà poi ad opera di Carolina, sorella di Napoleone e moglie di Gioacchino Murat, che ha un grande interesse per l’archeologia, e che impone una sistematicità per gli scavi, non solo al fine di estrarre le opere, ma anche di restituire alla luce le città di Pompei ed Ercolano nella loro interezza; partecipa in prima persona alla selezione dei reperti da affidare ai musei, e riunisce a Napoli i principali archeologi del tempo per sovrintendere agli scavi.³⁷

Un altro punto su cui l’attenzione dei nuovi regnanti si focalizza è la salvaguardia del patrimonio storico-artistico di provenienza ecclesiastica: un decreto del 15 settembre 1806 stabilisce l’acquisizione da parte dello Stato dei dipinti appartenenti ai monasteri soppressi, mentre un altro decreto del 30 aprile 1807 dispone il divieto di vendita di tutti i beni artistici rinvenuti negli stessi luoghi, messi a disposizione del Ministro dell’Interno. Con decreto del 13 giugno 1811 tale misura viene estesa alle chiese e ai monasteri non soppressi; quanto agli edifici, un decreto del 26 luglio 1812 va a preservare alcuni immobili ritenuti testimonianza della storia del regno.³⁸

Dopo la Restaurazione, i Borbone rientrarono a Napoli, senza che vi sia una sostanziale variazione nell’atteggiamento verso il patrimonio culturale: l’istituzione, il 22 febbraio 1816, del Real Museo Borbonico, è un chiaro segnale di come i beni storico-artistici non siano mai stati considerati appartenenti al Regno (inteso come popolo) ma alla Corona, se non addirittura soltanto al Re stesso.³⁹

Ancora una volta un editto pontificio diventa fonte d’ispirazione, quando, riprendendo l’editto Pacca, Ferdinando I, con il Regio Decreto del 14 maggio 1822, vieta l’asportazione, la demolizione e la degradazione del patrimonio storico artistico, e ribadisce un generale divieto di esportazione per i beni artistici senza una apposita autorizzazione, nominando all’uopo una Commissione di Antichità e Belle Arti; con un

³⁵ *Ibid.*, pp. 30-32.

³⁶ *Ibid.*, pp. 32-35.

³⁷ Cfr. CARACCILOLO M. T., *Un musée pour la reine de Naples: Caroline Murat et François Mazois*, in DELPU P.-M., MOULLIER I., TRAVERSIER M. (a cura di), *Le royaume de Naples à l’heure française. Revisiter l’histoire du decennio francese 1806-1815*, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018, c. 20.

³⁸ Cfr. DI COSTANZO R., *Tutela giuridica dei beni artistici e proprietà privata nel Mezzogiorno preunitario*, in *Beni culturali a Napoli nell’Ottocento*, cit., p. 58; cfr. anche D’ALCONZO P., *La tutela dei beni artistici e archeologici nel Regno di Napoli*, cit., pp. 38-42.

³⁹ Cfr. DI COSTANZO R., *Tutela giuridica dei beni artistici e proprietà privata nel Mezzogiorno preunitario*, cit., p. 57, e D’ALCONZO P., *La tutela dei beni artistici e archeologici nel Regno di Napoli*, cit., p. 50.

rescritto del 1824, vengono poi individuati nel sindaco e negli agenti di polizia i soggetti incaricati di vigilare sugli scavi.⁴⁰

Una disposizione, che riprende l'editto Pacca dello Stato Pontificio, prevede la rimozione dei monumenti che altrimenti rischiano di deperire, e la loro sostituzione con copie; la tutela, dunque, è estesa al luogo di originale appartenenza dell'opera, sotto il profilo di conservazione e tutela del paesaggio.⁴¹

Successivamente, con il Regio Decreto del 16 settembre 1839, la legislazione di tutela viene rinnovata: viene affidata alle autorità amministrative la vigilanza sul patrimonio culturale, e i lavori di restauro e ristrutturazione degli immobili monumentali e di opere d'arte vengono sottoposti al permesso del Ministero e al parere della Commissione istituita nel 1824. Se dall'insieme di queste disposizioni deriva un quadro abbastanza chiaro per gli immobili, non si può dire altrettanto dei beni mobili appartenenti a privati, che non vengono tutelati da alcuna prescrizione. Un vuoto normativo che porterà al depauperamento delle collezioni del Regno a causa delle continue esportazioni all'estero di opere d'arte private.⁴²

Anche nella Sicilia del '700 si prende coscienza dell'importanza della tutela ambientale e monumentale, in una crescente sensibilità culturale che porterà il viceré Corsini a emanare, il 21 agosto 1745, tramite il Tribunale dell'Ordine del Real Patrimonio di Sicilia, un atto per la conservazione dei boschi del Carpineto⁴³ e i reperti archeologici di Taormina.⁴⁴

Qui si concentra l'attività di scavi archeologici nell'isola: un documento del 27 dicembre 1747 testimonia che da quell'anno (se non prima) viene autorizzata l'attività di scavi all'interno dell'area del complesso teatrale di Taormina, e un carteggio del 1757, tra varie autorità e il viceré Fogliani, attesta l'esistenza di un soprintendente per le antichità della città. Nello stesso anno viene emanato un bando per la custodia del Teatro di Taormina, primo esempio di tutela di un singolo monumento in Sicilia, e il 25 ottobre 1777 viene nominato un Regio Custode, che il 7 gennaio 1781 promulgherà un bando che vieta di danneggiare i monumenti, asportare i materiali o permettere agli animali il pascolo nell'area del Teatro.⁴⁵

Un bando del 1802 proibisce gli scavi non autorizzati dal Regio Custode delle Antichità, mentre nel 1827, con rescritto borbonico, viene creata a Palermo una Commissione di Antichità e Belle Arti, sulla falsariga di quella di Napoli, per sovrintendere agli scavi archeologici e assicurare la conservazione dei monumenti antichi. I Commissari si circondano di rappresentanti locali spesso tratti dalla nobiltà,

⁴⁰ Cfr. FITTIPALDI A., *Alcuni aspetti della legislazione sui beni culturali in Italia tra Sette e Ottocento*, cit., pp. 19-20, e DI COSTANZO R., *Tutela giuridica dei beni artistici e proprietà privata nel Mezzogiorno preunitario*, cit., p. 60.

⁴¹ Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 55.

⁴² Cfr. DI COSTANZO R., *Tutela giuridica dei beni artistici e proprietà privata nel Mezzogiorno preunitario*, cit., p. 62.

⁴³ Si tratta della località che conserva il famoso "Castagno dei cento cavalli", un albero plurimillenario che costituisce uno degli esempi più antichi di tutela ambientale.

⁴⁴ Cfr. MUSCOLINO F., *La «conservazione» dei monumenti antichi di Taormina (1745-1778)*, in *Mediterranea, Ricerche storiche*, 21, 2011, pp. 161-162, e VOZA G., *Sicilia: per non essere disgiunti*, in *IBC*, XVII, 2009, 4.

⁴⁵ Cfr. MUSCOLINO F., *La «conservazione» dei monumenti antichi di Taormina*, cit., p. 169 ss., e VOZA G., *Sicilia: per non essere disgiunti*, cit.

che svolgono l'incarico gratuitamente ma che spesso non godono di apprezzabili capacità tecniche.⁴⁶

Soltanto nel 1839 Ferdinando II stabilirà l'applicazione del Regio Decreto del 1822 anche alla Sicilia.

1.1.5 – La tutela dei BB.CC. nel Regno Lombardo-Veneto

Un editto del Principe di Lobkowitz del 13 aprile 1745, per mantenere alta la qualità delle opere prodotte a Milano, stabilisce tutta una serie di criteri a cui gli artisti si devono attenere, ma introduce anche alcune misure che, seppur indirettamente, danno testimonianza della volontà di tutelare il patrimonio artistico, come il divieto di trasportare le opere senza le dovute precauzioni o di alterare in alcun modo le opere d'arte antiche (o, se moderne, di proprietà pubblica) senza l'approvazione dell'Accademia.

Durante il suo breve arco di vita, la Repubblica Italiana (1802-1805), con uno statuto del 4 settembre 1802 riorganizza la pubblica istruzione, inclusi musei e biblioteche, mentre un decreto del 1° settembre 1803 contiene un riordino amministrativo delle Accademie Nazionali di Belle Arti. Una circolare del 23 agosto 1802, poi, conferisce ai prefetti il compito di vigilare sui beni delle chiese e delle congregazioni religiose.⁴⁷

Il 6 ottobre 1804, preso atto dell'aumento delle esportazioni clandestine, viene emanata una legge che vieta l'esportazione delle opere di belle arti di autori non viventi, se ritenute aventi valore per antichità o pregio.

Dopo la caduta della Repubblica, un decreto del 27 novembre 1806 attribuisce i poteri dei presidenti delle accademie di belle arti, mentre una circolare del 16 agosto 1808 riprende il ruolo dei prefetti di vigilare sui beni ecclesiastici. Nel periodo di reggenza provvisoria (1814-1815), per cercare di contenere i disordini e di arginare l'operato dei trafficanti che traggono beneficio dall'instabilità del momento, verrà emanato un atto di proibizione dell'esportazione (tra altre cose, anche) dei beni artistici appartenenti a privati, salvo espressa approvazione della reggenza.⁴⁸

Nella Repubblica di Venezia si sviluppa un modello insolito di tutela, che prende occasione da casi concreti, senza pretese di creare un concetto più ampio di beni culturali. Fin dal '400, i compiti di tutela sono affidati ai Provveditori al Sal, ai quali spetta la manutenzione degli edifici statali e delle loro collezioni pittoriche; solo a seguito di ingenti danni provocati dal maltempo, con decreto del senato del 5 gennaio 1686, si nomina un Deputato alla custodia delle pubbliche pitture, sotto la supervisione dei Provveditori, con il compito di pulire e inventariare i quadri dei più importanti palazzi storici, e dal XVIII secolo una nuova figura, gli Inquisitori di Stato, si occupa della tutela delle pitture – anche private – esposte nelle chiese.⁴⁹

Una figura centrale è quella di Anton Maria Zanetti, conservatore della biblioteca di S. Marco, il quale, nel 1773, denuncia il pessimo stato di conservazione delle pitture nella Repubblica di Venezia, e propone la stesura di un catalogo di tutte le opere di

⁴⁶ Cfr. PELAGATTI P., *Dalla Commissione Antichità e Belle Arti di Sicilia (CABAS) alla amministrazione delle Belle Arti nella Sicilia post-unitaria. Rottura e continuità amministrativa*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, 113, 2, Roma, 2001, pp. 606-607.

⁴⁷ Cfr. MAGNI B., *Lombardia Beni Culturali*, Milano, Edizioni Bietti, 1903, p. 32.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 38.

⁴⁹ Cfr. BIANCHI BANDINELLI R., *La tutela delle opere d'arte nella Serenissima Repubblica di Venezia*, Roma, Editori Riuniti, 1960, pp. 27 ss.

autori celebri, a fini tutelativi. La proposta è accettata dal Consiglio dei Dieci, che, con un decreto del 20 aprile, rimette agli Inquisitori la scelta di un ispettore che rediga tale catalogo. Il 31 luglio 1773 la scelta del Tribunale degli Inquisitori ricade su Zanetti stesso, il quale, oltre a redigere il catalogo, è chiamato a renderlo noto alle autorità ecclesiastiche, vigilare sul rispetto dei divieti e segnalare al Tribunale le opere che necessitano un restauro.⁵⁰

Un documento del 23 luglio 1791 testimonia la preoccupazione del Consiglio dei dieci per le opere che non possono essere restaurate per mancanza di fondi dei proprietari, e sprona il Governo a intervenire. Scarsa è invece l'attenzione che viene data alle regole per gli scavi archeologici, limitata alla promozione di iniziative private tramite sovvenzioni e l'acquisto dei reperti più importanti.

Con la creazione del Regno Lombardo-Veneto, nel 1815, il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia e il Cantone svizzero dei Grigioni vengono riuniti in un unico territorio. Come in molti altri luoghi, il periodo successivo alla caduta di Napoleone è caratterizzato da una forte instabilità politica; questo aumenta i traffici illeciti di opere d'arte, e l'avidità dei privati che ne sono proprietari, assieme all'incuria dell'amministrazione (e, specie per i beni ecclesiastici, della curia che li gestisce) porta al progressivo impoverimento delle collezioni.⁵¹

Ciò ha costretto la reggenza provvisoria, già il 28 febbraio 1815, a promulgare un editto per proibire l'esportazione degli oggetti di belle arti senza l'approvazione della Reggenza. Tale editto non è sufficiente, né lo è la stabilità politica successiva alla creazione del regno, visto che nel 1817 sarà necessario un nuovo decreto, specifico per le province venete, che vieta l'esportazione di opere artistiche senza il consenso dell'Accademia per non pregiudicare il patrimonio culturale del territorio; ancor più interessante, ai fini del presente lavoro, è segnalare il comunicato che porterà a tale decreto, che lamenta come il fenomeno della vendita all'estero delle opere d'arte non sia diminuito, anche in ragione del sensibile impoverimento della borghesia durante il dominio francese.⁵²

Il 1818 si apre con l'istituzione, per il solo territorio veneziano, di una Commissione per la custodia degli oggetti d'arte pubblici ed ecclesiastici; la frammentarietà dei provvedimenti continua a essere la regola, ma già il 17 aprile dello stesso anno, con una comunicazione alla Cancelleria viennese, il Governo riunirà in un unico documento tutti i provvedimenti in materia di esportazioni di opere artistiche in tutti i territori del Regno.⁵³ Con due Sovrane Rivoluzioni, del 19 settembre e del 23 dicembre 1818, verrà stabilito un divieto assoluto di vendita dei beni artistici al di fuori dei confini del Regno; le vendite nel territorio statale sono invece libere, così come l'esportazione di opere di artisti viventi (ma già nel 1827 viene prevista una prelazione a favore dello stato per le opere di un certo valore).

Quanto agli scavi archeologici, una comunicazione della Cancelleria del 15 giugno 1846 liberalizza gli scavi, prevedendo una ripartizione dei beni scoperti in parti uguali fra scopritore e proprietario del terreno, e si abolisce anche il diritto di prelazione pubblica (ma rimane l'obbligo di denunciare al governo provinciale eventuali ritrovamenti pregevoli).

⁵⁰ Cfr. *ibid.*, p. 32 ss.

⁵¹ Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., p. 48.

⁵² *Ibid.*, p. 57.

⁵³ *Ibid.*, p. 49.

1.1.6 – La tutela dei BB.CC. nei ducati emiliani

Solo quattro editti emanati nei ducati emiliani sono entrati a far parte delle antologie ottocentesche, rispettivamente tre del Ducato di Parma e uno di quello Estense.

L'articolo 7 delle «Grazie e privilegi accordati dalla munificenza del real sovrano alla R. Accademia delle Belle Arti», promulgato in Parma l'8 giugno 1760, prevede che «non potranno uscire da Parma opere insigni in pittura, e scultura, senz'acchè ne sia interpellata l'Accademia, che riconoscendone il merito, ne farà presente a chi si dee il suo risentimento, sempre subordinato a chi può autorizzarlo per la concessione». Questo privilegio verrà riconfermato nel 1822 con lo «Statuto della Ducale Parmense Accademia delle Belle Arti» di Maria Luigia (art. 11 § 7), il quale prevede che essa si occupi sulla conservazione di tutte le opere pubbliche dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, e vigili «perché niun particolare faccia uscire dagli Stati alcune opere di Belle Arti d'autori defunti, senza averne ottenuto prima il permesso dal Governo», e successivamente nel 1856.⁵⁴

La situazione nel Ducato di Modena non si discosta molto: un tariffario daziario del 1857 sottopone l'esportazione delle opere artistiche e dei reperti archeologici a una licenza del Ministero dell'Interno (anche in questo caso, sono salve le opere degli autori ancora in vita, che però sono tenuti a segnalare al governo le vendite all'estero).

Se il Codice civile che il Ducato adotta nel 1771 non contiene alcun riferimento ai beni artistici, il successivo Codice del 1851, all'art. 414, classifica quadri e statue come beni immobili per destinazione, ossia pertinenze inamovibili dell'immobile in cui si trovano.⁵⁵

1.1.7 – La tutela dei BB.CC. nel Regno di Sardegna

Il Regno di Sardegna è, tra gli Stati preunitari, quello di cui si hanno meno notizie in assoluto in materia di beni culturali.⁵⁶

Ci è giunto solo un Regio Brevetto del 1832, firmato da Carlo Alberto, con il quale, al fine di evitare il depauperamento dei monumenti antichi e dei capolavori di belle arti, viene istituita a Torino una «Giunta di antichità e belle arti, alla quale spetterà [...] di proporci quei provvedimenti, che, senza ledere il diritto di proprietà, ravviserà proprii a promuovere nelle provincie dei nostri Reali Dominii la ricerca, e ad assicurare la conservazione di quegli oggetti, che per l'antichità, o pel loro pregio saranno riconosciuti importanti per gli studi di antichità, e di belle arti».⁵⁷

La politica sottesa a questo Brevetto, fin dal suo *incipit*, è quello di sottolineare come l'appartenenza di questi beni al patrimonio dello Stato «e per la gloria che ne torna alla nazione, e per l'utilità sentitane dal paese, e pel soccorso che se ne trae negli studi della storia patria, e per l'esemplare di perfezione che nelle egregie opere dura perennemente a beneficio degli artisti», deve comunque comportare il sacrificio minimo e la minor lesione dei diritti del soggetto che ne ha il «privato dominio».⁵⁸

⁵⁴ Cfr. EMILIANI A., *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici...*, cit., pp. 259-260.

⁵⁵ Cfr. EMILIANI A., *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici...*, cit., pp. 260-261; cfr. anche SPAGGIARI A., TRENTI G. (a cura di), *Lo Stato di Modena: una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001.

⁵⁶ Sull' «assordante silenzio» del Regno, cfr. MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., pp. 10-12.

⁵⁷ EMILIANI E., *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani*, cit., p. 264.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 263.

Ciò conferma l'elevatissimo valore dato alla proprietà privata nel Regno di Sardegna e una certa refrattarietà a porre dei limiti al soggetto titolare di questo diritto che, specie nei secoli XVI e XVII, ha permesso la vendita ad altre Nazioni – soprattutto in Francia, oltre che nello Stato Pontificio – di opere anche di elevato pregio.⁵⁹

1.1.8 – Tratti comuni nella legislazione degli Stati preunitari

Dopo questa sommaria analisi della disciplina della tutela dei beni culturali negli Stati preunitari, possiamo individuare alcuni punti che accomunano i provvedimenti che ciascun governo ha assunto.

Va preliminarmente ricordato che alcune somiglianze sono dovute a una effettiva influenza di alcune misure particolarmente apprezzabili sugli Stati confinanti (ad esempio, l'editto Valenti e l'editto Pacca avranno un'influenza che andrà oltre i territori retti dal Papa).

Ciò ricordato, la prima considerazione da fare è che è evidente l'assenza di una categoria ben definita e i “beni artistici”, gli “oggetti di belle arti”, i “tesori dell'arte” sono definiti volta per volta e spesso oggetto di discipline differenti.

Una seconda osservazione che si può fare – particolarmente notevole nel caso romano o toscano – è che è possibile individuare una linea temporale, che testimonia una evoluzione nell'atteggiamento nei riguardi di questi beni; in un primo periodo, prima del secolo dei lumi, ci troviamo di fronte a una tutela di tipo “proibitivo”, che si limita ad elencare divieti, più o meno tassativi, verso tutte quelle attività che potrebbero danneggiare il patrimonio, affiancata da un'attività di sorveglianza.

Con l'illuminismo, invece, si sviluppa un concetto di tutela che va oltre la conservazione dell'integrità del bene e il controllo sulla circolazione, e in alcuni Stati si prende gradualmente coscienza del beneficio derivante alla comunità dalla fruizione del bene, e si inizia in alcuni regni a parlare di valorizzazione del patrimonio artistico; come visto, in territori come Roma o Napoli ci si interroga anche sulle “ricadute turistiche” delle norme adottate.⁶⁰

La presa di coscienza dell'identità tra patrimonio culturale e territorio è anche un “effetto collaterale” della dominazione napoleonica, che “scatena” un “istinto protezionistico” e identitario in ciascuno stato.

Ma, in generale, siamo ancora lontani dal concetto odierno di beni culturali.

Negli Stati preunitari, forse anche a causa dei loro limiti territoriali e del forte individualismo che permea ciascun regno, non si forma quella coscienza che porta a un concetto generalizzato di beni culturali, e i provvedimenti continuano a vestire i panni del “rimedio”, spesso d'urgenza, per far fronte a situazioni contingenti (quali le eccessive esportazioni o gli scavi scriteriati) o per tutelare i beni dei sovrani.⁶¹

⁵⁹ Cfr. GRIMAL P., *Les papes et l'art*, cit., p. 41.

⁶⁰ Cfr. GRIMAL P., *Les papes et l'art*, cit., p. 71, per la città di Roma e D'ALCONZO P., *La tutela dei beni artistici e archeologici nel Regno di Napoli*, cit., pp. 25-27, per la città di Napoli.

⁶¹ Cfr. GARGALLO DI CASTEL LENTINI F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, in *Diritto all'ambiente*, 2006.

1.2. Dall'Unità d'Italia ai giorni nostri

1.2.1 – Dall'Unificazione alla Prima Guerra Mondiale

Il processo di unificazione italiana, seppur ancora privo della città di Roma e delle regioni del Nord Est, occupa un arco temporale eccezionalmente breve (soltanto il triennio 1859-1861); ciò comporta la presenza, nel neonato Regno d'Italia, di caratteri fortemente differenti sia dalle grandi monarchie europee, caratterizzate da un processo di lenta formazione, sia dal macchinoso processo politico che conduce dal Sacro Romano Impero della Nazione Germanica alla Germania di fine '800.⁶²

Poco prima dell'unificazione, il Ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna, nella l. 13 novembre 1859, n. 3725, per la prima volta include i beni culturali tra le materie di studio scolastico, dandone una definizione (per i tempi) moderna; tuttavia, la materia della tutela non sarà disciplinata se non in una fase successiva, una volta raggiunta una consapevolezza del patrimonio culturale italiano.⁶³

Dopo l'unità, infatti, la tutela dei beni culturali non rientra tra le priorità degli amministratori del Regno; sia per la difficoltà di amministrare un territorio unificato in un lasso di tempo ristretto, e quindi ancora ricco di problematiche e di differenze, ma soprattutto a causa dell'influenza delle teorie economiche di Adam Smith,⁶⁴ il quale sostiene le politiche di libero scambio e l'ideologia del *laissez-faire*, reputando che lo Stato debba mantenere un ruolo neutrale rispetto alle dinamiche economiche del Paese.

Dunque, l'appoggio a una politica di libero scambio si trasforma indirettamente in un appoggio alla libera circolazione delle opere; in più, l'intangibilità della proprietà è difesa dall'art. 29 dello Statuto Albertino,⁶⁵ che la tutela senza eccezioni, ad esclusione di esigenze pubbliche. Proprio a tali esigenze, nello specifico al decoro pubblico, si collega la l. 25 giugno 1865, n. 2359, che prevede l'espropriazione dei monumenti in caso di incuria del proprietario.

In particolare, a seguito della soppressione degli ordini religiosi con il R.D. 7 luglio 1866, n. 3036, i beni culturali di provenienza ecclesiastica furono convertiti in beni pubblici, ed assegnati a musei, biblioteche e simili realtà presenti sul territorio.

L'art. 5 della l. 28 giugno 1871, n. 86 statuisce che «finché non sia provveduto con legge generale, continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte», andando così a confermare la portata delle norme preunitarie.

La l. 8 luglio 1883, n. 1461, stabilisce che lo Stato e gli enti territoriali siano i soli destinatari delle alienazioni di collezioni di antichità e di opere d'arte.

Tuttavia, il XIX secolo si concluderà senza un intervento organico e completo per la tutela dei beni culturali. La già sottolineata ideologia del libero mercato e della proprietà privata portano a una visione disincantata dei beni artistici; in più, pur venendo estesa la validità delle norme preunitarie anche al periodo corrente, si deve sottolineare che il Regno di Sardegna si è sempre mostrato poco incline ad interventi a

⁶² Cfr. MERIGGI M., *Gli antichi stati crollano*, in BANTI A.M., GINSBORG P., *Storia d'Italia. Annali* 22, *Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 2007.

⁶³ Cfr. GARGALLO DI CASTEL LENTINI F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali*, cit.

⁶⁴ Cfr. SMITH A., *La ricchezza delle nazioni*, Roma, Newton Compton Editori, 2013 (traduzione di *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776; prima edizione italiana: 1975).

⁶⁵ Art. 29 – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

tutela del patrimonio culturale, il che comporta sostanzialmente una regressione per l'intero Paese (vista la sostanziale continuità tra le istituzioni piemontesi e quelle del nuovo Regno).⁶⁶

Vari ministri della Pubblica istruzione cercano negli ultimi anni del secolo di giungere a un disegno di legge che sintetizzasse la tradizione giuridica piemontese con la maggior tutela offerta dalle legislazioni degli altri (ex) Stati italiani, ma la prima disposizione legislativa organica dell'Italia unita in tema di beni culturali arriva soltanto a inizio XX secolo.⁶⁷

La l. 12 giugno 1902, n. 185 (c.d. "legge Nasi" dal nome del ministro proponente, Nunzio Nasi), presenta alcuni spunti interessanti, ma anche delle lacune notevoli.

Tra i punti di forza della legge va anzitutto indicata l'attualità di alcune definizioni, come il concetto di tutela, e l'introduzione di una prospettiva nuova (almeno per quanto riguarda lo stato sabaudo) di subordinazione dell'interesse privato nei confronti del bene della comunità, con l'accettazione dei primi vincoli alla proprietà privata per garantire la fruizione pubblica e la valorizzazione del bene artistico.

Facendo leva sulla funzione "unificatrice" del patrimonio artistico, la legge Nasi tutela in primo luogo i monumenti, intesi sia come edifici sia come oggetti di antichità e artistici, ritenuti portatori di un messaggio, che sia una testimonianza del passato o la rappresentazione del bello, ma può anche avere una funzione ammonitrice. In altre parole, l'arte assume un ruolo di testimonianza di civiltà che va oltre il mero supporto materiale, e l'art. 32 espressamente sottopone alle misure previste dalla legge «i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio, le collezioni numismatiche».⁶⁸

La previsione di cui all'art. 1 comma 2, che esclude dalla tutela «gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni» ha il pregio di introdurre questo limite temporale, poi mantenuto nel tempo, per preservare il mercato delle opere "contemporanee".

Inoltre, viene introdotto per tutto il territorio il diritto pubblico di prelazione per l'alienazione (art. 6), un generale divieto di esportazione (art. 8), di effettuare lavori non autorizzati (art. 10) o di demolire o alterare i beni (art. 11). Gli artt. da 14 a 17 disciplinano gli scavi, mentre l'art. 5 stabilisce l'obbligo di denuncia di possesso di beni culturali di pregio.

Tuttavia, questa normativa presenta anche dei difetti, a partire dalla sua efficacia limitata, proprio a causa del sistema di catalogazione che prevede all'art. 23 – non è necessario sottolineare l'ingente mole del patrimonio storico italiano, e l'enorme difficoltà che presenta il dover registrare tutte le opere – e non è dubbio che subordinare la tutela all'iscrizione nel catalogo costituisce un forte limite alla stessa; inoltre, la disciplina sulle esportazioni presenta delle "maglie troppo larghe", per essere realmente efficace; infine, la legge non sottopone a tutela le collezioni d'arte.⁶⁹

⁶⁶ Cfr. SETTIS S., *La tutela del patrimonio culturale*, in *Dizionario di storia*, Treccani, 2011.

⁶⁷ *Ibidem*; cfr. anche CAVALLO PERIN R., *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto amministrativo*, XXIV, 4, Giuffrè, 2016, p. 495 nota 1.

⁶⁸ Cfr. PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, cit., pp. 88-91.

⁶⁹ Cfr. MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., pp. 12-13.

La soluzione, adottata con il R.D. 11 luglio 1904, n. 431, di un regolamento attuativo, non avrà gran successo, forse per la sua stessa mole e farraginosità (418 articoli, contro i 37 della legge Nasi, in non pochi casi contraddittori).⁷⁰

La legge del 1902 ha poi il difetto di tralasciare quasi integralmente quei beni ritenuti sprovvisti di una funzione “unificatrice”, e che pertanto sono considerati come “arte minore” e lasciati privi di tutela. Ad esempio, la tutela degli “interni” dei palazzi storici, non essendo usufruibili dal pubblico, hanno meno vincoli riguardo alle modifiche e integrazioni; inoltre, l’elenco non include i beni archeologici che, pur privi di una valenza artistica *stricto sensu*, nondimeno costituiscono una rilevante testimonianza storica.

Per adottare misure restrittive è ratificata la l. 27 giugno 1903, n. 242, che reca un divieto biennale di esportazione dei beni archeologici e storico-artistici, successivamente rinnovata a più riprese, mentre si ristrutturava il sistema delle soprintendenze con la l. 27 giugno 1907, n. 386.⁷¹

Già nel 1906 viene nominata una commissione per elaborare una nuova legge di tutela, che vede la luce il 10 giugno 1909: la l. 364 (c.d. “legge Rosadi” dal nome del deputato Giovanni Rosadi che ne è relatore e proponente) «per l’antichità e le belle arti», seguita dai soliti regolamenti di attuazione. Si tratta della prima vera legge nazionale di tutela, il cui ambito viene esteso a tutte le «cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico» (art. 1); tra le fondamentali novità introdotte da questa legge, troviamo l’istituzione della notifica, ai sensi dell’art. 5, attraverso la quale si supera il problema della mancata inclusione nel catalogo.⁷²

Oltre a prevedere una disciplina più stringente per le esportazioni (artt. 8 e 9), essa afferma la proprietà statale sui ritrovamenti e sulle scoperte fortuite (art. 15) su cui poi si sviluppa la disciplina odierna.⁷³

Si deve poi a questa norma l’introduzione della c.d. tutela indiretta: affinché non risulti danneggiata la prospettiva o la luce dei monumenti, è legittimata l’imposizione di distanze, misure e altre norme per le nuove costruzioni (art. 14).⁷⁴

La l. 23 giugno 1912, n. 688, estende a ville, parchi e giardini di rilievo storico-artistico la validità della legge Rosadi: è così che nasce la tutela paesaggistica, e la sua storia si fonde (inscindibilmente, si può aggiungere) con quella dei beni culturali.⁷⁵

Entrambe queste leggi trovano attuazione con il R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, che presenta una struttura tripartita (regime interno delle cose di interesse, esportazioni e disposizioni finanziarie).

Il R.D. 19 gennaio 1930, n. 1938, approva il nuovo codice penale (c.d. “codice Rocco” dal nome del suo estensore, il guardasigilli Alfredo Rocco), che prevede alcune disposizioni applicabili ai beni culturali:

⁷⁰ Cfr. GARGALLO DI CASTEL LENTINI F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali*, cit.

⁷¹ Cfr. SETTIS S., *La tutela del patrimonio culturale*, cit.

⁷² Cfr. GARGALLO DI CASTEL LENTINI F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali*, cit.

⁷³ Cfr. MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., pp. 12-13.

⁷⁴ Cfr. RANALDI A., *Da Rava-Rosadi a Ricci. La legge del 1909, questioni di terminologia e tutela*, in MiBAC, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, *Dalle “Cose di interesse” ai “beni culturali”*, Bologna, Minerva Edizioni, 2012, p. 25.

⁷⁵ Cfr. MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., p. 14.

- l'art. 635 sanziona il danneggiamento dei beni, considerando un aggravante se il fatto è commesso «su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici»;

- l'art. 733 introduce il reato di «Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale», sanzionando «chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, [...] se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale»;

- parallelamente, l'art. 734 introduce il reato di «Distruzione o deturpamento di bellezze naturali», sanzionando «chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità».

Con la l. 1^o giugno 1939, n. 1089 (c.d. “legge Bottai” dal ministro proponente Giuseppe Bottai), si compie un ulteriore passo avanti nella tutela dei beni culturali.

Va preliminarmente ricordato che ci troviamo in piena era fascista, e l'arte, gravata da una funzione di educazione della collettività, rischia di diventare uno strumento del regime.

Nonostante i numerosi detrattori ne sottolineino la rigidità eccessiva e l'ingiustificato accentramento tipici del periodo,⁷⁶ tra gli effettivi meriti di questa legge c'è invece quello di “smarcarsi”, appunto, da questa strumentalizzazione, riuscendo a coprire alcuni punti critici e zone d'ombra della legislazione precedente (come l'arte contemporanea, i restauri, il diritto d'autore); in particolare, viene direttamente trattata – per la prima volta – la valorizzazione e la promozione dei beni culturali (con le disposizioni in tema di riproduzioni e godimento pubblico, di cui al Capo IV della presente legge).

Rimane comunque l'impostazione, in base alla quale lo Stato è garante della cultura e delle sue testimonianze, non disconosce gli interessi dei privati ma li sottopone a un bene superiore, che è il messaggio unificante di cui è portatrice l'arte. Come certa dottrina non ha mancato di far notare, tuttavia, i limiti alla normativa, quali l'approccio centralistico e una malcelata diffidenza nei confronti del privato, pur essendo effettivamente ascrivibili alla norma, «appaiono, in realtà, fortemente connotati storicamente, e sembrano, dunque, il risultato – non della legge in sé, espressione evoluta del *suo* tempo – quanto della scarsa manutenzione a cui essa, nel lungo – e certamente eccessivo – periodo di “sopravvivenza” è stata sottoposta».⁷⁷

La titolarità del bene è rilevante in particolare ai fini della conservazione, perché vengono imposti una serie di limiti ai privati proprietari dei beni sia in tema di notificazioni (art. 3), che di conservazione (art. 12) e di espropriazioni (Capo VII).

L'elencazione dei beni soggetti alla legge è contenuta all'art. 1, che indica «le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

⁷⁶ Cfr. GRISOLIA M., *La tutela delle cose d'arte*, Roma, Il Foro Italiano, 1952, pp. 41 ss.

⁷⁷ MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., p. 16. Corsivo e virgolettato dell'autrice.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico».

Come nella precedente legge Rosadi, sono invece escluse le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 1 comma 2).

Ai sensi dell'art. 2, le disposizioni di legge si applicano anche a «le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione».

Mantenendo il parallelo tra le due discipline, il 29 giugno 1939 viene emanata la l. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali.

Anche il paesaggio diventa elemento di determinazione dell'identità nazionale, sull'idea di Croce di un paesaggio come rappresentazione materiale e visibile della patria, e viene pertanto ideato un piano paesistico per valorizzare il territorio e creare un momento di contatto con le necessità dei suoi abitanti.⁷⁸

A completare la tutela del settore culturale, la l. 22 dicembre 1939. n. 2006, recante il «nuovo ordinamento degli Archivi del Regno», rappresenta un momento fondamentale per l'organizzazione archivistica italiana.

Anche il codice civile, emanato con il R.D. 16 marzo 1942, n. 642, contiene delle indicazioni precise in materia di beni culturali:

- l'art. 826, al secondo comma, include nel patrimonio indisponibile dello Stato «le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo»;

- l'art. 831 sottopone al codice anche i beni degli enti ecclesiastici e gli edifici di culto.

In questo periodo, la disciplina dei beni culturali poggia su un contesto istituzionale che vede l'indiscussa centralità del pubblico e, in particolare, dello “Stato accentratore”, con poteri molto limitati agli enti territoriali.

Del resto, il fascismo in un certo senso eredita il senso di riscoperta del patrimonio storico e artistico come testimonianza di unità che ha attraversato tutta l'Europa nell'ultimo secolo. Per quanto mosse da una finalità pedagogico-educativa, le scelte di tutela si rivelano indovinate, sotto molti aspetti, e va anche detto che, se confrontato con altre discipline, il rispetto per la proprietà privata è comunque considerato, anche per incoraggiare il turismo.

1.2.2 – Dal primo dopoguerra alla nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali

La fine della Seconda Guerra Mondiale segna la definitiva caduta del Fascismo, al quale consegue lo sviluppo di una nuova mentalità e un nuovo approccio ai beni culturali.

Una prima tappa è costituita dalla Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio successivo, che, all'art. 9, inserisce tra i principi fondamentali del nostro ordinamento la tutela della cultura.

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

⁷⁸ Cfr. GARGALLO DI CASTEL LENTINI F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali*, cit.

Come vediamo, nel secondo comma si trova il recepimento delle disposizioni delle due leggi del giugno 1939, mentre il primo comma costituisce di fatto un superamento della concezione statico-conservativa del patrimonio culturale. Non è solito, neanche tra le costituzioni coeve, l'elevazione della tutela dei beni culturali a principio costituzionale; per quanto, indubbiamente, tra le ragioni di tale scelta troviamo la preoccupazione di alcuni padri costituenti di limitare l'autonomia delle regioni – nascenti (a statuto speciale) e nasciture (ordinarie) – in campo culturale e assicurare una salvaguardia delle competenze statali, gli sviluppi futuri della normativa non saranno di fatto influenzati da tale ottica.⁷⁹

Il secondo, fondamentale passaggio in materia ha un impulso che parte dall'estero, dalla Convenzione UNESCO per la protezione dei beni culturali in guerra, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954.⁸⁰

Prendendo atto dei danni che il patrimonio culturale di molti Stati ha subito nel corso dell'ultimo conflitto mondiale – anche a causa delle sottrazioni dei nazisti – e dei rischi crescenti a causa dell'avanzamento della “tecnica della guerra”, la Convenzione stabilisce che «i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale»,⁸¹ e pone di conseguenza delle norme per la protezione internazionale dei beni culturali.

La Convenzione del 1954 è il primo caso in cui viene utilizzata la formula “beni culturali”, di cui si dà definizione all'art. 1.

Andando a condensare tutte le varie categorie di beni contemplate dalle normative precedenti, si considerano beni culturali, «prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti centri monumentali».⁸²

Il secondo articolo della Convenzione introduce il concetto di protezione, che si ripartisce in salvaguardia (che consiste nel prendere in tempo di pace le misure appropriate a ridurre i rischi dagli effetti prevedibili di un conflitto armato, art. 3) e rispetto (che consiste nell'astenersi dal distruggere, deteriorare, saccheggiare, sottrarre o comunque esporre a rischio i beni propri o altrui, con le relative pertinenze, art. 4).

⁷⁹ Cfr. MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., pp. 17-18.

⁸⁰ Ad essa, seppur con un rilievo minore, si aggiunge la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, che invita alla salvaguardia del patrimonio culturale degli stati europei; cfr. MABELLINI S., op. ult. cit., p. 19.

⁸¹ Dal preambolo della Convenzione.

⁸² Il testo completo della Convenzione è consultabile sul sito internet di UNESCO, al link: www.unesco.it/it/documento.

Sono poi previste delle misure specifiche per la conservazione dei beni appartenenti a territori occupati (art. 5) e per il trasporto (artt. 12 e 13).

Per quanto molte delle misure previste abbiano una specifica connotazione militare, nella prospettiva, appunto, di conflitti armati, la Convenzione ha indubbiamente il merito di introdurre (con la ratifica, avvenuta il 10 maggio 1958) l'espressione "beni culturali" nel nostro Paese; tale felice formula linguistica sarà poi ripresa nella seconda metà degli anni '60 dalla c.d. Commissione Franceschini, e a seguire anche dalla c.d. Commissione Papalardo.⁸³

La Commissione Franceschini, che prende il nome dal suo presidente, Francesco Franceschini, viene istituita con l. 26 aprile 1964, n. 310, su proposta del Ministero della pubblica istruzione. Il suo scopo è quello di compiere una analisi dello stato del patrimonio culturale italiano, e di fornire le basi per la successiva elaborazione di un nuovo testo di legge.

I lavori della Commissione terminano nel 1967, con l'emanazione di 84 Dichiarazioni, che spiccano per innovatività, a partire dalla definizione stessa di bene culturale.

A fronte della legge del 1939, per la quale l'intervento pubblico in materia è finalizzato alla mera conservazione fisica delle cose di interesse storico o artistico, assoggettate a un rigoroso regime vincolistico, la definizione di bene culturale che emerge dai lavori della commissione è legata alla sua dimensione storico-culturale, alla sua funzione sociale, e pertanto i beni culturali sono considerati un fattore di sviluppo sociale e intellettuale della collettività, che in quei beni si identifica.⁸⁴

Inoltre, la nozione unitaria, in forte rottura con la (spesso incerta) categorizzazione che contraddistingue tradizionalmente la materia, è un ulteriore indice di un valore del bene che va oltre la sua estrinsecazione fisica. Su questa nuova concezione si basa una diversa e più ampia idea di intervento pubblico, non più limitato a una tutela statica, ma con interventi diretti, volti a garantire una più ampia ed effettiva fruizione collettiva dei beni culturali, o, *rectius*, del valore culturale di cui i beni sono portatori.⁸⁵

Ai sensi della Dichiarazione I, rubricata "Patrimonio culturale della Nazione", «appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà».⁸⁶

Sul tema del godimento pubblico, secondo la Dichiarazione XVII, «dei beni culturali debbono essere assicurate adeguate forme di godimento pubblico e la più ampia facoltà di studio», aggiungendo che per i «beni culturali appartenenti a privati che

⁸³ Cfr. MAGRI G., voce *Beni culturali*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Aggiornamento*, Milano, UTET Giuridica, 2016, pp. 117-119; cfr. anche MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., pp. 19-20; ROLLA G., *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le regioni*, 1-2, 1987, p. 55; DEL SORDO C. et al., *La nozione di bene culturale: l'evoluzione della previsione normativa*, in *Azienditalia*, 4, 2010, p. 296.

⁸⁴ Cfr. PITRUZZELLA G., *La nozione di bene culturale (artt. 1, 2, 3 e 4 d.lg. 490/1999)*, in *Aedon*, n. 1, 2000.

⁸⁵ Cfr. *ibidem*; cfr. anche MARZOCCA R., *La nozione di bene culturale dalla commissione Franceschini al nuovo Codice*, in *Altalex*, 04/01/2007; MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., p. 20; COSSU T., *Immagini di patrimonio: memoria, identità e politiche dei beni culturali*, in *Lares*, 71, 1, 2005, pp. 43-44.

⁸⁶ Cfr. *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, 1, Roma, Colombo Editore, 1967, p. 22.

presentino pregio eccezionale» le modalità di fruizione possano essere stabilite «mediante atti del Consiglio di amministrazione secondo direttive stabilite dal Consiglio nazionale».⁸⁷

Si noti come nella definizione ormai i beni ambientali siano stati riassorbiti nel concetto di bene culturale; la Dichiarazione XXXIX li individua come «le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività», esplicitamente includendo i c.d. «paesaggi artificiali», dove l'intervento umano ha creato nuove forme, tali da portare a un equilibrio tecnico-artistico.⁸⁸

In particolare, con la Dichiarazione XL, la tutela viene estesa ai c.d. «centri storici urbani», ossia «quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva cultura urbana», e che pertanto possiedono un valore aggiunto che va oltre la somma degli edifici e delle strutture che li compongono.⁸⁹

La crescente attenzione alla fruizione è testimoniata dal penultimo comma, che sottolinea come i piani regolatori relativi ai Centri storici urbani «dovranno avere riguardo ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di conservazione degli edifici nonché delle strutture viarie e delle caratteristiche costruttive di consolidamento e restauro, di risanamento interno igienico sanitario, in modo che, come risultato ultimo, i centri stessi costituiscano tessuti culturali non mortificati».⁹⁰

Rilevante è anche che, sul piano gestionale, venga ipotizzata la creazione di un'amministrazione autonoma, improntata secondo standard aziendalistici, affiancata da un corpo di esperti, senza però giungere a un vero decentramento di competenze.⁹¹ La dichiarazione LVIII, rubricata «Nuove strutture per la tutela dei beni culturali», stabilisce che «alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio dei Beni culturali soprassiede un Consiglio nazionale dei Beni culturali, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, e provvede una Amministrazione autonoma dei Beni culturali, che fa capo al Ministro della pubblica istruzione il quale ne è responsabile in Parlamento»; questa amministrazione è concepita «come una Amministrazione autonoma, secondo la figura già nota al nostro diritto positivo; poiché però le Amministrazioni autonome esistenti sono tutte atipiche, la Commissione ha ritenuto opportuno delineare un tipo di Amministrazione autonoma più agile e più moderna rispetto ai tipi oggi esistenti».⁹²

Tuttavia, nonostante le ottime premesse, e i notevoli enunciati teorici, la Commissione Franceschini non approda a risultati giuridici consequenziali alle dichiarazioni, e pertanto il 9 aprile 1968 viene insediata la Commissione Papaldo (che anche in questo caso prende il nome dal suo presidente, Antonio Papaldo),

⁸⁷ Cfr. *ibid.*, p. 44.

⁸⁸ Cfr. *ibid.*, p. 69; cfr. anche GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., p. 1014.

⁸⁹ Cfr. *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, cit., p. 71.

⁹⁰ Cfr. *ibidem*.

⁹¹ Cfr. CARTA M., *L'armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Milano, FrancoAngeli, 2002, p. 72.

⁹² Cfr. *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, cit., p. 91.

successivamente rinnovata il 31 marzo 1971, per proporre uno schema di disegno di legge sui beni culturali.⁹³

Lo schema presentato nel febbraio 1970 prevede, all'art. 1, la definizione di beni culturali, ossia «le cose che, giuste le norme di questa legge, presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, ambientale, archivistico, bibliotecario, audiovisivo nonché ogni altra cosa che comunque costituisca materiale testimonianza di civiltà», includendo tra i beni soggetti alle disposizioni anche «le cose d'interesse paleontologico, paleontologico, le singolarità geologiche, botaniche e faunistiche».⁹⁴

Quanto all'oggetto della nuova normativa, essa è focalizzata sulla «tutela e valorizzazione dei beni culturali» (così è intitolato lo schema del d.d.l.), ossia sugli aspetti relativi a «la conoscenza, la documentazione, la catalogazione, la salvaguardia, il restauro, l'appartenenza, la circolazione, il godimento e la funzione educativa» (art. 1, comma 4).

Anche per Papaldo, il supporto materiale del bene è imprescindibile, ma non coincide con il valore intrinseco dello stesso: ai sensi dell'art. 1, comma 3, «la qualità di bene culturale inerisce alla cosa per le caratteristiche che le sono proprie», mentre «gli atti con i quali è accertata o dichiarata tale qualità producono solo l'effetto di renderne pubblica la conoscenza».

Va evidenziato l'introduzione dei beni audiovisivi, ulteriore passaggio verso una nozione di bene che vada oltre la materialità; notevole poi l'introduzione di concetti quali le aree archeologiche (secondo l'art. 49, comma 1, «luoghi comprendenti complessi di beni archeologici, anche solo parzialmente scavati»), le «zone di riserva archeologica» (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, «luoghi contenenti beni archeologici non ancora scavati, la cui esistenza venga rivelata da lavori compiuti sul suolo, oppure sia nota o supposta, in base a testimonianze storiche, a prospezioni tecniche o ad altri mezzi, anche nelle acque interne o territoriali») e soprattutto dei «beni culturali presunti»,⁹⁵ che, secondo le previsioni dell'art. 7, «sono assoggettati, sino a

⁹³ Cfr. CARTA M., *L'armatura culturale del territorio*, cit., p. 73; cfr. anche PAVONE C., *La commissione Papaldo*, in *Parolechiave*, 1, 2013, pp. 175-182; COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., p. 44.

⁹⁴ Per il testo completo degli articoli del d.d.l. si rimanda a: ICAR, *Schema del disegno di legge Papaldo (febbraio 1970)* (consultabile al link: icar.cultura.gov.it/ICARWEB/20161214095519mp_/http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/papaldo.pdf).

⁹⁵ I beni culturali presunti vengono individuati agli artt. 50 «Sono beni archeologici presunti tutti i beni archeologici rinvenuti prima della entrata in vigore di questa legge sino a che non ne sia stata effettuata la ricognizione e la catalogazione»; 54 «Sono beni artistici o storici presunti: a) gli edifici destinati o già destinati al culto o alla vita religiosa; b) gli edifici degli enti pubblici non territoriali o degli enti ecclesiastici anche se non riconosciuti; c) le opere di edilizia pubblica o, comunque, destinate all'uso o al godimento pubblico; d) le pertinenze e le cose mobili esistenti negli edifici di cui alle lettere precedenti o che da essi provengano; e) le raccolte di beni culturali appartenenti agli enti pubblici non territoriali e agli enti ecclesiastici anche se non riconosciuti; f) le ville e i giardini storici e le cose da essi provenienti; g) le cose mobili interessanti la storia di importanti beni culturali architettonici quali disegni e modelli di progetto, di variante, o anche di riproduzione posteriore dei beni medesimi; h) gli edifici e le cose mobili che siano testimonianza della vita di uomini particolarmente importanti per la storia della civiltà; i) le cose mobili o immobili che siano testimonianza di importanti scoperte scientifiche e tecniche»; 70 «Sono beni archivistici presunti: a) gli archivi e i documenti singoli dello Stato e degli enti pubblici conservati in modo diverso da quello previsto nell'art. 6 lett. b); b) gli archivi e i documenti degli enti ecclesiastici; c) i documenti di data anteriore all'ultimo settantennio di cui i privati siano proprietari, possessori, detentori o comunque ne abbiano il godimento» e 81 «Sono beni bibliotecari presunti: a) i manoscritti di data anteriore al sec. XVI; b) gli incunaboli; c) le incisioni e le carte geografiche anteriori al sec. XVI; d) le raccolte, a chiunque appartenenti, dei beni indicati nelle lettere precedenti; e) le raccolte omogenee di enti

quando non sia emessa la dichiarazione negativa, al regime dei beni culturali dichiarati propri della loro categoria».

Vige il divieto di affissione di cartelloni, manifesti e altri mezzi pubblicitari sulle opere o in loro prossimità (art. 13), e viene garantita la visita e lo studio dei beni, al fine di assicurarne la conoscenza e la funzione educativa (art. 16), mentre l'art. 18 e l'intero titolo III, capo I, normano l'attività delle Regioni (non contemplata dalla Commissione Franceschini, in quanto il nuovo ordinamento regionale entra in vigore nel 1971).

Ma la novità principale introdotta dalla Commissione Papaldo è la proposta di istituzione di un Ministero dei Beni Culturali, sulla spinta del decentramento applicato in materia regionale dallo stesso governo.⁹⁶

La perdita di grandi quantità di opere nelle alluvioni di Firenze e Venezia nel 1966, ma anche la tragedia del Vajont del 1963, porta il Paese a riflettere sulla gestione del territorio e delle sue risorse culturali e naturali tanto nei centri storici quanto nelle periferie.

Chiamato a reagire in maniera concreta ed energica, lo Stato, tramite la Commissione Papaldo, prende atto che la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti non può far fronte da sola alle esigenze legate alla tutela del patrimonio culturale, e che l'inclusione di tale tutela tra le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione, che già versava in condizioni precarie, non è di buon auspicio in termini di assegnazione delle risorse – tanto di personale quanto di finanziamenti.⁹⁷

L'eredità delle due commissioni non verrà mai messa in dubbio dal neonato ministero, che si dichiarerà debitore della presa di coscienza avvenuta grazie ad esse; dal lavoro di quei gruppi di studiosi, infatti, emerge infatti la drammatica condizione in cui versa il patrimonio storico italiano, e, anche grazie all'apporto di altri intellettuali che a lungo si battono su questa tematica, non solo le istituzioni, ma anche una vasta fetta di popolazione comincia a prendere atto del problema.⁹⁸

Un "prototipo" del Ministero si ha con il governo Rumor IV, che, nella sua breve durata (poco più di 8 mesi, dal luglio 1973 al marzo 1974) affida a Camillo Ripamonti, già Ministro della Ricerca scientifica nei precedenti governi Rumor III e Colombo, la carica di Ministro senza portafoglio dei Beni culturali; in questo primo esperimento, viene istituito anche un Ministro senza portafoglio dell'Ambiente.

Con il successivo governo Rumor V, dalla durata simile (da marzo a novembre 1974), i due ministeri si fondono in uno, e Giuseppe Lupis riveste la carica di Ministro senza portafoglio dei Beni culturali e dell'Ambiente.

Con la caduta del governo Rumor, il quarto governo Moro assegna la carica di ministro a Giovanni Spadolini; meno di un mese dopo il suo insediamento, con il d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, il Governo istituzionalizzerà il nuovo Ministero per i Beni culturali e ambientali, dotandolo di una propria autonomia finanziaria e dandogli così finalmente un ruolo non simbolico (come nei precedenti governi Rumor).

È proprio il ministro Spadolini a insistere affinché gli venissero assegnate le risorse e l'autonomia necessaria a realizzare tutte le riforme necessarie per porre un

o di privati, che abbiano carattere di rarità e di pregio; f) le biblioteche appartenenti ad enti, anche di fatto, istituite da oltre 50 anni».

⁹⁶ Cfr. CARTA M., *L'armatura culturale del territorio*, cit., pp. 73-74.

⁹⁷ Cfr. BRUNO I., *La nascita del Ministero per i Beni culturali e ambientali*, Milano, LED Edizioni Universitarie, 2011, p. 15.

⁹⁸ Cfr. *ibid.*, p. 38; cfr. anche GANNINI M.S., *Uomini, leggi e beni culturali*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 281 ss.

tampone alle emergenze culturali in atto. Forse proprio per la sua tenacia e l'estrema passione con cui propugnava la causa, o per la sua brillante carriera da accademico e la lontananza (fino a quel momento) dalla scena politica, Spadolini gode dell'appoggio del mondo culturale dell'epoca, ma al tempo stesso la forte autoreferenzialità e una certa tendenza all'autoesaltazione non gli portano invece un consistente sostegno politico.⁹⁹

Quel che è certo è che l'ambizione del neonato Ministero sembra eccessiva e non proporzionata al contesto sociale: se il decreto legge conferisce infatti anche competenze in materia paesaggistica, archivistica e di spettacolo, nella pratica la fragilità dell'esecutivo Moro e la breve durata del suo mandato non permettono che di fissare le fondamenta normative della nuova struttura ministeriale.

Ma ciò che è indubbio è che la nascita del Ministero rappresenta un punto fermo per la storia dei beni culturali, quanto meno per tre motivi.

Anzitutto, la sua nascita è una definitiva e irreversibile presa di coscienza sulla necessità di misure che pongano rimedio allo stato di abbandono che la cultura italiana attraversa in quegli anni.

Ma essa è anche un'amara accettazione di ciò che Argan definisce la perdita del «comune sentimento» che vincola «le comunità al proprio ambiente storico», arrivando a dire che i neonati beni culturali «non sono di nessuno, e non sono beni. Sono l'oggetto di una ricerca scientifica».¹⁰⁰

Il terzo aspetto concerne l'aver dato una denominazione precisa a questi beni; è Giovanni Spadolini stesso a dare indicazioni sulla scelta del nome, insistendo per l'introduzione della preposizione “per”, a indicazione dell'impegno e degli sforzi profusi a favore del patrimonio culturale italiano.

L'art. 1 del d.l. 657/1974 parla di “Ministero per i beni culturali e per l'ambiente”, ma l'art. 1 della l. 29 gennaio 1975, n. 5, che converte in legge il suddetto decreto, rinomina il Ministero “per i beni culturali e ambientali”: ciò da una parte segnala la precisa intenzione di ritenere questi due aspetti come tra loro connessi, considerando pertanto il paesaggio e l'ambiente come parte del nostro patrimonio storico da tutelare, e dall'altra ci conferma come la denominazione di questo Ministero sia complicata e soggetta a – a volte bruschi e radicali – ripensamenti fin dalla sua origine.

L'art. 2 del decreto, nell'elencare le attribuzioni devolute al nuovo ministero, precisa preliminarmente che ad esso spetta la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, così come la diffusione dell'arte e della cultura in Italia e all'estero. Si tratta di una dichiarazione di fondamentale importanza, perché con essa lo Stato si impegna non soltanto a conservare i beni culturali, ma a farli conoscere, rendendoli disponibili al maggior numero di persone possibile.

Questa valorizzazione, che potremmo indicare come l'insieme delle misure dirette a consentire e migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali, nonché ad assicurarne una conoscibilità adeguata, per agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori di cui tali beni sono portatori.¹⁰¹

⁹⁹ Cfr. BRUNO I., *La nascita del Ministero per i Beni culturali e ambientali*, cit., pp. 132 ss.

¹⁰⁰ ARGAN G.C., *Intervento*, in SPADOLINI G., *Beni culturali: diario interventi leggi*, Firenze, Vallecchi, 1976, pp. 196-197.

¹⁰¹ Cfr. AINIS M., *Il decentramento possibile*, in *Aedon*, n. 1, 1998.

Per quanto si tratti di una competenza che la legge affida al Ministero, è lo stesso art. 2 a sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle regioni sia nella tutela che nella valorizzazione.¹⁰²

L'art. 3 va a incardinare all'interno del nuovo ministero le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche, assieme al Consiglio superiore delle antichità.

I risultati tuttavia tardano ad arrivare, e nel giro di pochi anni regna un clima generale di delusione; alcuni, come Andrea Emiliani, hanno posizioni di moderato scetticismo, preoccupati che il nuovo Ministero possa favorire ancor più l'accertamento di competenze che invece dovrebbero essere devolute il più possibile alle realtà territoriali più prossime;¹⁰³ altri, come il già citato Argan, passano da un iniziale, timido sostegno, a una posizione nettamente critica;¹⁰⁴ tra gli altri, spicca la figura del Giannini, il cui apporto allo sviluppo del concetto di beni culturali è indiscusso.

1.2.3 – Massimo Severo Giannini e la nuova concezione di beni culturali

Massimo Severo Giannini rimane una figura senza eguali, per il suo periodo, nel campo degli studi sui beni culturali.¹⁰⁵

Testimone delle fasi più importanti del loro sviluppo, la sua attività in questo settore va dai primi anni '60 fino alla metà degli anni '90 del XX secolo, ed è tra i primi protagonisti a utilizzare questa nuova denominazione al posto della locuzione "belle arti e antichità", nonché il primo a cogliere che, rispetto a quest'ultima formula, il concetto di beni culturali implichi qualcosa di più.

Insoddisfatto dell'impianto normativo del nostro paese, pur riconoscendone il valore quale passaggio fondamentale di un processo evolutivo,¹⁰⁶ ha sostenuto con forza

¹⁰² Infatti, ai sensi dell'art. 2 l. 5/1975, «I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni [...] collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.

Le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.»

¹⁰³ Cfr. EMILIANI A., *Una politica per i beni culturali*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 136-144.

¹⁰⁴ Cfr. ARGAN G.C., *Beni culturali, ma di chi?*, in *Insegnare*, n. 7-8, 1986, pp. 7-9.

¹⁰⁵ Gli scritti gianniniani sono stati raccolti in dieci volumi pubblicati da Giuffrè tra il 2000 e il 2008.

Oltre al celebre *I beni culturali* (1975-1976), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 1003 ss., appartengono alla ricca e variegata produzione sul tema: *Disciplina della ricerca e della circolazione delle cose di interesse archeologico* (1962), in *Scritti*, V, 2004, pp. 19 ss.; *Uomini, leggi e beni culturali* (1971), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 281 ss.; *I beni culturali tra principi e società* (1981), in *Scritti*, VII, 2005, pp. 889 ss.; *Ristrutturiamo il Ministero dei beni culturali* (1986), in *Scritti*, VIII, 2006, pp. 539 ss.; *Beni culturali: problemi normativi* (1986), in *Scritti*, VIII, 2006, pp. 597 ss.; *Sull'articolo 9 Cost. (la promozione culturale)* (1991), in *Scritti*, IX, 2006, pp. 11 ss.; *Ricerca sui beni culturali* (1992), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 989 ss.; *Intervento*, in *Venti anni di beni culturali* (1995), in *Scritti*, IX, 2006, pp. 389 ss.

In tema di beni paesaggistici e ambientali troviamo: *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale* (1971), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 247 ss.; *"Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici* (1973), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 445 ss.; *Primi rilievi sulle nozioni di gestione dell'ambiente e del territorio* (1974), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 861 ss.; *Dalla lotta all'inquinamento alla tutela pubblica dell'ambiente* (1978), in *Scritti*, VII, 2005, pp. 193 ss.; *Protezione dell'ambiente naturale* (1979), in *Scritti*, VII, 2005, pp. 297 ss.; *Problemi pendenti relativi alla tutela dell'ambiente* (1987), in *Scritti*, VIII, 2006, pp. 713 ss.; *Riflessioni su energia e ambiente* (1987), in *Scritti*, VIII, 2006, pp. 751 ss.

Si segnalano anche gli scritti in materia di turismo (*L'organizzazione turistica in Italia* (1966), in *Scritti*, V, 2004, pp. 527 ss.; *Problemi istituzionali del turismo* (1976), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 1081 ss.) e di tutela delle aree urbane (*L'intervento pubblico nei centri storici* (1973), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 653 ss.; *Gli strumenti giuridici per i centri storici* (1976), in *Scritti*, VI, 2005, pp. 1109 ss.; *Dimore storiche* (1978), in *Scritti*, VII, 2005, pp. 165 ss.; *Pianificazione* (1983), in *Scritti*, VII, 2005, pp. 989 ss.).

¹⁰⁶ Cfr. GIANNINI M. S., *Uomini, leggi e beni culturali*, cit., p. 286.

la necessità di un'amministrazione per i beni culturali autonoma e scevra dai meccanismi della burocrazia.¹⁰⁷

In particolare, sostiene che le norme sulle belle arti e antichità presentano delle ambiguità, dal momento in cui non sono chiari i requisiti giuridici della culturalità, e le procedure di tale riconoscimento sono difficilmente affidati ad esperti del diritto.¹⁰⁸

Negli stessi anni in cui in Italia viene istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali, all'indomani delle Commissioni Franceschini e Papaldo (di cui fu membro), Giannini scrive tra il 1975 e il 1976 quello che è unanimemente considerato il suo saggio più importante sull'argomento, "I beni culturali", all'interno degli scritti in memoria di Salvatore Pugliatti.¹⁰⁹

Si tratta della prima volta in cui la nozione di bene culturale viene analizzata con rigore giuridico, e, anche se l'autore non avesse per primo colto la dimensione intangibile di tale bene, sarebbe sicuramente rimasto uno degli scritti più importanti della materia, non fosse altro che per l'impostazione che gli viene data, a cominciare dall'identificazione degli elementi comuni a tutti i beni culturali.¹¹⁰

Ripartendo dalla nozione di "testimonianza avente valore di civiltà" proveniente dalla Commissione Franceschini (ma opportunamente epurata dal riferimento alla dimensione materiale),¹¹¹ il Giannini rileva immediatamente come non si tratti di una definizione giuridica in senso stretto, ma di «nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conclusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche».¹¹²

Ma quasi immediatamente Giannini sembra rilevare l'inevitabilità di tale apertura a discipline non giuridiche; evidenzia che «pregio dell'introduzione di una nozione come quella di bene culturale è proprio il permettere la più ampia possibilità di intervento pubblico», sottolineando come «la Commissione [Franceschini] non si preoccupò tanto dell'incompletezza, quanto ebbe presente l'obsolescenza di ogni criterio fondato sulle enumerazioni anche con valore esemplificativo».¹¹³

Per quanto, infatti, si tratti di una visione che certa dottrina tende oggi a superare, cercando di individuare un elemento intermedio che mitighi l'indeterminatezza di tale nozione,¹¹⁴ è indubbio come Giannini per primo ne sottolinei la necessità della stessa al fine di evitare delle categorizzazioni che avrebbero inevitabilmente escluso alcuni elementi.

Il passaggio successivo per l'autore, una volta definiti i beni culturali quali testimonianze aventi valore di civiltà, è individuare quali siano le caratteristiche che accomunano tali testimonianze, trattandosi di beni diversi non sono da un punto di vista materiale (mobili e immobili, esclusivamente artificiali quali un dipinto o un palazzo, o

¹⁰⁷ Cfr. *ibid.*, p. 289.

¹⁰⁸ Cfr. *ibid.*, p. 288.

¹⁰⁹ Per l'esattezza, prima ancora lo scritto è stato pubblicato in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1, 1976.

¹¹⁰ Cfr. CASINI L., "Todo es peregrino y raro...": Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 3, 2015, p. 992.

¹¹¹ Cfr. GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., p. 1008.

¹¹² *Ibid.*, p. 1010.

¹¹³ *Ibid.*, p. 1011. Nella stessa pagina, alla nota 3, il Giannini sottolinea come le cose di interesse etnografico siano un esempio di obsolescenza, poiché di esse «si discuteva se comprendessero i beni d'interesse etnografico in senso proprio, o anche le cose di interesse delle tradizioni popolari, le cose di arredamento, le opere dell'artigianato artistico». Cfr. *amplius* MAGRI G., voce *Beni culturali*, cit., p. 118.

¹¹⁴ Cfr. GABBANI C., *Le cose d'interesse artistico nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Aedon*, n. 2, 2017, p. 3.

nati da una commistione col naturale come nel caso del paesaggio), ma anche per quanto riguarda l'appartenenza, potendo includere beni demaniali, patrimonio statale o di altri enti pubblici ma anche beni privati.¹¹⁵

Anche in questo caso Giannini non tarda a darsi una risposta, individuando un elemento accomunante che si cela entro ciascuno di questi beni: l'immaterialità.

Partendo dal presupposto che «il bene culturale abbia a supporto una cosa, ma non si identifichi nella cosa medesima»,¹¹⁶ giunge a una conclusione assolutamente innovativa per il suo periodo e che pare il caso di riportare nella sua interezza.

«In linea di fondo, [...] la cosa è da un lato elemento materiale di interessi di natura patrimoniale, ossia è cosa di un certo soggetto, che ne ha l'appartenenza, ha diritti di disposizione e diritti di godimento [...]: tutto ciò è regolato dalle norme comuni, che saranno quelle di diritto privato, se la cosa è di appartenenza privata, di diritto amministrativo, se di appartenenza pubblica. Per un altro lato la cosa è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali: come tale è bene culturale, su cui lo Stato-Amministrazione dei beni culturali ha delle potestà, che non riguardano l'utilizzabilità patrimoniale della cosa, bensì la conservazione alla cultura e la fruibilità nell'universo culturale. [...] Esaminiamo ora partitamente i caratteri del bene culturale. Esso non è bene materiale, ma immateriale: l'essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico. Strutturalmente si distinguono differenti modi con cui il bene culturale inerisce alla cosa, però il carattere immateriale del bene culturale è sempre individuabile».¹¹⁷

Da ciò il Giannini fa discendere una conseguenza determinante: mentre nei beni storico-artistici «l'entità immateriale valore culturale inerisce anche alla cosa bene patrimoniale»,¹¹⁸ per i beni di interesse archeologico e simili «in quanto bene culturale la cosa è di per sé testimonianza avente valore di civiltà, mentre in quanto bene patrimoniale può addirittura non esistere»;¹¹⁹ anche per i beni ambientali «il distacco tra valore culturale immateriale e bene patrimoniale materiale è nettissimo ed evidente»,¹²⁰ poiché la culturalità non è data dai singoli elementi, naturale o antropici, che costituiscono tali beni, ma da una visione d'insieme, e che pertanto «le cose che sono comprese nel perimetro fisico del bene immateriale possono anche cambiare» e «nei limiti entro i quali di tutti questi accadimenti un controllo è possibile, ai fini della conservazione dei valori essenziali che compongono il bene ambientale, questo pur tuttavia resta sempre identico».¹²¹

Giannini, in altri termini, non disconosce la presenza della *res*, ma considera che questa possa anche essere priva di un valore commerciale, e dunque non costituire un bene patrimoniale pur essendo un bene culturale.¹²²

Proseguendo in questo ragionamento, il Giannini deduce come questa dimensione immateriale sfugga alle regole della proprietà, e quindi, se l'oggetto materiale può avere diversi proprietari, il bene culturale in sé sarà sempre pubblico, «non in quanto bene di

¹¹⁵ Cfr. GIANNINI M. S., op. ult. cit., pp. 1023-1024.

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 1026.

¹¹⁷ *Ibid.*, pp. 1027-1028.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 1029.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 1028.

¹²⁰ *Ibid.*, p. 1031.

¹²¹ *Ibid.*, p. 1032.

¹²² Cfr. MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, cit., p. 2.

appartenenza, ma in quanto bene di fruizione».¹²³

Si tratta di una svolta notevole, visto che la concezione comune era più vicina alla teoria che lo stesso Giannini aveva avallato in precedenza, applicando ai beni culturali la teoria della proprietà divisa, distinguendo tra dominio eminente (dello Stato) e dominio utile (del privato proprietario del bene).¹²⁴

L'autore, in questa nuova concezione, riconosce dunque l'appartenenza dei beni culturali alla Nazione, in quanto parte della sua storia, ma ciò non ne comporta l'amministrazione per mano pubblica. Sottolinea, infatti, Giannini che «quando si dice che il bene culturale appartiene al patrimonio culturale della nazione, [...] si usano espressioni pregiudiziali, [...] le quali giuridicamente altro non significano se non che il bene culturale è bene culturale: l'essere testimonianza materiale avente valore di civiltà significa infatti esser parte di quel patrimonio (culturale) che compone le espressioni nelle quali le civiltà singole, e perciò la civiltà nel suo insieme, si sono manifestate».¹²⁵

Quanto al termine appartenenza, esso «è usato nel senso di far parte, non nel senso di appartenere. Invece quanto all'appartenenza, come appartenere, il bene culturale non sembra avere un "proprietario" in senso proprio, [...] è un bene di fruizione più che di appartenenza, [...] il godimento lo ha l'universo dei fruitori del bene medesimo, cioè un gruppo disaggregato e informale di persone fisiche, indeterminate e indeterminabili come universo, ma individuabili in concreto nel tempo presente in elementi o in gruppi aggregati particolari che si costituiscono nell'universo».¹²⁶

Ancora una volta Giannini anticipa i tempi, considerando il ruolo della comunità – pur non utilizzando questo termine – come proprietaria del bene culturale e non solo "beneficiaria" dello stesso.

Ma, dunque, quali sono i poteri che spettano allo Stato sui beni culturali in termini di tutela e valorizzazione?

L'autore identifica il principale di questi poteri nel giudizio valutativo, che «interviene per tutti i beni culturali, come momento di istruttoria procedimentale, anche se diversi sono i procedimenti configurati dalle norme».¹²⁷

L'elemento che questa valutazione è chiamata a individuare è il "pregio" del bene, che nel linguaggio giuridico viene trasformato in "interesse":¹²⁸ laddove tale interesse venga riconosciuto, subentrano per il proprietario degli obblighi attinenti alla gestione e la circolazione del bene, cui corrispondono dei poteri per lo Stato di vigilanza e autorizzazione.¹²⁹

Ciò che è evidente per Giannini è che questo interesse necessita di una condivisione, di un comune sentire tra Stato e Regioni, che invece è drammaticamente assente; negli anni successivi ha modo di tornare in più occasioni sul tema dell'organizzazione ministeriale, chiedendo a gran voce un organo di coordinamento tra gli enti territoriali e lo Stato.¹³⁰

¹²³ GIANNINI M. S., op. ult. cit., p. 1033.

¹²⁴ Cfr. GIANNINI M. S., *I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell'Anno Accademico 1962-1963*, Roma, Bulzoni, 1963, p. 92. Per un approfondimento su questi aspetti, cfr. PULVIRENTI G., *Il patrimonio culturale materiale-immateriale*, cit., pp. 10-11.

¹²⁵ GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., p. 1033.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ibid.*, p. 1019.

¹²⁸ Cfr. *ibid.*, p. 1025.

¹²⁹ Cfr. *ibid.*, p. 1038; cfr. anche GIANNINI M. S., *Beni culturali: problemi normativi*, cit., pp. 599-601.

¹³⁰ Cfr. GIANNINI M. S., *Ristrutturiamo il Ministero dei beni culturali*, cit., p. 541.

Ancora oggi, le sue riflessioni sono di straordinaria attualità.

Il Casseese, suo allievo, nel sottolineare come il maestro per primo abbia intuito questa dimensione immateriale dei beni culturali, pone quale unica critica il fatto che questi non sia riuscito a compiere l'ulteriore passaggio verso dei beni culturali totalmente svincolati dall'esistenza materiale;¹³¹ non è da escludere che, così come gli effetti positivi, anche questa concezione sia entrata nella sua eredità giuridica e abbia avuto un forte peso nel panorama giuridico, considerando anche che c'è chi arriva a sostenere che alcuni temi, che l'autore considerò secondari, rimasero tali anche per il legislatore.¹³²

Rimane la consapevolezza che, quale che si voglia ritenere il lascito del Giannini, saranno necessari altri venti anni prima che la discussione sul valore immateriale del bene culturale emerga in tutta la sua rilevanza.

1.2.4 – *Gli ultimi decenni del XX secolo e la nuova nozione di beni culturali*

Gli anni '80 sono caratterizzati da due avvenimenti: da una parte cresce l'interesse nei confronti dell'ambiente, e dall'altra si sviluppa una politica di sovvenzioni legate ai beni culturali.

Se il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 82 delegava la materia ambientale e paesaggistica alle Regioni,¹³³ a seguito dei disastri ambientali degli ultimi decenni (oltre ai già ricordati Disastro del Vajont del 1963 e alluvione di Firenze del 1966, il disastro del Belice del 1968,¹³⁴ l'alluvione di Genova del 1970, il terremoto a Tuscania del 1971, il terremoto del Friuli del 1976, il terremoto dell'Irpinia del 1980), il governo Craxi I, nel 1983, decide di nominare un Ministro senza portafoglio per l'ecologia.

Tuttavia, il protagonista della scena culturale di questi anni è il sottosegretario per i Beni culturali ed ambientali, Giuseppe Galasso, il quale propone la l. 8 agosto 1985, n. 431, che introduce dei nuovi strumenti di tutela per i beni paesaggistici e ambientali.

Già la rubrica di questa legge, relativa a "disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" ci rimanda alle gravi manomissioni perpetrate nei confronti dell'assetto ambientale e paesaggistico della Nazione; tra le principali misure, le Regioni sono tenute ad adottare dei Piani territoriali paesistici, in mancanza dei quali lo Stato si sarebbe sostituito alle Regioni.¹³⁵

Dalle disposizioni contenute in questa legge, emerge una nuova concezione di danno ambientale, da configurarsi come un danno alla collettività intera poiché danneggia un bene comune, la cui lesione, come chiarito anche dalla Corte dei conti,¹³⁶ comporta un danno risarcibile indipendentemente dalla lesione di un interesse individuale. Da questa concezione nasce l'esigenza del legislatore di dare un maggior rilievo alla materia, intervenendo con la l. 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'Ambiente.¹³⁷

¹³¹ Cfr. CASSESE S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in CASSESE S., *L'Amministrazione dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1976, p. 177.

¹³² Cfr. CASINI L., *"Todo es peregrino y raro..."*, cit., pp. 1001 ss.

¹³³ Il comma 1, abolito dall'art. 5, d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, stabiliva che «Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni».

¹³⁴ Terremoto che colpì la Valle del Belice, in Sicilia, radendo al suolo i paesi di Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Montevago, causando oltre duecento vittime.

¹³⁵ Art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431.

¹³⁶ Cfr. Corte dei conti, I, 15 maggio 1973, n. 39.

¹³⁷ Cfr. CHIARIELLO C., voce *Ambiente (diritto all')* in *Digesto*, Wolters Kluwer, 2017, p. 15.

Chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, (che, pur riconoscendo il danno ambientale come danno pubblico azionabile dallo Stato e dagli enti locali, nega la giurisdizione del giudice contabile in materia di risarcimento del danno a favore del giudice ordinario), la Corte costituzionale pronuncia in questo contesto la sentenza n. 641/1987, un cardine del diritto ambientale ma anche del diritto dei beni culturali in generale, in quanto l'ambiente viene riconosciuto come «bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e tutela, ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili a unità».¹³⁸

Quanto al versante economico, la l. 21 dicembre 1961, n. 1552, fissa dei contributi economici per i lavori di restauro conservativo, mentre la l. 2 agosto 1982, n. 512, introduce un nuovo «regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale», concedendo delle detrazioni fiscali ai possessori di beni d'interesse storico-artistico.

Ma il momento di maggior intensità per i beni culturali rimane l'ultimo lustro del secolo, in cui una serie di nuovi provvedimenti vanno a incidere profondamente la gestione del patrimonio culturale.

Anzitutto, con la l. 15 marzo 1997 n. 59, conferente la delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione, l'art. 1 comma 3 lettera d) riserva alla competenza statale la tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico.

Si tratta della prima delle «leggi Bassanini», così dette poiché principalmente ispirate dal Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, emanate prevalentemente sotto il Governo Prodi I, e che prevedono una profonda riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa.

Le competenze tra Stato ed enti locali cominciano così ad essere ripartite in base a una alternativa tra tutela e valorizzazione: la tutela dei beni culturali, che comprende tutte le misure e gli interventi atti a garantire la conformità e le buone condizioni del bene, affinché la collettività possa godere della fruizione integrale, spetta allo Stato, mentre la valorizzazione, che già abbiamo definito, rimane prerogativa degli enti regionali, benché, complice l'assenza di una precisa delineazione giuridica di queste figure, parte della dottrina dell'epoca preferisca ritenere la valorizzazione come un «sottoinsieme» della tutela, a fianco della conservazione, ossia l'insieme delle attività tese al mantenimento o al recupero dell'integrità del bene, per assicurare che esso sia disponibile tanto alla collettività quanto alle generazioni future.¹³⁹

Prendendo atto di questa incertezza legislativa in cui si trovano i beni culturali, tra disposizioni in conflitto tra loro e una forte mancanza di definizioni, il legislatore dispone, con la legge 8 ottobre 1997, n. 352, una delega al Governo affinché emani entro un anno «un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali», che vada ad abrogare tutte le previgenti disposizioni in materia.¹⁴⁰

L'obiettivo primario è quello di traghettare i beni culturali fuori dal pantano di leggi antiche e recenti, nonché di prassi e giurisprudenza che, nel tentativo di colmare le

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ Cfr. AINIS M., *Il decentramento possibile*, cit.; cfr. anche PELILLO A. R., *I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina*, in *Aedon*, n. 2, 1998.

¹⁴⁰ Art. 1 comma 1 l. 352/1997, «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico».

lacune e sanare le contraddizioni, hanno finito per rendere ancor più farraginosa la materia; fermo restando che, ai sensi dell'art. 1 comma 2, «alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti», si tratta in realtà di una delega con margini di manovra molto ampi, che concede interventi cospicui e offre l'opportunità di un avvicinamento a quelle che sono le coeve discipline europee.¹⁴¹

La prima disposizione del 1998 in materia di beni culturali è la l. 30 marzo, n. 88, che recepisce finalmente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9-12-1992, relativo all'esportazione di beni culturali, e la direttiva n. 93/7/CEE del Consiglio del 15-3-1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

In vista del testo unico, prendendo atto delle difficoltà sopra esposte, nuove disposizioni sui beni culturali vengono introdotte dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, facente parte della riforma Bassanini; il Capo V del Titolo IV è interamente dedicato ai beni e alle attività culturali.

L'art. 148 finalmente fornisce delle definizioni puntuali, per fugare ogni dubbio in proposito:

- sono “beni culturali” «quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge»;
- da essi sono distinti i “beni ambientali”, «quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali»;
- si definisce “tutela” «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»;
- si definisce invece “gestione” «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione»;
- il termine “valorizzazione” indica ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- infine, si definisce “promozione” «ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali» (a loro volta definite come quelle attività «rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte»).

Pur non essendo espressamente definita la conservazione, da questa norma si può evincere come essa affianchi il riconoscimento e la protezione come elemento che costituisce la tutela, mentre la valorizzazione diventa un elemento a sé stante.

La definizione di beni culturali richiama molto quella della l. 1089/1939, con delle piccole ma sostanziali differenze che ci dimostrano il lungo e vivace dibattito che nasce in seno alla Commissione Franceschini. Anzitutto, il sostantivo “patrimonio” va a sostituirsi al vecchio termine “cose”, avvicinandosi così al linguaggio internazionale che già dal finire degli anni '70 l'UNESCO propone. Viene inoltre aggiunto un inciso su altri beni culturali “individuati in base alla legge”; tuttavia, la novità più rilevante non

¹⁴¹ Cfr. MASSARI I., voce *Beni culturali*, in *Digesto*, Wolters Kluwer, 2003, par. 2.

consiste in una aggiunta, ma in una sottrazione: è eliminato l'aggettivo "materiale" dall'espressione "testimonianza avente valore materiale di civiltà"; tale scomparsa provoca un ampio dibattito, creando due posizioni tra loro contrapposte.¹⁴²

Certa dottrina asserisce che la definizione fornita dall'art. 148 sia finalizzata a ricomprendere fra i beni culturali anche i c.d. beni culturali immateriali, come le tradizioni, i riti, i costumi e tutte quelle testimonianze di civiltà che, per quanto prive di un corpo materiale, siano meritevoli di protezione e conservazione.¹⁴³

Altra dottrina ritiene invece che tale eliminazione, più semplicemente, sia dettata dalla volontà di includere anche le attività culturali, ma ciò parrebbe in contrasto con l'autonoma elencazione delle stesse, come già visto, alla lettera f) del medesimo articolo.¹⁴⁴

Il d.lgs. 112/1998 organizza nuovamente la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali, rifacendosi alla l. 59/1997.

L'art. 149 elenca tra le funzioni riservate allo Stato l'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico (comma 3 lett. a), le autorizzazioni e tutti gli altri provvedimenti volti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico (comma 3 lett. b) e la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale (comma 4 lett. c).

Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono, ai sensi del comma 2, all'attività di conservazione dei beni culturali, mentre spetta allo Stato «anche con la cooperazione delle regioni» la definizione di metodologie comuni tanto nell'attività di catalogazione quanto nelle metodologie di restauro (comma 4 lett. e, f).

I successivi articoli approfondiscono i concetti di gestione, valorizzazione e promozione.

L'art. 150, stabilendo che in base al principio di sussidiarietà la gestione di alcuni musei e altri beni culturali può essere trasferita agli enti locali, elenca tra le attività legate alla gestione, al comma 5:

«a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3».

Ai sensi del sesto comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali e l'ente gestore possono concordare ulteriori attività da trasferire, fermo restando che spetta al Ministero definire «i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi».

L'art. 152, nello stabilire che lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali (comma 1), individua dettagliatamente le attività che ne fanno parte al comma 3:

¹⁴² Cfr. MASSARI I., voce *Beni culturali*, cit, par. 2.

¹⁴³ Cfr. CLEMENTE DI SAN LUCA G., *Manuale di diritto dei beni culturali*, Napoli, Jovene, 2008, p. 93.

¹⁴⁴ Cfr. CHITI M. P., *La nuova nozione di "beni culturali" nel d.lg. 112/98: prime note esegetiche*, in *Aedon*, n. 1, 1998, p. 1127.

«a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo».

Infine, la promozione, che viene attuata di concerto tra Stato, regioni ed enti locali (art. 153 comma 1), prevede i seguenti compiti (art. 153 comma 3):

«a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione».

Confrontando queste disposizioni, è possibile stabilire il criterio per discernere tutela e valorizzazione alla luce del rapporto tra l'interesse pubblico perseguito dalla norma e le situazioni soggettive degli amministratori.

Come acutamente osserva Aicardi, «possono dirsi norme di tutela quelle che determinano o prefigurano, in senso lato, effetti limitativi della sfera soggettiva dei destinatari, nel presupposto di un contrasto, quanto meno potenziale, tra il libero svolgimento delle situazioni soggettive degli stessi sui beni culturali e l'interesse pubblico a salvaguardarne il valore culturale o, comunque, a consentire un'esplicazione di tale valore più vantaggiosa per la collettività. Sono, invece, norme di valorizzazione quelle che assecondano ed esplicano il valore culturale dei beni cui si riferiscono, attraverso la soddisfazione di situazioni soggettive di terzi convergenti con detto valore».¹⁴⁵

Al di là delle interpretazioni che ad esse si voglia dare, l'introduzione di queste definizioni è uno dei tratti di maggior rilievo di questa legge, vista la centralità che tale distinzione avrà negli anni 2000, perché anche su di essa si baserà il riparto delle attribuzioni normative e amministrative.

Sul piano dei beni culturali immateriali, tuttavia, la principale novità di questa legge è l'introduzione dei beni demotnoantropologici, al primo comma dell'art. 148.

¹⁴⁵ Cfr. AICARDI N., *Recenti sviluppi sulla distinzione tra "tutela" e "valorizzazione" dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale*, in *Aedon*, n. 1, 2003, par. 2.

Già l'art. 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riportava tra i beni culturali il patrimonio etno-antropologico, ma il rimando alla demologia del 1998 costituisce per gli studiosi un progresso enorme per giungere a una nuova concezione del patrimonio culturale.¹⁴⁶

La demologia, che consiste nello studio della cultura popolare, è per larga parte una alternativa neolatina alla parola inglese folklore; tuttavia, nel nostro Paese, dove questa disciplina si intreccia con la storia delle tradizioni popolari, questo termine va a indicare lo studio delle culture subalterne in quanto contrapposte alla cultura egemonica, assurgendo dunque a un più elevato livello di autonomia.¹⁴⁷

Per quanto la definizione risulti farraginosa, e spesso si ricorra nel linguaggio all'acronimo DEA, o al tratteggiato demo-etno-antropologici, essa è più puntuale e onnicomprensiva dei termini usati nelle precedenti leggi.

Si pensi alla l. 1089/1939, che tutela le “cose di interesse artistico e storico”, termine che include anche, all'art. 1, le “cose immobili e mobili che presentano interesse etnografico” e le “cose che interessano le primitive civiltà”. L'aver posto il limite della materialità ai beni etnografici, e, ancor più, la vaga scelta sui beni preistorici, contribuisce a creare una confusione terminologica che ha portato di fatto a continuare a identificare il patrimonio culturale con i soli beni storici, artistici, archeologici e monumentali, influenzando pesantemente anche la legislazione successiva.¹⁴⁸

Il mantenimento del termine “cose”, invece, sembra voler scoraggiare una lettura che vada oltre il sostrato materiale del bene culturale, e costituisce di fatto un passo indietro anche rispetto al “testimonianza materiale avente valore di civiltà” coniata dalla Commissione Franceschini. Non si capisce come questo termine possa applicarsi al patrimonio etnoantropologico, che per sua natura invece è per la gran parte immateriale, e al quale le regole di salvaguardia previste per i beni materiali non sono applicabili.¹⁴⁹

Ma questa legge non costituisce che una tappa intermedia in vista del Testo Unico che di lì a poco sarebbe stato approvato.

Nell'ottica di razionalizzazione dei ministeri di cui all'art. 11 della l. 59/1997, con il d.lgs. n. 368 del 20 ottobre 1998 viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni (cinema, teatro, danza, musica, spettacoli itineranti...).

Con il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, viene infine emanato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, come stabilito dall'art. 1 della l. 352/1997.

¹⁴⁶ Cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio e i beni etnoantropologici: qualche riflessione*, in *LARES*, 71, 1, 2005, p. 59. Per una disquisizione più approfondita sulla differenza tra beni etnologici e antropologici, cfr. MANTOVANI M., *Lezioni di economia pubblica dei beni culturali*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 119 ss.

¹⁴⁷ Cfr. voce *Demologia* su Enciclopedia Treccani; DEI F., *La demologia come scienza normale? Quarant'anni di cultura egemonica e culture subalterne*, in *LARES*, 81, 2/3, 2015, p. 384; TAUSCHEK M., *Beni culturali e demologia: alcune osservazioni su un rapporto complicato*, in *La Ricerca Folklorica*, n. 64, 2011, pp. 37 e 41-42.

¹⁴⁸ Cfr. CHIARANTE G., *Introduzione alla lettura del Testo Unico*, in *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, Roma, Fondazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 2000, pp. 7 ss.

¹⁴⁹ Cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., p. 62.

Presentato dal Ministro Giovanna Melandri, il T.U. recepisce a livello normativo il fermento culturale di quegli anni, comportando delle innovazioni significative.

Con l'entrata in vigore del T.U., tutte le previgenti disposizioni in materia vengono abrogate, essendo organicamente integrate nello stesso; a elencare le norme abrogate è l'art. 166, conclusivo del testo.

Strutturato in due capitoli, il primo dedicato ai beni culturali e il secondo a quelli ambientali e paesaggistici, il T. U. costituisce una vera e propria novità dal punto di vista legislativo nel panorama nazionale, a partire dalla sua denominazione.

Esso, infatti, pur non essendo certamente esente da ombre, offre per la prima volta un quadro generale, chiaro e razionale, scevro dalle contraddizioni e disomogeneità che si erano sedimentate in anni di legislazione frammentaria.

Si tratta di un testo che affronta anche temi nuovi, quali l'arte contemporanea, oppure caratterizzati in passato da una disciplina incompleta, come la conservazione e il restauro, e ha l'indubbio merito di una più puntuale individuazione dei ruoli e delle competenze che Stato, enti locali e privati devono ripartirsi per la salvaguardia, la valorizzazione e la conoscenza dei beni culturali.

L'art. 2 del T. U., rubricato con un poco efficace "patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario", elenca quali beni culturali:

«a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

d) i beni archivistici;

e) i beni librari».

Tra i beni di cui alla lettera a), il comma 2 indica anche «le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà».

Non abbiamo, dal punto di vista dei beni immateriali, alcuna apertura rispetto alla legislatura previgente, il suffisso demo-etno-antropologico (in questo caso tratteggiato) è riferito a beni mobili e immobili.¹⁵⁰

Inoltre, la disposizione di cui al comma 6, che rende esenti dalla disciplina codicistica (e quindi di fatto non riconosce come beni culturali) le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni, è un chiaro segnale di come i beni immateriali siano ancora lontani dall'attenzione del legislatore: la base del patrimonio immateriale, infatti, è proprio la sua attualità, e anzi nel momento in cui perde la sua contemporaneità, perde anche della propria valenza culturale. Ovviamente, per tacere delle obiettive difficoltà tanto nell'individuare un soggetto quale autore *stricto sensu* di un patrimonio trasmesso oralmente, quanto nel datare alcune pratiche o tradizioni.¹⁵¹

Certa dottrina ha criticato la poca incisività di questi primi articoli del decreto, definendoli una "non-novità", accusando il Governo di essere stato meno incisivo su queste disposizioni rispetto a quanto non lo sia negli articoli seguenti, ma va sottolineato che una modifica più ampia, considerando che si opera in funzione di una

¹⁵⁰ Cfr. COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., p. 45.

¹⁵¹ Cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., p. 64.

delega legislativa, avrebbe corso il rischio di non rispettare i criteri in base a cui tale delega è stata conferita.¹⁵²

Già l'art. 3 introduce alcune novità, ampliando le categorie di beni oggetto di tutela, ove trovano luogo cose riferibili alla moderna tecnologia (alla lettera d) troviamo fotografie, registrazioni video e audio, alla lettera e) i mezzi di trasporto), e anche, alla lettera f), «i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni».¹⁵³

Quest'ultima categoria, a parere di chi scrive, contiene già *in nuce* un implicito riconoscimento di un valore culturale degli antichi metodi produttivi (e dunque costituisce un primo spiraglio al riconoscimento del *know-how* come parte del patrimonio culturale).

Inoltre, l'art. 4, rubricato “nuove categorie di beni culturali”, stabilisce che la legge possa individuare beni non ricompresi tra quelli elencati «come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà».

Più innovative sono invece le disposizioni in tema di dichiarazione di bene culturale, finalizzate allo snellimento delle procedure nell'ottica del riordino dell'ordinamento amministrativo italiano; per quanto tali disposizioni non riguardino la materia di questo studio, è necessario sottolineare che esse sono le prime ad evidenziare come ci si trovi in una situazione di coesistenza tra proprietà privata e interesse pubblico.¹⁵⁴

Le disposizioni in tema di controlli (artt. 21-22), restauri (artt. 34-48), prelazione (artt. 59-61) ripetono un medesimo schema, di un generale diritto di intervento dell'autorità amministrativa al fine tanto di assicurare l'integrità e la sicurezza del bene, quanto di verificare che lo stesso venga usato con modalità tali da non comprometterne la fruizione in futuro. Del resto, la dicotomia tra pubblico e privato, la “duplicità del dominio”, come usa dire certa dottrina, è tipica del patrimonio culturale, e si realizza in genere mediante divieti (di demolire, di modificare, di usare in modo improprio...) e obblighi (di sottoporre ad approvazione, di comunicare...).¹⁵⁵

Di primaria importanza è poi l'art. 98 del T. U., che, cogliendo l'invito lanciato dal Giannini due decenni prima, sancisce che i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni siano destinati al godimento pubblico.¹⁵⁶ Tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione, e ciò ha causato numerose polemiche sugli orari di apertura di musei, area archeologiche, archivi e altri luoghi che custodiscono beni culturali.¹⁵⁷

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che il testo unico sia riuscito ad unificare tutte le previdenti norme in materia senza apportare rilevanti modifiche ai principi di tutela già stabiliti; inoltre, il maggiore coinvolgimento delle Regione e degli enti territoriali in genere nell'attività di tutela e la maggiore attenzione nei confronti dei

¹⁵² Cfr. CAMMELLI M., *La semplificazione normativa alla prova: il Testo Unico dei beni culturali e ambientali. Introduzione al commento del d.lg. 490/1999*, in *Aedon*, n. 1, 2000, pp. 1127 ss.

¹⁵³ Va precisato che alcune di queste categorie, come i mezzi di trasporto, le fotografie, le opere cinematografiche, trovano la loro fonte di tutela nella catalogazione comunitaria (regolamento CEE del 9 dicembre 1992 e direttiva CEE del 15 marzo 1993, che come abbiamo detto sono stati recepiti dal nostro ordinamento con la l.88/1998).

¹⁵⁴ Cfr. MASSARI I., voce *Beni culturali*, cit., par. 3.

¹⁵⁵ *Ibid.*, par. 4.

¹⁵⁶ Cfr. GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., pp. 1032 ss.

¹⁵⁷ Cfr. MASSARI I., voce *Beni culturali*, cit., par. 8.

diritti di proprietà fanno sì che questo testo possa essere considerato una tappa fondamentale verso una concezione moderna dei beni culturali.

Pur non essendo scevro da critiche, esso costituisce la base su cui poi si svilupperà il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che vedrà la luce cinque anni più tardi.

1.2.5 – Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e le innovazioni del nuovo millennio

Il XXI secolo si apre nel segno delle riforme: con la l. cost. n. 3 del 18 ottobre 2001 è stato completamente riformato il Capo V, parte seconda della Costituzione italiana, recante norme sulle Regioni, le Province e i Comuni.

La riforma costituisce il naturale punto d'arrivo del progetto di decentramento amministrativo e legislativo avviato con le leggi Bassanini. Nel nuovo testo, le competenze normative tra Stato, regioni ed enti locali ricevono una nuova ripartizione, anche su impulso del Libro Bianco sulla Governance, pubblicato dalla Commissione il 25 luglio 2001 e che presuppone un nuovo modo di concepire il processo di formazione delle decisioni all'interno dell'Unione Europea, basato sui principi di sussidiarietà, federalismo e partenariato.¹⁵⁸

In questo nuovo documento, infatti, i poteri vengono esercitati in maniera meno centralizzata e verticistica, a vantaggio di un modello che preveda una maggiore partecipazione e responsabilizzazione delle istituzioni e dei cittadini; in virtù del principio di sussidiarietà, aumenta l'autonomia in capo alle amministrazioni locali, favorendo interventi di politica attiva mirati alle singole realtà regionali o provinciali, in un'ottica di sempre maggiore aderenza delle politiche al territorio e ai suoi abitanti.¹⁵⁹

Tale partecipazione per le regioni si traduce in una potestà legislativa concorrente e nella possibilità di concludere accordi e intese a livello internazionale, in un quadro globale di diffusione e scambio di buone pratiche al fine di valorizzare al meglio le diversità territoriali del nostro Paese.

Entrando nel vivo della riforma, l'art. 117 viene modificato in modo da scindere definitivamente i beni culturali in due differenti sub-discipline, la tutela e la valorizzazione.

Infatti, ai sensi del secondo comma, lettera s), lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre ai sensi del terzo comma sono materie di legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Di conseguenza, anche la potestà regolamentare risulta necessariamente divisa, poiché il comma sesto stabilisce che essa spetti allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle regioni) e alle regioni in tutte le altre materie.¹⁶⁰

Un particolare richiamo ai beni culturali è poi presente nel terzo comma dell'art. 118 Cost., ai sensi del quale «la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni [...] e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali».

In questo nuovo assetto, una definizione chiara e univoca delle nozioni di tutela e valorizzazione, e una individuazione netta di un confine che le separi, si rendono

¹⁵⁸ Cfr. ESPOSITO M., *Dal Libro bianco sulla governance europea alla Convenzione sul futuro dell'Europa: il Comitato delle Regioni e le sue componenti*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1, 2004, p. 123.

¹⁵⁹ *Ibid.*, p. 124.

¹⁶⁰ Cfr. VIDETTA C., voce *Beni culturali nel diritto amministrativo*, in *Digesto*, Wolters Kluwer, 2012.

necessarie al fine di stabilire il regime giuridico di pertinenza, e di una corretta allocazione delle funzioni amministrative.¹⁶¹

Va detto che questa divisione apparentemente rigida è, in realtà, temperata dall'art. 116 Cost., che, al terzo comma, prevede che, in materia di tutela dei beni culturali, ulteriori forme di autonomia possano essere attribuite «ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119», relativi all'autonomia finanziaria.¹⁶²

La Corte costituzionale, tuttavia, ha immediatamente mostrato di preferire la competenza statale a quella regionale, affermando la competenza statale anche in materia di valorizzazione qualora i beni culturali siano di titolarità dello Stato.¹⁶³

Alla luce di questa novità, si impone un ulteriore riordino della Pubblica Amministrazione: la l. 6 luglio 2002, n. 137, all'art. 10, rubricato “delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore”, conferisce una delega al Governo affinché adotti, entro 18 mesi, un decreto che codifichi le disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Tale delega, ai sensi del secondo comma, deve attenersi ai principi di «a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; d) [...] aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati [...]; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza [...]; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare».

Si tratta dunque di una delega motivata non solo dalla riforma costituzionale, e che implica un radicale ripensamento della materia, tale da giustificare effettivamente il

¹⁶¹ Cfr. AICARDI N., *Recenti sviluppi sulla distinzione tra “tutela” e “valorizzazione”*, cit., par. 2.

¹⁶² Cfr. VIDETTA C., voce *Beni culturali nel diritto amministrativo*, cit.

¹⁶³ Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 26.

bisogno di una ricodificazione a così breve distanza dalla pubblicazione del Testo Unico.

Si noti come, nonostante la delega sia estesa, tra gli altri settori, anche alle attività culturali (pur non prevedendo un'attività di codifica), tale disciplina non è stata interessata da alcun decreto legislativo di riassetto.¹⁶⁴

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, noto anche come "Codice Urbani", dal nome dell'allora Ministro dei beni e delle attività culturali Giuliano Urbani, è dunque il frutto di una riforma organica della disciplina, ed è progettato con il contributo di regioni ed enti locali, in una logica unitaria inclusiva dei beni paesaggistici.¹⁶⁵

La parte prima del codice (artt. 1-9) contiene i principi generali in materia di beni culturali.

L'art. 1 del Codice prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi il patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 9 Cost. e coerentemente con le attribuzioni di cui all'art. 117 Cost., come strumento per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio nonché della promozione dello sviluppo e della cultura. Spetta allo Stato, alle regioni, alle città metropolitane, ai comuni ed agli altri soggetti pubblici assicurare il rispetto delle esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio medesimo, facendo obbligo ai privati, ove fossero proprietari, possessori o detentori di tali beni, di garantirne la conservazione.¹⁶⁶

L'art. 2 individua il "patrimonio culturale" come costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; oltre a quelli previsti dagli artt. 10, 11 (per i beni culturali) e 134 (per i beni paesaggistici), possono essere tali anche altri beni che la legge riconosca «quali testimonianze aventi valore di civiltà».¹⁶⁷

¹⁶⁴ Cfr. TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale: una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *La Ricerca Folklorica*, n. 64, 2011, p. 55.

¹⁶⁵ Cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., p. 57.

¹⁶⁶ Art. 1 d.lgs. 42/2004:

«1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela».

¹⁶⁷ Art. 2 d.lgs. 42/2004:

«1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela».

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, sono anzitutto beni culturali «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

Limitandoci a quelli in qualche modo connessi all'oggetto della trattazione, sono beni culturali ai sensi dei successivi commi anche le medesime cose appartenenti a soggetti privati, qualora ritenute “particolarmente importanti” (comma 3 lett. a); le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che diano testimonianza dell'identità e della storia della collettività (comma 3 lett. d); le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà (comma 4 lett. a); le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (comma 4 lett. l).¹⁶⁸

L'art. 11, che elenca gli altri beni oggetti di specifiche disposizioni di tutela, pur non richiamando in alcun modo il patrimonio immateriale, dà una chiara immagine di

¹⁶⁸ Per completezza, sembra il caso di riportare l'art. 10 nella sua integrità:

«1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

come il concetto di beni culturali si sia evoluto. Non più solo l'arte strettamente intesa, ma anche le fotografie e le riprese audiovisive (lett. f), i mezzi di trasporto con più di 75 anni (lett. g), gli strumenti tecnici e scientifici con più di 50 anni (lett. h), le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale (lett. i). Più che il concetto di "artistico", è il concetto di "storico" che si espande a ricomprendere le forme di testimonianza del nostro passato e della nostra tradizione, seppur, in questo contesto, continuando a considerare indissolubile il valore culturale dal suo supporto fisico.

Dopo aver inquadrato i beni, il Codice all'art. 3 stabilisce l'obiettivo della tutela, definendola come l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a garantire l'individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, nonché a conformare e regolare i diritti e i comportamenti ad esso inerenti.¹⁶⁹

Al fine di garantire una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 4 le funzioni a essa relativa sono attribuite al Ministero, il quale tuttavia può anche conferirne l'esercizio alle regioni.¹⁷⁰ Queste, assieme agli altri enti territoriali, sono tenute a cooperare con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela ai sensi dell'art. 5, restando comunque ferme le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inadempienza.¹⁷¹

Si può pertanto affermare che il Codice si pone in contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione, visto che le funzioni amministrative di tutela, salvo qualche

¹⁶⁹ Art. 3 d.lgs. 42/2004:

«1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale».

¹⁷⁰ Art. 4 d.lgs. 42/2004:

«1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero».

¹⁷¹ Art. 5 d.lgs. 42/2004:

«1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. [...]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.

7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza».

eccezione, rimangono ancorate a livello centrale: spetta infatti al Ministero l'esercizio delle funzioni di tutela «sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero» (art. 4, comma 2), e ciò tradisce una preferenza del legislatore per il livello statale, in un parallelismo tra funzioni legislative e amministrative che non può non essere considerato un passo indietro rispetto alla riforma.¹⁷²

L'art. 6 definisce la valorizzazione come l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività volte a promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica del patrimonio culturale con il fine ultimo dello sviluppo della cultura (escludendo dunque quelle attività che si prefiggono come scopo il profitto), anche tramite promozione ed il sostegno agli interventi di conservazione, e il coinvolgimento dei soggetti privati; particolarmente importante è il secondo comma, che pone esplicitamente la valorizzazione in rapporto di subordinazione alla tutela, dovendo essere attuata in forme coerenti con essa e comunque tali da non pregiudicarne le esigenze.¹⁷³

L'art. 7, riprendendo la partizione legislativa tra tutela e valorizzazione, stabilisce la competenza delle regioni in materia, fermi restando i principi fondamentali fissati dal codice stesso.¹⁷⁴

La parte seconda del Codice (artt. 10-130) è dedicata ai beni culturali ed articolata in tre titoli, aventi ad oggetto la tutela (artt. 10-100), la fruizione e la valorizzazione (artt. 101-127) e le norme transitorie e finali (art. 128-130).

Dal punto di vista della tutela, i beni possono essere divisi in tre gruppi:

- beni per i quali l'interesse culturale sussiste automaticamente (musei, pinacoteche, gallerie, archivi, etc. appartenenti a soggetti pubblici);
- beni per i quali l'interesse culturale è legato a uno specifico procedimento di verifica di cui all'art. 12 del Codice (beni mobili e immobili pubblici o appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro);
- beni per i quali l'interesse culturale è subordinato a un procedimento di dichiarazione di cui all'art. 13 del Codice (beni mobili o immobili appartenenti ai privati).

L'art. 17 assicura la catalogazione dei beni, di competenza degli enti territoriali possessori dell'opera ma secondo procedure e modalità stabilite dal Ministero, in modo che i dati risultino omogenei e possano essere inseriti in un catalogo nazionale.¹⁷⁵

¹⁷² Cfr. VIDETTA C., voce *Beni culturali nel diritto amministrativo*, cit.

¹⁷³ Art. 6 d.lgs. 42/2004:

«1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale».

¹⁷⁴ Art. 7 d.lgs. 42/2004:

«1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici».

¹⁷⁵ Art. 17 d.lgs. 42/2004:

«1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

Le disposizioni in materia di fruizione vanno a colmare una lacuna che aveva attirato non poche critiche sul T.U., ancora fermo nel binomio tutela-valorizzazione, ignorando l'attività istituzionale di cui la P.A. si deve occupare quotidianamente, in un'ottica di accrescimento culturale per l'utente. Per quanto l'art. 101, fissando le definizioni tecniche delle istituzioni museali ed espositive che rappresentano i luoghi della cultura in cui si svolge la fruizione collettiva, rigetti ancora una volta ogni tentativo di andare oltre la materialità del bene, gli artt. 105, 106 e 107 codificano il diritto di uso e godimento dei beni culturali, in una dimensione che trascende il singolo e interessa l'intera comunità.¹⁷⁶

La valorizzazione, ai sensi dell'art. 111, può essere pubblica o privata. La prima consiste nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, conformemente ai principi relativi alla libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. Quella privata, invece, è riconosciuta come attività socialmente utile a fini di solidarietà sociale, con la conseguente possibilità di fruire del sostegno pubblico.

Per quanto sicuramente il Codice presenti un carattere innovativo, la visione dei beni culturali rimane più tradizionalista e ancora legata alla materialità, in controtendenza rispetto agli altri ordinamenti europei che in questo periodo si mostrano maggiormente recettivi ai nuovi approcci internazionali (v. capitolo 1, paragrafo 3.1).¹⁷⁷

Infatti, nel quadro così delineato, le caratteristiche dei beni culturali sono la materialità, la tipicità e la pluralità.¹⁷⁸

Per quanto venga recuperata la nozione "testimonianza avente valore di civiltà" coniata dalla Commissione Franceschini, è sempre richiesto che questa testimonianza sia riscontrata in una delle categorie previste dagli artt. 10 e 11 del Codice stesso. Pur non essendo una elencazione tassativa, la sua estensione, come già sottolineato trattando l'art. 2, avviene in base alla legge, escludendo così che la P.A. possa individuare nuove categorie di beni culturali.¹⁷⁹

L'assenza di una nozione unitaria di bene culturale, a favore di una elencazione a seconda della natura del bene ma anche del proprietario, non permette comunque alcun tentativo di andare oltre la materialità. Ciò risulta evidente in qualsiasi disposizione che

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intesa con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza».

¹⁷⁶ Cfr. TAMIOZZO R., *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 256.

¹⁷⁷ Cfr. PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale*, cit., p. 145.

¹⁷⁸ Cfr. SCIULLO G., *I beni*, in BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, cit., p. 23.

¹⁷⁹ Cfr. VIDETTA C., voce *Beni culturali nel diritto amministrativo*, cit.

vada a definire il “bene culturale”, sempre visto come una “cosa”, e puntualmente etichettato come “materiale”.

Dunque, rispetto al Testo Unico, il Codice non prevede, per i beni demo-etno-antropologici, sostanziali cambiamenti, al di là della nuova denominazione “beni etnoantropologici”, motivata nella Relazione illustrativa con la scelta di un aggettivo «scientificamente più corretto e peraltro già presente nel sistema normativo».¹⁸⁰

Questi beni, poco citati (sono presenti solo agli artt. 2, 10, 12, 68, 101 e 174) e sempre calati in un contesto materiale, sembrano poco integrati all’impianto normativo su cui si fonda il Codice, che sembra palesemente rivolto a quelli di più consolidata tradizione legislativa.¹⁸¹

Anche l’esclusione dalla tutela di quelle “cose” di autore vivente o la cui esecuzione non è anteriore a 50 anni ci indica come in realtà ai beni etnoantropologici non sia dato un rilievo primario, posto che, come si è detto parlando del Testo Unico, essi si basano proprio sul concetto di “patrimonio vivente”. Inoltre, anche i concetti di autore e data sono in genere poco significativi rispetto ai beni etnoantropologici, essendo spesso ricollegabili a collettività piuttosto che a singoli individui e la cui origine difficilmente è definita in un momento preciso del passato.¹⁸²

Anche nella fase di revisione del Codice, prevista come di consueto nei 18 mesi successivi alla sua applicazione, non si ha una riconsiderazione dei beni etnoantropologici o dei beni immateriali.

Il Codice è stato oggetto di modifica nel 2006, ad opera dei d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157, rispettivamente sulla disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto essi introducano molte novità, con sostanziali modifiche in materia di verifica dell’interesse culturale (art. 12), di conservazione (art. 29), di forme di gestione (art. 115) e di formazione del personale (art. 182), gli stimoli internazionali non vengono colti.

Con la l. 19 febbraio 2007, n. 19, viene ratificata la Convenzione per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi nel 2005, mentre con la l. 27 settembre 2007, n. 167, viene ratificata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 (vedi capitolo 1, paragrafo 3.1).

Tuttavia, anche i successivi d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e 63, che recano ulteriori disposizioni correttive ed integrative (anche in questo caso, rispettivamente, ai beni culturali e al paesaggio), continuano a percepire i beni culturali immateriali come un concetto estraneo al Codice.

L’art. 1 del d.lgs. 62/2008, in particolare, introduce nel Codice un nuovo articolo:

«Articolo 7-bis (Espressioni di identità culturale collettiva).

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10».

La scelta di vincolare ancora una volta il patrimonio immateriale a un supporto materiale che se ne faccia “portatore”, è «evidentemente» dettata «dalla necessità di

¹⁸⁰ Relazione illustrativa al d.lgs. 42/2004, p. 16.

¹⁸¹ Cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., pp. 60-61.

¹⁸² *Ibid.*, p. 64.

evitare che, per effetto dell'applicazione in Italia delle convenzioni UNESCO, gli interpreti si trovassero a dover affrontare l'arduo compito di applicare a beni immateriali la disciplina codicistica, inadeguata allo scopo».¹⁸³

Del resto, volendo tentare un esperimento, per vedere quali norme del Codice siano effettivamente applicabili ai beni culturali immateriali, in maniera diretta e senza la mediazione di un supporto, il quadro che ne risulta è eloquente.

Come mostra la tabella 1.1, le sole disposizioni direttamente applicabili ai beni culturali immateriali sono la catalogazione (art. 17) e le attività di studio (artt. 29 e 118) e diffusione della cultura (art. 119). Altre disposizioni invece presuppongono un adattamento della disciplina vigente, come in materia di fruizione e valorizzazione.¹⁸⁴

Tab. 1.1 - Applicabilità Parte II Codice ai BBCC immateriali			
Articolo/i	Oggetto	Applicabilità	Motivo
12	Verifica interesse culturale	no	presuppone la materialità del bene
13-16	Dichiarazione interesse cult.	no	presuppone un soggetto proprietario
17	Catalogazione	sì	
18	Vigilanza	no	presuppone la materialità del bene
19	Ispezione	no	presuppone la materialità del bene
20-28	Protezione	no	presuppone la materialità del bene
29-44	Conservazione	parziale	limitatamente alle attività di studio
45-47	Tutela indiretta	no	presuppone la materialità del bene
48	Autorizzazione mostre	no	presuppone la materialità del bene
49	Manifesti	no	presuppone la materialità del bene
50	Distacco BB CC	no	presuppone la materialità del bene
51	Studi d'artista	no	presuppone la materialità del bene
52	Commercio in luoghi storici	parziale	(vedi infra)
53-59	Alienazione	no	presuppone la materialità del bene
60-62	Prelazione	no	presuppone la materialità del bene
63-64	Commercio BB CC	no	presuppone la materialità del bene
65-87	Circolazione	no	presuppone la materialità del bene
88-94	Ritrovamenti e scoperte	no	presuppone la materialità del bene
95-100	Espropriazione	no	presuppone la materialità del bene
101-110	Fruizione	parziale	necessaria modifica del Codice
111-121	Valorizzazione	parziale	necessaria modifica del Codice
122-127	Consultazione e riservatezza	no	presuppone la materialità del bene

Pertanto, anche se l'art. 7-bis si fosse spinto a estendere *tout court* ai beni culturali immateriali le disposizioni del Codice, a prescindere da qualsiasi rimando al loro supporto materiale, in ogni caso non sarebbe stata possibile una applicazione diretta,

¹⁸³ TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., p. 70.

¹⁸⁴ Cfr. GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, cit., p. 3.

essendo tali disposizioni specificamente pensate per beni materiali.¹⁸⁵ Ciò non toglie, tuttavia, l'impressione che condensare le misure di tutela del patrimonio immateriale in un solo articolo, per giunta così laconico, costituisca comunque un chiaro messaggio da parte del legislatore.¹⁸⁶

Riprendendo le parole del Cassese, «la ricostruzione dei beni culturali è tutta svolta con l'occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione c'è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale».¹⁸⁷

Il *favor* per la dimensione materiale è evidente anche nella giurisprudenza; è storica la sentenza della Corte costituzionale in cui si statuisce che la dimensione culturale «non assume rilievo autonomo, separato e distinto dal bene ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non può essere protetta separatamente dal bene».¹⁸⁸

Sulla stessa scia si pone la giurisprudenza amministrativa, che esclude la tutelabilità della destinazione «storica» di alcuni immobili, qualora il valore culturale non sia direttamente riconducibile ad essi o a una loro porzione.¹⁸⁹

In maniera ancora più evidente, in tempi recentissimi, il TAR Emilia-Romagna ribadisce il principio della corporalità del bene culturale (pur riconoscendo la nozione di bene culturale come aperta e non strettamente tipizzata),¹⁹⁰ mentre il TAR Lazio chiarisce come un vincolo storico apposto su un immobile che ospita un'attività commerciale di riconosciuto carattere culturale non possa imporre la continuazione di tale attività.¹⁹¹

Tuttavia, la stessa Corte costituzionale, in tempi più recenti, legittima un approccio «espansivo» dei beni culturali, precisando che «la circostanza, infatti, che una specifica cosa non venga «classificata» dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse «culturale» per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità».¹⁹²

Numerose leggi hanno apportato modifiche al Codice negli anni seguenti; tra le prime, va ricordata la l. 12 luglio 2011, n. 106, che all'art. 4, comma 16, prevede delle misure «per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi».

¹⁸⁵ Cfr. MAGRI G., voce *Beni culturali*, cit., p. 120; cfr. anche MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, cit., p. 4; TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., p. 55.

¹⁸⁶ Cfr. PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale*, cit., pp. 121-122.

¹⁸⁷ CASSESE S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, cit., p. 177.

¹⁸⁸ Corte cost., 9 marzo 1990, n. 118, Considerato in diritto 4; sulla stessa linea, cfr. anche Corte cost., 30 luglio 1992, n. 388.

¹⁸⁹ Cfr. SEVERINI G., *Commento agli artt. 1 e 2*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 24-25.

¹⁹⁰ T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 955. Cfr. VESPERINI G., *Beni culturali e «vite maritate»*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2022.

¹⁹¹ T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 19 maggio 2021, n. 5864. Cfr. MUSSATTI A., *Il vincolo storico-artistico di destinazione d'uso: inammissibilità dello strumento, inadeguatezza della disciplina*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2022.

¹⁹² Corte cost., 17 luglio 2013, n. 194, Considerato in diritto 7.

La l. 7 ottobre 2013, n. 112, recante “disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, comporta novità sostanziali anche in campo di beni immateriali; anzitutto, l’art. 2-bis modifica l’art. 52 del Codice, aggiungendo il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione».

Si tratta di un riconoscimento storico, un dichiarato interesse nei confronti della tradizione, come conferma il cambio di rubrica da “Esercizio del commercio in aree di valore culturale” a “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”.¹⁹³

Tuttavia, la previsione di maggior rilievo per i beni immateriali è l’art. 4-ter, che riconosce «il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali».

Pur non identificando dichiaratamente le tradizioni e le conoscenze come beni culturali, questo articolo, riconoscendole quali oggetti meritevoli di tutela, conferisce loro una rinnovata dignità e uno *status* giuridico.

In generale, poi, anche le altre misure previste dall’art. 6 all’art. 11, legate alla musica, al teatro, alla danza e agli spettacoli dal vivo, mostrano come l’attenzione nei confronti di questi aspetti intangibili sia in crescita (seppur principalmente in un’ottica di tutela del contemporaneo, e non della tradizione).

Nel 2014 sono da segnalare due leggi tra loro strettamente connesse, la l. 22 luglio 2014, n. 110, che integra la normativa sui professionisti dei beni culturali, e la l. 29 luglio 2014, n. 106, che introduce delle misure per favorire lo sviluppo della cultura, quali l’Art-Bonus (un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dall’art. 1) e le misure di (ulteriore) semplificazione dei procedimenti e del funzionamento del ministero di cui al Titolo III della legge.

Il d.lgs 7 gennaio 2016, n. 2, recependo la direttiva 2014/60 dell’Unione Europea, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, rivoluziona di fatto gli artt. 73 ss. del Codice, per adeguare la legislazione nazionale a quella unitaria.

La l. 4 agosto 2017, n. 124, per il mercato e la concorrenza, introduce significative novità agli artt. 10 e 11 del Codice; in particolare, l’art. 1 comma 175, oltre a individuare una nuova categoria di cose suscettibili di essere considerate beni culturali (a seguito della dichiarazione di interesse culturale), ha elevato a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di beni, non sono soggette alle disposizioni di tutela, o lo sono solo parzialmente.¹⁹⁴

¹⁹³ Tale nuova rubrica è introdotta dall’art. 2-bis comma 2 della l. 112/2013.

¹⁹⁴ Art. 1 comma 175 lett. a) l. 124/2017, «Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

Un'altra modifica notevole è introdotta dalla l. 12 ottobre 2017, n. 153, recante “disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”; all'art. 6, viene integrata la categoria di beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, lett. d), con la seguente frase: «Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».

Sebbene tale dichiarazione di “monumento nazionale” richieda indubbiamente una componente materiale, la *ratio* su cui questa norma si basa parte da una visione più ampia del concetto di bene culturale, fondata sul riconoscimento della popolazione in un determinato bene o luogo, la medesima base identitaria che giustifica il concetto di bene culturale immateriale.

Infine, tra le disposizioni più recenti, sono da segnalare la l. 18 novembre 2019, n. 132 che, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione ministeriale, va a implementare le previsioni in tema di fruizione dei beni culturali, e la l. 9 marzo 2022, n. 22, che, introducendo nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, riscrive gli artt. 170 ss. del Codice.

In conclusione a questo paragrafo, è ora necessario analizzare i cambiamenti a cui il Ministero è andato incontro nel XXI secolo: il continuo mutare di denominazione e ambito d'attività indica il regime di – purtroppo ancora insistente – precarietà e incertezza all'interno del quale si svolge l'attività culturale.

Se il già visto d.lgs. 368/1998 aveva istituito il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, a cui erano devolute anche la promozione dello sport e dell'impiantistica sportiva, e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni, con il d.l. 18 maggio 2006 n. 181, le competenze relative allo sport vengono nuovamente trasferite, al neonato Ministero per le politiche giovanili e attività sportive. Con il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.¹⁹⁵

Dopo una nuova riorganizzazione ad opera del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, nasce la Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, per sviluppare la promozione e garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali.

Nell'ultimo decennio, se l'ambiente prende definitivamente una strada separata da quella dei beni culturali, è invece il turismo a legarsi e slegarsi da essi a più riprese.

In un primo momento, con la l. 24 giugno 2013, n. 71, il governo Letta affida le competenze del turismo al Ministero, che pertanto viene rinominato Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”».

¹⁹⁵ Cfr. TAMIOZZO R., *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, cit., p. 472.

Dopo il riordino del 2016, ad opera del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, nel 2018 si ha un ulteriore riordino, con il d.l. 12 luglio 2018, n. 86, che, «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, [...] al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del *Made in Italy* e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia»,¹⁹⁶ ne affida le relative funzioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il ministero, pertanto, cambia nuovamente denominazione, diventando Ministero per i beni e le attività culturali (non solo, dunque, viene eliso il riferimento al turismo, ma si recupera il “per i beni” della legislazione previgente alla l. 71/2013, che aveva preferito la formula “dei beni”).

Con quella che può apparire uno sconcertante pentimento, il d.l. 21 settembre 2019, n. 104, «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri»,¹⁹⁷ il governo torna sui suoi passi affidando nuovamente al Ministero le funzioni in materia di turismo, e rinominandolo Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Infine, l’art. 6 del d.l. 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ministeriali, lo rinomina con un onnicomprensivo Ministero della cultura, conferendo piena autonomia al turismo grazie a un ministero ad esso dedicato.¹⁹⁸

La difficoltà nell’inquadrare il turismo poggia, tuttavia, su una base oggettiva, che viene messa in luce proprio dal rimando al *made in Italy*, ossia alle tradizioni, al *savoir-faire*, a tutti quegli aspetti di culturalità che sfuggono da una dimensione materiale e che, pertanto, rifuggono le categorie tradizionali di beni culturali.

Un ultimo cenno va fatto a due importanti disegni di legge, il primo relativo alle “Disposizioni concernenti la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, il secondo relativo alle “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici”, presentati alla Camera dei Deputati rispettivamente il 12 maggio 2017 e il 26 luglio 2017. Nessuno dei due progetti si è concretizzato, il che non è di buon auspicio per le rivendicazioni di autonomia e dignità avanzate dal patrimonio culturale immateriale.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Così il terzo capoverso della premessa all’emanazione del d.l. 86/2018.

¹⁹⁷ Così il terzo capoverso della premessa all’emanazione del d.l. 104/2019.

¹⁹⁸ Art. 6 d.l. 22/2021:

«1. Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”.

2. [...] È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. [...] Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori [...]».

¹⁹⁹ Cfr. SICLARI D., *Studio sulla rilevanza dei patrimoni culturali immateriali*, in TOTAFORTI S., BOVALINO G. N. (a cura di), *Innovazione, industria culturale e branding territoriale*, Milano, FrancoAngeli, 2020, par. 3.2. In materia di manifestazioni e rievocazioni storiche, già negli anni 2003-2016 erano state formulate delle proposte di legge; su questo aspetto, cfr. GUALDANI A., *Primi passi*

1.3. Il concetto di culturalità del bene

1.3.1 – La normativa internazionale

Nel panorama internazionale, il riconoscimento del patrimonio culturale immateriale trova le sue origini attorno alla metà del XX secolo, quando, anche come reazione alla globalizzazione, si afferma l'esigenza di garantire una continuità culturale e un rafforzamento dell'identità territoriale (sia a livello locale e regionale, sia a livello nazionale).

In un mondo che vede una forte accelerazione del mutamento sociale, dove comunicazione e commercio sono diventati globali, conducendo a una inevitabile omologazione, la trasmissione di valori e la formazione di una identità culturale hanno assunto un ruolo chiave.

A partire dagli anni Cinquanta, l'UNESCO ha realizzato una serie di convenzioni internazionali volte a preservare il patrimonio culturale e naturale, proponendo a tal fine degli accordi di salvaguardia.

La prima Convenzione, firmata all'Aia nel 1954, sulla protezione dei beni culturali in caso di guerra,²⁰⁰ e le due Convenzioni di Parigi, sul trasferimento di beni culturali del 1970²⁰¹ e sul patrimonio dell'umanità del 1972,²⁰² testimoniano l'esigenza, fortemente condivisa dalla maggioranza dei Paesi, di adottare regolamentazioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale.

La Convenzione del 1972, in particolare, ha dato il via a una politica internazionale di grande successo, tramite l'istituzione della lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità.²⁰³ Si tratta di una scelta dettata dalla consapevolezza «che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l'importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono» e «che dinanzi all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente», tenendo conto «che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l'ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova».²⁰⁴

Dunque, constatando il rischio di degrado e scomparsa del patrimonio culturale, pone le basi per una tutela che si spinge oltre i confini dei singoli Stati, diventando responsabilità dell'intera comunità internazionale.²⁰⁵

verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici, in Aedon, n. 3, 2017.

²⁰⁰ Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L'Aia, 14 maggio 1954.

²⁰¹ Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, Parigi, 14 novembre 1970.

²⁰² Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, Parigi, 16 novembre 1972.

²⁰³ Cfr. ICCROM, *Gestire il patrimonio mondiale culturale*, Ferrara, 2019, pp. 29 ss.

²⁰⁴ Gli incisi corrispondono rispettivamente al quinto, settimo e terzo "considerando" dell'introduzione alla Convenzione del 16/11/1972.

²⁰⁵ Cfr. *amplius* CANNONE A., *La Convenzione UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., pp. 83 ss.

Con 1154 beni (43 dei quali condivisi tra più Paesi) e 167 Stati partecipanti,²⁰⁶ fino agli inizi del nuovo millennio la Lista aveva una concentrazione di quasi un quarto dei beni iscritti in cinque Paesi dell'Europa Occidentale (Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito); questo è stato alla base di dure critiche di Euro-centrismo e di occidentalizzazione del concetto di bene culturale.²⁰⁷ Ad oggi invece, per quanto il nostro Paese rimanga in testa con 58 siti UNESCO, la seconda posizione spetta alla Cina con 56 siti (segue la Germania con 51, la Francia e la Spagna entrambe con 49, mentre il Regno Unito con 33 “scivola” in nona posizione, dopo l'India con 40 e il Messico con 35, appena prima della Russia con 30).

Quanto ai beni considerati dalla Convenzione, «sono considerati “patrimonio culturale”:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico».²⁰⁸

Invece, «sono considerati “patrimonio naturale”:

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico,
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale».²⁰⁹

In questa Convenzione dunque (che, tuttavia, ricordiamo risalire al 1972), il requisito della materialità è imprescindibile, e ciò è la principale ragione della sottorappresentazione dei Paesi dell'Africa e dell'Oceania, dove in molte regioni il patrimonio culturale è presente principalmente sotto forma di conoscenze e abilità tradizionali e trova la sua espressione nella musica e nella danza, nel teatro e nei rituali.²¹⁰

Ovviamente questo ha creato una forte contrapposizione tra il mondo occidentale, considerato «la civiltà dello “scritto”, dell’“originale”, dell’“unico”», in cui «l'organizzazione sociale e l'amministrazione si basano su tracce materiali, che

²⁰⁶ Questa e le altre statistiche sulle liste sono tratte dal sito ufficiale dell'UNESCO, al link: whc.unesco.org/en/list/stat, e aggiornate a settembre 2022.

²⁰⁷ Cfr. BERTACCHI *et al.*, *The politicization of UNESCO World Heritage decision making*, in *Public Choice*, 167, 2016; cfr. anche ADIE B. A., *Franchising Our Heritage: The UNESCO World Heritage Brand*, in *Tourism Management Perspectives*, 24, 2017.

²⁰⁸ Art. 1 Convenzione 1972.

²⁰⁹ Art. 2 Convenzione 1972.

²¹⁰ Cfr. MOLLICA E., MALASPINA M., *Programmare valorizzare e accompagnare lo sviluppo locale*, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 2012, p. 32.

assurgono a vere e proprie reliquie del sapere»,²¹¹ e il mondo orientale, in cui invece «è ben chiaro che la dimensione materiale non è requisito della culturalità del patrimonio, e in alcuni riti anzi l'assenza di una traccia scritta o comunque materiale ne sottolinea l'importanza».²¹²

Non sorprende pertanto che alcuni Paesi dell'Africa abbiano protestato già in occasione dell'emanazione della Convenzione, manifestando l'esigenza di disporre di regolamentazioni di salvaguardia e di misure di conservazione del patrimonio culturale immateriale, e che altri Stati, come Repubblica Ceca, Giappone e Repubblica di Corea si siano impegnati per ottenere un riconoscimento nell'ambito delle attività di politica culturale dell'UNESCO anche per la tutela del patrimonio immateriale.²¹³

Proprio il Giappone, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, trovandosi costretto ad affrontare rapidi cambiamenti sociali, aveva emanato la Legge n. 214 del 30 maggio 1950 per la Protezione della Proprietà Culturale;²¹⁴ al capitolo IV si trova il *mukei bunkazai* (無形文化財), ossia la proprietà culturale intangibile, che include il teatro, la musica e le tecniche artigianali. Queste disposizioni saranno poi una fonte d'ispirazione ai lavori preliminari per la Convenzione di Parigi del 2003.

Inoltre, lo scopo delle Convenzione non è quello di garantire la protezione di tutti i beni culturali: essa fa riferimento ai beni aventi un "valore eccezionale universale", cioè essere insostituibili, e che siano iscritti in una Lista selezionata o che potenzialmente potrebbero rientrarvi, rendendola così una sorta di tutela "elitaria".²¹⁵

Il tentativo di creare uno strumento giuridico vincolante a livello internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stato subordinato alla tutela del diritto d'autore e comunque alla dimensione economica di tale patrimonio.

L'Accordo di Firenze del 1950, per la previsione di limiti di tassazione al materiale culturale, per favorirne la diffusione,²¹⁶ può essere considerato una prima dimostrazione di interesse a livello internazionale; tuttavia, la prima regolamentazione che considera invece il folklore come oggetto di tutela viene elaborata fuori dall'UNESCO.

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,²¹⁷ nella sua revisione del 1967, ha aggiunto all'art. 15 un quarto capoverso, che alla lettera a) stabilisce che «per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne a e farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione».

²¹¹ JADÉ M., *Patrimoine immatériel : perspectives d'interprétation du concept de patrimoine*, collana *Muséologies*, Parigi, L'Harmattan, 2006, p.55.

²¹² WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit., p. 33.

²¹³ Cfr. BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., p. 16.

²¹⁴ Disponibile in inglese sul sito UNESCO al link: en.unesco.org/sites/default/files/japan_law_protectionproperty_entno.pdf.

²¹⁵ Cfr. ZAGATO L., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Parte 1, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2011, p.33, oggi confluito in ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M. (a cura di), *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2019.

²¹⁶ Accordo sulla libera circolazione di oggetti a carattere istruttivo, scientifico, culturale, Firenze, 17 giugno 1950, aggiornato dal Protocollo di Nairobi del 26 novembre 1976.

²¹⁷ Del 9 settembre 1886, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

Si tratta di una iniziativa volta a tutelare (anche) le opere della tradizione orale dei Paesi, ma che non sembra aver determinato alcuna variazione nelle legislazioni nazionali.

Determinante, a partire dagli anni '70, è stata l'influenza dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in lingua originale *World Intellectual Property Organization*, da cui l'acronimo WIPO), che ha esercitato una forte pressione affinché si giungesse a una tutela del folklore; ciò ha condotto alle "Disposizioni tipo per le legislazioni nazionali relative alla protezione delle espressioni del folklore contro le spoliazioni illecite e altre azioni pregiudizievoli", sulla scorta delle quali è stata anche stesa una bozza di convenzione, che tuttavia non è mai stata approvata.²¹⁸

Per quanto questo primo tentativo si sia concluso con un insuccesso, tuttavia sono da attribuirgli due meriti: anzitutto, le riflessioni nate in questo contesto confluiranno nella prima definizione di "*intangible heritage*", ad opera della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (*Mondiacult*) svoltasi a Città del Messico tra il 26 luglio e il 6 agosto 1982. La Dichiarazione sulle politiche culturali che segue la Conferenza, dopo aver preso atto del cambiamento della società, e che anche il concetto di eredità culturale è cambiato di conseguenza, facendo sorgere nuove necessità e nuovi aspetti da tutelare, definisce chiaramente in cosa consista questo ambito allargato.²¹⁹

«L'eredità culturale di un popolo include i lavori dei suoi artisti, architetti, musicisti, scrittori e scienziati e anche il lavoro di artisti anonimi, espressioni della spiritualità delle persone, e l'insieme di valori che danno significato alla vita. Ciò include lavori tangibili e intangibili, tramite i quali la creatività delle persone trova espressione: linguaggi, riti, credenze, luoghi e monumenti storici, letteratura, creazioni artistiche, archivi e librerie.»²²⁰

Si tratta di una definizione estremamente importante, essendo tra i più significativi atti d'impulso all'apertura alla dimensione immateriale dei beni culturali, pur non godendo, almeno in un primo periodo, di particolare considerazione, proprio in virtù dell'estrema ampiezza della definizione.

In secondo luogo, è sulla scia della mancata convenzione che il 15 novembre 1989 viene approvata a Parigi una Raccomandazione per la Salvaguardia della Cultura e del Folklore, contenente indicazioni per identificare, salvaguardare, tutelare e diffondere il folklore; per quanto anch'essa riceva una accoglienza tiepida, sarà uno dei documenti su cui si baseranno i lavori per la Convenzione del 2003.²²¹

Nel 1993, la Repubblica di Corea ha proposto al Consiglio esecutivo dell'UNESCO l'adozione di un programma relativo ai Tesori Umani Viventi, sulla scia di quanto già accadeva in Giappone (dove, ai sensi degli artt. 2 e 71 della già ricordata

²¹⁸ Cfr. KURUK P., *Protecting folklore under modern intellectual property regimes: a reappraisal of the tensions between individual and communal rights in Africa and the United States*, in *American University law review*, 48, 1999, pp. 813 ss.

²¹⁹ Cfr. NASTASI S., *Introduzione*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale: patrimonializzazione e salvaguardia*, 2020, pp. 6-7.

²²⁰ UNESCO, *Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies Mexico City, 26 July - 6 August 1982*, punto 23: «The cultural heritage of a people includes the works of its artists, architects, musicians, writers and scientists and also the work of anonymous artists, expressions of the people's spirituality, and the body of values which give meaning to life. It includes both tangible and intangible works through which the creativity of that people finds expression: languages, rites, beliefs, historic places and monuments, literature, works of art, archives and libraries.»

²²¹ UNESCO, 1989 : *Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire*, consultabile su: ich.unesco.org/fr/1982-2000-00309 .

legge del 1950 per la protezione della proprietà culturale, coloro che possedevano determinate competenze tecniche, artigianali o artistiche venivano nominati “portatori di una proprietà culturale intangibile”), o nella Repubblica delle Filippine (dove dall’aprile 1992, con il *Republic Act* n. 7355, è stato istituito il *Gawad sa Manlilikha ng Bayan*, o Premio Nazionale dei Tesori Viventi, rivolto a chi possieda specifiche abilità artistiche e artigianali);²²² sulla base di questi stimoli, l’UNESCO ha adottato una decisione in cui invita gli Stati membri a creare dei meccanismi di tutela simili nei loro Paesi.²²³

Il programma Tesori Umani Viventi ha come obiettivo la promozione del tramandamento orale, basato sull’imitazione, del sapere e delle abilità aventi valore storico e artistico nel campo della musica, della danza, del teatro, dei giochi e dei rituali, utilizzando come modello il sistema dell’apprendistato nel settore artigianale.

Le maestranze che possiedono conoscenze o abilità peculiari che rischiano di andare perdute ottengono il riconoscimento di “Tesoro Umano Vivente” e ricevono un sostegno da parte dello Stato, affinché tramandino le proprie conoscenze e stimolano l’interesse per la tradizione tra le giovani generazioni.

Tuttavia, questa focalizzazione su singoli individui ha prestato il fianco a numerose critiche, a partire dal fatto che il patrimonio culturale immateriale si basa esattamente sul concetto opposto, di un sapere diffuso e non riconducibile a un singolo individuo.

Un altro programma sulle pratiche culturali viventi nasce dalla Consultazione internazionale sulla preservazione degli spazi per la cultura popolare, che, su proposta del Marocco, ha condotto alla “Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità” del 1997;²²⁴ questo programma ha lo scopo di promuovere la consapevolezza del valore del patrimonio culturale immateriale, recensire tale patrimonio tramite l’individuazione di esempi straordinari, spronare gli Stati membri ad adottare provvedimenti per la sua salvaguardia e promuovere la partecipazione degli artisti tradizionali affinché mantengano vive le pratiche locali.²²⁵

Con oltre 150 candidature (da oltre 70 Paesi di tutto il mondo) sottoposte fino al 2005, il programma è stato considerato un grande successo, e l’ultimo passaggio necessario per giungere alla Convenzione del 2003.

Sulla base di tale successo, infatti, viene riletta la Raccomandazione del 1989, giungendo alla conclusione che essa, essendo uno strumento di *soft law*, non direttamente applicabile nei Paesi membro, non è uno strumento adatto per salvaguardare in maniera unitaria una materia così delicata. Inoltre, tra le critiche che le erano state mosse le principali erano quelle di trascurare tutti quegli elementi non

²²² Cfr. ZAGATO L., *La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2009, p. 31. Per approfondire, vedi anche: ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/culture-profile/gamaba/.

²²³ Cfr. UNESCO, *Directives pour l’établissement de systèmes nationaux de “Trésors humains vivants”*, 2003, p. 2 (consultabile al link: ich.unesco.org/doc/src/00031-FR.pdf).

²²⁴ Cfr. ZAGATO L., *La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., pp. 31-32; cfr. anche UNESCO, *Decisions adopted by the Executive Board at its 155th session*, 1998, pp. 8-14.

²²⁵ Cfr. UNESCO, *Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité* (consultabile al link: ich.unesco.org/fr/proclamation-des-chefs-d-oeuvre-00103).

direttamente classificabili come folklore e di non avere un approccio sufficientemente *bottom-up*, essendo troppo concentrata sulla documentazione scritta.²²⁶

Facendo tesoro di queste criticità, l'UNESCO elabora un progetto preliminare per una nuova convenzione, che viene sottoposta agli Stati membri nel luglio 2002.

Il momento è favorevole, poiché il 16 e 17 settembre dello stesso anno si tiene a Istanbul la Terza Tavola Rotonda dei ministri della cultura, proprio sul tema "Patrimonio culturale immateriale, specchio della diversità culturale", a cui seguirà la Dichiarazione di Istanbul, che riconosce l'importanza di questo patrimonio in continua evoluzione. Inoltre, il 2 novembre 2001, nel corso della trentunesima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, a Parigi, è adottata all'unanimità la Dichiarazione universale sulla diversità culturale, che, parlando di patrimonio culturale, all'art. 7, pur non facendo espressamente riferimento a una dimensione immateriale, sembra quasi sottintenderla.²²⁷

Le trattative per la Convenzione, iniziate nei giorni immediatamente successivi alla Dichiarazione di Istanbul, si protraggono per quasi un anno; il 17 ottobre 2003, la Convenzione viene approvata con 120 voti favorevoli, 8 astenuti²²⁸ e 0 contrari.

Venendo ratificata in 180 Paesi,²²⁹ è la terza Convenzione per numero di Paesi che la adottano, dopo quella già ricordata del 1972, con 193 Paesi (più la Santa Sede) e la Convenzione del 2005 contro il doping nello sport, con 191; un numero ancor più rilevante se si pensa che la Convenzione di Parigi del 2 novembre 2001 per la protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata ratificata da appena 69 Stati.²³⁰

Già dal preambolo, questa Convenzione si pone quale evento conclusivo di un percorso graduale, sulla base di quei passaggi fondamentali che sono stati evidenziati in questo paragrafo; una chiara influenza (non scevra, tuttavia, di effetti negativi) arriva dal contesto internazionale, che vede un forte espandersi, nell'ultimo decennio del XX secolo, delle politiche identitarie.²³¹

Un preambolo e nove sezioni, contenenti quaranta articoli, costituiscono la Convenzione.

Essa è così ripartita: 1. Norme generali (artt. 1-3); 2. Organi della Convenzione (artt. 4-10), 3. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale (artt. 11-15), 4. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale (artt. 16-18), 5. Cooperazione e assistenza internazionali (artt. 19-24), 6.

²²⁶ Cfr. SEITLER P., *Safeguarding Traditional Cultures: a global assessment of the 1989 UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, Washington DC, Smithsonian Institution, 2001, pp. 263 ss.

²²⁷ Si parla infatti di «tradizioni culturali» e di un patrimonio che deve essere «preservato in tutte le sue forme, valorizzato, e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità» (il testo completo è consultabile sul sito UNESCO al link: unesco.blob.core.windows.net/pdf/dichiarazione_diversita.pdf).

²²⁸ Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Australia, Canada, Danimarca, Nuova Zelanda e Svizzera.

²²⁹ Solo 16 Stati che aderiscono all'UNESCO non hanno ratificato il trattato: Australia, Canada, Guyana, Israele, Liberia, Libia, Liechtenstein, Maldive, Nuova Zelanda, Niue, Regno Unito, Russia, San Marino, Sierra Leone, Stati Uniti, Sudafrica. Viceversa, la Danimarca e la Svizzera, pur essendosi astenute in fase di approvazione, hanno ratificato il trattato.

²³⁰ Cfr. UNESCO Executive Board, *Implementation of standard-setting instruments*, 212^a sessione, 2021.

²³¹ Cfr. ZAGATO L., *La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, pp. 27-28; cfr. anche LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, anch'esso in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, cit., pp. 15-16.

Fondo per il patrimonio culturale immateriale (art. 25-28), 7. Rapporti (artt. 29-30), 8. Disposizioni transitorie (art. 31) e 9. Disposizioni finali (artt. 32-40).

La rilevanza del patrimonio culturale immateriale è ampiamente osservata nel preambolo, così come la necessità di salvaguardarlo, rimarcata attraverso nove considerando; già al secondo di essi si considera il patrimonio qui trattato come «fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002».²³²

I considerando centrali, di fondamentale importanza attribuiscono ai processi di globalizzazione e trasformazione sociale «gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale»,²³³ e rimarcano che «le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana».²³⁴ Si trova qui l'unico rimando alle comunità indigene presente nel testo, probabilmente in virtù delle pressioni politiche di quegli Stati che vivevano – e vivono tuttora – situazioni di criticità con le minoranze autoctone presenti sul territorio (v. capitolo 2 paragrafo 5.2).

Nei considerando finali, si ribadisce la necessità di arricchire mediante nuove disposizioni gli strumenti giuridici esistenti.

Nelle norme è ratificato il campo di applicazione, oltre che gli obiettivi, della Convenzione; questi ultimi sono elencati all'art. 1:

- «a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno».

Riguardo il campo di applicazione, la Convenzione fornisce una definizione fortemente strutturata: da un lato, essa stabilisce che «per “patrimonio culturale immateriale” s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile».²³⁵

²³² Considerando 2 Convenzione 2003.

²³³ Considerando 4 Convenzione 2003.

²³⁴ Considerando 6 Convenzione 2003.

²³⁵ Art. 2 cpv. 1 Convenzione 2003.

Dall'altro lato, la Convenzione elenca le modalità entro cui tale patrimonio viene in essere, statuendo che esso si manifesti «tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale».²³⁶

La locuzione “tra l'altro” ci indica che tale elenco non ha pretese di esaustività, e ciò è di particolare importanza vista la necessità di inclusività che caratterizza i beni culturali.

La nozione di salvaguardia è di ampio respiro e comprende in particolare «le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale».²³⁷

Sono misure previste per tutelare la natura del patrimonio culturale immateriale – che è dinamico e *in fieri* per definizione – oltre che per impedirne la musealizzazione; ciò può avvenire a determinate condizioni, sulle quali pone l'accento la Convenzione proseguendo, con l'articolo terzo, nel precisare che nulla di ciò che essa contiene rischia di venire mal interpretato a tal punto da «alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale»,²³⁸ o di «pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte».²³⁹

La formulazione della riserva al presente rende evidente che non sono contemplate unicamente le convenzioni già stipulate, bensì anche le future regolamentazioni internazionali.

Nella consapevolezza che sia da prediligere una organizzazione istituzionale snella, sono previsti due soli organi:

- l'Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione (art. 4 cpv. 1), organo sovrano che si riunisce biennialmente;
- il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 5) – composto da rappresentanti di diciotto Stati contraenti, con la possibilità di ampliarsi fino a ventiquattro, quando gli Stati contraenti saranno cinquanta –, garante dell'attuazione degli obiettivi prefissati e della stesura di una Lista del patrimonio contenente le più urgenti opere di salvaguardia (art. 7), e che risponde di fronte all'Assemblea – cui fa regolarmente rapporto – del proprio operato (art. 8 cpv. 1).

Quanto all'adozione delle misure a livello nazionale, ciascuno Stato contraente si impegna nella tutela dei beni immateriali presenti sul proprio territorio (art. 11 lett. a), identificandone gli elementi e redigendo una o più liste d'inventario (art. 11 lett. b, art. 12 cpv. 1); ritorna in queste disposizioni il rimando a «comunità, gruppi e, ove

²³⁶ Art. 2 cpv. 2 Convenzione 2003.

²³⁷ Art. 2 cpv. 3 Convenzione 2003.

²³⁸ Art. 3 lett. a) Convenzione 2003.

²³⁹ Art. 3 lett. b) Convenzione 2003.

appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale»,²⁴⁰ i quali devono essere coinvolti in queste operazioni.

A fianco all'inventariazione, la Convenzione raccomanda una serie di misure ulteriori di salvaguardia;

«a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;

b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:

i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;

ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi».²⁴¹

È particolarmente incentivata la sensibilizzazione sociale, in particolare nel contesto educativo, (art. 14 lett. a-b), affinché si prenda coscienza dei pericoli, delle minacce e delle impellenti necessità che interessano gli spazi naturali e i luoghi della memoria (art. 14 lett. c).

A livello internazionale, per promuovere la visibilità del patrimonio culturale immateriale, la consapevolezza della sua importanza nonché il dialogo interculturale, il Comitato intergovernativo redigerà, su proposta dei rispettivi Stati contraenti, una "Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità", aggiornandola e pubblicandola regolarmente (art. 16 cpv. 1).

A questa si aggiunge la "Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato", realizzata d'intesa con gli Stati contraenti interessati (art. 17 cpv. 1). Al Comitato, cui spetta il compito di elaborare i criteri gestionali di entrambe le liste (art. 16 cpv. 2, art. 17 cpv. 2), vengono inoltre presentati programmi e progetti ad opera degli Stati contraenti, che, se accolti, vengono attuati tramite lo sviluppo di *best practices* (art. 18). Da quest'ultima disposizione, deriva quella che è considerata la terza Lista introdotta dalla Convenzione, e che è più propriamente un "Registro delle buone pratiche di salvaguardia", che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione stessa.

Gli Stati si impegnano ad una cooperazione internazionale, regionale, subregionale e bilaterale (art. 19 cpv. 2; v. art. 1 lett. d), e possono presentare, congiuntamente o singolarmente, richieste di assistenza per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (artt. 23 e 24).

²⁴⁰ Art. 15 Convenzione 2003; il rimando a comunità, gruppi e individui è presente anche all'art. 11 lett. b.

²⁴¹ Art. 13 Convenzione 2003.

Gli Stati si impegnano a versare in un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” (istituito dall’art. 25) un contributo, dal quale tuttavia è possibile chiedere l’esonero tramite una dichiarazione (art. 26). Il Fondo si basa, oltre che sugli obblighi in questione, su contributi facoltativi dei medesimi Stati e di altri non contraenti, su altri fondi stanziati dalla Conferenza generale dell’UNESCO e dalle Nazioni Unite, di organizzazioni internazionali, di organismi pubblici, privati o persone fisiche e, inoltre, da interessi maturati sui capitali del Fondo stesso (artt. 25 cpv. 3, 26-28).

Gli Stati hanno il compito di presentare dei rapporti – in cui riferiscono informazioni sulle liste d’inventario nazionali – (art. 29), sulla base dei quali il Comitato sottopone all’Assemblea generale un ulteriore rapporto, a sua volta sottoposto alla Conferenza generale dell’UNESCO (art. 30).

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, termina la dichiarazione di “capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità”, e gli elementi già dichiarati tali vengono accolti “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” automaticamente (art. 31).

I ripetuti rimandi a “comunità, gruppi e individui” sono da considerarsi un’eredità dell’approccio basato sui “Tesori Umani Viventi”, che tuttavia con la Convenzione subisce un cambio di prospettiva: nelle nuove Liste non si celebrano infatti gli individui, ma i saperi di cui essi sono i portatori.²⁴²

I lavori della Convenzione erano ancora in corso quando, nell’ottobre 2003, l’ICOMOS,²⁴³ in un seminario scientifico nell’ambito della XIV Assemblea Generale a Victoria Falls, in Zimbabwe,²⁴⁴ inizia a sviluppare il tema della protezione o salvaguardia del patrimonio immateriale connesso ai siti iscritti nella Convenzione del 1972, sollevando la questione proprio a partire dalla ricchezza di tradizioni, saperi e conoscenze non scritti del continente africano.

In questo contesto viene ancora una volta segnalata la centralità dell’apporto umano, e i pericoli che derivano dal suo mancato riconoscimento, anche per il patrimonio materiale: la negazione di un valore immateriale che trascende dal bene tangibile è ciò che ha spinto i Talebani a distruggere i Buddha di Bamiyan, in Afghanistan, ma anche – caso meno noto e più risalente, ma evidentemente da stigmatizzare allo stesso modo – i missionari portoghesi a distruggere gli idoli sacri ad Ambohimanga, in Madagascar, ritenendoli simboli demoniaci.²⁴⁵

Sempre nel 2003, si colloca la Dichiarazione di Kimberly, poi confluita nella Dichiarazione di Teemaneng,²⁴⁶ si riconoscono le comunità quali «custodi del loro patrimonio culturale immateriale e del suo uso e conoscenza», aggiungendo che a

²⁴² Cfr. EHTESHAMI A., SOLTANINEJAD M., *The Concept of Authenticity in Restoration Analysis of Monitoring and Restoration in the Authenticity Preservation of Cultural Heritage*, in *Advances in Anthropology*, 10, 2020, p. 83.

²⁴³ Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (in lingua originale *International Council on Monuments and Sites*, da cui l’acronimo).

²⁴⁴ ICOMOS, *XIV General Assembly and Scientific Symposium*, Victoria Falls (Zimbabwe), 27-31 ottobre 2003.

²⁴⁵ Cfr. ICOMOS, *Proceedings of the ICOMOS 14th General Assembly and Scientific Symposium, Victoria Falls, Zimbabwe, 27-31 October 2003: “Place, memory, meaning: preserving intangible values in monuments and sites”*, 2003, p. 7.

²⁴⁶ ICOMOS, *Dichiarazione di Teemaneng sull’eredità culturale degli spazi culturali*, Kimberley (Sud Africa), 2007.

determinate condizioni «degli individui “chiave” sono identificati quali custodi particolari di un posto, un oggetto o una pratica».²⁴⁷

Viene così chiarito il ruolo degli individui, in una definizione che al contempo ha echi di quella dei Tesori Umani Viventi.

Nel 2004, con la Dichiarazione di Yamato,²⁴⁸ si cerca di superare ancor più la distanza tra bene culturale materiale e immateriale, in un continuo parallelismo tra questi volto a evidenziarne gli aspetti comuni.²⁴⁹

In questo contesto nasce la Convenzione per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005; essa è saldamente legata a quella del 2003, perché salvaguardare il patrimonio immateriale e tutelare la diversità culturale sono due facce di una stessa medaglia, visto che quest'ultima si esprime attraverso manifestazioni di cultura popolare come la musica, il teatro, la poesia, i dialetti. Al tempo stesso, come la stessa Convenzione del 2003 sottolinea (al primo “riconoscendo”), l'intolleranza verso la diversità porta spesso al mancato riconoscimento della cultura altrui, e pertanto l'incuria, se non la volontaria distruzione.²⁵⁰

Adottata dopo un breve negoziato (solo due anni) e con una larga maggioranza di Paesi a favore (148, inclusi tutti i membri dell'Unione Europea), la Convenzione si pone l'arduo compito di promuovere una identità culturale che non sfoci né in mortificanti omogenizzazioni né in pericolosi elitarismi locali.²⁵¹ Nell'ottica della pace tra i popoli, l'istruzione, la scienza e la cultura vengono considerati dei mezzi prioritari per raggiungerla e creare le condizioni per un mondo più sicuro.²⁵²

Se la Convenzione del 2003 segna il passaggio dal materiale all'immateriale, la Convenzione del 2005 vede l'ulteriore passaggio dall'immaterialità alla diversità culturale.

L'art. 4 comma 1 della Convenzione contiene la definizione di diversità culturale:

«La “Diversità culturale” rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all'interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro. La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati».

²⁴⁷ Dichiarazione di Teemaneng, p. 1: «*Communities are the custodians of their intangible cultural heritage and its use and knowledge; in some communities key individuals are identified as the particular custodian / s of a place, object or practice*» (il documento in lingua originale è reperibile sul sito australiano dell'ICOMOS, al link: intangibleculturalheritagengsc.files.wordpress.com/2020/12/teemaneng-draftfinal-eng.pdf).

²⁴⁸ WHC, *Dichiarazione di Yamato sugli approcci integrati di salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale*, Nara (Giappone), 19-23 ottobre 2004.

²⁴⁹ Cfr. in particolare artt. 4, 9 e 11 della Dichiarazione di Yamato.

²⁵⁰ Cfr. TRIGGIANI E., *Beni culturali per l'integrazione europea*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., p. 36; cfr. anche TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., p. 59.

²⁵¹ Cfr. PINESCHI L., *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, cit., p. 160.

²⁵² Cfr. BIANCO G., *Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l'OMC*, in *Aedon*, n. 3, 2011.

Partendo da questa definizione, potremmo dire che «la diversità culturale è considerata da un lato come un’eredità comune dell’umanità, analogamente alla biodiversità, dall’altro come uno strumento per promuovere culture vive e stimolare la capacità creativa e, dunque, beni culturali tanto materiali quanto immateriali».²⁵³

La dottrina reputa che l’assenza di una precisa definizione di cultura, a cui sono preferite formule generiche e volutamente elastiche, sia pensata per consentire alla Convenzione di mantenere la propria attualità; è tuttavia il caso di segnalare come, per quanto non vi sia alcuna indicazione che lasci presagire un *favor* per la dimensione “materiale” della cultura, sicuramente il focus è sulle attività artistiche come produttive di beni economici.²⁵⁴

Nonostante ciò, molte delle regole che la Convenzione pone possono essere applicate anche al patrimonio immateriale; in base alla Sezione 4, gli Stati contraenti devono:

- rispettare le disposizioni della Convenzione quando intraprendono una politica di protezione o promozione della diversità di espressione culturale;²⁵⁵
- creare le condizioni affinché i gruppi culturali sentano di poter manifestare la propria cultura e conoscere quella altrui;²⁵⁶
- riconoscere il contributo degli artisti e degli altri soggetti (anche a livello di comunità) impegnati nel processo creativo;²⁵⁷
- prendere le misure necessarie per contrastare le minacce e i pericoli per le espressioni culturali, in particolare il rischio di estinzione;²⁵⁸
- stimolare la partecipazione della società nella protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali;²⁵⁹

²⁵³ TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., p. 60.

²⁵⁴ Cfr. ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio intangibile*, cit., p. 93.

²⁵⁵ Art. 5 Convenzione 2005:

«1. In conformità alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale e agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, le Parti contraenti riaffermano il loro diritto sovrano di formulare e attuare politiche culturali proprie e di adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e a consolidare la cooperazione internazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

2. Nel momento in cui una Parte contraente adotta una determinata politica e prende misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio deve accertarsi che queste politiche e misure siano compatibili con le disposizioni sancite dalla presente Convenzione».

²⁵⁶ Art. 7 comma 1 Convenzione 2005:

«1. Le Parti contraenti s’impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali: a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad averne accesso, tenendo in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche delle donne e dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone; b) ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi».

²⁵⁷ Art. 7 comma 2 Convenzione 2005:

«2. Le Parti contraenti s’impegnano inoltre a riconoscere l’importante contributo fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi creativi, da comunità culturali e da organizzazioni che li sostengono nella loro attività nonché il loro ruolo centrale che consiste nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali».

²⁵⁸ Art. 8 Convenzione 2005:

«1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l’esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessarie qualsiasi genere di salvaguardia urgente.

2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1 [...]».

- consolidare la cooperazione internazionale.²⁶⁰

Tre disposizioni meritano di essere approfondite.

L'art. 10 sottolinea l'importanza di sensibilizzare le collettività, favorendo e sviluppando «la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, segnatamente attraverso programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico» (comma 1) e sostenendo la creatività e consolidando le capacità di produzione «attraverso l'elaborazione di programmi di educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali» (comma 3).

Gli artt. 13 e 14 sono poi di straordinaria attualità: il primo pone le basi dell'integrazione della cultura «in vista di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favorendo in questo modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali»; il secondo impegna gli Stati «a sostenere una cooperazione allo sviluppo sostenibile e a ridurre la povertà, tenendo particolarmente conto delle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in vista di favorire il delinearsi di un settore culturale dinamico».

Sorgono spontanee a questo punto tre osservazioni. Anzitutto, se da una parte si pone l'accento sul rapporto tra Stati in una società multiculturale, è evidente come dall'altra si faccia luce anche sulla diversità culturale all'interno degli stessi Stati.²⁶¹

In secondo luogo, le misure a cui questi articoli si riferiscono non si limitano a una mera tolleranza, ma presentano delle misure attive ben precise, degli obblighi di fare.

Da ultimo, va segnalato che tali obblighi sono tuttavia “programmatici”, formulati “a maglie larghe”, in modo da lasciare ampia autonomia di manovra agli Stati e che gli sforzi possano essere gradualisti.²⁶²

La concezione di cultura che emerge in questo contesto è chiaramente profondamente diversa da quella tradizionale; non ci troviamo più di fronte a un concetto unitario, ma non è neanche accettabile praticare una “adiaforizzazione” del termine, svuotandolo di qualsiasi significato e arrivando allo sterile risultato in cui tutto – e dunque niente – è cultura. Oggi, è necessario ricorrere al plurale del termine, ovvero culture, in una prospettiva dinamica e relazionale, che rifugge ogni cristallizzazione.²⁶³

²⁵⁹ Art. 11 Convenzione 2005:

«Le Parti contraenti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti contraenti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione».

²⁶⁰ Art. 12 Convenzione 2005:

«Le Parti contraenti s'impegnano a consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali. L'accento viene posto soprattutto sulle situazioni contemplate agli articoli 8 e 17, in vista di: a) facilitare il dialogo sulla politica culturale tra le Parti; b) rafforzare le capacità strategiche e gestionali del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche mediante scambi culturali professionali e internazionali nonché la condivisione delle pratiche più efficaci; c) consolidare i partenariati con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato nonché tra queste entità al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali; d) promuovere l'impiego di nuove tecnologie e sostenere i partenariati allo scopo di rafforzare la condivisione d'informazioni e la comprensione culturale nonché di favorire la diversità delle espressioni culturali; e) sostenere la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione».

²⁶¹ Cfr. PINESCHI L., *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, cit., p. 170.

²⁶² *Ibid.*, p. 171.

²⁶³ Cfr. PATELLA G., *Lotta per la cultura e articolazione delle differenze*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, cit., pp. 209-211.

La stessa cosa che, del resto, si può dire dei beni culturali, che vengono ricostruiti nel tempo sulla base di pratiche culturali, attraverso complicati percorsi di attribuzione di significato, tali da rendere ogni definizione – paradossalmente – non “definitiva”, ogni bene costantemente soggetto a un controllo che accerti la sussistenza della culturalità su di esso.²⁶⁴

Negli anni successivi spetterà all’ICOMOS mantenere vivo l’interesse per i beni culturali immateriali, giungendo anche a dichiarazioni importanti come quelle di Foz Do Iguaçu²⁶⁵ e soprattutto la Dichiarazione sulla conservazione dello spirito del luogo,²⁶⁶ che riconosce uno «spirito dei luoghi [...] fatto di elementi tangibili (siti, edifici, panorami, percorsi, oggetti) e intangibili (memorie, narrazioni, documenti scritti, festival, commemorazioni, rituali, conoscenze tradizionali, valori, percezioni tattili, visive, olfattive etc.)»,²⁶⁷ che va tutelato, in quanto strumento capace di assicurare la sostenibilità e lo sviluppo sociale nel mondo, anche con i recenti mezzi della tecnologia.²⁶⁸

Si tratta di interventi di grande rilievo scientifico ma che, non avendo l’ICOMOS lo stesso peso politico e giuridico dell’UNESCO a livello internazionale, sono rimaste delle mere indicazioni che non hanno portato frutti rilevanti sul piano normativo.

1.3.2 – La normativa europea

Tra le fonti del diritto europeo, le principali normative provengono dal Consiglio d’Europa,²⁶⁹ che nel 1954 pone una vera e propria pietra miliare in materia di patrimonio culturale.

La Convenzione Culturale Europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ha come obiettivo il miglioramento dei rapporti tra popoli europei attraverso la comprensione e l’apprezzamento delle reciproche culture, incoraggiando la creazione di un patrimonio culturale comune.

Ai sensi dell’art. 1, «ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune dell’Europa»; tale sviluppo ha due dimensioni: ogni Stato è tenuto ad aprirsi agli altri, sforzandosi «di diffondere lo studio della sua lingua, o delle sue lingue, della sua storia e della sua civiltà sul territorio delle altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali di

²⁶⁴ Cfr. TAUSCHEK M., *Beni culturali e demologia*, cit., p. 38.

²⁶⁵ ICOMOS, *Dichiarazione di Foz Do Iguaçu*, Paraná (Brasile), 29-31 maggio 2008.

²⁶⁶ ICOMOS, *Dichiarazione di Quebec sulla conservazione dello spirito del luogo*, Quebec (Canada), 29 settembre-4 ottobre 2008.

²⁶⁷ Art. 1 Dichiarazione di Quebec: «*Recognizing that the spirit of place is made up of tangible (sites, buildings, landscapes, routes, objects) as well as intangible elements (memories, narratives, written documents, festivals, commemorations, rituals, traditional knowledge, values, textures, colors, odors, etc.), which all significantly contribute to making place and to giving it spirit, we declare that intangible cultural heritage gives a richer and more complete meaning to heritage as a whole and it must be taken into account in all legislation concerning cultural heritage, and in all conservation and restoration projects for monuments, sites, landscapes, routes and collections of objects*» (il documento in lingua originale è reperibile al link: whc.unesco.org/en/documents/).

²⁶⁸ Cfr. artt. 5 e 6 della Dichiarazione di Quebec.

²⁶⁹ Da non confondersi con il Consiglio Europeo o il Consiglio dell’Unione Europea, il Consiglio d’Europa (CoE) è la prima organizzazione internazionale nata in Europa all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, istituita con il Trattato di Londra (firmato il 5 maggio 1949 da 10 Paesi fondatori: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia). Il Consiglio d’Europa comprende oggi la quasi totalità del continente europeo ed è composto da 47 Stati più 6 Paesi osservatori (Canada, Giappone, Messico, Israele, Santa Sede, Stati Uniti).

queste lo svolgimento di tali studi sul suo territorio» (art. 2 lett. b), e al tempo stesso a mostrarsi permeabile alle diversità culturali, incoraggiando «i suoi nazionali allo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle altre Parti e concederà le facilitazioni atte a promuovere detto studio nel suo territorio» (art. 2 lett. a).

La Convenzione, al fine di accrescere questa dimensione ultra-nazionale, stimola gli Stati a consultarsi «al fine di coordinare le loro azioni per lo sviluppo delle attività culturali d'interesse europeo» (art. 3) e a «facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale» (art. 4).

Particolarmente rilevante l'art. 5, ai sensi del quale «ogni Parte Contraente considererà gli oggetti di valore culturale europeo in suo possesso, come parte integrante del patrimonio culturale comune, prenderà le misure necessarie a salvaguardarli e ne faciliterà l'accesso»; questa disposizione, infatti, crea indirettamente anche una responsabilità condivisa, sottolineando come la tutela del patrimonio culturale vada oltre i confini dei singoli Stati.

Si noti come anche nella traduzione italiana si è mantenuta la forma “patrimonio culturale”, e non “beni culturali”, e ciò probabilmente in virtù della dimensione fortemente immateriale di tale patrimonio (che infatti include la lingua e la storia di ciascun Paese). Ma va osservato come proprio lo stesso art. 5 parli di “oggetti di valore culturale”, rimandando ancora una volta alla dimensione materiale.

In questo contesto si possono inserire tre raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: la Raccomandazione n. 13 del 1° luglio 1971 sugli aiuti alle attività artigianali in via di scomparsa, la Raccomandazione n. 15 del 16 ottobre 1986 sulla promozione delle attività artigianali coinvolte nella conservazione del patrimonio architettonico, a cui si accompagna, più di recente, la Raccomandazione n. 1851 del 28 novembre 2008 sulla conservazione delle abilità legate all'artigianato e al patrimonio culturale.²⁷⁰

Queste raccomandazioni vanno a evidenziare un nuovo aspetto del patrimonio culturale, sottolineando come la sua conservazione «dipenda da una grande varietà di abilità», le quali «spaziano dalle tecniche di costruzione tradizionali semplici e contemporanee all'analisi scientifica e al *project management*». ²⁷¹ Queste abilità, inoltre, «possono essere molto specializzate e i materiali [...] difficili da procurare», e per questo «molto può essere guadagnato in termini di esperienza e materiali e condivisione di saperi e *know-how* tramite la cooperazione a livello europeo». ²⁷²

Soprattutto, con queste raccomandazioni si prende atto che «la conservazione viene minacciata dalla scomparsa delle appropriate capacità di lavorazione o di comprensione dell'uso dei materiali tradizionali», e pertanto gli Stati vengono invitati

²⁷⁰ In lingua originale, *Recommendation on Crafts and cultural heritage conservation skills*.

²⁷¹ Parliamentary Assembly of CoE, Raccomandazione 1851/2008, punto 1:

«*Conservation of cultural heritage depends on a wide variety of skills. These range from basic traditional and contemporary construction techniques to scientific analysis and project management. These different skills must be identified, personnel trained and the whole team organised to work together in planning and executing conservation projects*» (il testo completo in lingua inglese è consultabile al link: pace.coe.int/en/files/17689).

²⁷² Parliamentary Assembly of CoE, Raccomandazione 1851/2008, punto 3:

«*The skills involved in conservation can be very specialised and the materials, such as stone from specific quarries, seasoned timber, thatch or slate, difficult to procure. Much can be gained from European level co-operation in terms of expertise and material and the pooling of knowledge and know-how*».

ad «aumentare il riconoscimento del valore delle abilità manuali» e a incoraggiare «l'integrazione delle abilità manuali con aspetti nozionistici di conservazione».²⁷³

Gli altri accordi firmati in questi anni in seno al Consiglio d'Europa, sulla tutela del patrimonio archeologico e architettonico, pur contribuendo a formare il concetto d'insieme della politica del patrimonio culturale, non mostrano alcun interesse nei confronti dei beni immateriali.²⁷⁴

Un discorso a parte è necessario per la tutela del paesaggio, operata tramite la Convenzione europea del paesaggio del 2000, introdotta dalla Raccomandazione 1393 del 1998 e «stimolata» dalla Carta di Siviglia del 1999.

La Raccomandazione 1393 sulla gestione e protezione del paesaggio è un testo redatto dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1998, che, prendendo atto che di come il paesaggio «sia spesso esposto a una vasta gamma di attacchi, capaci di minarne la diversità e la qualità»,²⁷⁵ suggerisce di «adottare un approccio globale per rispondere a questa necessità, con lo sviluppo sostenibile come obiettivo principale, e introdurre gli strumenti atti a garantire la gestione e protezione dei nostri paesaggi».²⁷⁶

La Conferenza Euromediterranea delle città sostenibili ha portato alla firma della Carta di Siviglia, il 23 gennaio 1999, al fine di valorizzare l'area mediterranea e di stimolarne lo sviluppo con iniziative comuni in «settori chiave, come la pianificazione urbana, l'alloggio, la povertà urbana, la sanità, la conservazione dei centri storici, il turismo, l'eredità culturale, l'acqua, i rifiuti, l'energia e i trasporti».²⁷⁷

Nella Carta si ribadisce come «dalle epoche più remote, il bacino mediterraneo [sia] stato il luogo di incontri di popoli e di culture», e, prendendo atto che «l'ecoregione mediterranea non potrà conoscere uno sviluppo sostenibile senza un'economia stabile», sottolinea come il primo interlocutore delle Nazioni nell'elaborazione e attuazione di tali politiche di sviluppo debbano essere «le autorità locali, proprio perché sono le più vicine alla popolazione».²⁷⁸

Sembra il caso di evidenziare come i firmatari si impegnino «a rispettare la diversità culturale ed etnica del Bacino del Mediterraneo», «a rafforzare la tutela dei patrimoni culturali e dei centri storici» e «a sostenere delle azioni di scambi di *know how* e di attività locali innovative», invitando l'Unione Europea «a tener maggiormente

²⁷³ Parliamentary Assembly of CoE, Raccomandazione 1851/2008, punto 4:

«Conservation has been threatened by the disappearance of appropriate skilled labour or of understanding of the use of traditional materials such as lime. Increasing recognition of the value of manual skills is therefore to be welcomed. The integration of manual with intellectual aspects of conservation should be encouraged in all training courses».

²⁷⁴ Quanto al primo aspetto, il riferimento è alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, poi riveduta a La Valletta il 16 gennaio 1992.

Sul secondo versante, sono da segnalare la Carta europea sul patrimonio architettonico, firmata ad Amsterdam il 26 settembre 1975, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, la Risoluzione sulla conservazione del patrimonio architettonico europeo, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1986, e la Raccomandazione sulla protezione del patrimonio architettonico nel XX secolo, redatta a Strasburgo il 9 settembre 1991.

²⁷⁵ Parliamentary Assembly of CoE, Raccomandazione 1393/1998, punto 2 (il testo completo in lingua inglese è consultabile al link: pace.coe.int/en/files/8659).

²⁷⁶ Raccomandazione 1393/1998, punto 3.

²⁷⁷ Dichiarazione di Siviglia del 1999, punto 11 (il testo completo, tradotto in italiano, è consultabile al link: www.euromedi.org/home/azioni/pubblicazioni/conferenze/index.asp).

²⁷⁸ Gli incisi sono tratti, rispettivamente, dai punti 1, 2 e 3 della Dichiarazione.

conto delle specificità ecologiche, economiche e sociali delle città del sud al momento dell'elaborazione degli orientamenti e delle linee guida europee».²⁷⁹

In questo contesto viene redatta a Firenze il 20 ottobre 2000 la Convenzione europea del paesaggio.

Tale documento si basa sulla consapevolezza che «il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale» e che «coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea».²⁸⁰

Ogni Stato firmatario, nel riconoscere il paesaggio «in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità»,²⁸¹ si impegna a integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e culturale (art. 5 lett. d), nonché a sensibilizzare la società civile (art. 6 lett. a) e promuovere percorsi di formazione ed educazione per la cittadinanza (art. 6 lett. b), nella consapevolezza che «il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio può offrir loro l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto di vista personale, sociale e culturale».²⁸²

Gli Stati contraenti si impegnano inoltre alla cooperazione internazionale (art. 7) e alla reciproca assistenza e scambio di informazioni (art. 8).

A pochi mesi di distanza dalla Convenzione sul paesaggio, il 7 dicembre 2000 viene sottoscritta a Strasburgo la Dichiarazione sulla diversità culturale. Si tratta dell'ultimo documento internazionale sulle tematiche culturali dello scorso millennio, e, proprio con la consapevolezza del cambiamento della società europea nell'ultimo secolo, si pone lo scopo di fissare in pochi punti alcuni concetti chiave.

Dopo aver ricordato nel preambolo che la diversità culturale è alla base della costruzione della società odierna, e che il suo rispetto è una condizione essenziale della natura umana, al primo articolo fornisce una definizione di diversità culturale, quale espressione della coesistenza e condivisione «di pratiche culturalmente differenti», che prevede anche una dimensione materiale, nel «rifornimento e consumo di servizi e prodotti culturalmente differenti».²⁸³

La diversità culturale, secondo la Dichiarazione, «non può essere espressa senza le condizioni per una libera espressione creativa»,²⁸⁴ e le nuove tecnologie possono avere un ruolo determinante nella circolazione del patrimonio culturale.

Il secondo articolo si concentra proprio sul ruolo che i servizi audiovisivi possono rivestire in questo contesto: essi non hanno solo il dovere di non limitare l'espressione

²⁷⁹ Gli incisi sono tratti, rispettivamente, dai punti 12, 25, 29 e 17 della Dichiarazione.

²⁸⁰ Convenzione europea del paesaggio, preambolo.

²⁸¹ Convenzione europea del paesaggio, art. 6 lett. a.

²⁸² Convenzione europea del paesaggio, Relazione esplicativa, punto 24.

²⁸³ Dichiarazione sulla diversità culturale, art. 1.1 (il testo completo in lingua inglese è consultabile al link: rm.coe.int/16804bfc0b).

²⁸⁴ Dichiarazione sulla diversità culturale, art. 1.2.

di diversità culturale (art. 2.2), ma devono essere strumento di stimolo, diffusione e salvaguardia di tale diversità (art. 2.3-5).

Infine, il terzo e ultimo articolo costituisce un impegno degli Stati contraenti «a esaminare dei modi per sostenere e promuovere la diversità culturale e linguistica nel nuovo panorama globale, a tutti i livelli».²⁸⁵

Lo strumento più rilevante tra quelli realizzati in materia di tutela del patrimonio culturale dal Consiglio d'Europa è la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, “erede” della Dichiarazione di Helsinki del 1996.²⁸⁶

Questa Convenzione fin dal suo preambolo sottolinea la centralità del patrimonio culturale, risorsa fondamentale per una società realmente basata sulla persona, riconoscendo a ogni persona «il diritto [...] ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale». Nella consapevolezza «della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale», gli Stati firmatari si impegnano a creare «un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi».²⁸⁷

L'art. 1 indica alcuni “diritti e doveri” in tema di patrimonio culturale. Anzitutto, le parti contraenti si impegnano a «riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo»;²⁸⁸ il riferimento è all'art. 27 della Dichiarazione, che sancisce appunto il diritto di partecipare alla vita culturale della comunità.²⁸⁹

A tale diritto fa da contraltare la «responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale», che vincola gli Stati ad adottare, in sinergia tra loro, le misure necessarie per conferire al patrimonio culturale la dovuta dignità «nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversità culturale».²⁹⁰

Particolarmente apprezzabile l'art. 2 della Convenzione, che fornisce una definizione di patrimonio culturale che, raccogliendo l'eredità della Convenzione UNESCO del 2003, supera alcuni limiti contenuti nelle definizioni precedenti.

Il patrimonio culturale «è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi».²⁹¹

²⁸⁵ Dichiarazione sulla diversità culturale, art. 3.1.

²⁸⁶ La Dichiarazione sulle politiche di conservazione del patrimonio culturale in Europa, firmata ad Helsinki il 31 maggio 1996, enfatizza la condivisione del patrimonio culturale, e sottolinea come la responsabilità della sua tutela travalichi i confini fisici e politici degli Stati.

²⁸⁷ Gli incisi sono tratti dal Preambolo della Convenzione di Faro, nella traduzione recepita dalla l. 1° ottobre 2020, n. 133, di ratifica ed esecuzione della Convenzione.

²⁸⁸ Convenzione di Faro, art. 1 lett. a.

²⁸⁹ Si riporta il testo integrale dell'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo:
«1. Ogni individuo ha diritto di prendere Parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.»

²⁹⁰ Gli incisi sono tratti, rispettivamente, dall'art. 1 lett. b e lett. d della Convenzione di Faro.

²⁹¹ Convenzione di Faro, art. 2 lett. a.

Sebbene il testo non faccia riferimento alla dimensione materiale o immateriale di queste risorse – del resto, identificare specifiche categorie di beni o definire le specifiche misure di tutela sono scopi che esulano dalla Convenzione – è implicito il rimando a una dimensione oltre la materialità, laddove parla di credenze e tradizioni.

È il caso di sottolineare una discrepanza non trascurabile tra il testo originale inglese e la traduzione italiana recepita dal legislatore: il testo originale infatti recita «*Cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions*».

Tradurre il termine “*people*” con la locuzione “alcune persone” è assolutamente riduttivo, vista l’elasticità del vocabolo inglese, che si potrebbe ben più significativamente tradurre in “popolo” o “popolazione” (se non addirittura in senso più ampio in “nazione”). Si tratta della principale dissonanza con il testo originale, che tradisce una certa difficoltà del legislatore italiano a recepire il nuovo linguaggio della cultura; difficoltà confermata anche dalla difficoltà di tradurre il titolo della Convenzione, “*Convention of the Value of Cultural Heritage for Society*”, adattato nelle prime traduzioni come “Convenzione sul valore dell’eredità culturale per la società”, e solo successivamente convertito in “valore del patrimonio culturale per la società”.²⁹²

Oltre questa definizione, l’art. 2 ha il merito di introdurre il concetto di comunità patrimoniale, ossia l’insieme delle «persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future».²⁹³

Si tratta di una formazione sociale che non ha una composizione fissa, né è caratterizzata da parametri sociali o etnici, e ciò che accomuna i soggetti che la compongono è la condivisione di determinati valori (seppur, in genere, questi valori derivino dalla condivisione di trascorsi storici, o dall’appartenenza geografica, o dalla condivisione di linguaggio o credo religioso). Una definizione, fornita dallo stesso Consiglio d’Europa, chiarisce che «un soggetto può essere membro di una comunità patrimoniale semplicemente dando valore a un’eredità culturale o desiderando di tramandarla».²⁹⁴

In continuazione con questo concetto, l’art. 3 recupera un concetto fondamentale introdotto dalla Dichiarazione di Helsinki, quello di “patrimonio comune d’Europa”, consistente in:

a. tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività;

b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto».²⁹⁵

²⁹² Una prima traduzione, ad opera del MiBAC in collaborazione con l’Ufficio di Venezia del CoE, mostra una più apprezzabile corrispondenza letterale; in quel contesto, il termine “people” è tradotto con “popolazioni” (consultabile al link: musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf).

²⁹³ Convenzione di Faro, art. 2 lett. b.

²⁹⁴ *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for the Society*, Explanatory Report, «One can be a member of a heritage community simply by valuing a cultural heritage or wishing to pass it on.» (il testo completo in lingua inglese è consultabile al link: rm.coe.int/1680083746).

²⁹⁵ Convenzione di Faro, art. 3.

Il tenore di questo articolo conferma la dimensione anche immateriale di questo patrimonio, basato sulla stratificazione e diversità delle esperienze culturali vissute dai popoli europei.

L'art. 4, nello sviluppare ulteriormente i diritti e doveri delineati nel primo articolo, conferendo a tutti, individualmente o collettivamente, il diritto di fruire del patrimonio culturale e il dovere di rispettarlo, pone come unico limite al suo utilizzo «quelle limitazioni che in una società democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà».²⁹⁶

Queste limitazioni (in questo caso, una traduzione abbastanza fedele all'originale)²⁹⁷ hanno provocato forti resistenze in sede di ratificazione, nel timore che potessero costituire una censura all'arte e alla cultura, laddove andasse a offendere la comunità o dei suoi membri. Una tale lettura, tuttavia, contraddice lo spirito della Convenzione e le previsioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo cui essa fa rimando.²⁹⁸

Inoltre, è il caso di ricordare come la Convenzione non miri a introdurre specifiche disposizioni sulla gestione del patrimonio culturale; anche l'art. 5, nell'individuare le politiche a cui gli Stati si devono attenere, non si distacca dalle indicazioni programmatiche – identificazione, studio, conservazione, protezione e valorizzazione – contenute negli accordi internazionali che la precedono.

Pur mantenendo un l'alto livello di astrazione e programmaticità la che contraddistinguono, la Convenzione focalizza la sua attenzione sul tema del dialogo interculturale, per un verso stimolando gli Stati a ricorrervi qualora sia necessario «gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse», e al tempo stesso suggerendo che la conoscenza di tale patrimonio possa essere una risorsa «per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti».²⁹⁹

Proprio i procedimenti di conciliazione per la gestione di situazioni di conflitti valoriali di cui all'art. 7 lett. b. sono un altro punto critico dell'interpretazione della Convenzione, accusati – a torto, come si evince dal tenore della nota esplicativa allegata – di prestare il fianco a possibili istanze di censura per l'arte.

In più articoli ritorna il tema della formazione (art. 7 lett. d., art. 13), anche sotto l'aspetto del digitale: nell'art. 14, che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l'accesso al patrimonio culturale, è possibile rinvenire un'eco della Dichiarazione sulla diversità culturale di Strasburgo del 2000.

Volendo effettuare un confronto tra la Convenzione di Faro e la Convenzione UNESCO del 2003, è possibile individuare numerosi punti di contatto.

Entrambe, già dal Preambolo, riconoscono come non possa esistere un patrimonio culturale senza una collettività, e si preoccupano di prevenire quegli effetti negativi derivanti dalla globalizzazione, pur riconoscendone invece i meriti nell'ambito della diffusione delle conoscenze.

²⁹⁶ Convenzione di Faro, art. 4 lett. c.

²⁹⁷ Il testo originario dell'art. 4 lett. c. dichiara infatti: «*exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others*».

²⁹⁸ Cfr. GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon*, n. 3, 2020, p. 272.

²⁹⁹ Gli incisi sono tratti, rispettivamente, dall'art. 7 lett. b. e lett. c. della Convenzione di Faro.

Un punto fermo di entrambi i documenti è infatti la condivisione, il patrimonio culturale è tale solo se viene manifestato e condiviso con gli altri, e, sebbene la Convenzione del 2003 non contenga un rimando alle culture indigene,³⁰⁰ è innegabile come l’apporto della collettività sia un elemento imprescindibile, tant’è che lo stesso inserimento nella lista dei beni immateriali UNESCO abbia tra i suoi requisiti che il “bene” candidato abbia partecipato alla candidatura.³⁰¹

Tuttavia è innegabile che la Convenzione di Faro presenti una definizione di patrimonio culturale molto più ampia rispetto a qualsiasi altro antecedente, ed esalti il ruolo della collettività in maniera più significativa rispetto alla Convenzione del 2003: se il recepimento di quest’ultima, nel nostro ordinamento, è limitata – si dica pure: svilita – nell’art. 7 bis del Codice dei Beni Culturali, il portato innovativo della Convenzione di Faro è decisamente più ampio e “insidioso” per il legislatore.

Questo fatto, assieme alla già vista preoccupazione che l’art. 4 potesse trasformarsi in uno strumento di censura, ha condotto il nostro Paese a sottoscrivere la Convenzione (entrata in vigore solo nel 2011, una volta raggiunto il decimo firmatario) nel 2013 e a ratificarla solo in tempi recenti, con la legge 1° ottobre 2020, n. 133.

La l. 133/2020, nello stabilire le misure attuative della Convenzione (art. 3 comma 1) sottolinea come da tale applicazione non possano derivare limiti ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla legislazione di settore.³⁰²

E se questa ratifica ha infiammato il dibattito politico nazionale,³⁰³ a livello internazionale la situazione non migliora: a dicembre 2022, la Convenzione è stata ratificata da 24 Paesi su 47 che compongono il Consiglio d’Europa, un numero esiguo e che lo diventa ancor più se si tiene conto che il testo è aperto alla ratifica anche da parte di Stati che non aderiscono al Consiglio.³⁰⁴

Oltre ad alcune assenze “eclatanti”, come quella della Francia, della Germania, della Grecia e del Regno Unito, colpisce anche per altri Stati firmatari sia trascorso molto tempo tra la firma e la ratifica, testimonianza della forte difficoltà a trovare un accordo politico su questa Convenzione.³⁰⁵ Altro dato significativo è la forte presenza di Paesi dell’area balcanica, che potrebbero aver individuato in questo testo uno strumento

³⁰⁰ Cfr. GOLDONI D., *Gli indigeni, noi, la pace. Una critica nei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, cit., pp. 71 ss.

³⁰¹ Cfr. GUALDANI A., *L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., p. 274.

³⁰² *Ibid.*, p. 272.

³⁰³ Cfr. D’ALESSANDRO C. A., *La ratifica della Convenzione di Faro...*, cit., pp. 208-210. Per una visuale d’insieme sul dibattito politico, si veda CONTI P., *Cos’è la convenzione di Faro (che non chiede all’Italia di coprire le statue)*, Corriere della Sera, 24 settembre 2020; si veda anche *La destra sbaglia sulla Convenzione di Faro: le opere d’arte ora non rischiano nessuna «censura»*, Pagella politica, 28 settembre 2020.

³⁰⁴ Ad oggi, i Paesi dove la Convenzione è stata ratificata sono Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Ungheria, mentre altri quattro (Albania, Bulgaria, Cipro e San Marino), pur avendo firmato la Convenzione, non l’hanno ancora ratificata. I dati sono tratti da COUNCIL OF EUROPE PORTAL, *Chart of signatures and ratifications of Treaty 199*, consultabile al link: www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=199.

³⁰⁵ Per esempio, il Belgio ha firmato nel 2012 ma ratificato nel 2022. Cfr. *Chart of signatures and ratifications of Treaty 199* (v. nota precedente).

per affrancarsi ancor più dai sanguinosi conflitti tra differenti etnie e culture vissuti tra gli anni 1991 e 2001.³⁰⁶

Se questa fosse effettivamente la ragione alla base della scelta di aderire alla Convenzione, avremmo una ulteriore conferma che la criticità di questo testo, in realtà, sta proprio in questa formula così “elastica”.

Rimandando al prossimo paragrafo l’elaborazione del concetto di patrimonio culturale, è necessario, per concludere il panorama delle fonti europee, analizzare l’apporto dell’Unione Europea.³⁰⁷

Il settore culturale, in realtà, non ha mai avuto un ruolo di primo piano nell’azione della Comunità Europea, i cui sforzi sono principalmente focalizzati all’integrazione economica; con la sua trasformazione in Unione Europea la cultura diventa un interesse comunitario di rango primario, ma gli interventi in materia continuano a essere limitati, soprattutto perché i Trattati riservano alle politiche culturali un regime di sussidiarietà, lasciando tali materie alla responsabilità immediata degli Stati e degli enti locali.³⁰⁸

Per quanto, tuttavia, il suo apporto sia minore, da un punto di vista “quantitativo”, rispetto a quello del Consiglio d’Europa, da un punto di vista “qualitativo” è innegabile che le disposizioni dei trattati europei presentino un carattere di vincolatività più tassativo.

In un panorama geograficamente così vasto, è chiaro come non sia possibile parlare di cultura (*rectius*, culture) senza parlare di differenze culturali.³⁰⁹

I primi rimandi al settore culturale sono contenuti nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che individua tra gli obiettivi della Comunità Europea «il pieno sviluppo delle culture degli Stati membri»,³¹⁰ formula che poi viene ampliata nella versione consolidata³¹¹ del Trattato sull’Unione Europea, che all’art. 3 «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»,³¹² subendo, secondo certa dottrina, l’influenza linguistica della Convenzione di Faro.³¹³ Differenza non da poco tra le due dichiarazioni, la prima fa riferimento alle culture europee, come una somma delle diverse culture degli Stati membro, mentre la seconda parla di una cultura comune e condivisa.

³⁰⁶ Cfr. D’ALESSANDRO C. A., *La ratifica della Convenzione di Faro...*, cit., p. 212.

³⁰⁷ La scelta di non trattare in questo testo le convenzioni sulla protezione della *Cultural Property* sottoscritte a Delphi il 23 giugno 1985 e a Nicosia il 19 maggio 2017 è deliberata: per quanto infatti la traduzione ufficiale nel nostro paese parli di “infrazioni coinvolgenti i beni culturali”, è indubbio che il concetto di *Cultural Property* in questo contesto evidentemente consideri espressamente i beni materiali assoggettabili ai regimi di proprietà disciplinati dal nostro ordinamento.

³⁰⁸ Cfr. SCIACCHITANO E., *L’evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro*, cit., p. 49; cfr. anche LUPO A., *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, in *Aedon*, n. 2, 2019, par. 3. Sulla competenza dell’Unione Europea in materia culturale, cfr. anche MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, cit., pp. 175 ss.

³⁰⁹ Cfr. ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, in *Aedon*, n. 2, 2003, p. 11.

³¹⁰ TUE, art. G, comma 3 (recante modifiche all’art. 3 del TCE).

³¹¹ Ossia modificata dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.

³¹² TUE (cons.), art. 3 par. 3.

³¹³ Cfr. ZAGATO L., *Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo e contaminazione tra strumenti giuridici*, in CATALDI G., GRADO V. (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 369 ss.

Inoltre, con il Trattato di Maastricht viene inserito un apposito articolo sulla cultura (art. 128), confluito con qualche modifica nell'art. 167 TFUE,³¹⁴ ai sensi di tale articolo, l'Unione, al fine di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune», incoraggia la cooperazione tra Stati membri nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale e incoraggia la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, favorendo a tal fine anche la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa.³¹⁵

A testimoniare, comunque, la più ampia autonomia degli Stati membri, il quinto paragrafo dell'art. 167 esclude l'armonizzazione delle disposizioni statali in materia; la collaborazione con i Paesi esterni all'Unione, di cui al terzo paragrafo, passa anche dalla partecipazione diretta dell'UE a convenzioni multilaterali, inclusa quella di Faro.³¹⁶

La disciplina del patrimonio culturale è completata da due disposizioni trasversali, una in campo di libera circolazione delle merci, laddove sono consentiti «divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi [...] di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale»,³¹⁷ e l'altra in campo di aiuti di Stato, che considera compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune».³¹⁸

La prima di queste due disposizioni tradisce come il focus continui a essere sulla dimensione materiale dei beni culturali, come confermato anche dai principali atti

³¹⁴ Per completezza, si riporta il testo integrale dell'art. 167 del TFUE:

«1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali non commerciali,
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni».

³¹⁵ Sul tema, cfr. LUPU A., *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, cit., par. 3; e PICOZZA E., SICLARI D., *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, cit., p. 4.

³¹⁶ Cfr. VILLANI U., *Considerazioni introduttive alla tutela europea dei beni culturali*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., p. 18.

³¹⁷ Art. 36 TFUE.

³¹⁸ Art. 107, par. 3, lett. d) TFUE.

comunitari in questa materia,³¹⁹ che sono incentrati sulla disciplina delle esportazioni e sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Ciò è anche comprensibile ove si consideri che ciò che oggi è Unione una volta era Comunità Economica, e che la circolazione delle merci ha svolto sempre un ruolo cardine nell'ordinamento europeo.

Riconoscere ciò, per altro, non vuol dire negare l'importanza che queste – sia pur numericamente poche – disposizioni sui beni culturali rivestono: in un momento storico sempre più caratterizzato da derive nazionaliste e sovraniste, in cui è stato ormai accantonato definitivamente il sogno di una Costituzione Europea, il processo di integrazione è più delicato che mai e la tutela delle diversità culturali ne è una tappa fondamentale.

Certo, alcuni dei tentativi che sono stati fatti hanno avuto un esito poco incoraggiante (ad esempio, durante l'Anno europeo del patrimonio culturale, celebrato nel 2018, si è sottolineata principalmente la valenza economica di tale fenomeno), ma specie negli ultimi anni si è cercato di porre l'attenzione sul “processo culturale” alla base dell'integrazione, e sulle diverse realtà culturali, storicamente radicate nei Paesi membri, che ci restituiscono un caleidoscopio di esperienze e di diversità che necessitano assolutamente di essere tutelate.³²⁰

1.3.3 – Il concetto odierno di bene culturale

Una volta considerate tutte le fonti, nazionali e internazionali, è possibile tracciare la recente evoluzione del concetto di bene culturale e tentare di delinearne gli attuali confini.³²¹

Diventa inoltre necessario, a questo punto della trattazione, domandarsi se i concetti di beni culturali e patrimonio culturale, nella loro accezione codicistica, siano oggi sufficienti per far fronte alle necessità di salvaguardia che si presentano nella società odierna; la logica in base alla quale è necessario procedere non può che essere quella di mantenere il più possibile la terminologia prescelta dal nostro legislatore (si riveda anche quanto detto nell'introduzione a questo scritto), consci che la creazione di nuove categorie e nuovi termini del diritto non sia un'operazione da compiere alla leggera, e che ogni classificazione rischia di trasformarsi in una trappola se non ben strutturata.³²²

Tuttavia, non è possibile ignorare la nuova dimensione che oggi ha il fenomeno culturale, pena il rischio di stagnare in una prassi che, nell'eredità della l. 1089 del 1939, si dimostra «attenta più al restauro che alla prevenzione e più alle cose che ai contesti».³²³

Del resto, per quanto dalla Commissione Franceschini in poi il termine “belle arti” sia stato abbandonato, e i beni culturali abbiano accolto al loro interno i beni (demo)-etno-antropologici, continua a esserci una contrapposizione di fondo tra due

³¹⁹ Direttiva CEE n. 7 del Consiglio del 15 marzo 1993; regolamento CEE n. 3911 del Consiglio del 9 dicembre 1992; regolamento CE n. 116 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e le loro successive modifiche.

³²⁰ Cfr. TRIGGIANI E., *Beni culturali per l'integrazione europea*, cit., pp. 25 ss.

³²¹ Non ci si sofferma, in questa trattazione, sulla scelta del lessico “beni” o “cose”, che si spera oggi sia superata; sul tema, cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., pp. 61-63.

³²² Cfr. CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *federalismi.it*, 2017, p. 9.

³²³ COVATTA L., *Introduzione a: I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, in *Aedon*, n. 1-2, 2012, p. 2.

declinazioni contrapposte di tali beni: da una parte abbiamo quelli di valore estetico/artistico, dall'altro quelli di valore antropologico/identitario.³²⁴

Il punto di partenza, come abbiamo già visto, di questa *prise de conscience* oltre la dimensione economica e materiale del bene, si trova nelle parole del Giannini, il quale separa il bene patrimoniale, oggetto fisico su cui gravano le situazioni giuridiche legate alla proprietà, e il bene culturale, che invece si identifica nell'apprezzabilità culturale di cui il bene materiale è portatore, e che come tale non risponde alle leggi del mercato e non è vincolata alla proprietà (v. capitolo 1, paragrafo 2.3).

Anche qualora un soggetto privato sia il proprietario del bene patrimoniale, oppure su di esso gravino altre situazioni giuridiche attive come l'usufrutto o il pegno, il bene culturale, nei suoi aspetti di tutela e conservazione, rimane pubblico.³²⁵

Tuttavia, il semplice riconoscimento di questa dimensione pubblica è ben lungi dall'essere una soluzione: si rischia di converso di incorrere nel "benculturalismo" lamentato da Settis, che accusa l'amministrazione di trasformare le bellezze del belpaese in "giacimenti culturali" che finiscono con il "metastattizzarsi" in un patrimonio immobile e trascurato.³²⁶

Inoltre, anche questa separazione tra beni patrimoniali e culturali non risolve la questione centrale dell'impossibilità di applicare ai "nuovi" beni immateriali quelle disposizioni in materia di tutela, conservazione e valorizzazione che tradizionalmente sono affiancate al concetto di bene culturale.

Dunque, una volta "affrancati" i beni culturali dalle vicissitudini patrimoniali relative al loro supporto, è necessario procedere a una ulteriore suddivisione; così è possibile distinguere tra:

- i beni culturali *stricto sensu*, ossia quelli che rinveniamo negli artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali, e che sono legati ai metodi di tutela "tradizionali" (e questo giustificerebbe l'art. 7-bis del Codice, che cerca di far convivere il riconoscimento del valore immateriale del bene con una disciplina che, essendo principalmente improntata in negativo – ossia nell'ordine di cosa non si possa fare con i beni culturali – non è a tale valore direttamente applicabile);

- il patrimonio culturale, cercando però di andare oltre il senso suggerito dal Codice (che all'art. 2 lo considera una semplice "somma" di beni culturali e beni paesaggistici), in un'accezione più ampia e comprensiva, maggiormente rispondente alla terminologia internazionale, che ridisegni anche gli strumenti necessari per la sua salvaguardia.³²⁷

³²⁴ Cfr. PALUMBO B., *Sistemi tassonomici dell'immaginario globale. Prime ipotesi di ricerca a partire dal caso Unesco*, in *Meridiana*, 68, 2016, p. 49; cfr. anche COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., pp. 44-45.

³²⁵ Cfr. GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., pp. 1032 ss.

³²⁶ Cfr. SETTIS S., *Benculturalismo parolaio: il Patrimonio «boccheggia», ma tutti esaltano le «Eccezionali Mostre»*, *Il Sole 24 Ore*, 28 maggio 2006. Il problema del linguaggio nel lavoro culturale viene analizzato, con buona dose di ironia, anche in BIANCIARDI L., *Il lavoro culturale*, Feltrinelli, Milano, 1964, pp. 81 ss.

³²⁷ Si consideri, a tal proposito, che nelle lingue "madri" dei documenti dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, non si parla infatti di beni culturali, ma di *cultural heritage*, ossia letteralmente "eredità culturale" in inglese, e di *patrimoine culturel* in francese.

Cfr. GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., pp. 273-274; COVATTA L., *Introduzione a: I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, cit., p. 3; BELLATO E., *Evoluzioni patrimoniali. Nuovi usi e significati di un concetto ormai storico*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe*, cit., pp. 217 ss.

Dare un significato diverso a un elemento la cui definizione è contenuta in un atto normativo è sicuramente una forzatura, specie per abbracciare una interpretazione contenuta in testi dal valore più programmatico e meno “tecnici” in senso giuridico come sono le Convenzioni UNESCO e di Faro che abbiamo trattato,³²⁸ ma è una scelta resa necessaria dalla miopia del legislatore italiano, la cui risposta a istanze di rinnovamento ormai ventennali è tardiva e insoddisfacente.³²⁹

L'affiancamento dei beni paesaggistici a quelli culturali è il primo passo verso una visione più ampia di questi ultimi. Anche a livello internazionale le due categorie vengono affiancate già dalla Convenzione UNESCO del 1972, e le Linee guida operative ad essa associate, redatte nel 1977, vanno a circoscrivere anche le categorie di patrimonio misto (laddove un bene presenti entrambe le caratteristiche del culturale e del naturale) e di paesaggi culturali, ossia «i beni culturali che rappresentano “il lavoro congiunto dell'uomo e della natura” così come definiti all'articolo 1 della Convenzione e che illustrano l'evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l'influenza di vincoli e/o opportunità presentate, all'interno e all'esterno, dall'ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali».³³⁰

La necessità di queste ulteriori categorie è un chiaro sintomo di come la “vecchia” definizione di bene culturale fosse sorpassata e non più in grado di rispondere alle nuove esigenze di tutela.

In particolare quelle avanzate dai Paesi che non condividono la visione “eurocentrica” e “occidentale” che riconosce un valore culturale a caratteristiche quali la materialità e l'eccezionalità. Come già sottolineato in precedenza, questa visione non è condivisa da molti dei Paesi africani, asiatici e dell'America Latina, ma anche dell'Europa Orientale, e dallo scontento che ne è derivato nasce il dibattito a livello internazionale che ha condotto alla Convenzione del 2003.³³¹

³²⁸ Una perentoria difesa della definizione codicistica di patrimonio culturale si può trovare in CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 19; più ottimisti invece sulla possibilità di ampliare la definizione sono RICHTER P.S., *La nozione di patrimonio culturale*, in *Foro amm. CdS*, 2004, pp. 1280 ss., e TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., p. 184.

³²⁹ Cfr. LUPO A., A., *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, cit., par. 5-6; BORTOLOTTO C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., pp. 26-27; GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, cit., p. 2.

Ad ogni modo, sulla difficoltà ad inquadrare i beni culturali in un'unica categoria, la dottrina è vasta. Si segnalano in particolare ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, cit. *Folklorica*, n. 64, 2011, pp. 21-22; BORTOLOTTO C., *op. ult. cit.*, pp. 35-36; BUONINCONTRI P. et al., *Il patrimonio culturale materiale e immateriale*, in FERRIGNI F. (a cura di), *Il futuro dei territori antichi. Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, CUEBC, Ravello (SA), 2013, pp. 35-38; CASINI L., *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in *Aedon*, n. 1-2, 2012, p. 3; COVATTA L., *I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, cit., p. 2; ZAGATO L., VECCO M., *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli, 2011; BELLATO E., *Evoluzioni patrimoniali. Nuovi usi e significati di un concetto ormai storico*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe*, cit., pp. 217 ss.; nello stesso volume, anche CARCIONE M., *Diritti culturali: dalle convenzioni UNESCO all'ordinamento italiano*, pp. 357 ss.

³³⁰ Ministero della Cultura, Ufficio UNESCO, *La Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale (1972)* (consultabile al link: www.unesco.beniculturali.it/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/).

³³¹ Cfr. BORTOLOTTO C., *Le trouble du patrimoine culturel immatériel*, in BORTOLOTTO C. (a cura di), *Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie*, Éditions de la Maison des Sciences de l'homme, Parigi, 2011, p. 23; WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine*

Il primo elemento che cerca di allargare il panorama dei beni culturali è il folklore, che a livello internazionale fa la sua comparsa già negli anni precedenti la Convenzione del 1972.

Quanto poco questo concetto appartenesse al “lessico” occidentale è dimostrato dal fatto che, come riporta la WIPO, alla fine degli anni '90 del Novecento i Paesi interessati al dibattito sulla protezione del folklore nell'ambito della proprietà intellettuale erano quasi tutti appartenenti agli Stati c.d. “in via di sviluppo”.³³² In seno ai Paesi occidentali, invece, la questione si presentava ben più blanda e meramente dottrinale,³³³ con la sola eccezione dell'Australia, molto attenta alla protezione delle culture aborigene native dell'isola.³³⁴

In Italia, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) realizza, con la collaborazione del neonato Ministero per i beni culturali e ambientali, il volume “Ricerca e catalogazione della cultura popolare”, con l'intento di proporre una catalogazione dei beni culturali folklorici, ma l'iniziativa non avrà un seguito.³³⁵

Sul finire degli anni '80 viene proposta la nozione “beni volatili”, in affiancamento al concetto di beni mobili e immobili; si tratta di una definizione sicuramente innovativa per il periodo, ma al contempo troppo poco incisiva e riduttiva per essere seriamente presa in considerazione dalla dottrina.³³⁶

Dopo vari tentativi di sensibilizzazione sull'argomento da parte dell'UNESCO, inclusa una lettera del Direttore Generale, affiancata da un questionario sul tema della protezione del folklore, si cerca di dare una definizione a questo concetto.³³⁷

Tante sono le nozioni – a volte contrastanti – che così vengono espresse in seno all'UNESCO; si giunge infine a una definizione di folklore come «l'insieme delle creazioni di una comunità culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi. Le sue forme comprendono, fra

culturel immatériel, cit.; JADÉ M., *Patrimoine immatériel : perspectives d'interprétation du concept de patrimoine*, cit.

³³² Cfr. UNESCO-WIPO, 1967, 1982, 1984: *attempts to provide international protection for folklore by intellectual property rights*, 1997. Secondo il report WIPO, al 1994 il rapporto tra folklore e copyright interessava 24 stati africani (Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Congo, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Ruanda, Senegal, Togo, Tunisia, Zaire), 4 asiatici (Indonesia, Iran, Sri Lanka, Vietnam) e 6 dell'America centro-meridionale (Barbados, Bolivia, Cile, Colombia, Panama, Repubblica Dominicana).

³³³ A titolo esemplificativo, in Francia la questione infiamma più il dibattito antropologico che quello legale. Su questo punto, cfr. LE ROY E., *Folklore juridique et Folk Law. Déplacements et enjeux d'une recherche sur le “droit des gens”*, in *Études rurales*, 1986, pp. 139-148.

³³⁴ Cfr. UNESCO-WIPO, *Preservation and conservation of the expressions of folklore: the experience of the Pacific Region*, 1997. Cfr. anche BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., pp. 14-15.

³³⁵ Cfr. TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., p. 185.

³³⁶ L'autore della poco fortunata definizione è il noto antropologo Alberto Mario Cirese. Cfr. CIRESE A.M., *Introduzione*, in GRIMALDI R., *I beni culturali demo-antropologici*, Torino, 1988, pp. 13-22. Lo scarso successo della formula coniata dal Cirese non nega, tra l'altro, l'estrema volatilità del patrimonio culturale immateriale, come ricordato da MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, cit., p. 6.

³³⁷ Cfr. UNESCO, *Safeguarding of folklore: report by the Director-General*, 1983; cfr. anche UNESCO-WIPO, 1967, 1982, 1984: *attempts to provide international protection for folklore by intellectual property rights*, cit.

l'altro, la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i riti, i costumi, l'artigianato, l'architettura ed altre arti».³³⁸

Nel nostro Paese, questi elementi non vengono subito inclusi nel novero dei beni culturali (come già segnalato, anche il termine *folklore* fatica a trovare la sua dignità nel linguaggio giuridico italiano, venendogli spesso preferita la perifrasi “cultura tradizionale”), nonostante nel contesto giuridico internazionale invece la sensibilizzazione a questi temi porti alla definizione di *intangible heritage* coniato nella Conferenza Mondiacult del 1982 (v. capitolo 1, paragrafo 3.1).³³⁹

Per quanto questi documenti, così come quelli degli anni immediatamente successivi, siano strumenti di *soft law*, e pertanto spesso trascurati dalle politiche nazionali, almeno a livello dottrinale, specie dagli anni '90, l'inadeguatezza della nozione classica di beni culturali è evidente.

Specie in Europa, anche il concetto di *folklore* è sempre più in difficoltà, a causa della strumentalizzazione nazionalistica e razziale di cui è stato oggetto; mentre in America i *cultural studies* trovano un ambiente meno ostile in cui svilupparsi, nel “Vecchio Mondo” e nel nostro Paese in particolare la paura di derivazioni identitarie e patriottiche frenano fortemente questo settore di studi.³⁴⁰

Il primo strumento concreto con cui si prova a superare questo momento di difficoltà è il programma “Tesori Umani Viventi”, lanciato nel 1993. Per quanto, come già visto, questo progetto presti il fianco a critiche, vista la visione esclusivamente incentrata sui singoli individui, è da esso che nascerà il programma “Capolavori del patrimonio orale e immateriale” del 2001.

A questo punto, le istanze di una nuova definizione sono inarrestabili: a cavallo di fine secolo, gli incontri e le conferenze sul tema si susseguono senza sosta.

Gli eventi principali, su cui è il caso di soffermarci, sono due:

- la conferenza *A global assessment of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of the Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International Cooperation*, tenuta dall'UNESCO a Washington nel giugno 1999, che ha il merito di evidenziare la necessità dell'apporto umano e l'inconsistenza del concetto di cultura senza di esso (famoso lo slogan “*no folklore without the folk*” lanciato alla conferenza);³⁴¹

- l'*International Round Table on Intangible Cultural Heritage – Working Definition*, svoltasi a Torino nel marzo 2000 allo scopo di portare a una definizione comune di concetti quali *folklore*, patrimonio orale e patrimonio indigeno. Si tratta di un'operazione complessa, che vede una sempre maggior consapevolezza di come questi concetti siano molto variegati e presentino sfaccettature ben differenti nei vari Paesi.³⁴²

³³⁸ Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, lett. A.: «*Folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group or individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts.*»

³³⁹ Cfr. NASTASI S., *Introduzione*, cit., p. 7.

³⁴⁰ Cfr. LAPICCIRELLA ZINGARI V., *Il paradigma dell'intangible cultural heritage*, in SALVATI M., SCIOLLA L. (a cura di), *L'Italia e le sue Regioni*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Vol. III, 2015, pp. 189 ss.

³⁴¹ Cfr. BORTOLOTTO C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., p. 18 e pp. 169 ss.

³⁴² Cfr. in tal senso i dubbi sollevati al punto 3, lett. a) del report dell'*International Round Table* di Torino (consultabile in lingua inglese al link: ich.unesco.org/doc/src/00077-EN.pdf).

Tuttavia, a diverse definizioni corrisponde una volontà comune, ossia quella di prevedere uno strumento di salvaguardia del patrimonio immateriale; nasce a questo scopo la Convenzione del 2003, che, introducendo la definizione di patrimonio culturale intangibile, ridefinisce implicitamente il concetto di patrimonio culturale.³⁴³

Questa categoria di beni intangibili rivendica la propria dignità culturale, ma è evidente che ciò che è auspicato non è la semplice estensione agli stessi delle disposizioni vigenti in materia di beni culturali: siamo di fronte a una categoria diversa, che risponde a un regime giuridico diverso e che appartiene a tutti indistintamente.³⁴⁴

Tornando alla dicotomia tra beni culturali in senso stretto e patrimonio culturale di cui a inizio paragrafo, possiamo dunque finalmente individuare alcuni punti fissi:

- il bene culturale è un prodotto, il patrimonio culturale è un processo;
- il bene culturale è individuato in un contesto statico, il patrimonio culturale viceversa rifugge qualsiasi “cristallizzazione”, essendo in continuo sviluppo;
- il bene culturale ha una identità propria, e non è vincolato all’elemento umano, il patrimonio culturale invece subordina la sua vitalità all’intervento della collettività.

Conciliare queste osservazioni con la dottrina codicistica sembra impossibile. Apparentemente, ci troviamo di fronte a due alternative, che entrambe minacciano di “mutilare” il patrimonio culturale in una sua parte.

Una lettura stringente del “nuovo” concetto di patrimonio culturale, infatti, implica che i beni culturali non possano costituire un sottoinsieme del patrimonio culturale: si pensi ai reperti archeologici e in generale a quei monumenti e siti legati al passato, che non appartengono al patrimonio culturale proprio in quanto non sono espressione di una comunità vivente.

Al contrario, una lettura stringente del “vecchio” concetto di patrimonio culturale andrebbe a limitare la nozione ai soli beni a cui le disposizioni codicistiche sono applicabili, escludendo viceversa i beni non contemplati dal Codice, come le opere d’arte contemporanea.³⁴⁵

Nel nostro panorama giuridico attuale lo spazio per la dimensione immateriale dei beni culturali è risicato, per non dire nullo: la predominanza dell’elemento materiale è schiacciante, in netta controtendenza con gli altri ordinamenti europei.³⁴⁶

Parrebbe così di essere giunti al paradosso: invece di una definizione più ampia e condivisa, siamo giunti a due definizioni, in alcuni casi tra loro inconciliabili.

La successiva Convenzione UNESCO del 2005 ha un taglio ancor più incisivo, e un obiettivo differente: non più la difesa di un (più o meno ampio) novero di beni culturali, ma la promozione delle diversità culturali tramite un variopinto panorama di manifestazione artistiche e creative, senza più alcuna distinzione tra tangibile e intangibile.

Ancora più incisiva la prospettiva suggerita dalla Convenzione di Faro, che, come già ampiamente trattato, fornisce all’art. 2 una nuova definizione di *cultural heritage*,

³⁴³ Cfr. TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., p. 188.

³⁴⁴ Come ben illustra Karine Laviolette, «*les éléments du patrimoine immatériel n’ont pas le même statut légal que les immeubles ou les objets. Il y a désormais deux types de statuts : ceux qui visent la protection de biens matériels et de sites patrimoniaux auxquels on peut associer des propriétaires, et ceux qui visent la valorisation d’un héritage culturel qui appartient à la collectivité*» (LAVIOLETTE K., *Le patrimoine immatériel dans la loi sur le patrimoine culturel du Québec : pour la connaissance, la mise en valeur et la sauvegarde de traditions*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et Patrimoine culturel immatériel*, Parigi, L’Harmattan, 2013, p. 56.

³⁴⁵ Cfr. LUPO A., *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, cit., par. 5.

³⁴⁶ Cfr. TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., pp. 59 ss.

considerato l'insieme delle risorse ereditate dal passato che sono identificate dalla collettività (tutta o parte) come portatrici di valori e tradizioni. Una nozione che, pur richiamando, da un certo punto di vista, quella della Convenzione del 2003, si presenta molto più ampia e comprendente anche alcuni aspetti del patrimonio naturale.³⁴⁷

Anzi, ci si può spingere a dire che il concetto di *cultural heritage* scaturisce da questa Convenzione presenti una doppia dimensione: una culturale che racchiude in sé le manifestazioni di cultura che hanno contribuito e contribuiscono alla formazione delle comunità, e una intellettuale costituita dai valori e dagli ideali che queste comunità condividono.³⁴⁸

In particolare, ciò che cambia è l'approccio con le persone, che non sono più "spettatrici" del processo culturale, ma ne sono invece protagoniste, perché è dalla loro percezione che dipende l'identificazione di una risorsa quale portatrice di un valore culturale. La Convenzione di Faro si spinge oltre le convenzioni UNESCO, eviscerando concetti potenzialmente "scomodi" come quello di comunità, di popolazioni indigene, che da una parte possono essere fonte di imbarazzo in quei contesti in cui sia presente una cultura indigena e dove l'accordo tra diverse concezioni di vita può non essere sempre pacifico, e d'altra parte possono costituire un problema delicato per quegli Stati che si trovano a causa di istanze di autodeterminazione a livelli più o meno incisivi.

Non è possibile, d'altronde, nascondere come molte delle culture indigene possiedono un patrimonio culturale principalmente immateriale e in costante minaccia da parte dello sfruttamento territoriale e della globalizzazione.

La tutela proposta dalla Convenzione di Faro, dunque, è ancora più incisiva e radicale, e si intreccia indissolubilmente con i diritti umani e la salvaguardia ambientale, evidenziando la principale criticità che il concetto di comunità può assumere: se infatti, da una parte, può essere intesa come esaltazione – virtuosa, positiva, creatrice di ricchezza – delle differenze etniche, dall'altra può essere intesa come disgregazione della coesione sociale e strumento di divisione.³⁴⁹

A Faro si riscrive, più che il concetto di beni culturali, quello di cultura, recuperandone la definizione tradizionale di «complesso che include conoscenze, credenze, arte, morale, legge, costumi e altre capacità e abitudini acquistate dall'uomo come membro della società»,³⁵⁰ in una visione che fa delle differenze e della diversità uno strumento di crescita e di miglioramento.

Partecipare alla creazione del proprio patrimonio culturale diventa dunque diritto del singolo individuo, quale strumento di autodeterminazione culturale, capovolgendo la prospettiva tradizionale in cui l'identificazione del valore culturale avviene necessariamente "dall'alto", dall'autorità, dagli "esperti del settore". Conseguentemente, si evolve anche la finalità della conservazione del patrimonio

³⁴⁷ Cfr. *ibid.*, par. 2; cfr. anche GRAZIADEI M., PISA B., *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2017, pp. 132-133.

³⁴⁸ Cfr. CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, n. 1, 2013.

³⁴⁹ Cfr. BORTOLOTTO C., *Le trouble du patrimoine culturel immatériel*, cit., pp. 23 ss.

³⁵⁰ «Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, Law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.» (TYLOR B.E., *Primitive Culture*, Cambridge University Press, 2010, p. 13. Prima edizione 1871).

culturale, non più volta esclusivamente a preservarne il valore scientifico, ma anche a migliorare nella quotidianità la vita delle persone in quanto membri di una comunità.³⁵¹

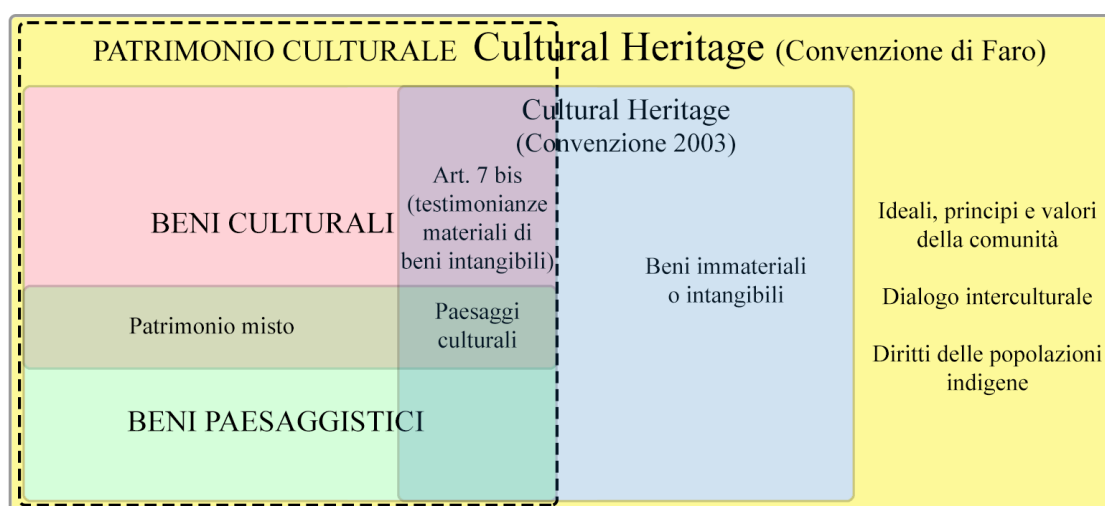
Ci troviamo dunque in un sistema di cerchi concentrici, dove «all'interno di un unico, più ampio, insieme, definito dalla nozione di *cultural heritage* della Convenzione di Faro, avremmo due sottoinsiemi più piccoli, ma distinti tra loro, costituiti, l'uno, dai beni culturali immateriali e, l'altro, dai beni culturali materiali (del codice di settore del 2004)».³⁵²

Quindi, tradurre *cultural heritage* – nella sua accezione derivante dalla Convenzione di Faro – come patrimonio culturale andrebbe a confliggere con la nozione più delimitata proposta dal nostro legislatore.

Sono due nozioni che possiedono infatti finalità diverse, quella codicistica volta all'identificazione delle sue componenti ai fini di una loro tutela e valorizzazione, quella della Convenzione tesa a orientare l'azione degli Stati in materia di integrazione.³⁵³

Una rappresentazione grafica aiuterà a comprendere quanto sia paradossale il *patchwork* di definizioni che parrebbe scaturire da questa analisi.

Figura 1.1 - Le “etichette” culturali nel panorama giuridico odierno



La sovrapposizione di nozioni che appare dalla figura 1.1 è inaccettabile per qualsiasi ordinamento giuridico odierno, il linguaggio giuridico, giova ripeterlo, deve essere scevro da contraddizioni e non si può attribuire lo stesso significato a più termini.

Per poter “ridisegnare” questo schema sarà dunque necessario analizzare singolarmente le disposizioni confliggenti e individuare (se c'è) la fallacia nelle motivazioni che le sostengono.

Si inizi dalla difesa del concetto codicistico di patrimonio culturale. Abbiamo già visto come certa dottrina voglia far salva la definizione senza indugi, senza creare

³⁵¹ Cfr. CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit.

³⁵² CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 17.

³⁵³ Cfr. GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., pp. 273-274.

ulteriori categorie, argomentando che, grazie all'art. 7-bis, i beni immateriali ricevono tutta la tutela possibile da un Codice pensato espressamente per beni materiali.³⁵⁴

Ma la nozione che il Codice ci fornisce non è una definizione limitata, valida solo per le disposizioni codicistiche: vuole essere una nozione forte, un punto fisso per stabilire una volta per tutte l'estensione del perimetro culturale.

Ci serviremo di un esempio pratico per capire quanto paradossale una tale lettura possa essere, specie in tema di beni immateriali.

La figura 1.2 rappresenta un *muret de pierres sèches* nei pressi di Nasbinals, in Francia. La tecnica di fabbricazione dei muretti a secco, pratica molto diffusa anche in Italia nei territori rurali, è stata inserita nel 2018 nella lista del Patrimonio mondiale immateriale dell'umanità dell'Unesco.

Figura 1.2 – *Muret de pierres sèches* a Nasbinals (dipartimento della Lozère, regione dell'Occitania, Francia)



Fonte: fotografia scattata personalmente dall'autore

Si tratta di uno dei primi esempi di manifattura umana, presente nella maggioranza delle culture del pianeta, adottato per fini agricoli, come per i terrazzamenti dei pendii scoscesi, e talora abitativi; la candidatura presso l'UNESCO è frutto di un percorso condiviso tra Cipro, Croazia, Francia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera.³⁵⁵

L'uso di questi muri è particolarmente ricorrente e diffuso in Francia e in Svizzera (che infatti per prime hanno incluso tale elemento nelle liste nazionali dei patrimoni immateriali, rispettivamente nel 2010 e nel 2011), dove veniva originariamente usato in

³⁵⁴ Cfr. CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 9.

³⁵⁵ Cfr. *L'Arte dei muretti a secco, conoscenza e tecniche*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale*, cit., p. 116.

particolare lungo i *randonnées*, i percorsi montani, tanto da diventare un simbolo del Cammino di Santiago, e, in genere, un elemento caratterizzante del paesaggio.³⁵⁶

Il Codice dei Beni Culturali – ed è ben questo il punto – può offrire tutela ai muretti a secco nella loro dimensione paesaggistica; essa, tuttavia, non è la dimensione principale di questo bene: lo ribadisce l'UNESCO, che puntualizza che «l'arte del “muretto a secco” riguarda il *know-how* relativo alla realizzazione di costruzioni in pietra accatastate l'una sull'altra».³⁵⁷

Una tutela limitata all'oggetto materiale non è sufficiente, anzi potrebbe essere dannosa: come identificare quali muretti tutelare e quanti no, in un bene che manca dell'elemento dell'unicità in maniera così evidente? Si dovrebbe forse impedire la rimozione di qualsiasi opera di questo tipo realizzata, inclusi quelli assemblati *ioci causa* dai pellegrini lungo il Cammino di Santiago? Si dovrebbe procedere a una datazione di tutti i muretti presenti in Europa, magari catalogando tutte le singole pietre che li compongono?

Risulta evidente come ciò che vada tutelato sia l'elemento umano, ossia la conservazione di una conoscenza, custodita dagli artigiani (in Francia, il mestiere di *murailleur* è inserito nella lista dei *métiers d'art* riconosciuti dallo Stato),³⁵⁸ una esigenza a cui il Codice non è in grado di far fronte.

Pretenzioso appare, poi, il tentativo di far fronte alle carenze del Codice invocando gli artt. 9 e 117 della Costituzione.

Come risaputo, l'art. 9 si sofferma sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, e in questo contesto non v'è chi contrasti con una lettura “meno stringente” del termine. Sicuramente la nozione nel contesto costituzionale si presta a essere allargata e arricchita per ricomprendere le nuove esigenze sociali, e nulla vieta di far ricadere sotto la sua tutela quella dei beni immateriali, degli usi e costumi dei popoli, del multiculturalismo.³⁵⁹

Ma, pur riconoscendo lo straordinario valore di questo art. 9 – e della felice scelta dell'inclusione della tutela della cultura nel “nucleo duro” della Costituzione – esso non fornisce alcun tipo di tutela diretta, compito che spetta agli strumenti di settore (ossia, in questo caso, al suddetto Codice). Anzi, esso può fornire la copertura costituzionale all'introduzione di questi beni codicistici nel nostro ordinamento, lasciando aperto il problema della loro tutela.³⁶⁰

Quanto all'art. 117, anche a voler seguire certa dottrina che vede nel comma 2, relativo alla tutela e valorizzazione, la tutela dei beni culturali in senso stretto, e nel comma 3, relativo alla promozione e organizzazione delle attività, la tutela della creatività umana e della diversità culturale,³⁶¹ rimane ferma l'impossibilità, del disposto costituzionale, operante da solo, nel far fronte all'assenza di una normativa di settore.

³⁵⁶ Cfr. CORNU C., *La pierre sèche dans le paysage, ancestrale et innovante pour des territoires durables*, in CONSIGLIO D'EUROPA, *Mémento contribuant à la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe*, Strasburgo, 2019.

³⁵⁷ Cfr. *L'arte dei muretti a secco, conoscenza e tecniche*, cit.

³⁵⁸ Cfr. *Journal officiel*, n. 0026, 31 gennaio 2016, testo n. 48.

³⁵⁹ Cfr. CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., pp. 9-10.

³⁶⁰ Cfr. GIANNINI M. S., *Sull'art. 9 Cost. (la promozione culturale)*, in *Scritti*, IX, 2006, pp. 11 ss.; cfr. anche PICOZZA E., SICLARI D., *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, cit., p. 12; PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale*, cit., pp. 120-121.

³⁶¹ Cfr. GIAMPIERETTI M., BAREL B., *Spunti per una legge regionale sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, in PICCHIO FORLATI M.L. (a cura di), *Il Patrimonio culturale*

Anche chi cerca, invece, di riportare la tutela del patrimonio immateriale nell'alveo della proprietà industriale, in riferimento all'art. 19 comma 3 del Codice (per come modificato dall'art. 12 comma 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131),³⁶² ne riconosce l'incompletezza, poiché nel contesto della proprietà industriale sono – evidentemente – considerati solo gli aspetti strettamente economici.³⁶³

Risulta evidente come il concetto di patrimonio culturale espresso nel Codice vada in qualche modo “elasticizzato”, pena il sottrarre la necessaria protezione (e dignità) ai beni culturali immateriali e al *cultural heritage* in generale.

D'altro canto, anche quest'ultima definizione non deve essere intesa in senso troppo stringente.

Se è vero che la Convenzione del 2003 parla di patrimonio vivente, la Convenzione di Faro ci fornisce la chiave con cui leggere proprio il concetto di vivente: anche ciò che fa parte della memoria storica di un popolo è vivo, e non c'è ragione alcuna per cui i beni archeologici siano incompatibili con questa “vitalità”.

Anzi, in molte circostanze anche i reperti archeologici siano percepiti come parte della propria cultura e identità dalla comunità;³⁶⁴ ci si può spingere oltre: anche elementi naturali, quali i reperti paleontologici, possono essere parte del patrimonio culturale laddove sia presente l'elemento dell'appartenenza e dell'identificazione di una comunità.³⁶⁵

Appare chiaro a questo punto come le resistenze a un ampliamento della nozione di patrimonio culturale si basino, più che su ragioni oggettive, sulla diffidenza naturalmente ingenerata dalla creazione di nuove definizioni o categorie giuridiche.

Diffidenza degli antropologi, che temono la “musealizzazione” del patrimonio immateriale, e la creazione di una definizione a maglie strette che non risulti sufficientemente inclusiva;³⁶⁶ diffidenza dei giuristi, che temono di “svuotare” la definizione di patrimonio culturale dal suo significato giuridico,³⁶⁷ con una tutela che

immateriale. Venezia e il Veneto come Patrimonio europeo, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2014, p. 228; cfr. anche GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, cit., pp. 3-5.

³⁶² L'art. 19 comma 3 del Codice della proprietà industriale recita: «Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.»

³⁶³ Sul tema si concentra la rivista *Aedon*, n. 1, 2014; tra gli altri, cfr. SEVERINI G., *Immaterialità dei beni culturali?*, pp. 3-4; MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, p. 4; BARTOLINI A., *L'immaterialità dei beni culturali*, p. 4; FANTINI S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, p. 3.

³⁶⁴ Per fare un esempio: i Bronzi di Riace sono percepiti come un simbolo della città di Reggio Calabria dai suoi abitanti.

³⁶⁵ In questo caso è possibile fare l'esempio del “mammoth di Rebibbia” (in realtà si tratta di resti di vari elefanti preistorici conservati a Roma nel Museo del Pleistocene a Casal de' Pazzi), considerato parte integrante del quartiere romano da una fetta sempre più larga di popolazione.

³⁶⁶ Cfr. BORTOLOTTO C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., p. 20; cfr. anche TAUSCHEK M., *Beni culturali e demologia*, cit., p. 40.

³⁶⁷ Cfr. CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 10.

correrebbe «il rischio di giungere dall'“eccezionale” al “tutto”»,³⁶⁸ o, peggio ancora, di appesantire ulteriormente una normativa di settore – già affaticata per la complessità e vastità dell'argomento – con nuove definizioni poco chiare e ridondanti:³⁶⁹ per dirla in altri termini, il rischio di imporre al patrimonio culturale “schemi cosificati” che finiscano col porre vincoli in negativo senza portare alcun beneficio.³⁷⁰

Nella consapevolezza di queste resistenze, ma preso atto al contempo della necessità di un intervento per ridefinire una tutela altrimenti “monca, prendendo spunto da quella dottrina che propone un modello “multilivello” per la tutela dei beni culturali,³⁷¹ si vuole comunque provare a proporre un nuovo schema.

In primo luogo, però, è necessario trovare una terminologia italiana per tradurre il concetto di *cultural heritage* che emerge dalla Convenzione di Faro, per evitarne la sovrapposizione con le nozioni codicistiche.

Ripercorrendo le proposte finora avanzate, la traduzione “eredità culturale”, pur avallata da certa dottrina,³⁷² è in realtà molto meno letterale di quanto non sembri e potrebbe risultare fuorviante,³⁷³ quasi un ripensamento sulla dimensione “vivente” del patrimonio.

Se a livello internazionale c'è chi parla di “espressioni culturali”,³⁷⁴ in Italia è stata proposta la locuzione “beni di interesse culturale”,³⁷⁵ ma in entrambi i casi si ripresenta il problema di un linguaggio ambiguo che potrebbe ingenerare confusione.

Per proporre un termine che già appartiene al nostro lessico giuridico, si propone una rilettura dell'art. 2, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che nell'elencare i beni culturali parla di cose «individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

Per quanto nella norma si faccia riferimento alle cose, è possibile attribuire una sua indipendenza al termine “testimonianza culturale” senza, peraltro, incorrere in

³⁶⁸ LUPO A., *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, cit., par. 6; sul punto cfr. anche SCIULLO G., *I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare – una spesa, un investimento*, in *Aedon*, n. 3, 2017, par. 3.

³⁶⁹ Cfr. SEVERINI G., *Immaterialità dei beni culturali?*, cit., p. 4.

³⁷⁰ L'espressione è di PICOZZA E., SICLARI D., *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, cit., p. 7.

³⁷¹ Cfr. CAMMELLI M., COVATTA L., *I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, in COVATTA L. (a cura di), *Paper Astrid*, Firenze, 2012, pp. 24 ss.; si veda in tal senso anche CAMMELLI M., *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon*, n. 3, 2017; CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., pp. 16 ss. e GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., pp. 273-274.

³⁷² Cfr. TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., p. 187.

³⁷³ Cfr. ancora CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., pp. 19-20. Pare il caso però di sottolineare come il Carpentieri faccia poi salva questa definizione nelle successive pp. 21-22.

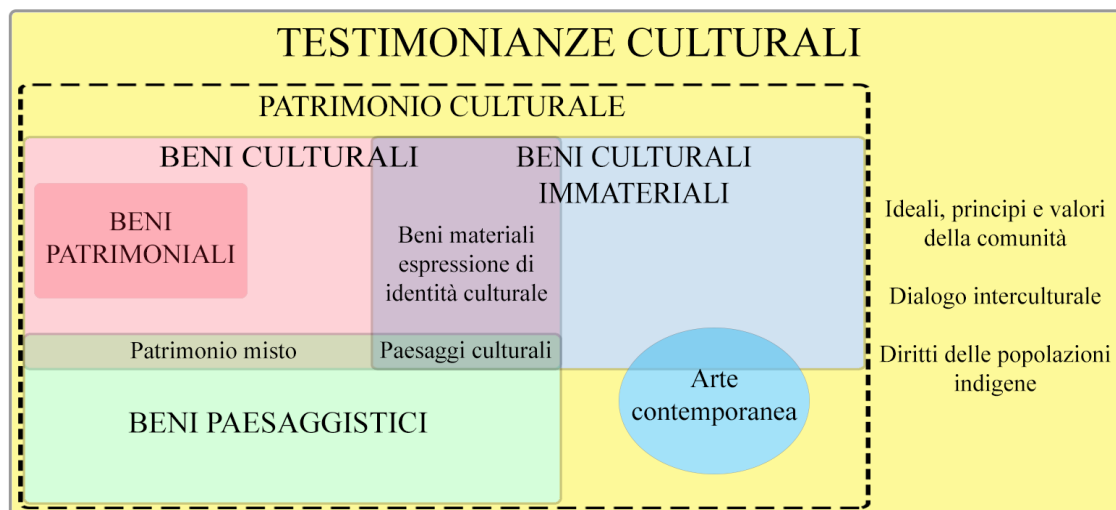
Sulla difficoltà nella traduzione di questo concetto si veda anche TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., p. 187, e GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., p. 276.

³⁷⁴ Cfr. HAHN M., *A Clash of Cultures?*, *The UNESCO Diversity Convention and International Trade Law*, in *JIEL*, 2006, p. 538, che dilata la definizione al punto di ricomprendervi anche prodotti agricoli o industriali.

³⁷⁵ Cfr. CASINI L., *Valorizzazione e gestione*, in BARBATI C. et al. (a cura di), *Il diritto del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 200.

incongruenze con il testo del Codice, che anzi risulterebbe arricchito da una lettura così estesa del concetto di testimonianza.³⁷⁶

Figura 1.3 – Proposta per una classificazione del panorama culturale



Adottando dunque questa terminologia, la figura 1.3 può riproporre in chiave grafica il ragionamento fin qui esposto.

Si possono individuare così sei insiemi:

- i beni patrimoniali, ossia quegli aspetti del patrimonio culturale relativi al loro regime giuridico di “cose”, e pertanto oggetti anche di una valutazione economica, e soggetti a regole diverse a seconda che siano di proprietà pubblica o privata;

- i beni culturali, che, cercando un compromesso tra il Giannini e le disposizioni del Codice, consistono nel valore intrinseco che accompagna i beni patrimoniali del primo insieme: un valore che non si esaurisce nella dimensione materiale ma che, comunque, è imprescindibilmente ad essa connessa; proprio perché l’elemento materiale diventa in questo contesto un mero supporto, rientrano in questa categoria quelle disposizioni normative che si applicano ai beni indipendentemente dalla loro appartenenza a un ente pubblico o a un privato;

- i beni paesaggistici, dove invece predomina l’elemento naturale;

- i beni culturali immateriali, nella definizione introdotta dalla Convenzione del 2003;

- il patrimonio culturale, che consiste in tutti quegli elementi espressivi di una identità culturale, e che sono tali a prescindere dal supporto materiale, ma in base al riconoscimento della loro culturalità ad opera di una comunità più o meno ampia; all’interno del patrimonio culturale possiamo pertanto includere anche l’arte contemporanea;

³⁷⁶ Sull’utilizzo del termine “testimonianza” si veda anche SICLARI D., *Le testimonianze della “memoria” nell’epoca globale: i beni culturali nell’esperienza italiana*, in GELOSI C. (a cura di), *Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 93-94; cfr. inoltre MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, cit., p. 2; SEVERINI G., *Immaterialità dei beni culturali?*, cit., p. 1.

- le testimonianze culturali, che racchiudono tutti quegli elementi portatori di cultura, che appartengano al presente o al passato, e che inevitabilmente vanno a interessare la dimensione sociale di tali elementi, più che quella economica.

Come si evince dalla figura, non ci troviamo propriamente di fronte a un sistema di cerchi concentrici, perché alcuni insieme, pur avendo elementi in comune, non sono l'uno parte dell'altro.

I beni culturali e i beni culturali immateriali hanno un punto d'incontro nel supporto (materiale) su cui i secondi si basano.

I beni paesaggistici poi si intrecciano non solo ai beni culturali nel c.d. patrimonio misto, ma anche al patrimonio culturale nei paesaggi culturali, che, volendo, sono una sintesi dei tre aspetti, con un elemento immateriale che accomuna e trascende tanto i beni creati dall'uomo quanto quelli naturali, generando un elemento unico il cui valore è superiore alla somma delle parti che lo compongono.³⁷⁷

Questa partizione, è evidente, risulta labile, e che ci sono elementi che, a seconda del contesto, potrebbero trovarsi nell'uno o nell'altro insieme.

La stessa nozione di patrimonio culturale non corrisponde più letteralmente né a quella codicistica né al *cultural heritage* delle Convenzioni UNESCO: sotto il primo aspetto infatti include dei beni (il patrimonio immateriale e le opere d'arte contemporanea) che non sono sottoponibili alle regole codicistiche, e sotto il secondo include dei beni che non sono (più) viventi – elemento necessario secondo le Convenzioni, che sottolineano come appunto questo patrimonio debba essere vivente e questa “vitalità” debba essere accertata nel tempo –, perché manca l'elemento di immedesimazione sociale, non appartengono alla comunità.

È opportuno, giunti a questo punto, far presente come questa definizione allargata non sia comunque del tutto estranea al nostro linguaggio giuridico: essa è rinvenibile, ad esempio, in alcuni scritti realizzati dall'UNESCO con la “benedizione” del MiBACT.³⁷⁸

Permane, inoltre, il dubbio di come – e se – tutelare quegli aspetti strettamente immateriali che non fanno più parte del sentire comune, ossia le “tradizioni perdute”.

Una partizione che dia una risoluzione a tutti questi interrogativi, tuttavia, non c'è.

I beni culturali, anche quelli in senso stretto, sono recalcitranti a una categorizzazione, come si è evidenziato dalla prima parte di questo scritto. Più il concetto si allarga e diventa inclusivo, più i confini diventano insoddisfacenti e il risultato rischia di essere insoddisfacente; più il concetto si restringe, più aumenta il rischio di trascurare situazioni che necessitano di tutela.³⁷⁹

Ma la cultura è – ad avviso di chi scrive – uno “specchio liquido”: non ha una forma propria, si adatta e muta nel tempo anche in funzione di chi la osserva e che in essa si rivede.

La globalizzazione ha avuto il suo impatto con la velocità con cui il concetto di beni culturali muta, e oggi non si può negare che esista un patrimonio culturale che si trova al di fuori del Codice, non necessariamente per scarsa lungimiranza del

³⁷⁷ Sur rapporto tra paesaggi culturali e beni immateriali cfr. CANEVA G., MAURANO C., *I valori naturali dei paesaggi culturali*, in FERRIGNI F. (a cura di), *Il futuro dei territori antichi Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, Ravello (SA), CUEBC, 2013, pp. 38 ss.

³⁷⁸ Si veda ad esempio il già ricordato volume dell'ICCROM, *Gestire il patrimonio mondiale culturale*, realizzato con il patrocinio (e con il finanziamento) del Ministero.

³⁷⁹ Cfr. COVATTA L., *Introduzione a: I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, cit., pp. 5-6, dove si sottolinea la necessità di una legge “a maglie larghe” per una tutela effettiva del patrimonio culturale.

legislatore, ma perché richiede degli strumenti e degli istituti giuridici adeguati e diversi da quelli previsti per i beni culturali materiali.³⁸⁰

Fermarci alla definizione codicistica del patrimonio culturale sicuramente ci manterrebbe in una zona di “certezza del diritto”, ma richiede di volgere lo sguardo altrove, ignorare le istanze che ci vengono presentate quotidianamente, e questo il giurista coscienzioso non può farlo; la nozione di patrimonio culturale, è sempre più chiaro alla dottrina, non può più identificarsi con la dimensione materiale prevista dal Codice – salvo non voler intendere tale definizione come valida esclusivamente ai fini del Codice stesso. E sarebbe tutt’altra cosa.³⁸¹

Un esempio illuminante della relatività del concetto di cultura è la polemica suscitata una decina di anni fa da un graffito “vandalizzato” a Roma.

Numerose le testate giornalistiche che si sono indignate di fronte alla singolare vicenda di un murale realizzato nel Rione Monti nel 2001 raffigurante Francesco Totti, ai tempi capitano della principale squadra capitolina, diventato in pochi anni un vero e proprio luogo di culto dei tifosi giallorossi, imbrattato da graffiti nel 2011. L’indignazione non deriva però dall’imbrattamento, ma dal rapido mobilitarsi della classe politica romana, che ha provveduto in tempi straordinariamente brevi al ripristino dell’opera.³⁸²

Ciò che dai giornalisti non viene considerato è che il murale in questione è espressione di una cultura vivente (lo sport infatti è un potente aggregatore sociale, tanto che, come si vedrà nel terzo capitolo, viene incluso da altri Paesi nelle disposizioni normative relative patrimonio immateriale); lo stato di penuria economica in cui versa il settore culturale non può determinare una riduzione del valore culturale del murale, né giustificare la distruzione (come a dire: se non ci sono le risorse economiche per salvaguardare i beni più pregevoli del nostro patrimonio culturale, è giusto che anche il murale “marisca”).

La Convenzione di Faro, lo abbiamo detto, serve proprio per sottrarre allo Stato e ai tecnici la nozione di testimonianza culturale, affidandola a ciascuno di noi.

La categorizzazione sopra esposta – con evidente fatica – serve per giustificare i diversi livelli di salvaguardia del patrimonio culturale, che sono dettati non da una maggiore o minore importanza, ma dalle caratteristiche che queste categorie stesse presentano e dalle necessità che ciascuna di esse ha: riprendendo l’esempio più banale, i divieti di esportazione hanno un valore per i beni culturali in senso stretto, ma sarebbero invece un danno per il patrimonio immateriale.³⁸³

Rimandando al capitolo seguente per approfondire i livelli di salvaguardia legati a queste categorie, è il caso, per concludere invece il capitolo presente, di procedere a un’operazione inversa, di riunire questi elementi in un *unicum*, per non commettere l’errore di perdere la visione d’insieme sottesa alla nostra cultura.

³⁸⁰ Cfr. CASSESE S., *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 7, 2012, p. 781; cfr. anche SCIULLO G., *Patrimonio e beni*, in BARBATI C. et al. (a cura di), *Il diritto del patrimonio culturale*, cit., p. 35.

³⁸¹ Sull’insufficienza del concetto di patrimonio culturale nel Codice cfr. RICHTER P.S., *La nozione di patrimonio culturale*, cit., pp. 1280-1282; cfr. anche TARASCO A. L., *Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura*, in *Foro amm. CdS*, 2008, pp. 2261 ss.

³⁸² Tra i vari articoli relativi alla vicenda, si segnala per completezza (e veemenza) l’articolo: *La bizzarra storia di un murales a Roma raffigurante Francesco Totti. Da graffito tollerato a patrimonio da tutelare a spese pubbliche. Mentre il patrimonio vero, notoriamente, marisce*, in *Artribune*, 20 dicembre 2012.

³⁸³ Cfr. CASINI L., *“Todo es peregrino y raro”*, cit., pp. 18-19; GABBANI C., *Le cose d’interesse artistico nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 6.

1.4 – Oltre la materialità

Nel paragrafo precedente è stata introdotta una categorizzazione che, di fatto, trasforma i beni immateriali in una cesoia, uno strumento di divisione, il che cozza con la natura “assorbente” ed elastica di questo concetto.

In realtà, i beni culturali immateriali ci indicano una strada opposta, che rende insignificante e artificiosa la distinzione: proprio i confini labili e incerti che abbiamo già evidenziato sottolineano come gli elementi di continuità siano molti di più e molto più rilevanti delle differenze.

Abbiamo già visto come i beni materiali implicino sempre una dimensione immateriale, un valore intangibile di cui sono portatori, e la cui perdita comporta una perdita della dimensione culturale: si pensi alle statue dell’antica Roma distrutte o abbandonate (o “riciclate”, ad esempio, per i bronzi, con un’ulteriore fusione) nel momento in cui il Cristianesimo si è diffuso e la comunità ha smesso di identificarsi nei simboli e nelle opere del paganesimo.

Tuttavia, anche il patrimonio intangibile può essere rilevato solo grazie a un tramite materiale, anche e soprattutto nella sua visione più estesa che coinvolge la comunità: il patrimonio intangibile è inseparabile dal mondo materiale e sociale in cui vivono le persone che lo animano.

Se dunque è possibile prevedere dei rimedi differenziati per la salvaguardia di queste due dimensioni, non è possibile pensare di scinderle definitivamente.

Esse sono diverse manifestazioni della cultura, che «assume forme diverso nel tempo e nello spazio», e che la diversità che ne scaturisce «costituisce il patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future».³⁸⁴

Le testimonianze culturali non sono solo una manifestazione, un’espressione della cultura, ma rappresentano uno strumento con cui essa può venire trasmessa al futuro: «in quest’ottica il patrimonio istituisce un legame storico con il passato, ma proiettandosi verso il futuro, costituendo un processo dinamico in cui al presente è affidato un ruolo nella valorizzazione e conservazione».³⁸⁵

Dunque, anche quel bene materiale o quella testimonianza che non rispondono più a valori della comunità attuale, ma che raccontano il passato della stessa, fanno parte della memoria storica del luogo, di quella eredità culturale che è preziosa e fondamentale perché ha determinato lo sviluppo della comunità.

Anche qualora tra i beni storici ve ne siano alcuni il cui scopo originario è inaccettabile, inconciliabile nella società odierna – si pensi agli strumenti di tortura esposti in alcuni musei, o alle numerose testimonianze legate al doloroso tema dell’olocausto – nondimeno questi beni fanno parte della memoria della comunità, di quella storia che non può essere dimenticata, specie nelle sue pagine più oscure e dolorose.

Anche alcune pratiche tuttora viventi ma fortemente discusse (si veda, nel terzo capitolo, le problematiche legate alla tauromachia) possono essere condannate e non incoraggiate, ma non per questo devono essere dimenticate e cancellate dalla memoria storica di un popolo.

³⁸⁴ Gli incisi sono tratti dall’art. 1 della *Dichiarazione Universale sulla diversità culturale* adottata dall’UNESCO il 2 novembre 2001.

³⁸⁵ VERMIGLIO S., *Tra beni culturali materiali e immateriali: il recupero della memoria storica*, in GELOSI C. (a cura di), *Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea*, cit., p. 141.

L'identità territoriale ha dunque un collegamento diretto con le testimonianze culturali, e queste possono divenire strumenti indispensabili per il recupero di quei territori, di quegli spazi identitari che sono stati abbandonati nel corso del tempo.³⁸⁶

E allora, per prendere in prestito le parole del Siclari, la protezione delle testimonianze culturali diviene un «valore universale da proteggere nell'interesse dell'intera umanità», poiché esse costituiscono «una pluralità di elementi: spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali propri di un gruppo sociale, declinati in maniera caleidoscopica in ragione delle variabili spazio/tempo. [...] Analogamente a quanto avviene in sede di collocazione concettuale della biodiversità, riguardo a qualsivoglia forma di vita, allo stesso modo la *diversità culturale* viene ad atteggiarsi rispetto al genere umano e la pluralità di aggregati che ne caratterizzano la dimensione organizzativa. Non a caso ciò che costituisce la semeiotica del patrimonio comune dell'intera umanità non è – e non potrebbe essere – la cultura *stricto sensu* intesa, bensì la *diversità*».³⁸⁷

Perdere la visione unitaria di queste testimonianze, rilegando quei beni che non sono contemplati dal codice nella categoria dei “beni minori”,³⁸⁸ comporterebbe la perdita di figure meritevoli di attenzione da parte dell'ordinamento in funzione del ruolo che rivestono per la comunità.

Abbiamo identificato un nuovo “sostrato materiale” per il bene comune immateriale, che è la persona, sia singolarmente intesa sia come parte della comunità. La cultura è di tutti, lo chiarisce bene la Convenzione di Faro,³⁸⁹ che infatti utilizza l'espressione diritto *al* patrimonio culturale, e non *del* patrimonio culturale, «volendo indicare con la prima accezione il diritto ad accedere al patrimonio culturale e a partecipare alla vita culturale, in quanto risorsa necessaria per la formazione della propria identità, mentre con la seconda i presupposti e le condizioni relativi alla sua tutela e conservazione. La protezione del patrimonio culturale (diritto *del*) è dunque funzionale all'accesso allo stesso da parte della collettività (diritto *al*)».³⁹⁰

Un discorso apparentemente poco concreto, di pura speculazione teorica, ma assieme al patrimonio culturale si evolve la tutela dello stesso: la salvaguardia infatti è un atto dinamico, inefficace se non si aggiorna ed evolve insieme alla società.³⁹¹

³⁸⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 143-144.

³⁸⁷ SICLARI D., *Le testimonianze della “memoria” nell'epoca globale*, cit., p. 109.

³⁸⁸ Cfr. SEVERINI G., *I beni culturali “minori” o extracodicistici*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., pp. 29 ss.; l'autore, pur sottolineando come considerare questi beni come minori appartenga a una mentalità oggi superata, pur indirettamente avalla questa costruzione nella categorizzazione che propone.

³⁸⁹ Cfr. GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, cit., p. 3, e CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cit. Per una visione della cultura come espressione di civiltà, cfr. LAMBERTI C., *Ma esistono i beni culturali immateriali? (in margine al Convegno di Assisi sui beni immateriali)*, in *Aedon*, n. 1, 2014, pp. 3-4.

³⁹⁰ GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, cit., p. 275; cfr. anche CAVALLO PERIN R., *Il diritto al bene culturale*, cit., pp. 503 ss.

³⁹¹ Cfr. BORTOLOTTO C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., pp. 21-23.

CAPITOLO 2 – I BENI CULTURALI IMMATERIALI

2.1 Immaterialità: una questione di identità

Con la Convenzione di Faro, «accanto alla valenza catalizzatrice della definizione di patrimonio culturale, inclusiva della categoria *beni intangibili*, emerge altresì la connotazione *a non domino* delle entità identitarie. Una vera e propria rivoluzione copernicana che, valicando la mera valenza scientifica di queste ultime, mira ad enfatizzarle, stante la capacità delle stesse di fungere quale grimaldello per lo sviluppo e la crescita dell'individuo ed il miglioramento della qualità della vita dello stesso».¹

L'elemento identitario è fortemente radicato nel testo della Convenzione, che, come abbiamo visto, qualifica le eredità culturali come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione».²

Questa attenzione alle dinamiche culturali e identitarie delle comunità è dimostrazione dell'importanza che esse rivestono, e dello stretto legame che hanno con i beni culturali immateriali.

Questi ultimi, infatti, non fanno parte della sfera privata degli individui, ma vengono legittimati e, pertanto, sussistono esclusivamente nella condivisione.³ Ad esempio, se un reperto archeologico viene conservato in un archivio non accessibile al pubblico, ciò non intaccherà la culturalità insita nello stesso; viceversa, i beni immateriali perdono di significato se non vengono condivisi, sono per loro natura incapaci di “vivere nascosti”.

Da un punto di vista etnografico e antropologico, l'elemento della condivisione è parte integrante del processo vitale del bene immateriale, tanto da spingere certa dottrina a dire che le pratiche culturali ottengano una seconda vita al momento della loro esibizione;⁴ ciò perché, a differenza dei beni culturali materiali, quelli immateriali non sono precostituiti, ma in continua evoluzione e ridefinizione.⁵

Beninteso, ciò non implica che l'accesso al patrimonio culturale immateriale debba essere necessariamente aperto a tutti in maniera illimitata e incondizionata, ben potendo certi costumi e certe tradizioni manifestarsi riservatamente a determinati gruppi di persone.⁶

¹ Cfr. PICOZZA E., SICLARI D., *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, cit., p. 6.

² Convenzione di Faro, art. 2.

³ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2012, pp. 180-181.

⁴ Cfr. KIRSHENBLATT-GIMBLETT B., *Intangible Heritage as Metacultural Production*, in *Museum International*, 56, 2004, p. 56.

⁵ Cfr. TAUSCHEK M., *Beni culturali e demologia*, cit., p. 38.

⁶ L'art. 13 lett. d) della Convenzione UNESCO del 2003, infatti, sottolinea come ciascuno Stato contraente sia chiamato a compiere ogni sforzo per «adottare misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a [...] garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale»; il rispetto dunque delle modalità di accesso preesistente è chiaramente sovraordinato al diritto alla fruizione da parte della comunità.

Ma, piccola o grande che sia la comunità che condivide questo bene, rimane comunque necessario che si sviluppi un “sentimento identitario”,⁷ che al valore storico e oggettivo del bene stesso (la trasmissibilità) si affianchi una funzione soggettiva, di riconoscimento come portatore di un valore: questo procedimento prende il nome di patrimonializzazione.

2.1.1 – La patrimonializzazione

Il termine patrimonializzazione viene usato per indicare il processo con cui si conferisce un valore a un determinato bene culturale (generalmente immateriale).

Nonostante il termine patrimonio venga spesso usato per indicare una dimensione economica e materiale,⁸ qui invece il riferimento è a quel procedimento che trasforma un bene culturalmente irrilevante in parte del patrimonio culturale.

Non si tratta di un’operazione giuridica, bensì di una tendenza sociale, che, tramite il recupero di storia e tradizioni, trasforma la memoria individuale in una coscienza collettiva, in un incessante dialogo e confronto tra le persone e il bene così creato.⁹

In alcune circostanze il termine patrimonializzazione è stato utilizzato con una accezione negativa, a indicare la trasformazione dei beni culturali in “icone” e “merci” stereotipate,¹⁰ ma è necessario affrancarsi da questi timori benculturalistici e osservare la patrimonializzazione come processo sociale volta allo sviluppo e all’arricchimento della comunità locale.¹¹

Il fatto che il patrimonio culturale sia indissolubilmente connesso al processo di identificazione culturale non è certo una sorpresa, permea le istanze di riconoscimento di una comunità ed è anzi parte integrante di quelle caratteristiche che permettono questo riconoscimento. I beni culturali immateriali, nel momento in cui sono ritenuti portatori di valore da più comunità, diventano un elemento di collegamento e continuità, che arricchisce la riflessione interculturale.¹²

Si pensi ai c.d. siti transfrontalieri contenuti nelle Liste UNESCO del patrimonio culturale, e al dialogo che si trova dietro di essi e che ne ha presupposto (e supportato) la candidatura.

Questa condivisione, inoltre, è uno degli elementi alla base della cittadinanza europea, almeno per quanto riguarda la sua dimensione culturale: tramite essa, le minoranze possono mantenere la propria identità senza sottrarsi al progetto di

⁷ Il termine, nel francese “*sentiment d’identité*”, è preso da BORTOLOTTI C., *Le trouble du patrimoine culturel immatériel*, cit., p. 26.

⁸ In questo scritto si fa riferimento ai beni patrimoniali, nel capitolo 1, paragrafo 3.1, proprio in questa veste, per differenziarli dai beni culturali in senso stretto, intesi come il valore culturale di cui sono portatori. Cfr. GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., pp. 1027 ss.

⁹ Cfr. LATTANZI V., *Il diritto del patrimonio culturale e i processi sociali di patrimonializzazione*, in PIRANI B. M. (a cura di), *L’abbaglio dell’Occidente. Per il diritto alla differenza culturale*, Bulzoni, Roma, 2000, pp. 206-208.

¹⁰ Cfr. PALUMBO B., *Patrimonializzare*, in *Antropologia museale*, 8, 22, 2009, pp. 38-39; cfr. anche

¹¹ Cfr. COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., p. 53.

¹² Cfr. URBINATI S., *Considerazioni sul ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui” nell’applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in SCOVAZZI T., UMBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 57 ss.)

costituzione di una democrazia partecipativa, e i confini tra gli Stati si fanno meno consistenti.¹³

Rimandando al paragrafo 5 per approfondire l'elemento umano nel processo di patrimonializzazione, va in questo contesto sottolineato come l'apporto del Consiglio d'Europa sia determinante in un processo condiviso di patrimonializzazione, al fine di garantire a ogni cittadino il diritto a partecipare alla vita culturale europea, indipendentemente dalle origini etniche o dalla provenienza geografica.¹⁴

Grazie alla Convenzione di Faro e alle Convenzioni UNESCO, il concetto di patrimonio è profondamente cambiato in termini tanto di natura quanto di funzione, con un «passaggio da una accezione “proprietario-giuridica” a una accezione “culturale-politica” e “politico-culturale” del fenomeno. Ciò causa lo slittamento del terreno del patrimonio dal dominio del singolo proprietario privato alla dimensione collettiva, pubblica e culturale della “appropriazione” di un bene».¹⁵

Beninteso, la dimensione economica non è totalmente scindibile dal concetto di patrimonio (del resto, si è più volte ribadito come essa sia insita nel termine stesso); la risorsa culturale può diventare economica, una volta appresa dal processo di patrimonializzazione, poiché la valutazione che vi è sottesa le conferisce, appunto, un valore che spesso ha anche una rilevanza economica. Al contempo, il processo di patrimonializzazione può anche eseguire il procedimento inverso, trasformando una risorsa economica in risorsa culturale (è ciò che avviene, ad esempio, con la costituzione di un “paesaggio culturale”).¹⁶

La costante rimane sempre l'elemento umano, la «componente soggettiva o sociale»,¹⁷ che, tuttavia, necessita di essere completata da due ulteriori dimensioni: quella “oggettiva” e quella “spaziale”.

2.1.2 – Le dimensioni dei beni culturali immateriali

Da quanto finora esposto, le comunità sono un elemento imprescindibile per i beni culturali immateriali, come enfatizza l'art. 2 della Convenzione, richiamando in più occasioni le comunità e i gruppi, e sottolineando come anche i singoli individui possano ricoprire un ruolo fondamentale in questo ambito.¹⁸

Ma certa dottrina individua all'art. 2 nel medesimo articolo anche altre due dimensioni dei beni culturali immateriali: quella «oggettiva», ossia la manifestazione tangibile di tali beni (di cui si è già trattato al capitolo 1, paragrafi 3.3 e 4), e quella «spaziale».¹⁹

¹³ Cfr. ZAGASO L., *L'identità europea come spazio culturale-politico: oltre i limiti della cittadinanza UE?*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe*, cit., pp. 149 ss.

¹⁴ Cfr. FERRACUTI S., *L'Etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di teoria e cittadinanza*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, cit., pp. 206 ss.

¹⁵ SIMONICCA A., *Patrimonio immateriale, realtà e valori del territorio. Un punto di vista antropologico*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale*, cit., p. 39.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 41-42.

¹⁷ La definizione è di URBINATI S., *Considerazioni sul ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui”*..., cit., p. 55.

¹⁸ Cfr. CIPRIANI R., *Dell'io e delle sue differenze (culturali e non)*, in PIRANI B. M. (a cura di), *L'abbaglio dell'Occidente*, cit., pp. 199 ss.

¹⁹ Anche questa definizione è tratta da URBINATI S., *Considerazioni sul ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui”*..., cit., p. 55.

Quanto a quest'ultima, l'art. 2 richiama anche gli «spazi culturali» associati ai beni stessi, e poi sottolinea che tale patrimonio si evolve ad opera delle comunità «in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia».²⁰

I beni culturali immateriali, infatti, esattamente come quelli materiali, si manifestano in uno spazio fisico, che può essere più o meno ampio, unitario o frammentato, ma è comunque imprescindibile e insito nel concetto stesso di comunità.

Nel confronto, tuttavia, con la Convenzione del 1972 (che ancora considerava principalmente la dimensione materiale del bene culturale, e subiva l'influenza dell'art. 7 della Carta di Venezia,²¹ ai sensi del quale «il monumento non può essere separato dalla storia della quale è testimone, né dall'ambiente dove esso si trova») questa dimensione spaziale appare più blanda e indicativa, sottesa più a ribadire le interazioni tra attori umani e fattori naturali che non a dare una precisa delimitazione geopolitica.²²

Ciò ha portato parte della dottrina a leggere i concetti di “spazio culturale” e “ambiente” di cui all'art. 2 della Convenzione del 2003 non in termini geografici ma nel significato sociale e simbolico, ossia un contesto culturale che, pur avendo un indubbio potere di modificare (anche sensibilmente) lo sviluppo e la trasmissione di un bene immateriale, non lo lega indissolubilmente a un preciso spazio geografico. Ne consegue, se si avalla questa lettura, che l'associazione tra beni culturali immateriali e spazio geografico non costituisce una caratteristica qualificante.²³

A favore di tale ricostruzione, si può far notare come oggi il concetto di collettività vada ben oltre la dimensione del popolo, o del gruppo etnico, e del resto il concetto di *community* virtuale implica l'appartenenza a una comunione di interessi, di pratiche o di conoscenze che travalica i confini geografici e crea dei “territori digitali” non corrispondenti ad alcun luogo fisico esistente.²⁴

La necessità di fissare dei confini geografici può essere vista come ulteriore dimostrazione dell'involontaria (e inconsapevole) visione occidentale che continuiamo ad avere del patrimonio culturale; i fenomeni migratori hanno creato un mix di culture difficile da districare, e l'indicazione contenuta nella Convenzione («le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui») indica una chiara volontà di non considerare tali termini come vincolato a dimensioni geopolitiche o etnologiche.

Cionondimeno, affrontando la questione dal punto di vista giuridico, rimane il fatto che per offrire un'effettiva ed efficace salvaguardia è necessario stabilire delle azioni a livello nazionale e locale, e quindi un territorio di riferimento non è, nel concreto, un elemento prescindibile; la stessa candidatura per le Liste UNESCO richiede una precisa indicazione geografica – per quanto siano possibili candidature

²⁰ Per non ribadire concetti già ampiamente trattati, si rimanda al capitolo 1, paragrafo 3.1, per una disamina completa dell'art. 2 della Convenzione.

²¹ Carta internazionale sulla conservazione e il restauro di monumenti e insiemi architettonici, frutto del lavoro del Congresso internazionale di architetti e tecnici dei monumenti storici tenutosi dal 25 al 31 maggio 1964, in cui si formerà anche l'ICOMOS. Sull'influenza che questo documento ha avuto nei confronti della Convenzione del 1972, cfr. SILVA R., *The significance of the Venice International Charter for the conservation and restoration of monuments and sites, with special reference to eastern countries*, in *First International Congress on Architectural Conservation*, University of Basle, Switzerland, March 1983: historic buildings, their significance and their role in today's cultural setting, Londra, Heritage Trust, 1983, pp. 10-13.

²² Cfr. SCOVAZZI T., *Le concept d'espace dans trois conventions Unesco sur la protection du patrimoine culturel*, in *L'observateur des Nations Unies*, 26, 2009, pp. 11 ss.

²³ Cfr. BORTOLOTTI C., *Addio al territorio? Nuovi scenari del patrimonio culturale immateriale*, in *Lares*, 76, 3, 2010, p. 360.

²⁴ *Ibid.*, pp. 360-361.

transnazionali —. Senza l'intervento degli Stati e degli enti locali, gli organismi internazionali non sono sufficienti a fornire la protezione necessaria ai beni culturali, poiché nella pratica spetta alle realtà presenti sul territorio adottare le misure necessarie a salvaguardare il proprio patrimonio culturale.²⁵

Preso atto dell'imprescindibilità, per il giurista, di uno spazio che sia geografico e non solo concettuale, rimane però il problema di come individuare questo territorio.

In alcuni casi, infatti, possono sorgere dei problemi relativi alla delimitazione dell'area di appartenenza di un bene, specie quando ci troviamo di fronte a beni che si sono diffusi largamente al di fuori dei loro confini originari.²⁶ Mentre per un bene fisico, come è facilmente intuibile, lo spostamento implica la rimozione dalla sua collocazione originaria e la sottrazione alla comunità di appartenenza, la diffusione dei beni immateriali passa principalmente attraverso la loro condivisione con altre comunità. Si pensi alla musica, alle danze, agli sport, che vengono “esportati” e reinterpretati in nuovi Paesi.

Una delle soluzioni a cui si è più ricorso nella pratica è quella di stabilire l'autenticità del bene culturale, ossia di individuare le località in cui il bene immateriale si costituisce, ad esempio il luogo in cui per primo si è praticato uno sport o un ballo, cercando di recuperarne la versione “originale” e al contempo di fugare il rischio di distorsioni culturali, deformazioni dell'immagine originale che sono inevitabili quando una pratica culturale si innesta su una cultura differente.²⁷

Di autenticità si parla, in relazione ai beni culturali materiali, fin dalle prime *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*,²⁸ con dei criteri però troppo stringenti che, pur nel più “semplice” contesto del patrimonio materiale, hanno precluso l'accesso alle Liste di molti beni non occidentali.²⁹

Per ovviare a queste difficoltà, il governo giapponese, in collaborazione con l'UNESCO, ha organizzato a Nara, in Giappone,³⁰ una conferenza internazionale per rielaborare il concetto di autenticità in relazione al patrimonio culturale.

Il punto 13 del Documento di Nara³¹ stabilisce che «il giudizio sull'autenticità, dipendendo dalla natura del monumento o del sito e dal suo contesto culturale, è legato ad una molteplicità di fonti di informazione. Esse comprendono concezione e forma, materiali e sostanza, uso e funzione, tradizione e tecniche, situazione e ubicazione, spirito ed espressione, stato originario e divenire storico e possono essere sia interne che esterne all'opera. L'utilizzazione di queste fonti offre la possibilità di descrivere il

²⁵ Cfr. SCOVAZZI T., *Le concept d'espace dans trois conventions Unesco sur la protection du patrimoine culturel*, cit., pp. 17 ss.

²⁶ Un esempio classico è il Tango, ormai diffuso ovunque nel mondo ma riconosciuto come patrimonio dell'Argentina e dell'Uruguay. Cfr. BORTOLOTTI C., *Addio al territorio?*, cit., p. 367 ss.

²⁷ Ancora una volta, l'esempio riproposto è quello del tango, con il contrasto tra la versione “autentica” ballata in Argentina e Uruguay, e la versione “globalizzata” diventata famosa negli altri continenti (cfr. sempre BORTOLOTTI C., *Addio al territorio?*, cit., pp. 369-370).

²⁸ Si confrontino le linee guida proposte negli anni '80 e '90, disponibili sul sito whc.unesco.org/en/guidelines/. Si è già sottolineato in più occasioni come l'UNESCO continui a “ragionare” in termini “occidentalisti”, mostrando di dover ancora affrancarsi da certe ideologie; sul tema cfr. PALUMBO B., *Sistemi tassonomici dell'immaginario globale*, cit., pp. 59 ss.

²⁹ Cfr. BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., p. 24.

³⁰ La scelta, come ovvio, non è casuale, essendo il Giappone tra i paesi che maggiormente hanno sofferto la sottorappresentazione in seno alle Liste UNESCO.

³¹ WHC, *Documento di Nara sull'Autenticità*, Nara (Giappone), 1-6 novembre 1994.

patrimonio culturale nelle sue dimensioni specifiche sul piano artistico, tecnico, storico e sociale».³²

Il criterio viene così nettamente ridimensionato, subordinato a una contestualizzazione caso per caso, che di fatto lo trasforma in una costruzione socioculturale. Il concetto di autenticità non è presente nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ulteriore segnale della problematicità di questo criterio; nel decennale della Conferenza di Nara, l'UNESCO organizza un secondo seminario nella stessa città, che porterà a una Dichiarazione che ribadisce come il criterio dell'autenticità sia irrilevante se rapportato ai beni culturali immateriali, poiché essi sono «continuamente ricreati».³³

Eppure, ciò non impedisce che tali concetti continuino ad appartenere all'immaginario UNESCO,³⁴ e che molte istanze di iscrizione alle Liste rivendichino l'autenticità del bene culturale immateriale che vi si vorrebbe inserire.³⁵ Forse una delle cause si può individuare nella continua richiesta di diversificazione e autenticità ad opera degli operatori turistici, che comporta il rischio dello svuotamento di significato di una pratica culturale, decontestualizzandola e "spettacolarizzandola", rendendo l'utente fruitore nuovamente spettatore e non più co-artefice del bene culturale.³⁶

È stato rilevato che «certamente le candidature molto particolari, "autentiche" e legate strettamente alla tradizione locale potrebbero avere maggiori possibilità di inserimento. [...] Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, il turismo culturale e ambientale sarà sempre più attratto da "prodotti veri e poco costruiti" e quindi, nella sostanza, oltre che visitare beni culturali o ambientali l'ospite chiederà di vivere, sempre più, "atmosfera", "sensazioni" ed "esperienze" legate, appunto, ai valori immateriali».³⁷

Insomma, nella pratica c'è una forte difficoltà a superare la giustapposizione tra "autentico" e "ordinario",³⁸ ossia ad affrancarsi da questa visione che la culturalità sia insita nella straordinarietà e nella inimitabilità del bene.

Si potrebbe in ciò rivedere un parallelo tra l'autenticità e l'unicità, caratteristica tipicamente ricercata nelle opere d'arte, che devono consistere in un *unicum* irripetibile; certa dottrina arriva a considerare l'unicità dell'interesse suscitato dall'opera d'arte come elemento base e imprescindibile dell'accertamento dell'interesse artistico della stessa.³⁹

Tuttavia, l'unicità è un criterio oggi sorpassato, scardinato già un secolo fa dall'arte concettuale e dal *ready-made*, che dimostrano come gli stessi oggetti di uso comune possono diventare opere d'arte se pensati come tali;⁴⁰ inoltre, si continua così

³² La traduzione in lingua italiana del Documento di Nara sull'Autenticità, realizzata in ambito accademico, è consultabile al link: www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/597_2010_254_9858.pdf.

³³ Dichiarazione di Yamato, punto 8: «*further considering that intangible cultural heritage is constantly recreated, the term "authenticity" as applied to tangible cultural heritage is not relevant when identifying and safeguarding intangible cultural heritage*». Il testo originale inglese è consultabile al link: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137634.

³⁴ Cfr. BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., pp. 25-26.

³⁵ Cfr. Id., *Patrimonio immateriale e autenticità*, cit., p. 11.

³⁶ Cfr. COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., p. 51; cfr. anche *ibid.*, p. 55.

³⁷ RICCI C., *Costruiamo la Lista del patrimonio immateriale. Far progredire la tutela dei beni culturali oltre la salvaguardia delle pietre antiche*, in Siti, 2005, pp. 38-39 (l'inciso è tratto da BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., p. 27).

³⁸ Cfr. DEI F., *Antropologia culturale*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 107 ss.

³⁹ Cfr. GABBANI C., *Le cose d'interesse artistico nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 8.

⁴⁰ Un esempio celebre è la "Fontana" di Marcel Duchamp del 1917, consistente in un comune orinatoio.

facendo a ricadere nello stesso errore di una visione occidentale del patrimonio culturale, dimenticando che il concetto di copia riveste un ruolo differente e positivo nel mondo orientale.⁴¹

Il mito dell'autenticità, inoltre, non è estraneo all'antropologia e all'etnologia, spesso alla ricerca del verace sia quando si confrontano con culture (geograficamente o intellettualmente) distanti, sia quando si confrontano con il folklore all'interno del mondo occidentale. L'autentico deriva insomma dall'incapacità di concepire che la cultura non è composta di "originali" e "copie", ma che è in continua evoluzione e che la "copia" altro non è che la garanzia di sopravvivenza di una tradizione.

L'autentico non salva la tradizione dal rischio di una ibridazione; al contrario, il patrimonio è tale solo se il significato gli è attribuito non solo da chi lo ha realizzato, ma anche da chi, "appropriandosene", ne garantisce la continuità e la trasmissione alle generazioni future.⁴²

Ciò dipende in primo luogo dal carattere relativistico che ciascun bene culturale immateriale presenta, poiché ogni comunità o gruppo sociale ha i propri strumenti e parametri per individuare i suddetti beni.⁴³

Un'altra caratteristica connessa all'autenticità è l'eccezionalità; si tratta di un concetto ereditato dalla Convenzione del 1972 e dalla "vecchia" concezione dei beni culturali, ma permeata nella "nuova" concezione con i termini "Patrimonio Mondiale" e "Tesori Umani".⁴⁴

E allora, forse più che all'autenticità, all'unicità e all'eccezionalità, è necessario pensare alla "singolarità" del patrimonio culturale, per affrancarsi dal concetto occidentale di "capolavoro" e permettere a ciascun territorio di declinare i requisiti della culturalità in funzione del proprio contesto geopolitico.⁴⁵

Ed ecco che, anche nel tentativo di superare la rigida ortodossia dell'autentico, la dimensione spaziale ritorna in tutta la sua significatività.

⁴¹ Cfr. JADÉ M., *Patrimoine immatériel : perspectives d'interprétation du concept de patrimoine*, cit.

⁴² Cfr. SIMONICCA A., *Patrimonio immateriale, realtà e valori del territorio*, cit., p. 36.

⁴³ Cfr. COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., p. 51.

⁴⁴ Sotto questo aspetto, l'influenza dei paesi orientali ha avuto invece un effetto negativo, poiché, specie in Giappone, l'eccezionalità è fortemente sentita quale caratteristica dei beni culturali immateriali. Cfr. BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., pp. 28-29.

⁴⁵ Cfr. SIMONICCA A., *Patrimonio immateriale, realtà e valori del territorio*, cit., p. 37.

2.2 Declinazioni dell'immaterialità

Una volta inquadrati concettualmente i beni culturali immateriali, è il caso di vedere come si traduca la loro salvaguardia nel concreto, ossia quali siano i beni che ricevono una tutela a livello giuridico. Pur nella consapevolezza che si tratta di un concetto troppo ampio e insofferente ad ogni tentativo di “irrigidimento” in una classificazione, è comunque necessario individuare delle categorie in cui la culturalità si manifesta.

Si è già detto come il Codice dei beni culturali, all'art. 7-bis, protegga il patrimonio immateriale a patto che presenti una dimensione materiale. Si tratta di una disposizione concisa, che rimanda alle Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005, senza qualificare ulteriormente le “espressioni di identità culturale collettiva” che intende tutelare.

L'art. 2 paragrafo 2 della Convenzione del 2003 riconduce i beni culturali immateriali a cinque macrocategorie: a) tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio come strumento di diffusione; b) arti performative; c) pratiche sociali, rituali e festività; d) conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo; e) artigianato tradizionale.

Per quanto questa classificazione provenga direttamente dalla Convenzione UNESCO, c'è da chiedersi se corrisponda alla situazione concreta del nostro Paese.⁴⁶ Nel silenzio della normativa statale, è pertanto ovvio volgere la nostra attenzione al legislatore regionale, e alle scelte da lui compiute.

2.2.1 – La normativa regionale⁴⁷

A differenza di quanto avremo modo di vedere per la Spagna (si veda il capitolo 3, paragrafo 2), le regioni italiane non si sono mostrate molto incisive nelle politiche in materia culturale, specie nel settore dei beni immateriali; i finanziamenti stanziati per la cultura sono quasi sempre rivolti ai musei, la catalogazione alle opere materiali, e difficilmente le operazioni di valorizzazione non sono rivolte a qualcosa di saldamente connesso a un elemento concreto.

Se, come vedremo, le regioni a statuto speciale si sono mostrate più “audaci” nella creazione di strutture apposite per la gestione dei beni culturali, in genere le regioni a statuto ordinario si sono limitate alla ricezione, spesso passiva, delle disposizioni – ma anche dei *modi operandi* – statali. Un altro elemento che ha dato vita ad iniziative legislative sono le minoranze linguistiche, ovviamente anche in questo caso con misure

⁴⁶ Dopotutto, lo stesso art. 2 apre alla creazione di nuove categorie, specificando che il patrimonio culturale immateriale si manifesta anche – e non solo – in quelle elencate.

⁴⁷ Apparentemente, il primo capitolo parrebbe una collocazione preferibile per trattare delle norme regionali in materia; tuttavia, a differenza della situazione spagnola, in cui tutte le comunità autonome di sono dotate di una propria legislazione sui beni culturali immateriali, gran parte delle regioni italiane non ha una normativa specifica, né all'interno di una più ampia legge sul patrimonio culturale, né separatamente. Tutte le regioni presentano tuttavia dei frammenti utili per una ricostruzione tematica – e non geografica – del patrimonio culturale immateriale, da cui deriva la collocazione dell'argomento in questo capitolo. Si precisa sin d'ora che, proprio in virtù della frammentarietà di tale disciplina, non si ha la pretesa di delineare un quadro completo, anche a causa della trasversalità della disciplina dei beni culturali immateriali che, come vedremo, spazia dall'artigianato alla gastronomia alla musica.

più incisive nelle regioni a statuto speciale, ma a volte con risvolti interessanti anche in alcune regioni a statuto ordinario.⁴⁸

La gran parte delle regioni, poi, ha adottato delle misure frammentarie, senza avere un progetto unitario per i beni culturali immateriali, e in generale senza una legge che vanti la pretesa di una tutela del patrimonio culturale nella sua interezza. E anche quando vi sia una legge regionale a ciò dedicata, spesso la connessione con la Convenzione UNESCO del 2003 è impalpabile e rarefatta, e i termini con cui ci si riferisce al patrimonio immateriale sono diversi e legati alle esperienze del territorio.⁴⁹

La tutela dei beni culturali immateriali si traduce principalmente nella loro musealizzazione, con la creazione di musei etnologici o antropologici, in genere a livello locale.

Eppure, considerandone lo stretto legame con le comunità, è proprio a livello regionale e locale che sarebbe necessario il maggior coinvolgimento delle istituzioni nelle politiche culturali. Ma la storia delle candidature alle Liste UNESCO ci rivela che in realtà sono le realtà locali di piccole dimensioni a interagire maggiormente nella creazione di questi beni.

Probabilmente, è proprio il fatto che enti più piccoli (la provincia, il comune, la circoscrizione) riescano a entrare maggiormente in dialogo con le comunità ad aver influenzato la scarsa attività delle regioni in questo settore a ad aver scoraggiato il dialogo con le realtà internazionali.

Per fornire qualche dato: sebbene tredici statuti regionali⁵⁰ contengano norme di tutela dei beni culturali, nessuno estende esplicitamente tale tutela ai beni immateriali, seppure molti si prestino a una lettura “estensiva”: taluni rimandano alla valorizzazione delle tradizioni popolari,⁵¹ altri pongono l’accento sulle peculiarità del territorio,⁵² altri ancora fanno leva sugli apporti delle diverse culture che popolano la regione;⁵³ in pochi

⁴⁸ Cfr. BROCCOLINI A., *Folclore, beni demotnoantropologici e patrimonio immateriale*, in *Regioni*, 2, 9, 2014, p. 177.

⁴⁹ Ciò è dovuto anche al fatto che alcune di queste leggi sono antecedenti o coeve alla ratifica della Convenzione del 2003. Cfr. TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., pp. 183 ss.; cfr. anche CASINI L., “*Le parole e le cose*”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2014, pp. 264-265.

⁵⁰ Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto.

⁵¹ Lo Statuto della Regione Calabria, art. 2 comma 2 lett. s), richiama «la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi»; lo Statuto della Regione Molise, art. 8 comma 1, promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale «con particolare attenzione: a) alle identità e tradizioni delle comunità locali; b) alle diversità culturali, sociali e religiose»; lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, art. 2 comma 1 lett. c), prevede «il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio»; lo Statuto della Regione Piemonte, art. 7 comma 1, «valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l’identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura»; infine, secondo l’art. 2 dello Statuto della Regione Veneto, «l’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità».

⁵² Se l’art. 8 comma 1 dello Statuto abruzzese e l’art. 2 comma 2 lett. g) dello Statuto ligure fanno riferimento alle specificità del territorio, l’art. 10 comma 1 dello Statuto della Regione Umbria riconosce una risorsa «nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori».

⁵³ Lo Statuto campano, all’art. 4 comma 3, riconosce l’apporto derivante «dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l’incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica»; le radici cristiane vengono richiamate anche nello

casi si può riscontrare quella che sembra una lettura esclusivamente materiale del patrimonio regionale.⁵⁴

Rimane il fatto che la dimensione immateriale non venga mai direttamente considerata, e l'unica norma statutaria che necessariamente va oltre un contesto materiale è contenuta nello Statuto umbro, che riconosce le persone anziane «come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale».⁵⁵

Pur con i limiti appena riscontrati, a livello normativo, molte regioni, cogliendo le istanze del territorio in anticipo rispetto allo Stato, si sono dotate di regole proprie per quelli che, almeno fino alla Convenzione del 2003, vengono chiamati beni demo-etno-antropologici (oppure solo etnologici, o antropologici, oppure ancora si possono trovare impiegati i termini tradizione e folklore: l'assenza di indicazioni dal legislatore nazionale fa sì che ancora oggi vi sia una forte incertezza terminologica).⁵⁶

Tra le leggi più risalenti ci sono quelle istitutive di enti specializzati in cultura popolare ed etnografia, che pur non contengono, al di là del nome della struttura costituenda, alcun esplicito rimando alla dimensione immateriale del patrimonio culturale;⁵⁷ da una lettura delle disposizioni successive, sembra tuttavia una prassi lungi dall'essere scomparsa: anche nelle più recenti, in molti casi i rimandi contenuti sono solo al folklore e alla tradizione.⁵⁸

In alcune disposizioni, poi, il concetto di attività culturali sembra sovrapporsi parzialmente a quello di beni immateriali: ne è un buon esempio la L.R. Molise n.

Statuto della Regione Lombardia, che all'art. 2 comma 4 lett. f) «persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio»; più poetico lo Statuto della Regione Puglia, che all'art. 1 comma 2 parla di «ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali».

⁵⁴ Questa l'impressione che sembrano trasmettere l'art. 8 dello Statuto della Regione Lazio, l'art. 5 comma 3 dello Statuto della Regione Marche, e l'art. 11 dello Statuto della Regione Umbria.

⁵⁵ Statuto Regione Umbria, art. 5 comma 5.

⁵⁶ Ad esempio, parlano di beni demoetnoantropologici la L.R. Puglia 11 dicembre 2000, n. 24 e la successiva L.R. Puglia 11 maggio 2004, n. 6, mentre la L.P. Trento 17 febbraio 2003, n. 1 inserisce i trattini tra le tipologie; la L.R. Liguria 22 aprile 1980, n. 21, parla di beni etnologici, che diventano etnoantropologici in numerose disposizioni, anche recenti, come L.R. Sicilia 1° agosto 1977, n. 80, L.R. Abruzzo 18 giugno 1992, n. 44, L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 18, L.R. Liguria 31 ottobre 2006, n. 33, L.R. Marche 9 febbraio 2010, n. 4, e L.R. Emilia-Romagna 26 novembre 2020, n. 7; curiosamente, l'art. 1 comma 3 L.R. Lazio 24 Novembre 1997, n. 42, parla di beni demoantropologici; di folklore parlano invece la L.R. Lazio 6 marzo 1979, n. 17, la L.R. Marche 25 giugno 2013, n. 14, e L.R. Umbria 11 novembre 1992, n. 7, mentre la L.R. Liguria 31 ottobre 2006, n. 33, la L.P. Trento 27 dicembre 1975, n. 55, e la L.P. Trento 14 febbraio 1980, n. 2, preferiscono il termine patrimonio popolare. Numerosi i rimandi alla tradizione, ad esempio in L.R. Piemonte 13 maggio 1980, n. 43, L.R. Umbria 11 novembre 1992, n. 7, L.R. Molise 12 gennaio 2000, n. 5, L.R. Toscana 11 novembre 2016, n. 76, L.R. Veneto 25 settembre 2019, n. 39, L.R. Toscana 19 febbraio 2020, n. 12.

Un caso peculiare è quello costituito dalla L.P. Trento 17 febbraio 2003, n. 1, che all'art. 2 comma 1 sembra suggerire che i beni demo-etno-antropologici facciano parte dei beni artistici (in genere, come vedremo, l'eventuale accostamento è ai beni storici).

⁵⁷ Ad esempio, in Sardegna, l'Istituto superiore regionale etnografico (istituito dalla la L.R. 5 luglio 1972, n. 26), oppure, nella provincia di Trento, l'Istituto trentino di cultura (istituito dalla L.P. 29 agosto 1962, n. 11) ed il Museo degli usi e costumi della gente trentina (oggi Museo etnografico trentino San Michele – METS, introdotto dalla L.P. 31 gennaio 1972, n. 19).

⁵⁸ Cfr. L.R. Umbria 18 aprile 1990, n. 24, che istituisce il Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra; L.R. Umbria 11 novembre 1992, n. 17, che crea l'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria; in tempi più recenti, neanche la L.P. Bolzano 27 marzo 2020, n. 2, che istituisce la Consulta dei beni culturali (inserendo l'art. 3-bis alla L.R. 12 giugno 1975, n. 26) accenna ai beni culturali immateriali, limitandosi a richiamare la cultura popolare.

5/2000, che include tra le attività ed i servizi culturali «le aree disciplinari seguenti: a) storico-umanistica e delle tradizioni popolari; b) editoria; c) arti visive; d) comunicazione; e) teatro; f) musica; g) danza; h) cinema ed audiovisivi; i) area di interesse scientifico ed ambientale»;⁵⁹ è evidente come molte delle voci di questa lista siano assimilabili alle categorie presenti nella definizione che l'UNESCO fornirà nel 2003.

Tra gli ambiti in cui le regioni hanno mostrato una forte attività fin dalle prime fasi troviamo quello museale, assieme all'attività di catalogazione.

Quanto ai musei, che ci si trovi di fronte a una legge di carattere generale sulla cultura (e dunque ai musei siano dedicati solo alcuni articoli), oppure a una normativa più specifica (a eccezione degli ecomusei, v. paragrafo successivo), la prassi è quella di un mero rimando alla tutela delle raccolte etno-antropologiche.⁶⁰

Più ricca invece la disciplina riguardante la catalogazione dei beni culturali: trattata in genere in modo superficiale nelle norme sui musei (degli enti locali),⁶¹ ha un rapporto ambiguo con la dimensione immateriale nelle norme ad essa specificamente dedicate. Alcune disposizioni, infatti, continuano a non contenere alcun riferimento ai beni immateriali,⁶² altre fanno riferimento ai beni etno-antropologici,⁶³ anche se buona parte delle leggi più recenti sembra aver assorbito la terminologia suggerita dall'UNESCO.⁶⁴

Un'altra cruciale differenza tra beni culturali immateriali e beni demo-etno-antropologici, che emerge in particolare in tema di catalogazione – senza, beninteso, esserne una caratteristica esclusiva –, è data dal fatto che, prima che la Convenzione del 2003 rendesse la giusta dignità alla dimensione intangibile, le norme in materia erano costrette a ritagliarsi il proprio spazio all'interno di norme di più ampio respiro, connesse più o meno strettamente ad altre categorie di beni culturali.

Come si potrà vedere nel prossimo sottoparagrafo, è facile trovare la catalogazione dei beni storico-culturali legati alla montagna, oppure delle testimonianze linguistiche, o delle arti dello spettacolo e della musica; in tutti questi settori la componente immateriale è spesso implicita, o solo eventuale, comunque mai esclusiva.

Se la quantità delle normative regionali riguardanti la catalogazione dei beni culturali (o di una parte degli stessi) è elevata, quando invece si va a considerare quelle che danno chiare indicazioni metodologiche, il numero si riduce sensibilmente.

⁵⁹ Art. 3 L.R. Molise 12 gennaio 2000, n. 5.

⁶⁰ Così, ad esempio, nel più ampio contesto di una norma omnicomprensiva in tema culturale, l'art. 14 comma 2 L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 18, e l'art. 25 comma 2 L.R. Liguria 31 ottobre 2006, n. 33; allo stesso modo, l'art. 1 L.R. Abruzzo 18 giugno 1992, n. 44, recante "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale".

⁶¹ Cfr. L.R. Umbria 3 maggio 1990, n. 35, che dedica appena un cenno alla catalogazione all'art. 2.

⁶² Cfr. L.R. Veneto 2 settembre 1974, n. 45; L.R. Lazio 6 marzo 1979, n. 17; L.R. Valle d'Aosta 7 maggio 1990, n. 28.

⁶³ Cfr. L.P. Trento 23 novembre 1973, n. 55, che introduce il catalogo del patrimonio popolare; cfr. anche art. 3 comma 2 L.R. Liguria 22 aprile 1980, n. 21, che cataloga «i beni etnografici, antropologici, linguistici e musicali»; art. 2 comma 1 lett. e) L.P. Trento 14 febbraio 1980, n. 2, sulla catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare, comprensivo di «documenti grafici, fotografie, diapositive, strumenti musicali, film di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subito radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti».

⁶⁴ Cfr. ad esempio L.R. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14; L.R. Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27; L.R. Toscana 25 febbraio 2010, n. 21; L.R. Puglia 25 giugno 2013, n. 17; L.R. Basilicata 11 agosto 2015, n. 27; L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25; L.R. Friuli V.G. 25 luglio 2019, n. 11; L.R. Veneto 16 maggio 2019, n. 17; L.R. Emilia-Romagna 26 novembre 2020 n. 7.

Poche leggi, infatti, approfondiscono le modalità con cui tale catalogazione deve avvenire, e ciò diventa un problema in un'ottica di comparazione. Avere dei beni iscritti in liste redatte secondo criteri differenti, e con una terminologia differente, rende difficile poter effettuare dei paragoni apprezzabili, specie quando i criteri utilizzati non sono rigorosamente scientifici.

Soltanto a partire dal 1998, con il D.Lgs. n. 112, lo Stato evoca a sé la «definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione» in materia di beni culturali, «anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale»;⁶⁵ si tratta di un primo passo fondamentale, nell'ottica di un sistema di tutela della cultura a più livelli, capace di dialogare con il cittadino così come con le istituzioni nazionali ed internazionali.

Un dialogo che non è semplice e nel quale il ruolo di mediatore spetta alle regioni, che sono chiamate a confrontarsi con territori che sono diversi non solo in quanto a tradizioni, ma anche in tema di necessità e che, in alcuni casi, ancora oggi preferiscono arroccarsi dietro le già note categorie della tradizione e del folklore.

L'assenza di una tutela codicistica *ad hoc* per i beni immateriali non aiuta le regioni a farsi strumento di mediazione con le comunità locali, e tantomeno a farlo in modo omogeneo e costante; ciò ha fatto sì che nella pratica vi fossero regioni più virtuose e attente a svolgere questa attività di catalogazione (e in generale a mostrarsi sensibili verso le esigenze dei beni culturali immateriali), e regioni meno interessate a questo dialogo, a volte anche in presenza di una base territoriale vivace e desiderosa di valorizzare le proprie peculiarità.

La situazione cambia con la Convenzione del 2003, che introduce (in molti casi) un nuovo modo di concepire i beni culturali, e non una mera variazione terminologica, slegata da modifiche sostanziali nella concezione di questi beni.

Il patrimonio immateriale appare per primo nelle leggi delle due isole, e se la Sardegna sembra limitarsi ad adeguare il linguaggio alla nuova terminologia,⁶⁶ la Sicilia invece si attiva immediatamente per istituire il Registro delle Eredità immateriali e far partire un programma di tutela apposito⁶⁷ (cfr. sottoparagrafo seguente).

La prima normativa completamente dedicata ai beni culturali immateriali arriva con la L.R. Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27, particolarmente dettagliata, la cui eredità non viene raccolta da altre regioni negli anni immediatamente a seguire.⁶⁸

Nel 2015 arriva la seconda legge regionale totalmente incentrata sul patrimonio immateriale, della regione Basilicata, che, a differenza della norma lombarda del 2008,

⁶⁵ Art. 149 comma 4 lett. e) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

⁶⁶ L'art. 1 comma 1 L.R. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14, all'interno di una più ampia legge sui beni culturali, richiama «la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale», di fatto non introducendo una modifica sostanziale; il successivo art. 6 comma 1, peraltro, sembra rifarsi al «vecchio» linguaggio, parlando di «conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni».

⁶⁷ D.A. 26 luglio 2005, n. 77 (Sicilia).

⁶⁸ Le leggi successive, di carattere generale, trovano poco spazio per i beni immateriali. L'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, riprendendo la partizione suggerita dal codice, valorizza il patrimonio culturale regionale, e, separatamente, «quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio. Viceversa, gli artt. 1 comma 1 e 2 comma 2 lett. c) e d) L.R. Puglia 25 giugno 2013, n. 17, tutelano il patrimonio materiale e immateriale (questa divisione appare quella più diffusa nella normativa regionale).

non fornisce una elencazione delle tipologie di beni tutelati, ma in compenso è molto più completa e ricca di definizioni.⁶⁹

Gli anni successivi sono nuovamente caratterizzati da leggi di riordino del settore cultura, all'interno delle quali lo spazio riservato ai beni culturali immateriali è nettamente minore, e le indicazioni sul patrimonio oggetto di tutela sono ridotte all'elencazione delle categorie già previste dall'UNESCO.⁷⁰

A tale definizione si rifà anche la normativa friulana, rubricata "Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO";⁷¹ nonostante si tratti di una legge molto recente, è possibile scorgervi un certo *favor* nei confronti della dimensione fisica, che emerge nel confronto con le disposizioni riservate al piano intangibile, che si limitano a spingere verso «la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione».⁷²

Peculiare il caso delle Marche, che, nel più ampio panorama della legge sulla tradizione motoristica, «valorizza e promuove: a) la cultura e la tradizione motoristica del territorio, quale elemento identitario di coesione sociale, di innovazione e competitività, in continuità con la specifica vocazione produttiva locale; b) il patrimonio motoristico materiale e immateriale del territorio marchigiano, in un processo di condivisione e interazione tra i diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati, favorendo la competitività del sistema economico locale e il raccordo con i settori produttivi collegati».⁷³

2.2.2 – La catalogazione dei beni culturali nelle leggi regionali

Come anticipato nelle pagine precedenti, le norme in materia di catalogazione sono spesso contenute all'interno di leggi più ampie, almeno prima che i beni culturali immateriali raggiungessero una propria autonomia con la Convenzione del 2003, rendendo la giusta dignità alla dimensione intangibile.

Specie nelle regioni dell'arco alpino e dell'Appennino centrale, non è infrequente trovare l'abbinamento tra beni storici e beni di carattere etnografico,⁷⁴ mentre fioriscono i cataloghi dei beni storico-culturali della montagna;⁷⁵ il Piemonte invece, in via sperimentale, attua un censimento dei "beni culturali minori", «attinenti la storia locale, l'etnologia, le tradizioni popolari, il recupero e la catalogazione del patrimonio fotografico locale inteso come bene culturale».⁷⁶

Tra le leggi in materia di patrimoni linguistici è possibile trovare disposizioni per la catalogazione di tutti gli elementi che, in generale, contribuiscono a definire la

⁶⁹ L.R. Basilicata 11 agosto 2015, n. 27. Nello stesso anno, inoltre, una legge per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Regione Abruzzo non vede la luce a causa del mancato accordo delle forze politiche chiamate ad approvarla (prog. L. n. 0077/15 del 20 febbraio 2015).

⁷⁰ Cfr. art. 13 L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25; art. 13 L.R. Piemonte 1° agosto 2018, n. 11 (che sembra rifarsi alla norma lombarda appena indicata); art. 18 L.R. Veneto 16 maggio 2019, n. 17; art. 1 comma 2 L.R. Emilia-Romagna 26 novembre 2020, n. 7.

⁷¹ Art. 2 comma 1 lett. c) L.R. Friuli V.G. 25 luglio 2019, n. 11.

⁷² Art. 11 L.R. Friuli V.G. 25 luglio 2019, n. 11.

⁷³ Art. 1 L.R. Marche 15 maggio 2017, n. 18.

⁷⁴ Cfr. ad esempio art. 2 comma 1 lett. b) della L.P. Trento 2/1980 già ricordata.

⁷⁵ Cfr. art. 44 L.R. Lombardia 9 giugno 1998, n. 10; art. 43 L.R. Abruzzo 18 maggio 2000, n. 95; art. 27 L.R. Molise 16 aprile 2003, n. 15.

⁷⁶ Art. 1 L.R. Piemonte 13 maggio 1980, n. 43.

comunità in cui tali patrimoni si sviluppano; così, ad esempio, in Friuli-Venezia Giulia, la legge “sulla tutela e promozione della lingua e cultura friulane” include nella sua catalogazione «testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici».⁷⁷ In altri casi invece l’elenco è maggiormente dettagliato, come in Liguria, dove la normativa tutela i «beni culturali linguistici etnomusicali e delle tradizioni popolari»,⁷⁸ e la catalogazione si estende agli elementi della letteratura, del canto e delle danze popolari.⁷⁹

In Calabria è invece prevista la catalogazione e conservazione dei brani canori delle minoranze linguistiche,⁸⁰ mentre, in Sardegna, la legge sulla promozione e valorizzazione della cultura e della lingua regionali, nel tutelare il patrimonio culturale «nei suoi aspetti materiali e spirituali»,⁸¹ prevede una disciplina molto dettagliata per la catalogazione degli stessi.⁸²

In altri casi la catalogazione dei beni culturali si affianca allo spettacolo⁸³ e alla musica: ad esempio, in Puglia sono previste delle misure per la catalogazione «del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale».⁸⁴

Tra le regioni che sono riuscite a strutturare un sistema di catalogazione efficace e completo, tre in particolare sono da ricordare in questo contesto.

La regione Sicilia, sin dal 2005, si è dotata di un Registro delle Eredità Immateriali (REI), all’interno di un Programma Regionale delle Eredità Immateriali.⁸⁵

Il Registro si compone dei seguenti Libri:

- il Libro dei Saperi, dedicato alla registrazione di tecniche di produzione, materie prime impiegate e di processi produttivi che identificano una particolare produzione legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità (ad esempio, prodotti di artigianato artistico, tessile, oggetti, prodotti enogastronomici, ecc.);

- il Libro delle Celebrazioni, dedicato alla registrazione di riti, feste e manifestazioni popolari associati alla religiosità, di cicli lavorativi, intrattenimento e di altri momenti significativi della vita sociale di una comunità, che sono espressione della tradizione e che ancora oggi costituiscono un momento essenziale dell’identità della comunità;

- il Libro delle Espressioni, dedicato alla registrazione di tradizioni orali e di mezzi espressivi, incluso il linguaggio, di performance artistiche che caratterizzano l’identità di una determinata comunità; di spazi culturali, intesi come luoghi delle espressioni legate ad attività quotidiane o eccezionali, che costituiscono un riferimento per la popolazione di quel luogo (es.: i monumenti storici, i luoghi del mito, della storia, della letteratura, della leggenda);

⁷⁷ Art. 19 comma 2 L.R. Friuli V.G. 22 marzo 1996, n. 15, riconfermando quanto stabilito dall’art. 25 comma 2 lett. a) della precedente L.R. 8 settembre 1981, n. 68.

⁷⁸ Art. 1 L.R. Liguria 2 maggio 1990, n. 32.

⁷⁹ Art. 6 L.R. Liguria 2 maggio 1990, n. 32.

⁸⁰ Art. 16 comma 1 L.R. Calabria 30 ottobre 2003, n. 15.

⁸¹ L’art. 2 comma 1 L.R. Sardegna 15 ottobre 1997, n. 26, assume quali «beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda – riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana – la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l’espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali».

⁸² Artt. 4 e 9 L.R. Sardegna 15 ottobre 1997, n. 26.

⁸³ Cfr. art. 4 comma 2 lett. c) L.R. Emilia-Romagna 5 luglio 1999, n. 13.

⁸⁴ Art. 4 comma 2 lett. c) L.R. Puglia 29 aprile 2004, n. 6.

⁸⁵ D.A. 26 luglio 2005, n. 77 (Sicilia).

- il Libro dei Tesori Umani Viventi, dedicato alla registrazione di personalità, di collettività e di gruppi individuati come unici detentori di particolari conoscenze e abilità necessarie e indispensabili per la produzione di determinate Eredità Immateriali della Regione Sicilia, riconosciute per il loro particolare interesse culturale.

Tale Registro, fonte di ispirazione per un progetto di legge calabrese, che poi non si concretizzerà,⁸⁶ viene completamente ristrutturato nel 2014 e sostituito da uno nuovo, il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana (R.E.I.S.), composto dai seguenti libri:

- il Libro delle Celebrazioni, delle Feste e delle Pratiche Rituali in cui iscrivere i riti, le cerimonie e le manifestazioni popolari associate alla religiosità, ai cicli produttivi, all'intrattenimento e ad altri momenti che si pongono quali tratti storico-culturali caratterizzanti la vita di una comunità;

- il Libro dei Mestieri, dei Saperi e delle Tecniche in cui iscrivere le pratiche ergologiche legate alla storia e alle tradizioni delle comunità e le conoscenze riferite alla gestione del territorio e alla rappresentazione dei cicli naturali e cosmici;

- il Libro dei Dialetti, delle Parlate e dei Gerghi in cui iscrivere quei fenomeni di comunicazione linguistica che sono esito di particolari vicende storico-culturali o espressione di specifici gruppi socio-culturali;

- il Libro delle Pratiche Espressive e dei Repertori Orali in cui iscrivere le tradizioni musicali, coreutiche, drammatiche, verbali e ludiche trasmesse entro dinamiche di elaborazione comunitaria storicamente stratificate;

- il Libro dei Tesori Umani Viventi in cui iscrivere quegli individui, le collettività, i gruppi che si pongono quali detentori unici o particolarmente qualificati di saperi tecnici, rituali-cerimoniali, linguistici o espressivi riferibili a processi storico-culturali di "lunga durata";

- il Libro degli Spazi Simbolici in cui iscrivere gli spazi che hanno registrato eventi tali da sortire dinamiche di memorie collettive, produzione simbolica o che si pongono quali scenari socio-culturali storicamente identificati.⁸⁷

Si sottolinei come né il REI né il R.E.I.S. (né il disegno di legge calabrese) riprendono la categorizzazione di beni proposta dall'UNESCO.

Passando al secondo esempio, la regione Lazio, in una recente disposizione, al fine di sostenere «la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio nelle sue diverse forme ed espressioni, [...] in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

⁸⁶ Il Progetto di Legge n. 100/9^ del 2010 (Calabria) all'art. 2 prevedeva l'istituzione di quattro libri delle eredità immateriali: «a) Libro dei Saperi: in esso vengono registrate tecniche, pratiche e processi che identificano una particolare produzione legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità. b) Libro delle Celebrazioni: in esso vengono iscritti i riti, le feste e le manifestazioni popolari associati alla religiosità, ai cicli lavorativi, all'intrattenimento o ad altri momenti significativi della vita sociale di una comunità, che ne esprimano la tradizione e ne connotino l'identità. c) Libro delle Tradizioni Orali: in esso vengono iscritte le tradizioni orali e i mezzi espressivi, incluso il linguaggio e le tecniche artistiche, che caratterizzano l'identità di una determinata comunità. d) Libro dei Tesori Umani Viventi: in esso vengono iscritte le persone, le collettività o i gruppi che possiedono un alto grado di conoscenze e competenze necessarie per l'esecuzione o ricreazione di elementi specifici del patrimonio culturale immateriale della nostra Regione, rappresentano una testimonianza del genio creativo umano e affondano le loro radici nelle tradizioni culturali e sociali della nostra terra.»

⁸⁷ D.A. 5 marzo 2014, n. 571 (Sicilia).

adottata a Parigi il 17 ottobre 2003»,⁸⁸ prevede la costituzione di inventari del patrimonio immateriale (anche) al fine dell'iscrizione nelle liste patrimoniali dell'UNESCO,⁸⁹ e in generale la catalogazione del patrimonio culturale generale attraverso sistemi informativi digitali di *open data*.⁹⁰

Da tale norma nasce il Sistema museale demoetnoantropologico del Lazio DEMOS,⁹¹ teso a fornire una disciplina uniforme per questa tipologia di beni a livello regionale, impegnandosi in particolare a favorire «la cura delle memorie collettive e personali, ovvero la individuazione, la schedatura e la presentazione in allestimenti, installazioni, in video e in dispositivi digitali del patrimonio materiale e immateriale al fine di realizzarne una salvaguardia attiva nel senso di un'ininterrotta rielaborazione della modernità».⁹²

La regione Lombardia, invece, nel 2008, all'indomani della ratifica italiana della Convenzione del 2003, affida all'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS)⁹³ il compito di valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle sue diverse forme ed espressioni.⁹⁴

Con la legge di riordino normativo in materia culturale, il ruolo dell'AESS viene ampliato e le sue funzioni dettagliate; l'archivio:

«a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;

b) promuove la conoscenza del patrimonio etnoantropologico attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;

c) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la costituzione di inventari regionali che favoriscano la trasmissione tra generazioni;

d) promuove la conoscenza della lingua lombarda nelle sue varianti;

e) promuove inoltre la conoscenza del patrimonio documentario relativo alla prima guerra mondiale anche attraverso l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali in raccordo con gli enti territoriali competenti in materia che provvedono al suo costante aggiornamento».⁹⁵

⁸⁸ Art. 29 comma 2 lett. c) L.R. Lazio 15 novembre 2019 n. 24; tale comma indica quale patrimonio culturale immateriale «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità».

⁸⁹ Art. 29 comma 2 lett. d) L.R. Lazio 15 novembre 2019 n. 24.

⁹⁰ Art. 29 comma 2 lett. l) L.R. Lazio 15 novembre 2019 n. 24.

⁹¹ Per una storia del progetto, cfr. DE MARTINO L., TUCCI R. (a cura di), *Progetto DEMOS per il Sistema museale tematico demo etno antropologico del Lazio*, Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, Roma, 2002.

Al fine, invece, di sottolineare l'ambiguità del linguaggio in tema di beni immateriali, si noti come proprio il regolamento del DEMOS all'art. 1 comma 1 utilizzi la nozione "Sistema museale antropologico", per poi tornare al comma successivo al termine demoetnoantropologico.

⁹² Art. 2 comma 2 Regolamento DEMOS.

⁹³ Si tratta di una struttura preesistente alla legge in oggetto, nato nel 1972 come Ufficio Cultura del Mondo Popolare. Cfr. LAVAGNINO M. A., *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nell'esperienza dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale*, cit., p. 61.

⁹⁴ Art. 2 comma 1 L.R. Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27.

⁹⁵ Art. 22 comma 2 L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25.

Il grande merito dell'AESS è quello di cercare un dialogo costante con le comunità, e spingerle all'utilizzo del Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia (R.E.I.L.), pensato proprio al fine di coinvolgere gli individui che compongono le comunità nel processo di identificazione dei beni intangibili. Il successo di tale Registro è dimostrato dal fatto che la Tradizione Liutaria Cremonese, inserita nel 2011, è stata successivamente inserita anche nella Lista UNESCO.⁹⁶

Altro straordinario merito dell'AESS, è quello di aver coinvolto le comunità nella realizzazione delle schede inventariali, a partire dalle esigenze emerse all'interno del R.E.I.L., poi rielaborate all'interno del programma *Intangible Search*, un inventario digitale internazionale della Macroregione Alpina, finalizzato a rendere accessibile e diffondere la conoscenza dei "beni viventi", che si manifestano attraverso le tradizioni orali, le lingue, le arti performative, i saperi tecnici, le pratiche sociali, gli eventi rituali e festivi, e che è costantemente aggiornato e implementato dalle comunità e dagli individui, in quanto detentori e protagonisti del patrimonio culturale immateriale.⁹⁷

Per concludere l'argomento, è il caso di menzionare l'istituzione del Registro del patrimonio culturali immateriale del Veneto, con DGR 14 giugno 2022, n. 719; per quanto il registro sia ancora in fase di definizione, e i criteri di catalogazione non siano dettagliati come negli esempi ora visti, lo stretto dialogo tra la Regione Veneto e l'UNESCO (che ha a Venezia la sua sede italiana) lo rende uno strumento potenzialmente molto promettente.

2.2.3 – Le categorie dei beni culturali immateriali nella legislazione italiana

Una volta inquadrato il contesto generale della normativa regionale, possiamo procedere a un'operazione di suddivisione in categorie, sulla base del dettato della Convenzione del 2003 ma anche dell'esperienza legislativa regionale.

Affinché quanto si scrive abbia una apprezzabilità giuridica, infatti, si deve tener conto non degli elementi iscritti nelle varie liste, ma degli strumenti che la legge predispone per la loro tutela.

Per questo, ad esempio, non saranno contemplate nella seguente categorizzazione le manifestazioni culturali incluse nel brand "Patrimonio d'Italia", lanciato dal Ministro del Turismo Brambilla durante il governo Berlusconi IV,⁹⁸ così come i beni tutelati nelle liste delle singole regioni. Sono invece inclusi quei beni riconosciuti come Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, poiché in molti casi il riconoscimento è stato la causa di un ripensamento delle politiche culturali che ha condotto alla modifica o alla stesura di nuove leggi.

a) tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio come strumento di diffusione

Questa prima categoria di beni culturali immateriali racchiude al suo interno tanto gli aspetti del patrimonio tramandati oralmente, quanto gli aspetti che invece si manifestano oralmente, tramite la parola o il canto, indipendentemente da come vengono tramandati.⁹⁹

⁹⁶ Cfr. LAVAGNINO M. A., *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale...*, cit., pp. 63-64.

⁹⁷ Cfr. *Intangible Search* – Inventario del Patrimonio Immateriale delle Regioni Alpine, consultabile al sito: www.intangiblesearch.eu.

⁹⁸ Cfr. "Patrimonio d'Italia" il marchio che difende i "tesori" del Paese, su ilGiornale.it, 28 luglio 2011.

⁹⁹ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 183.

Si tenga conto che in questa ricostruzione il linguaggio non è rilevante se non in quanto “mezzo di trasporto”, vettore della cultura, indispensabile in queste forme.

In Italia, la produzione più vasta di norme regionali relative a questa categoria è quella in materia di minoranze linguistiche e dialetti; praticamente ogni regione, infatti, ha una disciplina specifica, che in alcuni casi assurge a norma statutaria.

Come si è detto, la tematica delle minoranze ha interessato il nostro Paese fin dall'immediato dopoguerra: nella Costituzione la tutela delle stesse è inserita nel nucleo duro, e le regioni – specie quelle a statuto speciale, per ovvie ragioni – si sono mostrate sin da principio particolarmente sensibili all'argomento.

Il legame tra linguaggio e cultura è immediato, e anche la legge nazionale che tutela le minoranze linguistiche parla di «valorizzazione delle lingue e delle culture»,¹⁰⁰ pur non andando in alcun modo ad approfondire questo rapporto.

Gli statuti regionali che contengono disposizioni sulla tutela delle minoranze linguistiche sono sette; che si tratti di una norma di sintesi dal valore squisitamente programmatico,¹⁰¹ oppure si soffermi a contestualizzare tale necessità di tutela,¹⁰² che contenga rimandi anche ai dialetti¹⁰³ o che indichi nello specifico le minoranze tutelate,¹⁰⁴ l'elemento accomunante è la consapevolezza, implicita o espressa, che la diversità culturale sia un elemento che arricchisce il territorio e le comunità, e pertanto da tutelare.

Ciò diventa ancora più significativo nelle situazioni in cui la cultura “maggioritaria” all'interno di un determinato gruppo non corrisponda a quella “nazionale”, come accade in Trentino, dove su gran parte del territorio il tedesco è la prima lingua e le influenze della cultura mitteleuropea sono più forti.¹⁰⁵

Questo legame tra lingua, territorio e comunità – potremmo anche dire: questa lettura delle minoranze linguistiche come minoranze culturali – è il *fil rouge* che accomuna non solo gli Statuti, ma tutte le disposizioni in materia.

Alcune norme regionali riguardano direttamente «la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche» delle minoranze linguistiche, che «costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità»,¹⁰⁶ e c'è chi, come il Molise, vede nella tutela di tali

¹⁰⁰ Art. 1 L. 15 dicembre 1999, n. 482.

¹⁰¹ Cfr. art. 4 comma 1 Statuto Regione Puglia.

¹⁰² Cfr. art. 8 comma 1 lett. c) Statuto Regione Molise, che tutela il «patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale, anche istituendo appositi organismi di coordinamento e favorendo la trasmissione alle nuove generazioni delle lingue e delle culture di origine».

¹⁰³ Lo Statuto Speciale Regione Valle D'Aosta dedica alla lingua l'intero Titolo VI, mentre l'art. 8 comma 1 lett. m) Statuto Regione Campania si pone come obiettivo «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali».

¹⁰⁴ Cfr. art. 2 comma 2 lett. l) Statuto Regione Calabria, finalizzato alla tutela e valorizzazione «delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom», oppure art. 7 comma 4 Statuto Regione Piemonte, ai sensi del quale «la Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitane, franco-provenzale e walser».

¹⁰⁵ Lo Statuto Speciale Regione Trentino Alto Adige contiene infatti più disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra le varie comunità linguistiche presenti sul territorio (cfr. artt. 19, 33, 99-102).

¹⁰⁶ Art. 1 L.P. Trento 19 giugno 2008, n. 6, relativamente alle popolazioni ladina, mòchena e cimbra; dello stesso tenore, L.R. Valle d'Aosta 28 luglio 1994, n. 36; L.R. Sicilia 9 ottobre 1998, n. 26; L.R. Basilicata 3 novembre 1998, n. 40, sulla tutela delle comunità arbereshe; L.R. Calabria 30 ottobre 2003, n. 15; L.R. Liguria 31 ottobre 2006, n. 33; L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25; L.R. Veneto 25 ottobre 2021, n. 30; LL.RR. piemontesi 20 giugno 1979, n. 30; 15 novembre 1982, n. 35 e 7 aprile 2009, n. 12. In

minoranze un presupposto necessario per «la costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali».¹⁰⁷

Queste disposizioni ci rivelano in realtà come parlare di lingua senza parlare di cultura sia impossibile. La lingua è uno dei mezzi con cui la peculiarità culturale delle comunità minoritarie si manifesta: lo chiarisce bene la Valle d'Aosta, che, in maniera molto dettagliata, salvaguarda «a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato; b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser».¹⁰⁸

Un altro esempio può essere la Puglia, che, nel riconoscere le Comunità storico-linguistiche della Grecia salentina, arberesche e franco-provenzali, al fine di promuoverne «la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso-liturgico e folklorico [...] sostiene legislativamente e finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo iniziative e incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni delle loro radici storico-linguistiche», e si pone quale obiettivo primario «la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle rispettive lingue minoritarie e del relativo patrimonio storico-culturale attraverso attività di ricerca storica e linguistica, pubblicazione e/o diffusione di studi attinenti, istituzione di corsi d'insegnamento, lavori inerenti temi liturgici e religiosi, realizzazioni legate alla toponomastica».¹⁰⁹

Si pensi, ancora, agli enti e ai servizi istituiti per la tutela delle minoranze linguistiche, che non sono una esclusiva delle regioni a statuto speciale in cui sono presenti delle comunità alloglotte particolarmente numerose.¹¹⁰

Notevole anche la legge veneta in materia di conservazione e valorizzazione «del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella

Friuli, la normativa in materia di minoranze linguistiche è molto copiosa, e la tutela delle minoranze slovena, friulana e tedesca è stata costantemente ripensata nel tempo, attraverso ben undici leggi regionali (L.R. 2 luglio 1969, n. 11; L.R. 5 settembre 1991, n. 46; L.R. 7 febbraio 1992, n. 6; L.R. 8 giugno 1993, n. 36; L.R. 22 giugno 1993, n. 48; L.R. 22 marzo 1996, n.15; L.R. 5 novembre 2003, n. 16; L.R. 16 novembre 2007, n. 26; L.R. 18 dicembre 2007, n. 29; L.R. 20 novembre 2009, n. 20; L.R. 13 novembre 2019, n. 20).

La L.R. Sicilia 6 maggio 1981, n. 85 reca misure sullo studio delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'isola, mentre la L.P. Trento 28 ottobre 1985, n. 17, valorizza le attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine.

Da segnalare infine la peculiare scelta linguistica compiuta dall'art. 1 comma 1 lett. d) L.P. Trento 30 luglio 1987, n. 12, che garantisce «la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi locali, nonché delle tradizioni, della parlata e di quanto concorre a costituire la civiltà delle isole etnico-linguistiche».

¹⁰⁷ Art. 1 comma 2 L.R. Molise 14 maggio 1997, n. 15, sulle comunità molisane di origine croata e albanese.

¹⁰⁸ Art. 3 comma 2 L.R. Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 47.

¹⁰⁹ Artt. 1 e 2 comma 1 lett. a) L.R. Puglia 22 marzo 2012, n. 5.

¹¹⁰ Cfr. L.P. Trento 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino); L.P. Bolzano 31 luglio 1976, n. 27 (Istituzione dell'Istituto ladino di cultura); L.P. Trento 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri). Si veda anche l'art. 5 L.P. Trento 30 agosto 1999, n. 4, che istituisce il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Tra le regioni ordinarie, la Calabria, con L.R. 30 ottobre 2003, n. 15, istituisce un Comitato regionale per le minoranze linguistiche (art. 8) e tre Istituti regionali di cultura (art. 10), uno per ciascuna minoranza presente sul territorio (l'arberesh, il grecanico e l'occitano di Calabria).

Dalmazia e nell'area mediterranea", che prevede, al fine di mantenere e riscoprire le antiche tradizioni culturali, misure di sostegno alle comunità di lingua italiana presenti in quei territori.¹¹¹

Queste disposizioni non possono che confermare quanto suggerito in precedenza, ossia che, almeno per quanto riguarda le minoranze linguistiche, creare una distinzione tra linguaggio e cultura non è possibile. La lingua rimane infatti un elemento straordinario di trasmissione ma anche di conservazione della tradizione, proprio perché – paradossalmente – è “cristallizzata” nelle sue regole (fonologiche, morfologiche e sintattiche) e offre maggior resistenza ai tentativi di “normalizzazione” di una società sempre più globalizzata.

Tuttavia nel territorio sono presente anche dei linguaggi che non sono legati a delle minoranze linguistiche: i dialetti.

L'utilizzo – *rectius*, l'accettazione sociale dell'uso – del dialetto nella società odierna ha avuto un andamento parabolico: stigmatizzato nel dopoguerra come elemento di divisione e nemico della reciproca comprensione, e considerato per decenni la lingua degli ignoranti, nel contesto scolastico è visto come una piaga da estirpare.

Dagli anni '80, tuttavia, possiamo trovare le prime istanze di tutela. La Sicilia riaccoglie i dialetti a scuola,¹¹² mentre la Calabria, nel più ampio contesto della produzione culturale, si impegna a favorire e sostenere «le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni e del folclore del popolo calabrese».¹¹³

La diffusione delle nuove tecnologie e la possibilità di interazione istantanea con persone che si trovano a grande distanza geografica spingono le nuove generazioni a un abbandono definitivo dei dialetti (seppure in non poche situazioni i *social media* siano diventati dei mezzi di diffusione della cultura dialettale),¹¹⁴ che ha accresciuto, in una sorta di contrappasso, la consapevolezza che anche i dialetti sono portatori di tradizioni e di cultura popolare.

Ne conseguono interventi legislativi a volte molto vicini tra loro, che rivalutano i dialetti come «beni culturali linguistici, etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale»,¹¹⁵ da tutelare «nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni».¹¹⁶

¹¹¹ Art. 3 comma 1 lett. a), L.R. Veneto 25 settembre 2019, n. 39.

¹¹² L.R. Sicilia 6 maggio 1981, n. 85 (si tratta della stessa legge che introduce lo studio delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole sicule, in seguito ripresa e ampliata dalla L.R. Sicilia 31 maggio 2011, n. 9).

¹¹³ Art. 2 comma 1 L.R. Calabria 18 aprile 1985, n. 16.

¹¹⁴ Cfr. MASULLO C. *et al.*, *Dialetti su Instagram: usi, differenze e atteggiamenti linguistici*, in BERNINI G., GUERINI F., IANNACCARO G. (a cura di), *La presenza dei dialetti italo-romanzi nel paesaggio linguistico. Ricerche e riflessioni*, Bergamo, University Press, 2021, pp. 237 ss.

¹¹⁵ Art. 1 L.R. Liguria 2 maggio 1990, n. 32; la disposizione è poi ripresa all'art. 1 comma 2 L.R. Campania 8 luglio 2019, n. 14.

¹¹⁶ Art. 1 L.R. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 16; la medesima formula è ripresa dall'art. 1 L.R. Marche 18 settembre 2019, n. 28, e dall'art. 1 comma 1 L.R. Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 26.

Del medesimo tenore, si veda anche art. 2 comma 1 lett. e) L.R. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34; art. 2 comma 4 lett. a) L.R. Calabria 11 giugno 2012, n. 21; art. 1 L.R. Lazio 21 febbraio 2005, n. 12.

Si noti, infine, la peculiarità dell'art. 2 comma 2 L.R. Veneto 13 aprile 2007, n. 8, che, nel sottolineare il valore delle lingue regionali alla stregua delle altre leggi qui richiamate, evidenzia come la loro tutela sia «una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale».

Alcune delle disposizioni più recenti sembrano ormai allinearsi nel considerare minoranze linguistiche e dialetti come parti integranti del patrimonio linguistico del territorio, richiamandone anche la dimensione quale patrimonio culturale immateriale.¹¹⁷

Così come per le minoranze linguistiche, anche per le lingue regionali nel loro complesso sono stati istituiti enti appositi per la tutela.¹¹⁸

La problematicità di questa categoria ritorna quando ci si interroga sulle altre forme di tradizioni ed espressioni orali, che non godono di specifica tutela da parte delle norme regionali italiane, se non all'interno delle norme sopra individuate sul linguaggio;¹¹⁹ poche, ad esempio, sono le misure atte a valorizzare le figure letterarie come elementi del territorio.¹²⁰

Ciò non è bene, perché si corre il rischio di ricadere in un meccanismo di tutela del linguaggio fine a sé stessa, decontestualizzata e, pertanto, privata del suo significato più alto.

La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale redatta dall'UNESCO contiene un elemento ascrivibile a questa categoria: si tratta del Canto a tenore sardo,¹²¹ che, avendo una componente vocale simile alla declamazione poetica, può essere considerato tanto espressione delle tradizioni orali quanto delle arti performative.

b) arti performative

In questa categoria possono essere inclusi il canto, la musica strumentale, le danze, le opere teatrali; anche le narrazioni e la recitazione di poesie, pur già incluse tra le espressioni orali, possono essere ricondotte anche alle arti performative. A differenza della prima categoria, le norme riservate esclusivamente a tali aspetti sono di meno, e la tutela è spesso associata alle stesse minoranze linguistiche o alle attività culturali.¹²²

¹¹⁷ L'art. 1 comma 1 L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25, tutela infatti «tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale»; l'art. 1 comma 1 L.R. Sardegna 3 luglio 2018, n. 22, in una tutela congiunta della lingua sarda, del catalano di Alghero, del gallurese, del sassarese e del tabarchino, li riconosce esplicitamente come «parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione»; l'art. 38 comma 1 L.R. Piemonte 1° agosto 2018, n. 11, modificato dalla L.R. 15 dicembre 2022, n. 21, stabilisce che «il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese».

¹¹⁸ Ad esempio, l'art. 3 L.R. Liguria 2 maggio 1990, n. 32, istituisce un apposito Comitato scientifico di tutela; l'art. 7 L.R. Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, istituisce la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico. In questo contesto si può ricordare anche la Festa del Piemonte, istituita dall'art. 2 della L.R. Piemonte 10 aprile 1990, n. 26, al fine di «favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo».

¹¹⁹ Ad esempio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25, «la Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema».

¹²⁰ Cfr. art. 2 comma 1 lett. d) e considerato n. 6 L.R. Toscana 19 febbraio 2020, n. 12.

¹²¹ Elemento iscritto nel 2008, è una forma di canto polifonico eseguita da un gruppo di quattro uomini dotati di diversi timbri vocali (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/386).

¹²² Cfr. art. 3 L.R. Molise 12 gennaio 2000, n. 5; art. 2 L.R. Calabria 30 ottobre 2003, n. 15; art. 1 comma 1 lett. e) L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25.

Le disposizioni in materia di musica popolare ne riconoscono in genere la funzione sociale e culturale;¹²³ ciò vale anche per le norme sulla tutela degli strumenti musicali, i quali vengono considerati non come oggetti, ma come testimonianza di un patrimonio più ampio.¹²⁴

Vale la pena di ricordare, in questo contesto, la L.R. Marche 14/2003, che, nell'ambito della tutela e promozione della cultura popolare folklorica, si sofferma sulla musica in particolare, prevedendo interventi finalizzati a:

«a) promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali, anche attraverso corsi di avvio alla formazione, da tenersi a cura dei gruppi folklorici marchigiani;

b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, nonché degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali marchigiani anche fuori dal territorio regionale;

c) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali, anche per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;

d) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo, del canto popolare, della poesia marchigiana e sulla tradizione folklorica marchigiana;

e) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio di musica tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale musicale italiano, europeo e del Mediterraneo al fine di ricercare, all'interno delle apparenti differenze, le somiglianze e le chiavi comuni per lo sviluppo della interculturalità».¹²⁵

La già richiamata L.R. Liguria 32/1990 tutela, quali beni culturali linguistici etnomusicali e delle tradizioni popolari:

«a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;

b) rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita;

c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;

d) feste riti e credenze giochi e passatempi popolari».¹²⁶

Queste norme testimoniano ancora una volta l'inscindibilità degli elementi immateriali (musica, canti e danze) con quelli materiali (strumenti musicali, abiti popolari), oltre a esaltare la musica quale strumento di dialogo interculturale.

¹²³ Cfr. art. 1 L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 38; l'art. 1 L.R. Puglia 22 ottobre 2012, n. 30 richiama espressamente la Convenzione UNESCO nel 2003 tra le disposizioni su cui si fonda la tutela della memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori; e se la L.R. Sardegna 18 novembre 1986, n. 64, per la musica popolare, non accenna alla cultura, la valorizzazione delle attività musicali e di danza ritorna all'art. 1 comma 2 L.R. Sardegna 6 dicembre 2006, n. 18, sulla valorizzazione del patrimonio culturale sardo.

¹²⁴ Ad esempio, nelle Marche il saltarello (artt. 1 e 3 L.R. Marche 21 ottobre 2021, n. 26) e la fisarmonica (artt. 1 e 2 L.R. Marche 30 settembre 2016, n. 22) sono tutelati in quanto parti integranti dei canti e dei balli popolari.

¹²⁵ Art. 1 comma 2 L.R. Marche 25 giugno 2013, n. 14.

¹²⁶ Art. 2 L.R. Liguria 2 maggio 1990, n. 32.

Vi sono poi disposizioni che sottolineano il portato culturale degli spettacoli,¹²⁷ e altre ancora più specifiche, che richiamano i costumi caratteristici,¹²⁸ o le personalità che hanno segnato la storia del territorio.¹²⁹

Tra gli elementi iscritti nella lista UNESCO, rientrano in questa categoria il già ricordato Canto a tenore sardo e l'arte musicale dei suonatori di corno da caccia.¹³⁰

c) pratiche sociali, rituali e festività

Questa categoria racchiude quegli eventi collettivi significativi per una comunità e che prevedono specifiche modalità di celebrazione, assieme a quelle attività connesse a relazioni sociali e a peculiari metodi decisionali e di risoluzione dei conflitti.¹³¹

Sono numerose le norme contenenti misure per la valorizzazione di sagre e feste popolari,¹³² in quanto «valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale ed internazionale».¹³³

Particolarmente ricorrente è la tutela della dimensione culturale delle rievocazioni storiche,¹³⁴ riconosciute quali espressioni «del patrimonio storico e culturale della comunità [...] ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo»;¹³⁵ ricorrenti anche le misure relative al Carnevale.¹³⁶

¹²⁷ Art. 4 comma 2 lett. a) L.R. Sardegna 6 dicembre 2006, n. 18; Art. 3 L.R. Umbria 20 gennaio 1981, n. 7; Art. 2 comma 1 L.R. Umbria 6 agosto 2004, n. 17; art. 12 comma 2 Statuto Regione Puglia; L.R. Puglia 29 aprile 2004, n. 6; L.R. Toscana 28 marzo 2000, n. 45; L.P. Bolzano 27 luglio 2015, n. 9. L'art. 1 comma 2 L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25, riconosce quali forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda e il teatro di marionette e burattini.

¹²⁸ L'art. 2 comma 2 L.R. Umbria 29 luglio 2009, n. 16, parla di «manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici dell'immagine e dell'identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso».

¹²⁹ Art. 1 comma 1 L.R. Veneto 16 marzo 2006, n. 4.

¹³⁰ Elemento iscritto nel 2020 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/974).

¹³¹ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 183.

¹³² Cfr. L.R. Abruzzo 20 luglio 2016, n. 22; L.R. Friuli V.G. 3 maggio 2019, n. 7; art. 18 comma 1 L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6.

¹³³ Art. 1 comma 3 L.R. Umbria 21 gennaio 2015, n. 2.

¹³⁴ Art. 2 comma 1 L.R. Veneto 25 ottobre 2021, n. 30; art. 1 L.R. Abruzzo 31 luglio 2020, n. 19; art. 1 L.R. Emilia-Romagna 6 marzo 2017, n. 3; L.R. Toscana 14 febbraio 2012, n. 5; L.R. Molise 11 aprile 2005, n. 12. L'art. 2 comma 1 lett. a) L.R. Toscana 11 novembre 2016, n. 76, prevede delle misure di sostegno per le associazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

¹³⁵ Art. 1 comma 1 L.R. Marche 23 luglio 2018, n. 29. Di tenore simile l'art. 2 comma 1 lett. c) L.R. Toscana 3 agosto 2021, n. 27, che include nella rievocazione storica «pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità».

¹³⁶ Art. 1 comma 1 L.R. Emilia-Romagna 6 ottobre 2022, n. 14; Art. 2 comma 1 lett. c) L.R. Toscana 11 novembre 2016, n. 76; art. 2 comma 1 lett. b) L.R. Toscana 19 febbraio 2020, n. 12; è opportuno ricordare anche, a livello nazionale, il d.d.l. 3632 del 19 dicembre 2012, recante «Norme per la tutela delle manifestazioni internazionali del Carnevale di Viareggio, del Carnevale di Venezia e di altre manifestazioni carnevalesche di rilievo nazionale», il cui iter parlamentare si è tuttavia interrotto prima dell'approvazione in Senato.

Alcune regioni prevedono anche delle misure di tutela per gli animali utilizzati in queste manifestazioni, considerati «elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale».¹³⁷

Passando alle disposizioni relative a specifiche manifestazioni, si può ricordare la normativa in materia di rituali festivi legati al fuoco in Puglia,¹³⁸ e la L.R. per la “tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche”,¹³⁹ particolarmente apprezzabile nel contesto di questa analisi per via del rimandando alla dimensione immateriale fin dalla sua rubrica.

Troviamo poi delle disposizioni che riconoscono il legame tra evento religioso e cultura: in Puglia, i riti e le processioni della Settimana Santa vengono considerati come proprio patrimonio immateriale,¹⁴⁰ a Gubbio la Festa dei Ceri viene definita «l’espressione culturale più antica dell’identità regionale»,¹⁴¹ mentre la Calabria sottolinea «l’alto valore dei percorsi turistici di carattere religioso tradizionalmente radicati nel territorio».¹⁴²

Legate al mondo religioso sono anche le due tradizioni incluse nel patrimonio immateriale dell’UNESCO che possono essere fatte rientrare in questa categoria: le Feste delle Grandi Macchine a Spalla,¹⁴³ e la Perdonanza Celestiniana.¹⁴⁴

Infine, possiamo considerare quale pratica sociale anche il Tocati,¹⁴⁵ un programma per la salvaguardia di feste e giochi tradizionali, unico elemento italiano iscritto nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia.

d) conoscenze e pratiche relative alla natura e all’universo

Si possono ascrivere a questa categoria i beni culturali immateriali consistenti nelle manifestazioni della creatività umana che reinterpretano o ricreano la natura, o conoscenze profonde degli elementi naturali finalizzate a soddisfare delle concrete esigenze umane.¹⁴⁶

Se a livello internazionale sono frequenti gli esempi che potrebbero essere qui inseriti, nel mondo occidentale, e in Italia in particolare, si tratta di una categoria residuale.

¹³⁷ Art. 7 comma 1 L.R. Puglia 28 marzo 2019, n. 7; art. 9 comma 3 L.R. Veneto 16 febbraio 2018, n. 9, sulla tutela degli equidi. L’art. 1 comma 1 L.R. Molise 26 marzo 2015, n. 5 rimanda espressamente agli animali impiegati in «manifestazioni in corso da almeno dieci anni e che rientrano nella nozione di patrimonio immateriale, ai sensi della Convenzione Unesco».

¹³⁸ L.R. Puglia 25 gennaio 2018, n. 1. Si tratta di rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrate sulla unicità del fuoco, come elemento identitario.

¹³⁹ L.R. Marche 23 marzo 2022, n. 6.

¹⁴⁰ Art. 1 L.R. Puglia 27 marzo 2020, n. 8.

¹⁴¹ Art. 1 L.R. Umbria 25 gennaio 2012, n. 1.

¹⁴² Art. 1 comma 1 L.R. Calabria 31 dicembre 2015, n. 36.

¹⁴³ Elemento iscritto nel 2013, racchiude una serie di processioni cattoliche che prevedono strutture da portare a spalla, diffuse su tutto il territorio nazionale (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/383).

¹⁴⁴ Elemento iscritto nel 2019, celebrazione aquilana che rievoca l’indulgenza plenaria concessa da Celestino V nel 1294 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/785).

¹⁴⁵ Elemento iscritto nel 2022, Festival Internazionale dei Giochi di Strada di Verona, in cui vengono riproposte, al fine della loro promozione quali parte fondamentale della cultura del territorio, oltre cinquanta attività ludiche tradizionali (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/1705).

¹⁴⁶ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 188.

Vi si possono fare rientrare in primo luogo i saperi legati al mondo del pastoralismo e alla transumanza,¹⁴⁷ e tra queste disposizioni spicca la norma che tutela il cane da pecora abruzzese in quanto «parte integrante del proprio patrimonio culturale», aggiungendo come tale animale «è stato ed è elemento insostituibile nell'attività armentaria ecocompatibile della tradizione pastorale abruzzese».¹⁴⁸

Tipico delle regioni dell'Italia centrale è poi considerare la valorizzazione del territorio montano come elemento di sviluppo culturale,¹⁴⁹ e non sembra forzato far rientrare in questa categoria anche la norma umbra che include tra i compiti della regione quello di avvicinare «le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura».¹⁵⁰

Si possono, infine, far rientrare in questa categoria anche quelle disposizioni in tema di biodiversità che sottolineano l'importanza di «garantire la tipicità dei prodotti agricoli nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali».¹⁵¹

Non sorprende come, invece, la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale redatta dall'UNESCO contenga una pluralità di esempi ascrivibili a questa categoria – segno, ancora una volta, di come tale lista sia redatta in un'ottica differente da quella che anima il legislatore –: oltre alla già ricordata transumanza,¹⁵² si possono

¹⁴⁷ Per avanzare qualche esempio, la L.R. Lombardia 25 luglio 2022, n. 14, persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori della Lombardia, nonché di diffonderne i relativi valori culturali; similmente dispone la Regione Molise, che, oltre alla L.R. 11 Aprile 1997, n. 9, più volte modificata in tempi recenti, tratta il valore culturale della civiltà della transumanza e dei tratturi persino nello Statuto, all'art. 8 comma 1 lett. e).

Già prima dell'inserimento della transumanza nelle liste del patrimonio immateriale, il Molise, all'art. 1 comma 2 della L.R. 5 maggio 2005, n. 19, riconosceva come «il patrimonio tratturale regionale [...] è costituito dal patrimonio materiale (fisico, storico, archeologico) ed immateriale (etnologico, sociale, antropologico, produttivo)». A seguito dell'iscrizione, invece, anche la L.R. Veneto 27 luglio 2020, n. 32, valorizza la transumanza in quanto patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

¹⁴⁸ Art. 1 L.R. Abruzzo 9 luglio 2016, n. 21.

¹⁴⁹ Ancora una volta la Regione che presenta la disciplina più corposa è l'Abruzzo, che con la L.R. 18 maggio 2000, n. 95, introduce nuove norme per «la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente» (art. 1 comma 1), mentre con la L.R. 20 novembre 2017, n. 52, istituisce i «cammini abruzzesi», ossia «gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo o nazionale, percorribili a piedi o con forme di altre mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso» (art. 1 comma 2). Restando in tema di cammini, la L.R. Toscana 10 luglio 2018, n. 35, sottolinea al considerato n. 3 come i cammini consentano di valorizzare il patrimonio immateriale diffuso sul territorio, mentre viceversa la L.P. Trento 13 novembre 2009, n. 14, in tema di itinerari naturalistici e storici, non contiene alcun riferimento alla cultura.

Rimandi alle tradizioni montane come espressioni della cultura sociale si trovano anche all'art. 23 comma 1 L.R. Molise 16 aprile 2003, n. 15, negli artt. 12 e 13 della L.R. Umbria 28 agosto 1995, n. 40, e nella L.R. Toscana 18 giugno 2019, n. 34, che specificamente si focalizza sulla dimensione culturale, aggiungendo, all'art. 1 comma 2, «la tutela dell'identità storica e culturale» alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

¹⁵⁰ Art. 137 comma 1 lett. i) L.R. Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

¹⁵¹ Art. 1 comma 1 L.R. Sardegna 7 agosto 2014, n. 16; cfr. anche L.R. Calabria 25 maggio 2018, n. 14, e L.R. Umbria 4 settembre 2001, n. 25.

¹⁵² Elemento iscritto nel 2019 (www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/820).

qui ricordare la coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria,¹⁵³ la falconeria,¹⁵⁴ l'alpinismo¹⁵⁵ e l'allevamento dei cavalli Lipizziani.¹⁵⁶

e) artigianato tradizionale

Si tratta di una categoria molto ampia, che ha visto a livello internazionale numerosi riconoscimenti e che non risulta particolarmente difficile da inquadrare.¹⁵⁷

Anche in Italia le disposizioni relative all'artigianato che esaltano la dimensione tradizionale e gli aspetti conservativi di tale professione sono numerosi. Dalla copiosa produzione normativa regionale, risulta evidente il nesso tra il lavoro artigiano e le peculiarità del territorio, e l'accento viene spesso posto sulla tutela dell'opera artigiana in quanto espressione non solo di un sapere, ma anche dei valori in cui le comunità che abitano la regione si identificano.¹⁵⁸

In un meccanismo di tutela ed esaltazione delle produzioni locali (tipico della cultura del *made in Italy*), riaffiora spesso in questo tipo di norme il concetto di "eccezionalità" o di alta qualità del prodotto,¹⁵⁹ e in molte disposizioni si ricorre alla locuzione "artigianato artistico".¹⁶⁰

La normativa toscana contiene una definizione particolarmente complessa dell'artigianato artistico e tradizionale; sono definite lavorazioni dell'artigiano artistico:

«a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o

¹⁵³ Elemento iscritto nel 2014, è una delle forme di allevamento della vite molto antica, praticata nei piccoli vigneti in condizioni di limitata disponibilità idrica o nutrizionale o di clima sfavorevole (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/382).

¹⁵⁴ Elemento iscritto nel 2016 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/381).

¹⁵⁵ Elemento iscritto nel 2019 (www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/819).

¹⁵⁶ Elemento iscritto nel 2022, in Italia si svolge in alcune aree circoscritte del Lazio, dove sono presenti delle scuderie che fin dal XVI secolo sono dedite all'allevamento e alla conservazione di questa razza equina particolarmente pregiata (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/1702).

¹⁵⁷ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 189.

¹⁵⁸ L'art. 1 comma 2 della L.R. Lombardia 24 settembre 2015, n. 26, ad esempio, indica come «la Regione sostiene il lavoro artigiano, i suoi valori e la relazione tra l'artigiano e le comunità di pratica in un costante dialogo tra "sapere" e "saper fare"»; si vedano anche art. 1 comma 2 L.R. Basilicata 12 agosto 2015, n. 29; art. 19 comma 1 lett. h) L.R. Calabria 8 febbraio 2018, n. 5; artt. 1 comma 1 e 26 comma 1 lett. f) L.R. Piemonte 9 maggio 1997, n. 21; art. 1 L.R. Sicilia 18 febbraio 1986, n. 3; art. 5 comma 1 lett. d) L.R. Puglia 6 agosto 2021, n. 30.

¹⁵⁹ Cfr. ad esempio l'art. 14 della L.R. Piemonte 14 gennaio 2009, n. 1, che istituisce la denominazione "Eccellenza artigiana"; oppure l'art. 2 comma 1 lett. c) L.R. Lazio 10 febbraio 2022, n. 1, che parla di «elevato valore estetico» delle creazioni artigianali; oppure ancora la L.R. Lombardia 28 aprile 2021, n. 5, che istituisce il riconoscimento "Qualità artigiana".

¹⁶⁰ Cfr. artt. 18 ss. L.R. Toscana 22 ottobre 2008, n. 53; art. 31 L.R. Umbria 13 febbraio 2013, n. 4; art. 1 comma 2 L.R. Emilia-Romagna 9 febbraio 2010, n. 1; art. 22 L.R. Veneto 8 ottobre 2018, n. 34; art. 12 L.R. Piemonte 14 gennaio 2009, n. 1; l'artigianato artistico ritorna in ben tre leggi umbre, L.R. Umbria 9 agosto 1974, n. 46 e successive L.R. 12 marzo 1990, n. 5 e L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate».¹⁶¹

Sono invece definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:

«a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

b) tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso».¹⁶²

Per sottolineare la centralità della figura dell'artista sul prodotto, sono poi numerosi i rimandi alla figura del «maestro artigiano»,¹⁶³ figure specializzate che devono possedere «perizia e capacità nel trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione».¹⁶⁴ In questo settore più che in altri è possibile creare un collegamento tra queste figure di esperti e i «Tesori Umani Viventi» dell'UNESCO, proprio perché il valore si concentra su un singolo individuo.

In un mondo sempre più votato ai prodotti di massa, infatti, è necessario tutelare i *know-how* che rischiano di andare perduti, anche tramite l'istituzione di enti a ciò dedicati;¹⁶⁵ notevole, sotto questo aspetto, la legislazione pugliese, che ricorre al «sistema regionale delle botteghe scuola» per realizzare «progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura» al fine di incrementare «l'occupazione giovanile nell'ambito dei mestieri tradizionali di qualità».¹⁶⁶

Per quanto il rimando alla dimensione culturale dell'artigianato tradizionale non sia sempre presente nelle disposizioni,¹⁶⁷ risulta chiaro come non sia possibile parlare di tradizione senza invocare tutto il complesso *background* culturale stratificato nella storia di una produzione.

Non mancano poi disposizioni più precise, incentrate su specifiche categorie di beni. Se, in Toscana, la già citata L.R. 53/2008 estende il concetto di artigianato tradizionale al restauro dei beni appartenenti (anche) al patrimonio etnografico,¹⁶⁸ una disposizione di poco antecedente disciplina le «strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana»,¹⁶⁹ percorsi culturali finalizzati ad esaltare alcune specifiche produzioni locali.

¹⁶¹ Art. 19 comma 1 L.R. Toscana 22 ottobre 2008, n. 53.

¹⁶² Art. 19 comma 3 L.R. Toscana 22 ottobre 2008, n. 53.

¹⁶³ Cfr. art. 19 L.R. Veneto 8 ottobre 2018, n. 34; art. 22 L.R. Toscana 22 ottobre 2008, n. 53; art. 33 L.R. Umbria 13 febbraio 2013, n. 4; art. 16 L.R. Piemonte 14 gennaio 2009, n. 1; artt. 20 ss. L.P. Trento 12 dicembre 1977, n. 34 (oggi artt. 13 ss. L.P. Trento 1° agosto 2002, n. 11); art. 23 L.P. Bolzano 25 febbraio 2008, n. 1.

¹⁶⁴ Art. 4 comma 3 lett. c), L.R. Valle d'Aosta 21 gennaio 2003, n. 2.

¹⁶⁵ Molto attiva in tal senso la Valle D'Aosta, che con L.R. 9 maggio 1963, n. 12, istituisce l'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico (EVArT), poi sostituito dall'*Institut valdôtain de l'artisanat typique* (IVAT) istituito dalla L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

¹⁶⁶ Art. 7 comma 1, L.R. Puglia 19 giugno 2018, n. 26.

¹⁶⁷ Ad esempio, la L.R. Molise 18 ottobre 2021, n. 5, si occupa esclusivamente degli aspetti economici, mentre la L.R. Campania 10 marzo 2014, n. 11 (poi modificata dalla L.R. 8 agosto 2014, n. 17), pur disciplinando la materia dei mestieri antichi e delle imprese storiche, non approfondisce la dimensione culturale del tema.

¹⁶⁸ Art. 19 comma 2 L.R. Toscana 22 ottobre 2008, n. 53.

¹⁶⁹ L.R. Toscana 20 febbraio 2008, n. 10.

Ma richiami al patrimonio culturale si possono trovare in normative relative a mestieri molto lontani tra loro, come i produttori di manufatti in vetro di Murano,¹⁷⁰ i mastri cartai e filigranisti di Fabriano,¹⁷¹ i lavoratori del cachemire¹⁷² e l'arte mobiliere in Umbria,¹⁷³ tutti accomunati dalla conoscenza di una tecnica produttiva la cui storia è indissolubilmente legata al territorio.

Nel settore ittico, in Sicilia viene tutelata la valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse,¹⁷⁴ mentre il Veneto tutela la produzione «delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia».¹⁷⁵

Anche tra gli elementi iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale redatta dall'UNESCO figurano delle professioni ascrivibili a questa categoria: i burattinai dell'Opera dei Pupi siciliani,¹⁷⁶ i liutai cremonesi,¹⁷⁷ i «pizzaiuoli» napoletani,¹⁷⁸ i costruttori di muretti a secco¹⁷⁹ e i maestri vetrai veneziani che realizzano le perle di vetro.¹⁸⁰

Inoltre, le già richiamate norme sulla tutela degli animali impiegati negli spettacoli legati alla tradizione locale, ne sottolineano l'importanza in funzione delle politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre.¹⁸¹

Per concludere questa categoria, vanno ricordate nuovamente le disposizioni relative agli strumenti musicali, in quanto «la manifestazione del patrimonio culturale intangibile include anche gli strumenti, oggetti e artefatti ad essi associati»¹⁸², a patto però che tali disposizioni riguardino anche la fase della produzione – tradizionale – e non solo gli aspetti legati all'uso.¹⁸³

f) tradizioni enogastronomiche

In genere, la gastronomia tradizionale viene incorporata nella terza categoria – in fondo, l'atto di cucinare oggi va oltre il mero istinto di sopravvivenza, diventando atto

¹⁷⁰ Art. 1 L.R. Veneto 23 dicembre 1994, n. 70.

¹⁷¹ Art. 2 comma 1 lett. a) L.R. Marche 1° marzo 2021, n. 4.

¹⁷² Art. 1 comma 2 lett. b) L.R. Umbria 19 ottobre 2012, n. 17.

¹⁷³ Art. 1 L.R. Umbria 28 aprile 2009, n. 10.

¹⁷⁴ L.R. Sicilia 1° ottobre 1998, n. 25.

¹⁷⁵ L.R. Veneto 16 gennaio 1996, n. 1. Si noti, tuttavia, che altre leggi del medesimo settore non contengono alcun rimando alla cultura, ad esempio la L.R. Molise 22 dicembre 1999, n. 44 e la L.R. Puglia 27 gennaio 2015, n. 2, in materia di salvaguardia dei trabucchi (antiche macchine da pesca lignee, composte da una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia, dalla quale protendono due bracci che sostengono un'enorme rete da pesca) hanno una declinazione esclusivamente economica.

¹⁷⁶ Elemento iscritto nel 2008 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/387).

¹⁷⁷ Elemento iscritto nel 2012 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/385).

¹⁷⁸ Elemento iscritto nel 2017 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/466).

¹⁷⁹ Elemento iscritto nel 2018 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/674).

¹⁸⁰ Elemento iscritto nel 2020, è la realizzazione di perle di vetro nata nel X secolo per replicare artificialmente le pietre preziose e impreziosire monili e oggetti sacri (in particolare, erano usati come grani di rosari) (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/973).

¹⁸¹ Cfr. art. 9 comma 1 L.R. Veneto 16 febbraio 2018, n. 9 e art. 7 comma 2 L.R. Puglia 28 marzo 2019, n. 7. Ancora una volta le disposizioni presentano testi quasi identici.

¹⁸² SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 189.

¹⁸³ Ad esempio, degli strumenti già visti, l'art. 2 comma 2 lett. d) e lett. f-ter) L.R. Marche 30 settembre 2016, n. 22 considera la produzione della fisarmonica come parte indispensabile della sua salvaguardia; questo aspetto non viene invece considerato dall'altra disposizione riportata in precedenza, L.R. Marche 21 ottobre 2021, n. 26, relativa allo strumento tradizionale del salterello.

sociale per eccellenza –, mentre le specifiche modalità di coltivazione, raccolta o produzione degli ingredienti vengono in genere fagocitate nel *mare magnum* delle tecniche artigianali.

A lungo nei lavori della Convenzione del 2003 si è valutato di fare un rimando specifico alle tradizioni gastronomiche come categoria a sé, una posizione che aveva l'Italia tra i suoi principali sostenitori, ma alla fine si è deciso di optare per una categorizzazione più generica.¹⁸⁴

Anche in virtù di ciò, in un contesto particolarmente sensibile alla buona cucina quale quello italiano, sembra più coerente considerare la gastronomia un mondo a sé, non perché non sia in dialogo con le altre categorie, né per l'indiscusso riconoscimento dell'eccellenza della cucina italiana a livello internazionale: ma perché i piatti tipici fanno parte della storia delle nostre regioni, e le tradizioni culinarie raccontano il nostro Paese tanto quanto le altre forme in cui le altre tradizioni si manifestano.

Sono poche le leggi di carattere generale, come la normativa toscana che promuove i prodotti tradizionali, agroalimentari ed enogastronomici di qualità,¹⁸⁵ o la recente normativa veneta che istituisce la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.¹⁸⁶

In realtà, le norme di settore si occupano principalmente di singoli prodotti o metodi di produzione, e sono quasi esclusivamente di natura economica almeno fino al 2010, quando, con l'iscrizione della dieta mediterranea¹⁸⁷ nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale, il legame con la tradizione viene (ri)valutato come valore aggiunto da tutelare.

La Campania è la prima regione a fornirsi di una legge regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea,¹⁸⁸ seguita poi da altre regioni, tra cui, di recente, la Sicilia, che promuove la dieta mediterranea «come strategia integrata e sinergica di valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali dell'umanità».¹⁸⁹

Un settore specifico in cui l'elemento culturale ha invece da sempre una sua rilevanza è quello enologico: il Piemonte ha istituito i musei etnografici-enologici fin dal 1980,¹⁹⁰ e la disciplina umbra sulle Strade del vino ne sottolinea la rilevanza culturale.¹⁹¹

Di questo avviso anche la Puglia, che nel 2008 prevede delle misure a favore di «iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e dell'olio e degli altri prodotti agroalimentari del territorio»;¹⁹² tuttavia, la stessa Puglia, pur essendosi mostrata spesso attiva e ben recettiva alle novità – è il caso di ricordare come sia stata una delle promotrici del riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio immateriale – nelle recente legge in tema di valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti di

¹⁸⁴ Cfr. MAFFEI M. C., *Culinary Traditions as Cultural Intangible Heritage and Expressions of Cultural Diversity*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, cit., pp. 225 ss.

¹⁸⁵ Art. 1 comma 1 lett. d) L.R. Toscana 23 giugno 2003, n.30.

¹⁸⁶ Artt. 3 e 7 L.R. Veneto 4 novembre 2022, n. 26.

¹⁸⁷ Elemento iscritto nel 2013 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/384).

¹⁸⁸ L.R. Campania 30 marzo 2012, n. 6.

¹⁸⁹ Art. 1 comma 4 lett. b) L.R. Sicilia 12 maggio 2022, n. 12.

¹⁹⁰ Art. 4 L.R. Piemonte 12 maggio 1980, n. 37.

¹⁹¹ L.R. Umbria 22 dicembre 1999, n. 38.

¹⁹² Art. 1 comma 1 lett. c) L.R. Puglia 29 luglio 2008, n. 20.

qualità, attraverso l'istituzione delle Strade del vino e delle Strade dell'olio extravergine di oliva, sembra fare un passo indietro, poiché scompare in tale legge qualsiasi riferimento alla tradizione.¹⁹³

Il legame tra vino e cultura ritorna anche in disposizioni più specifiche su determinati tipi di coltivazioni: se in tema di pratiche naturali si è ricordata la coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, la regione Calabria riconosce invece il peculiare metodo di vinificazione del “Moscato al Governo di Saracena”.¹⁹⁴

Non contengono invece riferimenti alla tradizione o alla cultura le pur ricorrenti norme regionali in tema di apicoltura o di produzione del pane.¹⁹⁵

Un'altra peculiarità italiana sono le norme relative alla cerca del tartufo; anche in questo caso, quelle più risalenti non contengono alcun rimando alla cultura o alla tradizione,¹⁹⁶ mentre nell'ultimo decennio si assiste a una progressiva rilettura di tale attività anche in chiave culturale,¹⁹⁷ fino a giungere nel 2021 all'inserimento della “cerca e cavatura del tartufo”¹⁹⁸ nelle liste del patrimonio immateriale UNESCO.

2.2.4 – Gli ecomusei

La frammentarietà della tutela dei beni culturali immateriali, la consapevolezza dell'inapplicabilità – e, in ogni caso, dell'insufficienza – delle norme codicistiche, l'assenza di una normativa nazionale non possono che condurre il giurista attento a cercare degli elementi di stabilità nei settori limitrofi; la disciplina più prossima a quella oggetto del presente studio riguarda gli ecomusei.

Dal greco οἶκος, *oikos*, ossia “casa”, “spazio abitativo”, e, per estensione “comunità”, è un tipo di museo che esce fuori dagli schemi classici, senza essere più vincolato a un edificio (spesso, anzi, trovandosi all'aperto), senza sottrarre i beni culturali al loro luogo di appartenenza, ma diventando uno strumento di riappropriazione del patrimonio culturale di una collettività.¹⁹⁹

Intervenendo sulla comunità al fine di raccontarne l'evoluzione sul territorio, inevitabilmente l'ecomuseo contiene al suo interno una dimensione immateriale che è preponderante su quella materiale, distaccandosi dal concetto classico di museo tanto da rendersi difficile da definire; gli ecomusei infatti possono avere forme tra loro molto diverse, portando come elemento unificatore il beneficio per il territorio e la comunità ospitanti, e un forte senso di appartenenza, e – nel senso virtuoso del termine – di orgoglio.²⁰⁰

¹⁹³ L.R. Puglia 7 novembre 2022, n. 24.

¹⁹⁴ L.R. Calabria 15 novembre 2012, n. 59.

¹⁹⁵ Una eccezione in tal senso è la L.R. Abruzzo 9 giugno 2016, n. 14, che richiama in più occasioni i metodi tradizionali di panificazione.

¹⁹⁶ Cfr. L.R. Veneto 28 giugno 1988, n. 30; L.R. Emilia-Romagna 2 settembre 1991, n. 24; L.R. Umbria 28 febbraio 1994, n. 6; L.R. Piemonte 25 giugno 2008, n. 16.

¹⁹⁷ Cfr. L.R. Emilia-Romagna 30 settembre 2016, n. 17, che modifica la sopra ricordata L.R. 24/1991; L.R. Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che, introduce nella L.R. 16/2008 (anche in questo caso richiamata sopra) l'art. 4 bis, che istituisce la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale; L.R. Abruzzo 1° agosto 2017, n. 41.

La L.R. Marche 3 aprile 2013, n. 5, modificata e integrata più volte negli anni, può essere un buon esempio dell'evoluzione della disciplina della raccolta di tartufi in Italia.

¹⁹⁸ Elemento iscritto nel 2021 (www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/1370).

¹⁹⁹ Cfr. CRUZ-RAMIREZ A., *L'histoire oubliée des écomusées*, Éditions de l'Amateur, Parigi, 1995, p. 13.

²⁰⁰ Cfr. DAVIS P., *Ecomuseums and the representation of place*, in *Rivista Geografica Italiana*, 2009, pp. 483 ss.

L'ecomuseo è la tipologia museale in cui la dimensione immateriale dei beni culturali è maggiormente esaltata. Ponendosi, infatti, lo scopo di raccontare la vita, le tradizioni e le attività di una collettività nel suo rapporto con il paesaggio, gli ecomusei spostano l'attenzione dall'oggetto esposto al messaggio condiviso, proponendosi come museo a misura di tutti, e non solo di pochi esperti.

In realtà, gli ecomusei non sono una formula espositiva così “nuova” come si è soliti pensare, ma sono eredi in primo luogo dei c.d. “musei all'aperto”, nati in Europa nel XIX secolo con lo scopo di preservare il patrimonio popolare dall'evoluzione industriale della società.²⁰¹

Nel XX secolo, dopo aver assorbito l'esperienza degli *Heimatismuseums* e dei Musei atelier,²⁰² i musei all'aperto diventano i protagonisti nel periodo in cui il concetto tradizionale di museo entra in crisi, ed emerge la nuova visione di questi come luoghi educativi.²⁰³

A partire dagli anni '60 del secolo scorso, il processo di decolonizzazione, e la contestuale esigenza di uguaglianza per le culture native in Africa, in America e nel Pacifico, hanno portato alla riscoperta dei valori culturali delle piccole comunità, che si sono sentite sempre meno rappresentate dalla nozione classica di museo. La Dichiarazione di Santiago del Cile del 1972, ad opera dell'*International Movement for a New Museology*, è testimone delle esigenze di un nuovo tipo di museo che risponda maggiormente alle istanze della comunità, e che sia realmente incentrato sul territorio.²⁰⁴

Dalla frattura con i musei tradizionali, sulla spinta dei museologi francesi George Henri Rivière e Hugues de Varine, nascono gli ecomusei, in cui al concetto di “collezione” subentra quello di “patrimonio”, al concetto di “immobile” quello di “territorio”, al concetto di “pubblico” quello di “popolazione”.²⁰⁵

L'ecomuseo è il modo con cui la comunità locale valorizza il proprio territorio e la sua storia, anche allo scopo di trasmetterlo alle generazioni future, in una manifestazione che è diversa dalla riproduzione di opere immateriali in un contesto museale, perché – a differenza di quest'ultimo che le cristallizza in una determinata forma – non danneggia la loro “vitalità”.²⁰⁶

Il Piemonte per primo in Italia istituisce gli ecomusei nel 1995, «allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione

²⁰¹ Tuttavia, queste prime forme mantenevano una forte componente nazionalista e patriottica, che in non pochi casi è sfociata in istanze di superiorità razziale. Cfr. CRUZ-RAMIREZ A., *L'histoire oubliée des écomusées*, cit., p. 15.

²⁰² Si tratta, rispettivamente, dei musei della cultura locale che nascono in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, e dei musei in cui il pubblico non è spettatore ma partecipa attivamente, diffusi nel secondo dopoguerra nei paesi del Nord Europa.

²⁰³ Cfr. DA RE C., *La comunità e il suo paesaggio: l'azione degli ecomusei per lo sviluppo sostenibile*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, cit., pp. 261-262.

²⁰⁴ Cfr. GARLANDINI A., *The new challenges of museums and ecomuseums in times of global social change*, in RIVA R. (a cura di), *Ecomuseums and cultural landscapes. State of the art and future prospects*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017, pp. 15-16.

²⁰⁵ Cfr. DA RE C., *La comunità e il suo paesaggio*, cit., p. 264.

²⁰⁶ Cfr. PULVIRENTI M. G., *Il patrimonio culturale materiale-immateriale*, cit., p. 8.

del paesaggio».²⁰⁷ Da allora, altre 14 regioni e una provincia autonoma hanno previsto una propria normativa in materia.²⁰⁸

Le regioni del Nord Italia sono quelle che sembrano credere maggiormente in questa forma di musei, che sorgono in assenza di una collezione o di beni appartenenti alle vecchie categorie delle “belle arti e antichità”, per raccontare il territorio e il paesaggio e le tradizioni di cui essi sono portatori.²⁰⁹

Nonostante gli anni a cavallo di fine secolo siano caratterizzati dall’affermazione scientifica degli ecomusei, non si può dire la stessa cosa della loro affermazione legislativa: l’esperienza piemontese è rimasta isolata per quasi un decennio (con la sola eccezione della provincia di Trento, che già nel 2000 emanava una legge sugli ecomusei, al fine di «recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale»²¹⁰).

Una spinta ulteriore arriva dalla Convenzione UNESCO del 2003, e, in meno di un anno, gli sforzi congiunti degli etnologi e degli studiosi, anche a livello internazionale, conducono nel 2004 ad una definizione concordata di ecomuseo, visto come «un modo dinamico in cui la comunità preserva, interpreta e gestisce il proprio patrimonio per uno sviluppo sostenibile»;²¹¹ a livello nazionale, invece, nel 2007 si giunge a una seconda definizione, quale «pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile».²¹²

Sulla scia del crescente interesse del mondo scientifico, ma anche delle istituzioni, specie a livello locale, il 14 ottobre 2009 viene presentata in Parlamento una proposta di “Legge quadro sugli ecomusei”,²¹³ la quale, pur non concretizzandosi in una legge, ha fornito un ulteriore impulso alle regioni.

Già in precedenza, tuttavia, mentre ancora era in discussione la prima definizione, alcuni legislatori regionali avevano saputo leggere le istanze della società, osservando in particolare l’esperienza piemontese (cui anche il progetto di legge si rifaceva) e cominciando a ragionare su una normativa di settore: a fare da apripista, nel 2005, è la Campania, che, all’interno della disciplina generale sui musei, riconosceva «gli ecomusei di iniziativa degli enti locali per la conservazione e la valorizzazione di

²⁰⁷ Art 1 comma 1 L.R. Piemonte 14 marzo 1995, n. 31.

²⁰⁸ Ad oggi, sono prive di una legge sugli ecomusei l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Valle d’Aosta, l’Abruzzo e la provincia autonoma di Bolzano. Questi ultimi due enti, invero, hanno presentato dei disegni di legge, decaduti con il rinnovo dei rispettivi consigli regionali e provinciali.

²⁰⁹ Cfr. BROCCOLINI A., *Folclore, beni demotnoantropologici e patrimonio immateriale*, cit., p. 177.

²¹⁰ Art. 1 comma 1 L.P. Trento 9 novembre 2000, n. 13.

²¹¹ «An ecomuseum is a dynamic way in which communities preserve, interpret, and manage their heritage for sustainable development. An ecomuseum is based on a community agreement.» Declaration of Intent of the Long Net Workshop (documento elaborato nel convegno *Long Networks, Ecomuseums and Europe*, Trento, 5-8 maggio 2004), citato da DAVIS P., *Ecomuseums and the representation of place*, cit., p. 487.

²¹² Carta di Catania, terzo capoverso (documento elaborato nel convegno *Giornate dell’Ecomuseo – Verso una nuova offerta culturale per lo sviluppo sostenibile del territorio*, Catania, 12-13 ottobre 2007 (consultabile al link: www.bda.unict.it/Public/Uploads/article/Carta%20di%20Catania.pdf).

²¹³ Il testo è consultabile al link: documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0031980.pdf

ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte»;²¹⁴ si tratta di una definizione molto più sintetica rispetto a quella della legge piemontese, ma è la prima testimonianza di una graduale presa di coscienza dell'importanza di queste nuove formule museali.

Ma la norma regionale che diventa un caposaldo della materia è quella friulana del 2006;²¹⁵ le definizioni che contiene (e in particolare quella relativa allo scopo degli ecomusei) sono riprese, con maggiori o minori reinterpretazioni, nelle leggi successive, almeno fino al 2015.

Lo scopo dell'ecomuseo, scandito nelle disposizioni ad esso dedicate, è infatti strutturabile su quattro punti: un'AZIONE, svolta assieme a una POPOLAZIONE, nei confronti di un PATRIMONIO e nell'ottica del TERRITORIO. La tabella 2.1 scompone così l'art. 1 comma 1 della L.R. friulana 10/2006, proponendo di fianco le alternative linguistiche proposte dalle altre disposizioni successive (alternative che, è il caso di dirlo, mutano lo stile ma non la sostanza dell'articolo).²¹⁶

Tab. 2.1: Lo scopo dell'ecomuseo		
PARTE	STRUTTURA	TESTI ALTERNATIVI
AZIONE	L'ecomuseo ha lo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare,	ripristinare, ricostruire, ricercare, conservare, accompagnare, promuovere
POPOLAZIONE	di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali,	con il coinvolgimento attivo degli abitanti, con la partecipazione della popolazione
PATRIMONIO	la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale,	le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i saperi e le pratiche, la ricostruzione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali, le trasformazioni operate dalle generazioni presenti e future
TERRITORIO	nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.	

²¹⁴ Art. 2 comma 1 L.R. Campania 23 febbraio 2005, n. 12. Un tentativo di adeguare la legge alle normative più recenti (v. *infra*) si ha con un p.d.l. del 28 gennaio 2010, anche questo decaduto con il rinnovo del consiglio regionale.

²¹⁵ L.R. Friuli V.G. 20 giugno 2006, n. 10.

²¹⁶ Il confronto avviene con le seguenti disposizioni: art. 11 comma 1 L.R. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14; art. 1 comma 2 L.R. Lombardia 12 luglio 2007, n. 13; art. 1 comma 1 L.R. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34; art. 1 comma 1 L.R. Molise 28 aprile 2008, n. 11; art. 16 L.R. Toscana 25 febbraio 2010, n. 21; art. 1 comma 1 L.R. Puglia 6 luglio 2011, n. 15; art. 1 comma 1 L.R. Veneto 10 agosto 2012, n. 30; art. 1 comma 3 L.R. Calabria 4 dicembre 2012, n. 62; art. 1 L.R. Sicilia 2 luglio 2014, n. 16. In tempi più recenti, riprende questo stesso schema anche l'art. 1 comma 3 L.R. Marche 27 aprile 2022, n. 9.

Si noti come la struttura di questa definizione – e delle norme ad essa sottese – riprenda proprio quegli elementi (popolazione, patrimonio e territorio) che vengono considerati caratterizzanti degli ecomusei, a riprova del serrato dialogo, almeno in questa fase, tra la politica regionale e il mondo scientifico.

Gli ecomusei sono, quindi, processi di riconoscimento, cura e gestione del patrimonio culturale locale; il loro scopo è facilitare uno sviluppo sociale, economico e ambientale che sia sostenibile, e, perciò, fungono da strumento atto all'incentivazione di usi e saperi collettivi affinché non vengano dispersi. Inoltre, promuovono stili di vita e culture più sostenibili, coinvolgendo gli enti locali, l'associazionismo, gli istituti di ricerca, la scuola stessa e le varie realtà economiche.

Ecco che l'idea di museologia muta, diventando un concetto «in grado di esaminare tutte le possibili prospettive di gestione del territorio e di utilizzo delle risorse, mobilitando la creatività locale e attivando un disegno coerente di valorizzazione del patrimonio culturale che abbia come scopo quello di accrescere il benessere, non solo economico, della comunità di riferimento, ma anche di favorire l'arricchimento culturale, la qualità del paesaggio, la valorizzazione del capitale sociale».²¹⁷

Dal 2015 si registra, invece, un'inversione di tendenza e un ritorno a definizioni più concise, in parte dovute a esigenze di sinteticità e coerenza, ad esempio in quei casi in cui il settore culturale è stato riordinato in un'unica disposizione.²¹⁸

La sostanziale uniformità delle disposizioni in tema di ecomusei ci permette di identificare agevolmente anche le finalità di questi ultimi; da una lettura coordinata delle norme regionali,²¹⁹ esse possono così individuarsi:

a) favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle comunità, degli operatori socioeconomici e delle istituzioni, attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;

²¹⁷ GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, cit., p. 7.

²¹⁸ Cfr. art. 12 L.R. Friuli V.G. 25 settembre 2015, n. 23; art. 19 comma 1 L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25; questa tendenza era stata anticipata dall'art. 20 comma 1 L.P. Trento 3 ottobre 2007, n. 15.

La norma risulta meno dettagliata anche nella nuova disciplina piemontese, all'art. 1 comma 2 L.R. 3 agosto 2018, n. 13, e all'art. 1 comma 1 L.R. Lazio 11 aprile 2017, n. 3. Totalmente diversa invece l'impostazione dell'art. 2 comma 3 L.R. Basilicata 16 novembre 2018, n. 36, ai sensi del quale l'ecomuseo «si fonda su un patto che impegna una comunità a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso ed integrato di valorizzazione, promozione e produzione di cultura di un territorio geograficamente delimitato ed omogeneo dal punto di vista sociale ed economico, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali. I tratti distintivi dell'ecomuseo incorporano elementi geografici, paesaggistici ed ambientali assieme ad elementi del patrimonio culturale tangibile ed intangibile, come architettura, pratiche di lavoro, produzioni, lingua, e tradizioni in genere».

²¹⁹ La definizione che segue non deriva da un singolo testo normativo, ma è data dalla lettura coordinata delle disposizioni: art. 1 comma 2 L.R. Piemonte 14 marzo 1995, n. 31; art. 1 comma 3 L.R. Friuli V.G. 20 giugno 2006, n. 10; art. 11 comma 2 L.R. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14; art. 1 comma 4 L.R. Lombardia 12 luglio 2007, n. 13; art. 2 comma 1 L.R. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34; art. 1 comma 3 L.R. Molise 28 aprile 2008, n. 11; art. 1 comma 3 L.R. Puglia 6 luglio 2011, n. 15; art. 2 comma 1 L.R. Veneto 10 agosto 2012, n. 30; art. 1 comma 4 L.R. Calabria 4 dicembre 2012, n. 62; art. 2 comma 2 L.R. Sicilia 2 luglio 2014, n. 16; art. 1 comma 4 L.R. Lazio 11 aprile 2017, n. 3; art. 2 comma 2 L.R. Piemonte 3 agosto 2018, n. 13; art. 2 comma 4 L.R. Basilicata 16 novembre 2018, n. 36; art. 2 comma 1 L.R. Marche 27 aprile 2022, n. 9.

b) coinvolgere attivamente le comunità, gli operatori socioeconomici e le istituzioni nei processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale e ambientale della regione, e nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli stessi ecomusei;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e culinarie, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere la diversità e la complessità dei patrimoni locali, promuovendo il corretto recupero di:

- patrimoni culturali immateriali quali le memorie, i segni storici, i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale;

- spazi, luoghi e beni immobili caratteristici, identitari e storici, anche a fini di una loro fruizione pubblica; specificità del paesaggio anche di interesse ambientale e archeologico a vocazione agricola, faunistica e floristica, favorendo l'integrazione tra habitat naturale ed economia sostenibile e promuovendo il patrimonio storico ed archeologico regionale;

- beni mobili, utensili, attrezzi, strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni;

e) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali *in situ* che, anche al fine di creare occasioni di lavoro per la popolazione locale e incentivare lo sviluppo del turismo, possano produrre beni e servizi da offrire ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, laboratori, sport e svago in genere;

f) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, informazione, ricerca scientifica, progetti didattico-educativi e di promozione culturale riferiti a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato dal punto di vista culturale, ambientale, urbanistico, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;

g) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali e di antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta e trasmissione degli antichi saperi e mestieri;

h) promuovere iniziative di collaborazione, scambio di esperienze e progettualità con altre realtà ecomuseali, anche attraverso la creazione e l'adesione a reti locali, regionali, nazionali e internazionali e favorire l'uso coordinato delle tecnologie dell'informazione per la fruizione del patrimonio culturale;

i) attuare strategie per la salvaguardia delle lingue originali d'uso e dei dialetti locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;

j) sensibilizzare e promuovere lo sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile delle comunità locali, tramite la cooperazione tra soggetti imprenditoriali e istituzioni;

k) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, nonché delle particolarità urbanistiche e architettoniche, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;

l) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale, ricorrendo a strumenti pubblicitari (specie informatici) adeguati, favorendo l'inserimento dell'offerta eco museale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali e attraverso lo svolgimento di attività rivolte anche ai turisti;

m) predisporre itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione nel territorio dell'ecomuseo, anche pedo ciclabili, finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

n) sviluppare dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;

o) promuovere l'educazione alla musica, facilitare la conoscenza e la fruizione delle arti visive, degli eventi di cultura e di spettacolo, del cinema e delle produzioni multimediali;

p) promuovere la valorizzazione dei beni quali l'acqua, l'aria, l'energia, la biodiversità;

q) promuovere lo sviluppo di pratiche museali innovative;

r) attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio antropico.

s) favorire politiche di coesione sociale e di inclusione di persone con disabilità;

t) salvaguardare e valorizzare il patrimonio industriale di interesse storico-culturale in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive.

Risulta evidente come la gran parte di queste finalità siano estendibili *tout court* ai beni culturali immateriali in generale, al di fuori del contesto (eco)museale, il che le rende particolarmente preziose ai fini di questa analisi, in virtù dei forti caratteri di omogeneità che le norme regionali presentano e della diffusione delle stesse sul territorio (probabilmente la più ampia relativamente a materie ascrivibili all'ambito del patrimonio culturale immateriale, il che permette di superare eventuali obiezioni derivanti dall'assenza di una legge nazionale).

All'interno delle logiche di riordino del settore culturale che stanno interessando molte regioni, è auspicabile che queste finalità vengano effettivamente estese ai beni culturali immateriali non musealizzati, in attesa di disposizioni più puntuali dal legislatore nazionale.

La regione Veneto nel 2020 è stata invece la prima a dotarsi di una normativa per degli ecomusei più specializzati: inserendo l'art. 6-bis alla L.R. 7 settembre 2000, n. 17,

sulle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, promuove la realizzazione di ecomusei della tradizione vitivinicola ed enogastronomica sul territorio.²²⁰

²²⁰ Art. 1 L.R. Veneto 20 maggio 2020, n. 19.

2.3. Cultura, paesaggio e turismo

2.3.1 – I paesaggi culturali

Una volta definite le categorie dei beni culturali immateriali, è possibile soffermarsi sul legame tra cultura e territorio: se nelle pagine precedenti si è già parlato di “spazio culturale” (v. paragrafo 1.2), rimane ancora da approfondire il legame tra paesaggio e beni culturali.

Un legame inscindibile, come, peraltro, testimonia il Codice che appunto riunisce i beni culturali e il paesaggio.

I beni immateriali non sono contemplati dalla parte terza del Codice, sui beni paesaggistici, ma ciononostante queste due categorie presentano numerosi punti in comune, a partire dalla disciplina della salvaguardia; nel linguaggio codicistico, del resto, il paesaggio ha una natura antropica fortemente prevalente su quella naturale.²²¹

L’art. 131 definisce il paesaggio quale «territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni», tutelandolo «relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali», sottolineando inoltre che «la valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura» e che pertanto tutti i soggetti, pubblici e privati, che intervengono sul territorio nazionale, devono agire nel rispetto dei principi «di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche».²²²

Eppure, gli articoli successivi del Codice sembrano bloccare qualsiasi apertura all’immaterialità di questo bene, continuando a considerare il paesaggio come l’insieme degli elementi materiali (immobili, elementi naturali, beni archeologici) che lo compongono, pur riconoscendone – è ben questo il controsenso – il valore quali “complessi” o “aree”.²²³

Questa difficoltà ad inquadrare i beni paesaggistici in realtà non nasce con il Codice: già in seno alla Commissione Franceschini erano sorte delle difficoltà, come testimonia il Giannini, che, riferendosi invero ai beni ambientali, sottolinea come «se questi ultimi sono testimonianze aventi valore di civiltà, essendo la civiltà modo di vita dei gruppi, e quindi degli uomini che gruppi compongono, ogni oggetto, anche complesso, in cui non intervenga l’opera dell’uomo, dovrebbe ritenersi che resti fuori dall’ambito nozionale del bene culturale».²²⁴

Come superare questa visione ristretta, che esclude sia i beni naturalistici che quegli apporti intangibili?

La ricostruzione dell’autore è di una attualità sorprendente:

«[Per i beni ambientali] il distacco tra bene culturale immateriale e bene patrimoniale materiale è nettissimo ed evidente.

Il bene ambientale non è l’insieme degli edifici e delle aree pubbliche che compongono la via o il quartiere o il villaggio dichiarati complesso caratteristico, né l’insieme degli alberi, delle rocce e di corsi d’acqua che compongono il parco naturale dichiarato anche “bellezza naturale” [...] e simili. È invece l’entità immateriale che

²²¹ Cfr. TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio...*, cit., p. 66.

²²² Gli incisi sono tratti, rispettivamente, dai commi 1, 2, 5 e 6 dell’art. 131 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

²²³ Cfr. TUCCI R., op. ult. cit., p. 67.

²²⁴ GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., pp. 1012-1013.

dalle molte e varie cose fisiche, conformate in taluni modi, sorge a costituire un valore culturale».²²⁵

Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana, dato che il Giannini sottolinea come «le cose che sono comprese nel perimetro fisico del bene immateriale possono anche cambiare: alberi cadere, nuove piantazioni essere fatte, strade essere modificate, edifici esser distrutti o rifatti, nuove costruzioni edificate: nei limiti entro i quali di tutti questi accadimenti un controllo è possibile, ai fini della conservazione dei valori essenziali che compongono il bene ambientale, questo pur tuttavia resta sempre identico».²²⁶

I beni paesaggistici, dunque, soffrono di un *vulnus* codicistico: l'art. 137 del Codice ne affida l'identificazione alle soprintendenze “per i beni architettonici e per il paesaggio” e “per i beni archeologici”, dimenticando che essi possano avere dei valori culturali «estetici, storici, naturalistici, finanche puramente affettivi (com'è noto quando gruppi locali attribuiscono ad un modesto paesaggio una carica emozionale, per cui ne reclamano l'intangibilità)», confermando «come il bene culturale ambientale sia immateriale, e separato dai beni materiali che stanno nel suo perimetro fisico».²²⁷

Anche le modalità con cui i beni paesaggistici vengono tutelati richiamano i beni culturali immateriali: è sempre il Giannini a cogliere questo passaggio, sottolineando che «la locuzione “difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale”, dal punto di vista scientifico è impropria, perché l'uomo, in ogni momento, crea, modifica, distrugge il proprio ambiente, il proprio patrimonio culturale, il proprio patrimonio naturale».²²⁸

In altre parole, «la sua opera è continua creazione così come è continua distruzione»,²²⁹ e ciò è esattamente la sorte che spetta a un patrimonio che si voglia definire vivente: si è infatti visto come la Convenzione del 2003 è particolarmente attenta alla vitalità del patrimonio immateriale, contemplandone tanto l'evoluzione quanto la morte.

Anzi, spesso lo sviluppo del territorio è proprio una delle cause di questi fenomeni evolutivi dei beni culturali immateriali: del resto, sarebbe decontestualizzante slegare una tradizione dallo spazio (storico, sociale, ma anche, e spesso indispensabilmente, geografico) in cui essa si sviluppa. L'attenzione alle comunità (v. *infra*, paragrafo 5) ha fatto sì che la protezione del patrimonio culturale si focalizzasse sullo sviluppo locale, che deve essere sostenibile e in sinergia con le infrastrutture ed i servizi all'interno di un “distretto culturale” che valorizza la tipicità e l'autenticità del territorio.²³⁰

La centralità della contestualizzazione territoriale ha infatti anche delle evidenti ricadute economiche, e, nei beni di tipo demoetnoantropologico in particolare, la presenza diffusa e capillare dei suddetti beni e la fruizione fortemente locale comportano la necessità di una conservazione *in situ* del patrimonio culturale.²³¹ Questa dimensione può trovare un esempio concreto nella disciplina degli ecomusei, che al tempo stesso colgono – e mettono in luce – l'unicità di un territorio, e incoraggiano la partecipazione e il dialogo delle comunità presenti sullo stesso territorio.

²²⁵ *Ibid.*, p. 1031.

²²⁶ *Ibid.*, pp. 1031-1032.

²²⁷ *Ibid.*, nota 30.

²²⁸ *Id.*, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, cit., p. 249.

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ Cfr. BORTOLOTTO C., *Addio al territorio?*, cit., p. 356.

²³¹ Cfr. SETTIS S., *Italia S.p.A.*, Torino, Einaudi, pp. 21 ss e pp. 78 ss.

Anche qualora gli aspetti immateriali siano utilizzati per dimostrare il valore di un bene culturale, essi vengono comunque collegati a dei luoghi geografici, come del resto confermato dalla necessità di una precisa contestualizzazione nazionale per la candidatura di un bene nelle Liste UNESCO.

L'ICOMOS, nel 2008, ha analizzato il fenomeno del *genius loci*, uno “spirito del luogo” che consente di identificare una località come portatrice di un valore legato a una memoria del passato, o comunque portatrice di una tradizione, e che pertanto la salvaguardia in questi contesti è duplice, potendo intervenire tanto sui beni paesaggistici quanto su quelli immateriali.²³²

Il paesaggio, dunque, presenta una dimensione temporale a fianco a quella spaziale: attraverso i luoghi e la loro interpretazione il passato, prossimo o remoto, può essere sottoposto ad un processo di patrimonializzazione e trasformarsi in bene culturale.²³³

Il legame tra beni culturali e paesaggio è particolarmente rilevante nei c.d. paesaggi culturali.

Per quanto non sia esplicitamente prevista dalla Convenzione UNESCO del 1972, la categoria dei paesaggi culturali nasce nella sua applicazione già dal 1992, anno in cui viene aggiunta questa nuova categoria di siti tra quelli riconosciuti e protetti dalla stessa.²³⁴

La prima definizione di paesaggi culturali si trova nelle *Operational Guidelines* del 1997, secondo le quali essi rappresentano le “opere coniugate dell'uomo e della natura” di cui all'art. 1 della Convenzione, e sono «esemplificativi dell'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso del tempo, sotto l'influenza di vincoli fisici e/o opportunità rappresentati dal loro ambiente naturale e di successive forze sociali, economiche e culturali, sia esterne che interne».²³⁵

I paesaggi culturali dovrebbero essere selezionati «in base sia al loro eccezionale valore universale sia della loro rappresentatività in relazione a una regione geo-culturale ben definita, e anche per la loro capacità di illustrare gli elementi culturali essenziali e distintivi di tale regione»;²³⁶ è stretto anche il legame con la sostenibilità e con le forme tradizionali di sfruttamento del territorio.²³⁷

²³² Cfr. PETZER M., *GENIUS LOCI – The Spirit of Monuments and Sites*, negli atti della XVI Assemblea Generale dell'ICOMOS, a Quebec (Canada) il 30 settembre 2008, p. 3; negli stessi atti, cfr. MARKEVICIENE J., *Genius Loci and Homo Faber: a Heritage-Making Dilemma*, pp. 2-3.

²³³ Cfr. COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., p. 48.

²³⁴ Cfr. STRECKER A., *The Human Dimension to Landscape Protection in International Law*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, cit., p. 327.

²³⁵ UNESCO, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, Annex 3, punto 6: «Cultural landscapes are cultural properties and represent the “combined works of nature and of man” designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal» (le linee guida sono consultabili al link: whit-rap.org/themes/69/userfiles/download/2015/8/7/n3anbhrlo2mnjno.pdf).

²³⁶ *Ibid.*, punto 7: «They should be selected on the basis both of their Outstanding Universal Value and of their representativity in terms of a clearly defined geo-cultural region and also for their capacity to illustrate the essential and distinct cultural elements of such regions».

²³⁷ Cfr. *ibid.*, punto 8: «Cultural landscapes often reflect specific techniques of sustainable land-use, considering the characteristics and limits of the natural environment they are established in, and a specific spiritual relation to nature. Protection of cultural landscapes can contribute to modern techniques of sustainable land-use and can maintain or enhance natural values in the landscape. The

Tra gli studiosi, c'è chi fa notare come questa dimensione di paesaggio che influisce fortemente dell'apporto della cultura umana è più facilmente riscontrabile laddove esso presenti caratteri di eterogeneità, ossia in quei paesaggi che, per loro natura, vivono «uno stretto rapporto tra ambiti disomogenei».²³⁸

Anche senza nominare direttamente i paesaggi culturali, molti testi internazionali redatti negli anni successivi seguono questa logica di pensiero: la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, sottolinea la funzione culturale del paesaggio, riconoscendolo quale «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità».²³⁹

La Convenzione di Faro del 2005, impegnando i firmatari «a utilizzare tutti gli aspetti del patrimonio del contesto culturale per [...] promuovere un approccio integrato alle politiche in materia di diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica per raggiungere un equilibrio tra questi elementi», e a «incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, le comunità patrimoniali, l'ambiente e le loro interrelazioni»,²⁴⁰ postula un nesso inscindibile fra patrimonio culturale e ambiente.

Da questa sinergia tra patrimonio culturale e paesaggio, prende piede il dibattito sulla *green economy*, specie nel dialogo all'interno dell'Unione Europea, dove in tema di crescita sostenibile viene sviluppata una nuova politica nella Strategia UE 2020 che vede il suo manifesto nella Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale del 24 novembre 2014.²⁴¹

La Carta di Siena su Musei e Paesaggi culturali²⁴² afferma che «l'identità del paesaggio italiano è intimamente connessa alla speciale natura di un patrimonio culturale esteso, diffuso, denso, stratificato e iscritto nell'ambiente come pochi altri al mondo», rafforzando tale affermazione concludendo che il patrimonio culturale «è una componente eminente e decisiva [del paesaggio]».²⁴³

La forza della connessione tra paesaggio e beni culturali immateriali può esserci data da una definizione, secondo la quale il primo «è in costante evoluzione e mutamento e non può essere congelato e museificato. Proteggerlo e conservarlo significa impedire che le sue trasformazioni ne cancellino, deturpino, degradino i caratteri identitari».²⁴⁴

È chiaro come tale definizione sia applicabile anche ai beni culturali immateriali.

Tanto l'uno quanto gli altri non possono essere vincolati da parametri oggettivi validi in ogni circostanza; viceversa, entrambi hanno una forte connessione con l'identità culturale delle comunità, con le tradizioni e i modi di vivere.²⁴⁵

continued existence of traditional forms of land-use supports biological diversity in many regions of the world. The protection of traditional cultural landscapes is therefore helpful in maintaining biological diversity».

²³⁸ BUONINCONTRI P. et al., *Il patrimonio culturale materiale e immateriale*, cit., p. 37.

²³⁹ Convenzione Europea del Paesaggio, art. 5 lett. a).

²⁴⁰ Gli incisi sono tratti, rispettivamente, dagli artt. 8 e 13 della Convenzione di Faro.

²⁴¹ Cfr. LAPICCIARELLA ZINGARI V., *Patrimoni vitali nel paesaggio. Note sull'immaterialità del patrimonio culturale alla luce delle Convenzioni internazionali*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe*, cit., pp. 441-442.

²⁴² Realizzata da ICOM Italia il 7 luglio 2014 (consultabile al link: www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/02/ICOMItalia.CartadiSienasuMuseiePaesaggiCulturali.Documenti.Siena_2014.pdf).

²⁴³ Art. 3 Carta di Siena.

²⁴⁴ Cfr. LAPICCIARELLA ZINGARI V., op. ult. cit., p. 444.

²⁴⁵ Cfr. STRECKER A., *The Human Dimension to Landscape Protection in International Law*, cit., p. 344.

Attualmente si va affermando una nuova tipologia di paesaggio, il “paesaggio narrativo”, che nasce dalla volontà di trasmettere, tramite l’ascolto e il riconoscimento, conoscenze, esperienze, tradizioni e pratiche sociali: si tratta dunque di paesaggi virtuali, che tramite interviste, narrazioni, video e immagini narrano il contesto di una collettività in modo da trasmettere la profondità temporale e il radicamento territoriale che ad essa sono sottesi.²⁴⁶

In conclusione, è il caso di sottolineare come tanto sui beni immateriali quanto su quelli paesaggistici grava il peso di una società sempre più omologata e sempre meno incline a porre attenzione alle singolarità. Riprendendo ancora una volta le parole del Giannini, «mentre in precedenti periodi storici c’è stato un equilibrio tra il fatto creativo ed il fatto distruttivo dell’uomo, [...] oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l’elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive».²⁴⁷

Un timore fondato, ancor più valido a mezzo secolo di distanza, e che non può che preoccupare coloro che, nell’ottica della Convenzione di Faro, guardano al patrimonio (culturale, anche) immateriale come a una garanzia per il rispetto e la pari dignità delle diversità culturali.

2.3.2 – Turismo e sviluppo del territorio urbano

Il legame tra territorio e beni culturali immateriali non si riscontra soltanto nel paesaggio.

L’11 aprile 2014, a Firenze, l’UNESCO riconosce una connessione tra la diversità biologica e quella culturale; la Dichiarazione che ne segue²⁴⁸ definisce il paesaggio europeo come «principalmente un paesaggio bioculturale multifunzionale», poiché «assimila processi economici, sociali, culturali e ambientali nel tempo e nello spazio», provvedendo «uno spazio di primaria importanza ed effettivo per l’integrazione della diversità biologica e culturale per il benessere umano, anche nel contesto di territori rurali».²⁴⁹

La connessione tra cultura e territorio passa anche tramite il turismo; nel nostro ordinamento sono presenti gli itinerari turistici,²⁵⁰ valorizzati anche in ambito europeo,²⁵¹ e che consistono in itinerari precostituiti su territori più o meno estesi, finalizzati a sviluppare un tema culturale legato a diversi beni culturali, anche immateriali, al fine di promuoverne la conoscenza e contribuire allo sviluppo culturale e socioeconomico del territorio (si pensi agli itinerari religiosi, oppure a quelli naturalistici e legati ai mestieri, oppure ancora enogastronomici).

²⁴⁶ Cfr. LA PICCIRIELLA ZINGARI V., op. ult. cit., p. 450.

²⁴⁷ GIANNINI M. S., *Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, cit., p. 249.

²⁴⁸ UNESCO, Dichiarazione di Firenze sul collegamento tra diversità biologica e culturale, Firenze, 11 aprile 2004 (il testo in lingua inglese è consultabile al link: www.landscapeunifi.it/land/wp-content/uploads/2013/10/UNESCO-CBD_JP_Florence_Declaration.pdf).

²⁴⁹ Dichiarazione di Firenze, punto 1, lett. c): «As it assimilates economic, social, cultural and environmental processes in time and space, the European landscape is predominantly a biocultural multifunctional landscape. As such, it provides a crucial and effective space for integration of biological and cultural diversity for human wellbeing, including in the context of rural territories». Sul tema del luogo come espressione di vita quotidiana, cfr. MANGONE E., *Trauma culturale e recupero della memoria dei “luoghi” come strategia per lo sviluppo. Il caso di un comune della Campania*, in GELOSI C. (a cura di), *Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea*, cit., pp. 45 ss.

²⁵⁰ Si vedano, ad esempio, le già ricordate L.R. Molise 11 Aprile 1997, n. 9; L.R. Marche 24 marzo 1998, n. 6; L.R. Emilia-Romagna 7 aprile 2000, n. 23.

²⁵¹ Cfr. risoluzione del Comitato dei Ministri (2010) 52 del Consiglio d’Europa, relativa alla certificazione “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”.

Vi sono poi i c.d. distretti turistici, che consistono in quei «contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale».²⁵²

Già al suo tempo il Giannini sottolineava che «sotto l'aspetto giuridico, l'esatta individuazione del turismo attivo tende all'indifferente»,²⁵³ poiché «questa materia, non avendo confini precisi nella sua realtà sociologico-economica, non li possiede neppure in sede giuridica: ossia è una materia che si trova in situazione di *correlazione necessaria* con altre».²⁵⁴

Evidente, in questo frangente, il riferimento ai beni culturali: si è già riferito del gioco di riunioni e separazioni di competenze che ciclicamente avviene a livello ministeriale, ma questa “correlazione” presenta anche delle conseguenze positive, laddove, ad esempio, vada a valorizzare le attività culturali, anche quelle legate ai beni culturali immateriali.

Il turismo dovrebbe essere inoltre una delle principali fonti di introiti per il settore culturale, e, specie per i beni immateriali, potrebbe rivestire un ruolo determinante per reperire quelle risorse necessarie ad assicurare la vitalità delle realtà culturali che maggiormente versano in stato di difficoltà.

Un cenno, per concludere questa digressione sul territorio, è da rivolgere alla gestione degli elementi immateriali nel contesto urbano.

L'interesse del nostro ordinamento per le peculiarità del territorio cittadino ha sempre privilegiato altri aspetti rispetto alla conservazione dell'identità culturale; ciò ha fatto sì che, fin dalla seconda metà dello scorso secolo, crescessero le istanze di riconoscimento di un valore culturale dei centri storici, e del contestuale riconoscimento degli elementi immateriali che conferiscono alla somma delle parti un valore ulteriore rispetto a quello degli edifici, delle piazze, degli alberi, eccetera, presi singolarmente.²⁵⁵

Anche la tutela delle botteghe storiche e dei mestieri originari del contesto urbano è un problema di grande attualità, cui si sarebbe potuto dar soluzione con adeguati strumenti normativi – ad esempio con il Codice delle attività culturali, previsto dalla legge delega del 2002 e mai realizzato – e che invece non gode di una disciplina uniforme a livello nazionale.²⁵⁶

Si potrebbe leggere in questa necessità uno spunto per ripensare il rapporto tra elementi culturali e paesaggistici, ampliando il concetto dei paesaggi culturali anche a contesti strettamente urbani, e l'elemento unificatore potrebbe proprio essere quel valore immateriale di cui entrambi, in maniera diversa ma in eguale misura, sono portatori.

²⁵² Art. 6 L.R. Sicilia 15 settembre 2005, n. 10.

²⁵³ GIANNINI M. S., *L'organizzazione turistica in Italia*, cit., p. 531.

²⁵⁴ *Ibid.*, p. 547.

²⁵⁵ Cfr. GIANNINI M. S., *Gli strumenti giuridici per i Centri Storici*, cit., pp. 1114 ss.; dello stesso autore, cfr. anche *L'intervento pubblico nei centri storici*, cit., pp. 656 ss.

²⁵⁶ Cfr. TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., p. 55; cfr. anche GUALDANI A., *I beni culturali immateriali*, cit., nota 47.

2.4. Politiche di salvaguardia

2.4.1 – Tutela e valorizzazione

Nel corso del primo capitolo abbiamo visto come i concetti di tutela e valorizzazione si intrecciano e hanno confini poco labili nel corso del Novecento.

Va sottolineato che la valorizzazione riveste un ruolo assolutamente marginale prima del d.p.r. 805/1975, sull'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi del quale le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.²⁵⁷

Il d.lgs. 112/1998 – che, come detto, si pone tra gli obiettivi quello di colmare le lacune di una materia frammentaria – definisce “tutela” ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; “valorizzazione”, invece, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.²⁵⁸

In realtà, questa norma ancora non considera valorizzazione e tutela due alternative esclusive, affiancando loro la gestione e – seppur in misura nettamente minore – la promozione dei beni culturali, concetti che, pur essendo presenti, non verranno ridefiniti dal successivo testo unico, né dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, a conferma della loro dimensione di attività “subordinate”.²⁵⁹

La precisazione del significato di tutela e valorizzazione non era necessaria prima della riforma costituzionale, che ha inserito tra le funzioni statali la tutela dei beni culturali; una puntuale determinazione è oggi necessaria per chiarire cosa rimanga in capo all'amministrazione statale, e cosa invece sia devoluto a regioni ed enti locali.

A seguito della riforma costituzionale del 2001, infatti, l'art. 117 stabilisce una competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, mentre la valorizzazione degli stessi è materia di legislazione concorrente; avvalorando questa dicotomia tra tutela e valorizzazione, il testo novellato della Costituzione sembra suggerire che questi due termini vadano ad assorbire tutte le possibili attività da svolgere sui beni culturali, dalla protezione alla gestione, dalla promozione alla conservazione.²⁶⁰

Il breve periodo che intercorre tra la riforma costituzionale e l'introduzione del Codice è caratterizzato da non poche contraddizioni: così, se da una parte il Consiglio di Stato insiste sulla dualità tutela/valorizzazione (reputando che non possa «configurarsi la gestione come un concetto autonomo»),²⁶¹ dall'altra la Corte costituzionale sembra voler ridimensionare questo conflitto.²⁶²

²⁵⁷ Cfr. art. 2 comma 2 d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805.

²⁵⁸ Art. 148 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

²⁵⁹ Cfr. SCIULLO G., *Le funzioni*, in BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, cit., pp. 55-56.

²⁶⁰ Cfr. SCIULLO G., *Le funzioni*, cit., p. 57; cfr. anche CAVALLO PERIN G., *Il diritto al bene culturale*, cit., pp. 500-501.

²⁶¹ Considerato 3.3 del Parere definitivo 26 agosto 2002, n. 1794, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi.

²⁶² La Corte costituzionale, con la sentenza 28 marzo 2003, n. 94 è chiamata per la prima volta a dirimere un conflitto di competenza tra Stato e Regioni in merito al rapporto tra tutela e valorizzazione dei beni culturali a seguito della separazione di competenze operata dall'art. 117 Cost.

Pur dichiarando infondato un ricorso del Governo contro una legge regionale che avrebbe “sconfinato” nel campo della tutela, di pertinenza esclusiva statale (richiamando inoltre proprio gli artt. 148 e 149 d.lgs. 112/1998 per determinare i confini della valorizzazione), la Corte «propone di sdrammatizzare il conflitto tutela/valorizzazione spostando il fulcro del problema dal tipo di intervento al bene-oggetto dello stesso

Ritornando sul tema meno di un anno dopo, la Corte ribadisce comunque la diversità di questi due concetti, affermando che la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale», dando priorità al «riconoscere il bene culturale come tale», mentre la valorizzazione «è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa».²⁶³

In questo clima di contraddittorietà – che, come detto a suo tempo, si estende all'intera disciplina dei beni culturali a seguito della riforma – prende vita il Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenente le definizioni che, a questo punto, giova riprendere.

Nella disciplina codicistica, la tutela «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione»;²⁶⁴ la scelta del termine “individuare” in luogo di riconoscere, e il rimando al fine della fruizione pubblica, non alterano sensibilmente il significato rispetto alla definizione data dal d.lgs. 112/98.

Quanto alla valorizzazione, per il codice essa consiste «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura», e «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale».²⁶⁵

Le definizioni contenute nel Codice, pur derivando da quelle del d.lgs. 112/1998, di fatto le superano, identificando come tutela «non solo tutto ciò che è regolazione e amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche ciò che è intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi», e come valorizzazione «il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriore finalizzate alla fruizione pubblica dei beni»; si tratta di «una posizione complementare se non ancillare rispetto alle funzioni di tutela, talché l'art. 6, comma 2, prevede che la valorizzazione possa avvenire solo in forme compatibili con la tutela e comunque tali da non pregiudicare le esigenze della stessa».²⁶⁶

La scomparsa del termine gestione accentua la giustapposizione tra tutela e valorizzazione (a beneficio, secondo certa dottrina, di quest'ultima),²⁶⁷ dimostrando in ogni caso una certa volontà di “semplificazione” delle funzioni in materia di beni culturali, a vantaggio di una più chiara ripartizione delle competenze.

Rispetto alla valorizzazione, i cambiamenti attraversati dalla tutela sono minimi: essa rimane comunque articolata in tre funzioni (individuazione, protezione e conservazione) e con poteri e modalità di intervento che dipendono principalmente dal soggetto proprietario del bene. Il percorso della valorizzazione è invece più tortuoso; non vi è dubbio che il suo ruolo sia cresciuto negli anni, avendo nella promozione di cui

attraverso la riproposizione della tesi di bene culturale quale definizione aperta» (MARZOCCA R., *La distinzione tra “tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali*, cit., p. 8).

²⁶³ Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 9, Considerato in diritto 7.

²⁶⁴ Art. 3 comma 1 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

²⁶⁵ Art. 6 comma 1 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

²⁶⁶ PASTORI G., *Le funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*, in *Aedon*, n. 1, 2004, par. 1.

²⁶⁷ Cfr. BARBATI C., *La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)*, in *Aedon*, n. 1, 2004.

all'art. 9 Cost. una delle sue fonti legittimanti, ma i suoi confini si sono mostrati più incerti, come la giurisprudenza costituzionale sembra confermare.²⁶⁸

La tutela è uno dei compiti essenziali di tutti gli organi della Repubblica ed è finalizzata a garantire la vera natura “immateriale” del bene culturale, inteso come “testimonianza di civiltà”: valore immateriale del bene che non si confonde con il suo sostrato fisico. Il bene culturale, inteso come bene immateriale, è di afferenza intrinsecamente pubblica, circostanza che legittima e impone la tutela pubblica del medesimo bene. L'eredità va conservata, ma deve anche essere arricchita con la promozione e lo sviluppo delle attività culturali, della ricerca scientifica e tecnica: l'Italia non può limitarsi a essere museo, ma deve ritornare anche laboratorio di innovazione e creatività.

Ancora una volta si torna a suggerire quell'interpretazione giuridica secondo la quale si parla di tutela riferendosi a norme che comportino degli effetti limitativi della sfera soggettiva dei destinatari, mentre si parla di valorizzazione di fronte a norme dirette ad esaltare il valore culturale senza limitare al contempo i diritti soggettivi di terzi (che dunque sono convergenti e non confliggenti).²⁶⁹

Una tutela fatta solo di vincoli e limitazioni, tuttavia, non solo rischia di diventare persecutoria nei confronti della proprietà privata, ma va inoltre a confliggere con le istanze di sviluppo del territorio; gli strumenti di tutela saranno effettivamente efficaci solo ove siano frutto di una politica di sviluppo sostenibile.²⁷⁰

2.4.2 – La definizione di salvaguardia nel contesto nazionale

Il termine salvaguardia sembra indicare qualcosa di diverso, pur non ricevendo una definizione codicistica; anzi, proprio nel Codice tale attività è riferita ai beni culturali solo all'art. 7-bis, laddove si parla di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Per il resto, l'utilizzo quasi esclusivo nella parte III del Codice suggerisce che per il legislatore italiano la salvaguardia sia un'attività attinente principalmente attinente ai beni paesaggistici.

Anzi, l'art. 131 comma 4, stabilendo che «la tutela del paesaggio [...] è volta a [...] salvaguardare [...] i valori culturali che esso esprime», suggerisce che la salvaguardia sia una *specie* del *genus* tutela.²⁷¹

Diverso e fortemente mutevole nel tempo risulta invece l'uso di questo termine nel linguaggio giuridico internazionale: la Convenzione dell'Aja del 1954 considera la salvaguardia, intesa come prevenzione, uno degli elementi che compone la protezione, assieme al rispetto (che, si ricorda, consiste nell'astenersi dal distruggere o deturpare i beni).²⁷²

²⁶⁸ Cfr. CAMMELLI M., *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, cit., pp. 6-7.

²⁶⁹ Cfr. AICARDI N., *Recenti sviluppi sulla distinzione tra “tutela” e “valorizzazione”*, cit., par. 2. Una definizione di valorizzazione come “onnicomprensiva” delle esigenze dei beni immateriali è data da FANTINI S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, in *Aedon*, n. 1, 2014; in senso contrario (ossia esaltando l'importanza della tutela del patrimonio immateriale), nello stesso numero della rivista, cfr. DUGATO M., *Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali*, p. 3.

²⁷⁰ Cfr. COVATTA L., *I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, cit., p. 2.

²⁷¹ Oltre all'art. 131, le altre disposizioni codicistiche relative alla salvaguardia sono gli artt. 135, 136, 155 e 156, tutti relativi ai beni paesaggistici, e l'art. 167, sulle sanzioni relative ai beni paesaggistici.

²⁷² Cfr. artt. 3 e 4 della Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (1954).

Nella Convenzione del 2003 la situazione si capovolge: per salvaguardia si intendono «le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale».²⁷³

La salvaguardia, così, cessa di essere una componente della protezione, per diventare un termine apparentemente onnicomprensivo di tutte quelle attività – inclusa la stessa protezione, quindi, di fatto, ribaltando la definizione del 1954 – volte a beneficio del bene culturale.

A una lettura superficiale, il concetto di salvaguardia potrebbe dunque apparire come la somma di tutela e valorizzazione. Così, tuttavia, non è.

La tutela dei beni culturali, infatti, opera principalmente «attraverso vincoli diretti e indiretti, limiti alla potestà edificatoria e alla libera circolazione giuridica del bene (nazionale ed internazionale), cioè attraverso un'azione tendente a preservare il bene nella sua identità e nella sua tendenziale *immutabilità*», mentre la salvaguardia, al contrario, «si esprime attraverso un'opposta azione volta a “garantirne la vitalità”, il “ravvivamento” dei suoi “vari aspetti”, la sua “trasmissione” [...], cioè la sua circolazione e il suo continuo ricrearsi».²⁷⁴

La tutela, dunque, non è assorbita nel concetto di salvaguardia, per quanto le azioni di identificazione, catalogazione, preservazione e protezione appartengano a entrambe, pur essendo volte a obiettivi diversi.

Quanto alla valorizzazione, nonostante certa dottrina tenda a trattarla come un elemento a sé stante,²⁷⁵ la sua inclusione nella salvaguardia è letteralmente prevista dall'art. 2 della Convenzione del 2003; la salvaguardia, infatti, è legata «alle azioni di *trasmissione* del patrimonio culturale intangibile in misura maggiore che agli elementi stessi»,²⁷⁶ e tale trasmissione non può che avvenire tramite le attività di fruizione e promozione che il Codice affida alla valorizzazione.

Un elemento problematico è quello della “rivitalizzazione” dei beni culturali immateriali, poiché mantenere in vita “forzatamente” delle pratiche in via d'estinzione, o peggio ancora riportare in vita pratiche già scomparse, contrasta con lo spirito della Convenzione del 2003 che caratterizza i beni culturali immateriali come viventi. Il concetto stesso di tradizione, del resto, implica un passaggio intergenerazionale che necessariamente implica un'evoluzione, poiché presuppone il riadattamento di circostanze del passato alla fattualità contemporanea.²⁷⁷

²⁷³ Art. 2 comma 3 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

²⁷⁴ TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., p. 58; sul tema, cfr. anche MOLLICA E., MALASPINA M., *Programmare valorizzare e accompagnare lo sviluppo locale*, cit., pp. 36-37.

²⁷⁵ Cfr. TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., pp. 188-190; tale termine viene inoltre utilizzato nel linguaggio del legislatore, ad esempio nella L.R. Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27, come dettagliatamente analizzato in LAVAGNINO M. A., *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale...*, cit., pp. 60 ss.

²⁷⁶ MARIOTTI L., *Patrimonio culturale immateriale: un prodotto metaculturale*, in *La Ricerca Folklorica*, n. 64, 2011, p. 22.

²⁷⁷ Cfr. LENCLUD G., *La tradizione non è più quella di un tempo*, in CLEMENTE P., MUGNAINI F. (a cura di), *Oltre il Folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea*, Carocci, Roma, 2002, p. 21.

È chiaro che il processo di “rivitalizzazione”, pertanto, per essere conforme allo spirito della Convenzione e, comunque, avere una sua coerenza sistematica, deve mantenere una attenzione costante e continua sulla quotidianità e rifuggire logiche musealizzanti che condurrebbero ad un controproducente “accanimento terapeutico”.

Ma questo senso più ampio di salvaguardia può essere “importato” nel sistema giuridico italiano?

Da un confronto con la Convenzione UNESCO del 2003 emerge inesorabilmente l’incompletezza della normativa italiana sui beni culturali, e il Codice del 2004 è impostato in un’ottica tradizionale che non è possibile giustificare in alcun modo, visto il fermento culturale di quegli anni. Anzi, l’introduzione dell’art. 7-bis non fa altro che confermare tale impostazione retrograda, di un aperto rifiuto ad un vero dialogo con il contesto internazionale.²⁷⁸

Da un punto di vista logico, una certa difficoltà nel conciliare una visione allargata della salvaguardia con il disposto dell’art. 131 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è innegabile; tuttavia, considerare in senso restrittivo l’art. 7-bis, già vincolato al supporto materiale, lo renderebbe totalmente insignificante, dal momento che si vedrebbe sottratta la funzione di valorizzazione (ciò qualora si sposasse l’interpretazione come sola tutela suggerita dall’art. 131).

Né ci viene in alcun modo incontro la giurisprudenza: le sentenze della Corte costituzionale, infatti, sono volte a dirimere le controversie tra Stato e Regioni per fissare un confine tra le rispettive competenze,²⁷⁹ la questione più “calda” in materia di beni culturali a seguito della riforma Madia.²⁸⁰

La recente sentenza 23/2021, pur trattando il tema solo marginalmente, utilizza la locuzione “salvaguardia e valorizzazione” in più occasioni, in riferimento al paesaggio, mostrando dunque un *favor* per un’interpretazione più stringente.²⁸¹

Il tema del confine delle competenze non è estraneo a questa analisi: la circostanza che la salvaguardia dei beni culturali immateriali non compaia tra le materie enumerate dall’art. 117 Cost. sembra comportare che essa non rientri né nelle potestà esclusive statali, né in quelle concorrenti, ma sia di competenza residuale delle regioni.²⁸²

In realtà, varie osservazioni portano invece a rigettare questa impostazione: anzitutto, se si accetta la visione ampia della salvaguardia che traspare dal testo della Convenzione, è indubbio che quegli aspetti assimilabili alla tutela debbano appartenere alla competenza statale; inoltre, la tutela codicistica prevista dall’art. 7-bis implica un parallelismo tra beni culturali materiali e immateriali, e quindi la ripartizione di funzioni dovrebbe essere logicamente esteso anche a questi ultimi.²⁸³

Per tentare di fornire una risposta soddisfacente a tutti i dubbi qui sollevati, sarà il caso di vedere nella pratica quali sono le azioni concrete di salvaguardia del patrimonio immateriale che possono essere direttamente o indirettamente ricavate dal panorama legislativo nazionale.

²⁷⁸ Cfr. TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale*, cit., p. 58.

²⁷⁹ Cfr. Corte cost., 9 giugno 2015, n. 140 e 9 novembre 2016, n. 251.

²⁸⁰ Cfr. SCIULLO G., *Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale*, in *Aedon*, n. 1, 2017, p. 1.

²⁸¹ Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2021, n. 23, in particolare ai Ritenuto in fatto 3.1.2. e 4.2.

²⁸² Cfr. SCIULLO G., *La difesa del patrimonio culturale delle Scuole. Il loro contributo alla tutela del patrimonio culturale immateriale di Venezia in un’ottica partecipativa o bottom up*, in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale*, cit., p. 157.

²⁸³ Cfr. GUALDANI A., *I beni culturali immateriali*, cit., p. 4.

2.4.3 – Azioni di salvaguardia dei beni culturali immateriali

La salvaguardia dei beni culturali immateriali si iscrive nelle politiche dello Stato, delle Regioni e degli enti locali anzitutto sotto forma di finanziamenti destinati a varie attività, principalmente di ricerca e catalogazione, ma anche sensibilizzazione della collettività e realizzazione di itinerari etnografici e percorsi culturali, ricerche, seminari, pubblicazioni ecc. I principali beneficiari di tali finanziamenti sono i musei etnografici e gli ecomusei (v. *supra* paragrafo 2.4), o gli istituti specifici a favore di minoranze culturali o per la catalogazione del patrimonio culturale.

La possibilità di un riconoscimento internazionale tramite le Liste, con le conseguenti ricadute in termini di turismo – nonché la possibilità di finanziamenti appositi – non ha tuttavia spinto verso un sistema virtuoso di individuazione, giacché, come abbiamo visto, le Regioni continuano a muoversi in maniera asincrona sul tema, e quelle che hanno previsto delle misure per la catalogazione dei beni culturali immateriali spesso non hanno fornito criteri univoci e significativi ai termini di una comparazione con gli altri territori. Ciò comporta, specie a livello locale, un “riciclo” delle attività prima finalizzate alla conservazione del vecchio patrimonio etnografico, adattate ai beni culturali immateriali senza una valutazione critica e a meri fini commerciali legati al turismo.²⁸⁴

Ma è chiaro che questa attività si rivela superflua per i beni considerati, poiché spesso sono già ben noti tanto al grande pubblico quanto al mondo della ricerca scientifica.

Tutelare i beni immateriali in un’ottica esclusivamente (o principalmente) turistica, infatti, comporta dimenticare quale sia il loro effettivo valore, di collante sociale all’interno delle singole comunità, e di elemento di dialogo e confronto tra comunità diverse.

Fin dalla loro istituzione gli ecomusei si sono riproposti di arricchire il territorio, portando a uno sviluppo economico locale a partire dai beni culturali immateriali,²⁸⁵ ma tale arricchimento deve essere anzitutto culturale e solo di riflesso economico.

In fondo, la locuzione patrimonio culturale ci avverte che ci troviamo di fronte a qualcosa che ha un valore aggiunto nel suo insieme, e pertanto l’ottica dovrebbe essere sempre quella di uno sviluppo dal basso, per favorire la partecipazione delle comunità e, conseguentemente, una ripartizione con le stesse dei processi di trasmissione e diffusione di una cultura che si rinnova continuamente attraverso la creatività.²⁸⁶

Un tema che si sviluppa in parallelo è quello dello sviluppo tecnologico, che ha portato a nuove forme di conservazione e fruizione dei beni culturali; lo stesso sito internet di un museo, di un polo culturale o anche un sito dedicato a uno specifico bene culturale (anche immateriale) diventa uno strumento per diffondere la conoscenza e conservare le testimonianze culturali di una società.²⁸⁷

La conservazione dei beni culturali immateriali riceve un significativo impulso dalle nuove tecnologie, che permettono di immortalare gli elementi statici (tramite ad esempio le fotografie) ma soprattutto dinamici (tramite registrazioni video e audio) che

²⁸⁴ Cfr. TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale*, cit., p. 189.

²⁸⁵ CRUZ-RAMIREZ A., *L’histoire oubliée des écomusées*, cit., p. 22.

²⁸⁶ Cfr. LAVAGNINO M. A., *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale...*, cit., p. 62.

²⁸⁷ Cfr. CAVALIERI E., *I modelli gestionali: il management museale*, in CASINI L. (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 264.

li compongono. Chiaramente, rispetto alla mera descrizione su scheda, ciò comporta un notevole passo avanti, che comunque non riesce a superare una criticità.

Distaccati dalla loro realtà spaziale, questi beni rischiano di venire decontestualizzati e posti in un non-luogo in cui tempo e spazio perdono di rilevanza, e, inoltre, viene messo in evidenza anche il rischio di perdita dello status giuridico della proiezione (immagine, video o audio che sia) dell'opera, e della *lex rei sitae* che è possibile solo dalla diretta fruizione di un bene nel suo contesto territoriale.²⁸⁸

Pertanto la salvaguardia dei beni culturali immateriali si intreccia con la disciplina della proprietà intellettuale, nonché quella della registrazione dei marchi, in cui le esigenze di diffusione della conoscenza si scontrano con i diritti – principalmente economici – dei soggetti proprietari del bene;²⁸⁹ in generale, l'elemento dell'esclusività e dell'unicità è spesso utilizzato quando si parla di *know-how*, come abbiamo visto per i settori artigianale ed eno-gastronomico, e ciò porta a un allontanamento dalla più recente tendenza dell'UNESCO, che tenta di allontanarsi sempre più dal concetto di unicità e autenticità.

Tolte le attività di individuazione e catalogazione, che la Convenzione del 2003 riconosce quali principali misure di salvaguardia, va segnalata la distanza tra le previsioni della Convenzione e la realtà concreta appena descritta; in particolare, l'art. 13 suggerisce di:

«a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;

b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:

i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;

ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi».

Risulta evidente come questa dimensione sia assolutamente lontana dalle misure intraprese per la salvaguardia dei beni culturali immateriali, e come alla ratifica della Convenzione non sono seguiti significativi interventi normativi in tale direzione.²⁹⁰

²⁸⁸ Cfr. FANTINI S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, cit., par. 2.1.

²⁸⁹ Sul tema della proprietà intellettuale, cfr. FINOCCHIARO G., *La valorizzazione delle opere d'arte on-line e in particolare la diffusione on-line di fotografie di opere d'arte. Profili giuridici*, in *Aedon*, n. 2, 2009; sui marchi, cfr. CAFORIO G., *La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione*, in *Aedon*, n. 1, 2014.

²⁹⁰ Cfr. DEACON H., UBERTAZZI B., *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, partecipazione della Comunità e sistemi di governance multilivello: un caso studio su Cremona*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale*, cit., pp. 51 ss.

Un elemento comune tanto alle previsioni dell'UNESCO quanto alla realtà fattuale italiana, è che queste misure siano più vicine al nostro concetto di valorizzazione, che non a quello di tutela, e ciò riconferma la necessità di una lettura estensiva del concetto di salvaguardia.

Una salvaguardia che non contempla la valorizzazione, inoltre, rischia di far venir meno il coinvolgimento della comunità, che invece è l'elemento fondante delle Convenzioni del 2003 e del 2005, e su cui sembra a questo punto opportuno soffermarsi.

2.5. Il ruolo dei privati nella salvaguardia dei beni culturali

2.5.1 – Nessun patrimonio culturale senza le persone²⁹¹

Per quanto la nozione di patrimonio culturale racchiuda in sé il concetto di trasmissione di un sapere “di padre in figlio”, e indichi l’insieme di quei beni che la collettività eredita dalle generazioni passate e intende trasmettere a quelle future, è indubbio che, almeno fino alla seconda metà del XVIII secolo, il possesso di opere di pregio sia stato appannaggio esclusivo delle classi più agiate, una *élite* ristretta che faceva di queste opere uno *status symbol* per distanziarsi dalla “massa” della comunità. Solo dalla fine del Settecento la conoscenza delle opere d’arte viene allargata ai cittadini, e sarà necessario attendere la seconda metà dello scorso secolo perché il coinvolgimento degli stessi non avvenga in quanto meri spettatori, ma quali parti attive del processo di creazione dei beni culturali.²⁹²

Gli ultimi anni del Novecento sono caratterizzati un forte fermento culturale, un desiderio di riconoscimento per le popolazioni che vede il suo manifesto nello slogan “*no folklore without the folk*”.

Le Convenzioni internazionali degli anni Duemila mettono in evidenza la profondità del legame tra i soggetti privati e la cultura, e hanno portato, specie in quei Paesi che già da prima riconoscevano il patrimonio culturale immateriale, a un movimento di riflessione tra istituzioni, società civile e mondo della ricerca; ciò ha permesso a quegli elementi che sembravano ormai destinati inesorabilmente a scomparire a causa della modernizzazione della società, di recuperare un proprio spazio al di là dei musei e del mondo della dottrina.²⁹³

Oggi è ben chiaro a tutti che comunità e territorio sono due elementi inscindibili, perché la cultura ha una connessione profonda con i luoghi in cui si sviluppa; il potere statale, pertanto, non può essere il principale testimone dei processi di formazione della cultura, ma necessita dell’interazione di organismi più ristretti, più vicini alle comunità.²⁹⁴

L’art. 118 Cost., riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, incentiva «l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;²⁹⁵ il Testo Unico sugli enti locali, allo stesso modo, ribadisce che comuni e province «svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».²⁹⁶

Lo Stato e gli altri enti pubblici, dunque, devono intervenire solo laddove i singoli e le collettività non siano in grado di raggiungere gli obiettivi posti, dando la priorità a un modello di «amministrazione diffusa nella società».²⁹⁷

²⁹¹ Questo titolo intende parafrasare lo slogan “*no folklore without the folk*” lanciato alla conferenza tenuta dall’UNESCO a Washington nel giugno 1999.

²⁹² Cfr. COSSU T., *Immagini di patrimonio*, cit., pp. 41-43.

²⁹³ Cfr. LAPICCIRELLA ZINGARI V., *Il paradigma dell’“intangible cultural heritage”*, cit., pp. 189 ss.

²⁹⁴ Cfr. CLEMENTE P., *L’Europa delle culture e dei progetti europei: dall’Europa all’Unesco: il contributo dell’antropologia tra cosmo e campanile*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura*, cit., pp. 135 ss.

²⁹⁵ Art. 118 comma 4 Cost.

²⁹⁶ Art. 3 comma 5 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

²⁹⁷ L’espressione è tratta da PASTORI G., *Aspetti di diritto dell’amministrazione pubblica*, in *Amministrazione in cammino*, 2007, p. 3.

La salvaguardia dei beni culturali immateriali ben si sposa con questa logica, sulla scia della Convenzione del 2003, secondo la quale «il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».²⁹⁸

Allo scopo di una maggiore inclusività, la Convenzione utilizza la locuzione “comunità, gruppi e individui” per indicare i soggetti legittimati ad agire per la salvaguardia del patrimonio culturale.²⁹⁹

Il ruolo della collettività copre non solo il momento iniziale, relativo all'individuazione dei singoli beni immateriali, ma anche le fasi più strettamente attinenti alla valorizzazione e alla fruizione, con un ruolo dei soggetti pubblici limitato il più possibile al sostegno, agli incentivi e alla coordinazione.³⁰⁰ Questa collaborazione è tipica dei beni immateriali, visto che con i beni materiali, in molti casi, risulta difficile da configurare una interazione diversa dall'osservare.³⁰¹

Ciò comporta l'ulteriore differenza che, mentre per i beni tangibili le Convenzioni UNESCO antecedenti facevano riferimento alla “straordinarietà” del bene, laddove si parla di beni immateriali è richiesto che siano rappresentativi del patrimonio culturale dell'umanità, contrapponendo all'unicità del materiale l'inclusività dell'intangibile.

Un bene culturale può così essere condiviso con persone che vivono a grandi distanze, in Paesi diversi: si pensi alla falconeria, condivisa da ventiquattro Paesi di tre diversi continenti,³⁰² e che vede l'impiego delle medesime tradizioni e pratiche, pur avendo dei retroscena culturali molto eterogenei.

Un elemento necessario è la trasmissione, volontaria e ininterrotta da un portatore a uno o più soggetti riceventi; il semplice atto di esibire una certa abilità, senza avere intenzione di trasmetterla, non costituisce un esempio di bene culturale immateriale; la centralità della trasmissione è indicata anche dalla frequenza con cui questo termine si ripresenta nel linguaggio UNESCO, specie in quello delle Liste.³⁰³

La trasmissione implica inoltre la reinterpretazione, che è inevitabile a causa dell'evoluzione della società nel tempo; ci sono molte questioni ancora aperte su quale sia il limite entro cui una reinterpretazione sia accettabile, e non costituisca una manipolazione falsificatrice, tenuto anche conto del ruolo della tecnologia nella società odierna.³⁰⁴

Così come sono soggetti a una evoluzione, i beni culturali immateriali possono anche cessare di esistere, per svariate ragioni: che siano dei cambiamenti dovuti a grandi eventi o al mutamento del territorio, a nuove esigenze sociali o semplicemente all'indifferenza delle nuove generazioni, quel che è certo è che questa “morte” è decisa

²⁹⁸ Art. 2 Convenzione 2003.

²⁹⁹ Art. 1 lett. b) Convenzione 2003.

³⁰⁰ Cfr. GUALDANI A., *I beni culturali immateriali*, cit., p. 7.

³⁰¹ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., pp. 189-190.

³⁰² Si tratta di nove Paesi dell'Europa Centro-Orientale (Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria), quattro paesi dell'Europa Mediterranea (Croazia, Italia, Portogallo e Spagna), un Paese dell'Europa Settentrionale (Irlanda), un Paese africano (Marocco), quattro paesi del Medio Oriente (Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Siria), quattro Paesi dell'Asia Centro-Orientale (Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia e Repubblica di Corea) e un Paese dell'Asia Meridionale (Pakistan).

³⁰³ Cfr. SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 194.

³⁰⁴ Cfr. *ibid.*, p. 195.

dalla comunità. Non che essa possa direttamente decretare la scomparsa di un bene culturale, ma monitorando le collettività lo Stato può tenere sotto osservazione lo “stato di salute” del loro patrimonio intangibile.

Si tratta di un’operazione complessa da eseguire, e, ancor più, da tradurre in termini giuridici, ma bisogna sottolineare come tali beni siano una percentuale assolutamente esigua nel panorama dei beni culturali immateriali.

Inoltre, questo approccio flessibile alla salvaguardia aiuta a mantenere il valore del bene per la comunità e le persone interessate, che dovrebbero beneficiare in modo sostenibile della salvaguardia.

Non bisogna inoltre dimenticare il ruolo che le collettività giocano nel diritto internazionale; in seno all’UNESCO, la Convenzione del 2003 e le sue Linee guida incoraggiano la partecipazione delle comunità nella salvaguardia dei beni culturali immateriali in vari modi:

a) contribuiscono all’iscrizione nelle candidature e nei rapporti periodici, cooperando nella compilazione dell’inventario, organizzando o partecipando ad attività di ricerca o divulgazione, etc.; il consenso delle comunità interessate è poi un elemento necessario per l’iscrizione di un bene in una delle Liste;

b) possono formulare richieste per iscritto al Comitato³⁰⁵ e, dietro invito di quest’ultimo, singoli individui o gruppi possono essere invitati ad assistere alle sue riunioni;

c) possono creare reti regionali o sub-regionali e condividere documentazioni con altre comunità di altri Paesi.³⁰⁶

Ciò che tuttavia le Convenzioni non forniscono è una definizione di comunità.

2.5.2 – Comunità e popolazioni native

La comunità è una conformazione di difficile definizione; essa non ha necessariamente dei confini geografici, potrebbe non essere accomunata dal medesimo linguaggio e non è statica: può espandersi o restringersi, in un complesso di auto-definizione che dipende (anche) dal bene culturale a cui si rapporta. Inoltre, all’interno di una comunità non tutti gli individui hanno la stessa funzione, poiché «alcuni individui possono essere, ad esempio, portatori/praticanti di una specifica forma di tradizione mentre altri possono invece essere il pubblico che si identifica con questa tradizione, come se essa fosse parte del loro patrimonio culturale ma che tuttavia non hanno (ancora) le competenze specifiche richieste per praticare questa tradizione».³⁰⁷

In questa ambiguità interpretativa, la nozione di comunità ha un’accezione positiva o negativa anche in funzione della compattezza sociale di un Paese: mentre una Nazione socialmente coesa vedrà nella comunità un elemento positivo e nelle differenze etniche uno strumento di sviluppo del patrimonio culturale, in quei Paesi dove le differenze sociali hanno dato vita – e danno vita tuttora – a tensioni, le comunità verranno considerate in senso negativo, con diffidenza e come strumento di disgregazione della coesione sociale.

Inoltre, questa “dispersione” dell’autorità sembra mettere in dubbio l’*expertise* scientifica, sottraendo la disponibilità del patrimonio culturale ai suoi originali interlocutori e primi fruitori; inoltre, tramite i processi di candidatura nelle Liste

³⁰⁵ L’organo esecutivo previsto dalla Convenzione del 2003.

³⁰⁶ Cfr. DEACON H., UBERTAZZI B., *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale...*, cit., pp. 51-52; cfr anche URBINATI S., *Il patrimonio culturale intangibile*, cit., pp. 63 ss.

³⁰⁷ DEACON H., UBERTAZZI B., op. ult. cit., p. 52.

UNESCO, le norme internazionali “sconfinano” nei contesti locali, con il rischio di nuove forme di conflitto e alienazione.³⁰⁸

Preso atto di queste resistenze, rimane l’urgenza di fornire una definizione del concetto di comunità.

Molto efficace quella fornita dalla Bortolotto, secondo cui la comunità è «un’entità collettiva difficilmente definibile oggettivamente e solo apparentemente naturale»; insomma, un’etichetta, artefatta ma «conveniente per sostenere l’immagine e l’azione collettiva di un sistema sociale multivocale e inevitabilmente disomogeneo ma che, per raggiungere i suoi obiettivi, ha tutto l’interesse a presentarsi come compatto».³⁰⁹

Sono contesti sociali, prosegue l’autrice, caratterizzati da disequilibri di potere, in un processo di negoziazione e ridefinizione di ruoli continuo; le comunità sono spesso prive di un soggetto o una formazione apicale, e spetta alla politica locale rappresentarle al meglio per tutelarne il patrimonio culturale; meglio, spetta individuare e istituzionalizzare dei referenti locali con il compito di gestire la tradizione (nella consapevolezza che questa ingerenza politica inevitabilmente comporta il rischio di corruzione e mercificazione dei beni culturali).³¹⁰

La Convenzione di Faro definisce, come abbiamo visto, la comunità patrimoniale, come «costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future»;³¹¹ la Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali del 2007 definisce la comunità culturale, come «un gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un’identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare»;³¹² manca una definizione del termine comunità che sia chiara e univoca.

Un tentativo è stato fatto dagli esperti UNESCO, che a Tokyo, nel 2006, hanno elaborato la seguente definizione: «le comunità sono reti di persone il cui senso di identità o connessione emerge da una relazione storica condivisa che è radicata nella pratica e nella trasmissione di, o dell’impegno con, il loro patrimonio culturale intangibile».³¹³

In tale contesto vengono fornite anche le definizioni di gruppi, che comprendono «persone all’interno o attraverso le comunità che condividono caratteristiche quali abilità, esperienze e conoscenze speciali», e di individui, ossia coloro che «possiedono specifiche abilità, conoscenze e esperienze o altre caratteristiche»: tanto gli uni quanto gli altri sono chiamati a svolgere «specifici ruoli nella pratica, rivitalizzazione e trasmissione del loro patrimonio culturale immateriale presente e futuro, come, ad esempio, custodi praticanti o apprendisti della cultura».³¹⁴

³⁰⁸ Cfr. LAPICCIRELLA ZINGARI V., *Il paradigma dell’intangible cultural heritage*, cit., pp. 192 ss.

³⁰⁹ BORTOLOTTI C., *Il patrimonio immateriale secondo l’UNESCO*, cit., p. 33.

³¹⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 33-34.

³¹¹ Art. 2 lett. b Convenzione di Faro.

³¹² Art. 2 lett. c Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali (2007).

³¹³ UNESCO, *Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention*, Tokyo (Giappone), 13-15 marzo 2006.

Poiché si tratta di una definizione particolarmente complessa, si riporta anche l’originale inglese della definizione di comunità di cui al punto 3.1: «Communities are networks of people whose sense of identity or connectedness emerges from a shared historical relationship that is rooted in the practice and transmission of, or engagement with, their Intangible cultural heritage».

³¹⁴ «Groups comprise people within or across communities who share characteristics such as skills, experience and special knowledge, and thus perform specific roles in the present and

Per quanto non si tratti di definizioni vincolanti, esse appaiono concettualmente valide; è chiaro come subiscano l'influenza della Convenzione di Faro, che in questo si distacca dalla Convenzione UNESCO del 2003: se quest'ultima considera le manifestazioni culturali viventi, a Faro l'attenzione è posta principalmente sul dialogo con le risorse e i saperi ereditati dal passato. L'immagine che scaturisce da questa definizione è quella di una comunità in cui la memoria si trasforma in coscienza collettiva, in identità civile, in un processo di riappropriazione del passato che è inclusivo e non esclusivo, poiché invitano al confronto e al dialogo.³¹⁵

Inserendo un diritto al patrimonio culturale, la Convenzione di Faro permette a ciascuno, da solo o collettivamente, di trarre beneficio dal suo patrimonio culturale, e di partecipare alla sua realizzazione, in base alla capacità delle democrazie europee di garantire ai propri cittadini di partecipare alla vita culturale della comunità di appartenenza.

Ciò è possibile perché in Europa non si pone il problema delle popolazioni indigene.

Pesa molto il silenzio, all'interno delle Convenzioni UNESCO, sul tema dei nativi, probabilmente a causa delle politiche a volte discutibili adottate da alcuni Stati. Per quanto sia indubbio che il termine comunità si riferisca anche a queste popolazioni, colpisce molto che, nella Convenzione del 2003, essi non siano citati se non nel preambolo, al pari delle minoranze.

Alcuni Stati hanno palesato una certa resistenza ad attribuire diritti collettivi ai popoli indigeni nel timore che potessero derivarne richieste di autodeterminazione.³¹⁶ Probabilmente la matrice del problema è la necessità dell'UNESCO di confrontarsi con i governi degli Stati membri, e ciò inevitabilmente dà una visione alterata di ciascuna Nazione come «un contenitore omogeneo e non problematico di cultura»,³¹⁷ molto distante dalla realtà fattuale.

Le comunità indigene possiedono una porzione considerevole del patrimonio culturale intangibile mondiale, proprio perché hanno conservato uno stile di vita tradizionale e a contatto con la natura, e per preservarlo devono fronteggiare molte minacce, che includono, oltre la globalizzazione, la deforestazione e lo sfruttamento commerciale da parte di terzi.

Questo problema, tuttavia, non si pone in Europa, dove è invece possibile parlare di diversità culturale europea, seppur di recente si stia sviluppando una crescente consapevolezza critica delle colpe dell'Europa imperialista e del processo di “de-culturalizzazione” nei confronti dell'Est europeo.³¹⁸

future practice, re-creation and/or transmission of their intangible cultural heritage as, for example, cultural custodians, practitioners or apprentices.

Individuals are those within or across communities who have distinct skills, knowledge, experience or other characteristics, and thus perform specific roles in the present and future practice, re-creation and/or transmission of their intangible cultural heritage as, for example, cultural custodians, practitioners and, where appropriate, apprentices».

Il testo integrale è disponibile al link: unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145919e.pdf.

³¹⁵ Cfr. LATTANZI V., *Il diritto del patrimonio culturale e i processi sociali di patrimonializzazione*, cit., p. 206.

³¹⁶ Cfr. URBINATI S., *Il patrimonio culturale intangibile*, cit., p. 58.

³¹⁷ Cfr. BORTOLOTTO C., *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO*, cit., p. 34.

³¹⁸ Sul tema, cfr. HASSAN S. M., DADI I. (a cura di), *Unpacking Europe. Towards a Critical Reading*, NAI Publisher, Rotterdam, 2001.

La comunità cui la Convenzione di Faro si rivolge è priva di parametri temporali e spaziali, ma anche etnici, politici, religiosi o sociali: non c'è differenza tra le comunità, poiché il loro incontro genera arricchimento per tutti; ma, come le reticenze nel ratificare la Convenzione ci dimostrano, la strada per trasformare questa teoria in pratica è ancora lunga.

2.5.3 – Considerazioni conclusive sul tema della salvaguardia

In questo paragrafo è stato possibile vedere come i privati (usando questo termine per includere comunità, gruppi e individui) giochino un ruolo decisivo e fondamentale nella salvaguardia del patrimonio culturale.

Una salvaguardia che, è evidente, si tinge di aspetti economici ma anche ambientalistici, tra minacce legate allo sviluppo industriale e preoccupazioni per lo sfruttamento delle risorse naturali.

La predilezione, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il termine salvaguardia su tematiche ambientali ci indica quanto questo legame sia indissolubile; la perdita degli ecosistemi comporta la scomparsa del capitale naturale, quanto la perdita delle comunità comporta la scomparsa di quello umano.

Emerge così una visione integrata del patrimonio culturale, ricca di connessioni interdisciplinari e che apre nuove frontiere a livello disciplinare e di politiche culturali.

Si osserva che «se il fulcro dell'azione di salvaguardia sono le comunità depositarie del patrimonio, se il dialogo deve organizzarsi e fondarsi sui valori di appartenenza e di trasmissione, gli studiosi sono chiamati a esercitare il loro sapere in funzione di obiettivi condivisi, intorno a progetti che coniughino l'interesse conoscitivo con le funzioni sociali, economiche e culturali dell'«elemento» nel suo contesto».³¹⁹

In altre parole, è necessario un piano di salvaguardia, ossia un progetto di studio, gestione, valorizzazione in funzione della trasmissione e della vitalità delle pratiche culturali.

Certa dottrina ha individuato dei piani di salvaguardia, strutturati su sette fasi:

«(a) identificazione del patrimonio culturale intangibile e delle comunità interessate;

(b) identificazione delle motivazioni che spingono le comunità interessate a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

(c) determinazione dell'avviabilità del patrimonio culturale immateriale;

(d) determinazione degli obiettivi principali obiettivi del piano di salvaguardia;

(e) determinazione delle attività specifiche per il piano di salvaguardia;

(f) definizione delle risorse richieste;

(g) controllo e valutazione dell'implementazione».³²⁰

Si tratta di un obiettivo ambizioso, in cui i concetti di salvaguardia, *governance* e sostenibilità sono saldamente interconnessi, nell'ottica del dialogo interculturale e del riconoscimento del patrimonio culturale come bene comune.

Così, si può capire finalmente come la salvaguardia abbia dei confini ben più ampi e meno netti di quelli che possono avere la tutela e la valorizzazione. La sua natura interdisciplinare ne fa di fatto uno strumento separato, terzo rispetto alle logiche dei beni culturali tradizionali, ma che al contempo «sconfina» a volte nell'uno a volte nell'altro campo, adattandosi al contesto corrente e ai soggetti con cui è chiamato a confrontarsi.

³¹⁹ LAPICCIARELLA ZINGARI V., *Il paradigma dell'intangible cultural heritage*, cit., p. 196.

³²⁰ DEACON H., UBERTAZZI B., *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale...*, cit., p. 53.

CAPITOLO 3 – UNA PROSPETTIVA ALLARGATA

Per poter proporre delle azioni di salvaguardia apprezzabili, come già segnalato nell'introduzione, è il caso di effettuare una comparazione con altre Nazioni che si siano mostrate più reattive nel recepimento di questi nuovi beni culturali. La selezione è ricaduta su due Paesi europei che ci sono prossimi geograficamente e per stili di vita, la Francia e la Spagna.

Quanto al primo, si tratta di un Paese che, prima della Convenzione UNESCO del 2003, presentava difficoltà simili a quelle italiane; la Francia, tuttavia, è stata più recettiva nel recepire la normativa internazionale, specie per quanto riguarda l'attività di catalogazione, e, in generale, prevede degli strumenti di tutela alternativi (in alcuni casi antecedenti alla Convenzione).

Per quanto invece riguarda la Spagna (che già da prima della Convenzione riconosceva i beni culturali immateriali), la vitalità delle Comunità Autonome è il motore di un forte sviluppo della normativa sui beni culturali immateriali a livello regionale.

Una legislazione più dettagliata significa anche più possibilità di veder nascere dei conflitti: per questo motivo, in conclusione del capitolo verranno trattate quelle problematiche legate al confronto con altri diritti confliggenti. Per quanto nel nostro Paese siano – per ora – di dimensioni molto più ridotte, è importante affrontare queste problematiche nell'ottica di anticipare delle difficoltà che si potrebbero presentare in un futuro anche prossimo.

3.1 – La tutela dei beni culturali immateriali in Francia

La tutela dei beni culturali in Francia è caratterizzata, al pari di quella italiana, dalla mancanza di un intervento legislativo strutturato, ma, a differenza di quanto avvenuto nella nostra nazione, ha meglio recepito le novità provenienti dalle organizzazioni internazionali.

In particolare, fin dal XVIII secolo lo Stato francese ha mostrato un grande interesse per l'attività d'inventariazione: essa, a partire da un inventario del 1695, si sviluppa a livello di prassi per quasi due secoli, per poi confluire per la prima volta in una norma con la *loi du 30 mars 1887*.¹

Ovviamente per quanto riguarda i beni culturali immateriali, una catalogazione efficiente è un aspetto positivo, ma non sufficiente, e, per ovviare alla mancanza di misure efficaci di salvaguardia, sono state proposte delle misure alternative che potrebbe essere interessante riadattare per l'Italia.

3.1.1 – La legislazione nazionale

All'interno del *Ministère de la Culture*, una delle quattro strutture principali è la *direction générale des patrimoines et de l'architecture*, che ha la missione di studiare, proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale francese; essa è strutturata in quattro servizi, tra cui il *Service du Patrimoine*, erede della *Direction du patrimoine*, competente, oltre che per la tutela, anche per la gestione dei monumenti e delle aree archeologiche, e il *Service des Musées de France*, erede della *Direction des musées*, a cui spetta la supervisione dei musei e la conservazione e arricchimento delle collezioni museali.

La tutela del patrimonio culturale francese ha – per ovvie motivazioni di unità storico-politica – una tradizione più risalente nel tempo rispetto alla legislazione unitaria. Non si tratta tuttavia di un *corpus* legislativo unitario, ma di nozioni frammentate e divise per settori.²

La *Commission des monuments historiques* creata nel 1887 porterà agli inizi del XX secolo a una legge sulla protezione dei monumenti storici, la *loi du 31 décembre 1913*; essa costituisce il testo fondamentale in materia di patrimonio culturale, avendo ad oggetto non solo «gli immobili la cui conservazione presenta, dal punto di vista storico o artistico, un interesse pubblico»,³ ma anche i beni mobili (artt. 14 ss.), i siti storici e artistici e gli scavi archeologici (art. 28). La nozione data di questi beni è volutamente aperta, per consentire all'interprete una certa elasticità nell'identificazione.⁴

¹ Cfr. PRATI C., *La tutela del patrimonio culturale in Francia. Dalla prassi inventariale ai provvedimenti normativi*, in MANFREDI C. (a cura di), *Le politiche di tutela del patrimonio costruito. Modelli a confronto in Europa*, Milano, Mimesis Edizioni, 2017, pp. 43 ss.

² Cfr. BOBBIO L., *Le politiche dei beni culturali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 41.

³ Art. 1, *Loy 31/12/1913*, «*Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après [...]*».

⁴ Cfr. ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, cit., p. 6, e BENHAMOU F., *L'economia della cultura*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 84-85. Per approfondire, si consiglia la lettura di AUDAC A., *Quand les monuments construisaient la nation. Le service des monuments historiques de 1830 à 1940*, in COMITÉ D'HISTOIRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE,

L'impostazione risente di una logica fortemente nazionalistica: i beni classificati costituiscono tesori nazionali e come tali, ai sensi dell'art. 21, non possono essere esportati;⁵ per quanto la Francia sia un Paese molto incline all'intervento pubblico in materia di beni culturali, tale intervento si esplica principalmente sottoponendo i beni classificati a un regime protezionistico.⁶

Questa inclinazione permane nelle successive *loi du 2 mai 1930* sulla protezione dei monumenti e dei siti naturali e *loi du 27 septembre 1941* (c.d. *loi Carcopino*) sulla regolamentazione degli scavi archeologici. Nonostante tutte queste leggi siano antecedenti alla *Constitution française du 4 octobre 1958*, rimarranno tutte in vigore fino al 2004, e anche allora saranno abrogate solo per essere unificate in un codice compilativo.

Quanto alla *Constitution*, se quella della Quarta Repubblica dedicava alla cultura solo un breve rimando nel suo preambolo,⁷ l'attuale *Constitution* del 1958 non prevede alcuna disposizione su questo tema.

Anche gli interventi legislativi successivi non presentano un carattere unitario: la *loi du 3 janvier 1979* riforma il sistema archivistico; la *loi du 20 juin 1992* introduce nuovi strumenti per la conservazione dei documenti scritti, grafici, fotografici, sonori, audiovisivi e multimediali; la *loi du 2 juillet 1996* istituisce la *Fondation du patrimoine*, che ha come scopo la promozione della conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio nazionale, sovvenzionando enti pubblici e privati anche attraverso l'acquisizione dei beni oggetto di tali interventi.

Il sistema francese, nel settore dei beni culturali, mostra un decentramento prevalentemente amministrativo: in ogni regione è presente una *Direction régionale des affaires culturelles*, ossia un servizio decentralizzato del *Ministère de la Culture*, istituito il 23 febbraio 1963, cui spetta di realizzare le priorità stabilite dal Ministero stesso, adattandole alle necessità del territorio. Questo non rende meno innovative le soluzioni proposte per la gestione del patrimonio: si pensi alla già citata *Fondation du patrimoine*; alla *loi du 17 janvier 2001*, che stabilisce le norme in campo di archeologia preventiva; alla *loi du 4 janvier 2002*, che riforma il sistema museale francese, aumentando l'autonomia e la decentralizzazione dei singoli musei e coinvolgendo i privati nella gestione, attraverso convenzioni finalizzate a realizzare relazioni di partenariato.⁸

Per quanto il sistema organizzativo francese si dimostri dinamico nell'elaborare nuovi modelli di gestione, rimane una costante il forte controllo ministeriale e un intervento dei privati trascurabile e comunque di carattere finanziario.⁹

Collection Travaux et Documents, n. 25, Parigi, 2008 e GOURBIN P., *Les Monuments historiques de 1940 à 1959*, Presses Universitaires, Rennes, 2008.

⁵ Infatti, in maniera categorica e succinta, l'art. 21, *Loy 31/12/1913*, stabilisce che «l'exportation hors de France des objets classés est interdite».

⁶ Cfr. BENHAMOU F., *L'economia della cultura*, cit., p. 132.

⁷ *Préambule XIII*, *Constitution du 27 octobre 1946*, «La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat».

⁸ Cfr. ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, cit., pp. 6-7; cfr. anche FOÀ S., *L'organizzazione giuridica dei musei in Francia: decentramento e servizio pubblico culturale*, in COFRANCESCO G. (a cura di), *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, Ist. Poligr. Stato, Roma, 1999, pp. 85-88.

⁹ Cfr. BENHAMOU F., *L'economia della cultura*, cit., p. 135.

Tutte le leggi fin qui citate vengono assorbite dal *Code du patrimoine* del 20 febbraio 2004, che raggruppa le disposizioni del diritto francese in tema di patrimonio e servizi culturali; lo scopo di questo codice è di riunire e dare un carattere unitario alle disposizioni preesistenti in materia, stabilendo anzitutto delle disposizioni comuni per l'intero *patrimoine culturel*.

Come tale si intende «l'insieme dei beni, immobili o mobili, di pertinenza pubblica o privata, che presentano un carattere storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico».¹⁰

Il termine *biens culturels* viene usato per riferirsi a questi beni nel loro complesso, anche se in alcune disposizioni si trova la dicitura *trésors nationaux*. Mentre il *Livre premier* contiene la normativa generale, i Libri successivi riprendono la tradizionale partizione, con le regole specifiche per archivi (II), biblioteche (III), musei (IV), archeologia (V), monumenti storici e siti di interesse culturale (VI).

Nonostante la parte legislativa sia stata promulgata con l'ordinanza n. 178 del 2004, la parte regolamentare non verrà promulgata che nel 2011, con i decreti 573 e 574. Inoltre, altre innovazioni sono apportate dalle leggi che integrano e modificano il codice, a partire dall'ordinanza n. 1128 del 2005, che riforma il regime dei monumenti storici.

Dall'ordinanza n. 651 del 2017 emerge l'insoddisfazione del mondo della cultura francese per il sistema di classificazione; l'ordinanza, infatti, ha permesso di adottare due tipi di provvedimenti complementari: da un lato, sostituendo l'organismo di classificazione con un "organismo di tutela" più ampio, e, dall'altro, allineando il regime dei lavori per i vari tipi di beni mobili e immobili.

Non essendo stata ratificata nei sei mesi successivi, come previsto dalla Costituzione, l'ordinanza è decaduta dopo sei mesi, ripristinando un sistema classificatorio che nell'ultimo periodo ha in più occasioni dimostrato la sua inadeguatezza, privando di protezione i numerosi beni non inseriti in questa classificazione.¹¹

Se questo è il regime giuridico dei beni culturali in Francia, i beni immateriali hanno un percorso – sotto molti aspetti – vicino a quello italiano.

La discussione sul patrimonio culturale immateriale ha le sue origini nel 1972, quando in seno all'UNESCO e alla WIPO¹² emergono le nozioni di "cultura popolare" e "folklore" in un contesto che va oltre la mera prospettiva della proprietà intellettuale.¹³

Una nozione allargata di patrimonio, che include anche quelle manifestazioni che identifichino una collettività, si sviluppa in quegli anni, andando a formare il c.d. patrimonio etnologico; nel 1980, all'interno della *Direction de l'architecture et du patrimoine* (DAPA) del Ministero della Cultura, viene creata la *Mission du Patrimoine*

¹⁰ Art. L1, *Code du patrimoine*, «Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique».

¹¹ Cfr. LACAZE J., *Le rejet par E. Macron de l'ordonnance sur "l'instance de protection" et ses conséquences sur la chapelle Saint-Joseph à Lille*, in *Sites & Monuments*, 18 novembre 2020.

¹² Acronimo di *World Intellectual Property Organization*, anche nota come OMPI (in italiano Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, in francese *Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*), una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

¹³ Cfr. WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit., p. 57.

ethnologique, allo scopo di promuovere la ricerca e la valorizzazione del patrimonio etnologico, anche nei suoi aspetti immateriali.¹⁴

Sul finire dello stesso decennio, si sviluppa un concetto di “*patrimoine non physique*” che va a riunire assieme al folklore anche le tradizioni, le credenze, il *know-how*, in prospettiva di una protezione unitaria che si andasse ad affiancare a quella del “*patrimoine culturel*” tradizionalmente inteso. Nel 1989, la Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 16 novembre in occasione della sua venticinquesima sessione, adotta una “Raccomandazione per la Salvaguardia della Cultura e del Folklore”, che tuttavia, a causa della sua natura non vincolante, viene sostanzialmente ignorata dalla gran parte degli Stati; inoltre, tale raccomandazione viene accusata di dimenticare coloro che di queste tradizioni sono i portatori materiali, concentrandosi esclusivamente sulla dimensione scientifica e giuridico-politica del fatto.¹⁵

Nel 1993 il “*patrimoine non physique*” viene sostituito nella produzione UNESCO dai termini “*patrimoine intangible*” e “*patrimoine culturel immatériel*”, e contestualmente viene lanciato il programma “Tesori umani viventi” per la protezione degli elementi di tale patrimonio, che tuttavia in Francia riscuote scarso successo, al punto che, mentre i primi patrimoni orali e immateriali dell’umanità (in francese *Chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité*) vengono riconosciuti ufficialmente in Italia e Spagna sin dal 2001 (anno in cui viene rilasciata la prima “lista”), il primo patrimonio francese arriverà solo nel 2005, anno in cui viene riconosciuta la *tradition des géants et dragons*.¹⁶

Ha più successo, invece, il titolo di “*maître d’art*”, titolo assegnato dal *Conseil des métiers d’art*, creato nel 1994 dal Ministero della cultura francese; di questo titolo vengono insignite persone che (possiedono e) tramandano una abilità o esperienza straordinaria nel campo dell’artigianato tradizionale.¹⁷

Qualche settimana prima che la Convenzione UNESCO veda la luce, l’ambiente entra nella costituzione francese; il progetto di una *Charte de l’environnement*, presentato dal Presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac il 25 giugno 2003, enuncia e definisce il principio di precauzione in materia ambientale, disponendo che le politiche pubbliche debbano promuovere uno sviluppo sostenibile, al fine di raggiungere una soddisfacente integrazione tra la protezione dell’ambiente e lo sviluppo economico e sociale.

La Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003 si innesta dunque in un clima culturale che, sebbene poco interessato al patrimonio immateriale, sta dando i primi segnali di un “risveglio”, andando a colmare un vero e proprio vuoto nell’ambito delle politiche nazionali.

La Convenzione precede di pochi mesi il *Code du patrimoine* del 20 febbraio 2004, che non contiene alcun riferimento al patrimonio culturale immateriale; va

¹⁴ Cfr. D’ALESSANDRO C. A., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia. Spunti ricostruttivi*, in *federalismi.it*, 23, 2018, p. 12; cfr. anche HOTTIN C., *Le patrimoine culturel immatériel en France : des paradoxes évolutifs*, in *Cahiers du Centre français du patrimoine culturel immatériel*, n°1, 2013, pp. 17 ss.

¹⁵ Cfr. BLAKE J., *Élaboration d’un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : éléments de réflexion*, UNESCO, 2001, p. 40 e WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit., p. 79.

¹⁶ Si tratta di processioni di effigi di giganti, draghi e animali che fin dal XIV secolo si tengono nelle città di Cassel, Douai, Pézenas e Tarascona.

¹⁷ Cfr. www.culture.gouv.fr/culture/metiersdart.

tuttavia ricordato che questo codice nasce per raggruppare e dare un carattere unitario alle disposizioni preesistenti, e dunque è formato da testi preesistenti.

Inoltre, la Convenzione non è direttamente applicabile al diritto francese; ai sensi dell'art. 53 della *Constitution*, «i trattati o accordi relativi all'organizzazione internazionale, [...] quelli che modificano disposizioni di natura legislativa, [...] possono essere ratificati o approvati solo in virtù di una legge»,¹⁸ mentre l'art. 55 stabilisce che «i trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a quella delle leggi».¹⁹

Il processo non è semplice: non poche voci in dottrina hanno sollevato dubbi sul fatto che le previsioni previste dalla Convenzione possano dar adito a rivendicazioni identitarie da parte di alcune comunità, e anche all'interno del *Conseil d'Etat*, chiamato a rendere il proprio parere preventivo, sono emerse posizioni di perplessità, che, tuttavia, non hanno portato a un parere negativo; così, la Convenzione viene dunque ratificata con la *loi du 5 juillet 2006*, e pubblicata con un decreto il 17 novembre dello stesso anno.²⁰

Dopo la ratifica, viene attribuita alla già ricordata *Mission du Patrimoine Ethnologique*, nel frattempo ribattezzata *Mission Ethnologie* a seguito della riforma ministeriale del 2005, l'attuazione e l'implementazione del testo internazionale nell'ambito delle politiche pubbliche francesi; tuttavia, almeno in un primo momento, tale Convenzione rimarrà comunque in ombra, per quanto la *Direction de l'architecture et du patrimoine* realizzi un comitato per affiancare la *Mission* come suo “braccio armato”, come organo di impulso politico ma anche al fine di analizzare e valutare gli elementi da sottoporre alla candidatura per le liste rappresentative dell'UNESCO.²¹

Anche il compito di redigere un inventario degli elementi del patrimonio culturale immateriale rientra nelle competenze della *Mission*, che, in assenza di precise disposizioni nella Convenzione, ha in primo luogo redatto un “inventario degli inventari”, che indica tutti gli archivi e repertori già redatti su ciascun elemento; così facendo, tuttavia, vengono registrati anche elementi ormai svaniti o non più significativi, contro lo spirito della Convenzione stessa che invece ritiene che la cultura debba essere vivente, percepita come parte integrante della comunità e quindi costantemente “aggiornata”.²²

¹⁸ Art. 53, *Constitution du 4 octobre 1958*, «Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées».

¹⁹ Art. 55, *Constitution du 4 octobre 1958*, «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie».

²⁰ Cfr. HOTTIN C., *À la recherche du Patrimoine Immateriel. Tâtonnements, tactiques et stratégies pour la mise en oeuvre par la France de la Convention de 2003*, in GAUTHIER A. (a cura di), *Les mesures de soutien au patrimoine culturel immatériel*, Quebec, 2012, p. 89.

²¹ Cfr. D'ALESSANDRO C. A., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia*, cit., pp. 12-13; cfr. anche HOTTIN C., *Le patrimoine culturel immatériel en France : des paradoxes évolutifs*, cit., p. 20.

²² *Ibid.*, p. 13; più approfonditamente, cfr. GRENET S., *Les inventaires du patrimoine culturel immatériel en France*, in *Culture et Recherche* n°116-117, 2007.

Recependo l'errore compiuto dalla *Mission ethnologie*, il *Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique* (DPRPS), che le subentra nell'assistenza alla *Direction de l'architecture et du patrimoine* dal 2010, introduce un nuovo inventario che prevede un maggior coinvolgimento delle comunità e delle organizzazioni non governative, e che prende il nome di *Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France*. Sono proprio le comunità che detengono il bene immateriale a doverne chiedere l'iscrizione nell'inventario, con la collaborazione delle associazioni culturali, sottoponendola a un apposito *Comité technique du patrimoine culturel immatériel*.²³

Dunque, a dispetto dell'iniziale disinteresse al tema del patrimonio culturale immateriale, questo maggior coinvolgimento richiesto alla collettività ha comportato una crescente partecipazione dell'opinione pubblica, che si è acuito nel 2011, quando la tauromachia è stata inserita nell'inventario; anche a seguito delle numerose polemiche²⁴ e proteste, il ricorso propugnato dalle organizzazioni anti-corrida presso la *Cour Administrative d'Appel* si rivela inutile, in quanto il ministero stesso elimina la tauromachia dall'inventario – atto che il tribunale stesso, nella sua sentenza del 1 giugno 2015, considera espressamente una abrogazione.²⁵

Quanto al *Code du patrimoine* del 2004, come già detto, non contiene alcun riferimento al patrimonio culturale immateriale, e, per quanto sia stato modificato tre volte nella seconda metà degli anni 2010,²⁶ soltanto nel 2016 tale patrimonio entrerà a farne parte. Con la *loi du 7 juillet 2016* relativa alla libertà di espressione creativa, all'architettura e al patrimonio culturale, fortemente propugnata in seguito alla tragedia del *Charlie Hebdo*,²⁷ l'art. L1 del *Code* si arricchisce di un secondo capoverso: «Sono compresi ugualmente [come parte del patrimonio] gli elementi del patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'art. 2 della convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003».²⁸

La soluzione del legislatore, di optare per un mero rinvio, non deve essere vista tuttavia come un elemento negativo, ma come segno del dibattito e del lungo percorso per trovare un compromesso tra il *Code* e i principi contenuti nella Convenzione.²⁹

²³ Questo comitato, istituito nel 2006 ma che si occupa di valutare le candidature solo dal 2008, verrà poi riorganizzato nel 2012, trasformandosi, come vedremo, nel *Comité du Patrimoine culturel ethnologique et immatériel* (CPEI). Cfr. HOTTIN C., *Le patrimoine culturel immatériel en France : des paradoxes évolutifs*, cit., p. 15 ; cfr. anche HOTTIN C., *À la recherche du Patrimoine Immatériel*, cit., pp. 90 ss.

²⁴ Una questione scritta, presentata in senato dal senatore Povinelli, è pubblicata sul *Journal officiel des Questions du Sénat*, 16 giugno 2011, p. 1565.

L'interrogativo parlamentare, assieme alla risposta ministeriali, sono consultabili al link: www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110618970.html.

²⁵ Cfr. La lettre de la Cour administrative d'appel de Paris. Sélection d'arrêts, n. 133, ottobre 2015 (consultabile al link: paris.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Lettre-de-jurisprudence/Numero-133-decembre-2015).

²⁶ Dall'*ordonnance* 8 settembre 2005, n. 1128, che riforma il regime dei monumenti storici, dalla *loi* 1 agosto 2006 sul diritto d'autore e dalla *loi* 15 luglio 2008 n. 696 sulla riforma degli archivi.

²⁷ Cfr. FABRE C., *Les députés inscrivent la « liberté de la création artistique » dans la loi*, articolo su *Le Monde* del 29 settembre 2015.

²⁸ Ai sensi dell'art. 55 della *loi du 7 juillet 2016*, l'art. L1 del *Code du patrimoine* va così integrato: «Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003».

²⁹ Cfr. D'ALESSANDRO C. A., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia*, cit., p. 11.

Un altro tema che ha comportato la modifica del *Code* è quello della tutela delle lingue regionali. Come già visto nel primo capitolo, la Convenzione UNESCO non contiene alcun rimando alle peculiarità linguistiche, quindi, proprio in virtù del rinvio di cui abbiamo appena parlato, si è reso necessario un ulteriore intervento del legislatore.

Non che il mancato richiamo delle lingue abbia impedito l'iscrizione nelle liste di patrimoni immateriali ad esse connesse: già nel 2009 il *Cantu in paghjella*³⁰ è stato iscritto nella lista dei patrimoni immateriali “nécessitant une sauvegarde urgente”, mentre nel 2012 il *fest-noz*³¹ è stato iscritto nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità.

Del resto, se la Convenzione non riconosce le peculiarità linguistiche come beni culturali immateriali, niente impedisce a uno Stato che ha aderito ad essa di fare diversamente. La *loi du 21 mai 2021* sulla protezione patrimoniale e promozione delle lingue regionali si muove incontrovertibilmente in tale direzione, riconoscendo le lingue come parte essenziale del patrimonio culturale immateriale.³²

Del resto, già la *loi constitutionnelle du 23 juillet 2008*, introducendo l'art. 75-1 nella *Constitution*, stabilisce che «le lingue regionali fanno parte del patrimonio della Francia». ³³ La tutela della propria identità nazionale, d'altra parte, è fenomeno squisitamente francese, come sottolineano i numerosi interventi legislativi a tutela della lingua francese (tra gli altri, possiamo ricordare la *loi du 4 août 1994* che impone delle quote minime di musica francese alla radio, e la *loi du 8 juillet 2013* e successiva *circulaire du 12 avril 2017* sull'insegnamento scolastico delle lingue regionali), oltre alla strenua resistenza opposta contro le ingerenze della lingua inglese nel mondo dell'istruzione e del lavoro.³⁴

Tenuto conto di questa “predisposizione”, non sorprende il clima positivo che ha accolto la proposta di legge sulla protezione delle lingue regionali; un emendamento, proposto in *Assemblée nationale* e adottato senza modifiche anche da parte del *Sénat*, va a modificare ulteriormente l'art. L1 del *Code du patrimoine*, completando il capoverso sul patrimonio culturale immateriale.

Ai sensi dell'art. 1 della legge, sono elementi del patrimonio culturale immateriale anche gli elementi «del patrimonio linguistico, costituito dalla lingua francese e dalle lingue regionali» e ciò vincola lo Stato e le collettività territoriali a concorrere «all'insegnamento, alla diffusione e alla promozione di tali lingue».³⁵

³⁰ Canto polifonico tradizionale della Corsica, adottato sia per le feste laiche che religiose, cantato da voci maschili distinte in tre tipi.

³¹ Letteralmente “festa della notte”, antica tradizione della Bretagna consistente in festeggiamenti serali con musiche, canti, balli e banchetti, che seguono una commemorazione religiosa.

³² Come si può leggere nell'*Exposé des motifs* della *proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion*, «[...] L'article 1er précise que le patrimoine culturel immatériel, dont la langue française et les langues régionales sont une partie essentielle, doit pouvoir bénéficier de politiques de conservation et de connaissance au même titre que le patrimoine immobilier ou mobilier, dont la France peut s'enorgueillir d'avoir été un des premiers pays au monde à avoir saisi l'urgente nécessité de le protéger et de le mettre en valeur pour les générations futures [...]».

³³ Art. 75-1, *Constitution* du 4 octobre 1958, «Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France».

³⁴ Per approfondire sul tema, cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, Université de Nantes, 2021, pp. 145 ss.

³⁵ Ai sensi dell'art.15 della *loi du 21 mai 2021*, l'art. L1 del *Code du patrimoine* va così integrato: «[Il s'entend également des éléments] du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales».

3.1.2 – Le misure di salvaguardia

Fin dalla ratifica della Convenzione, nel luglio 2006, lo Stato francese ha iniziato a sviluppare una politica di salvaguardia per il patrimonio immateriale.

Il primo meccanismo di salvaguardia previsto dalla convenzione è l'inventariazione dei beni che costituiscono questo patrimonio (art. 12); pertanto, la *Mission Ethnologie* nell'agosto 2007 realizza il già ricordato "inventario degli inventari", che contiene le indicazioni di tutti gli archivi e i repertori già redatti.

Per quanto esso presenti l'indubbio difetto di contenere anche le pratiche culturali nel frattempo cadute in disuso, esso apre la strada all'iscrizione sulle liste internazionali dell'UNESCO. Si tratta tuttavia di un palliativo che non può in alcun caso essere sufficiente allo scopo prefisso dalla Convenzione.³⁶

Così, nel 2008 nasce un nuovo inventario, ispirato apertamente al riuscito esperimento del Québec, e che, nel rispetto dello spirito della Convenzione del 2003, va a individuare quelle pratiche culturali immateriali ancora viventi, e ricreate nella vita quotidiana delle comunità.³⁷

Unico criterio per l'iscrizione in tale elenco è la corrispondenza alla definizione fissata all'art. 2 della Convenzione e richiamata dal *Code du patrimoine*; tuttavia, l'inclusione nell'inventario non comporta alcun riconoscimento o alcuna protezione giuridica per il patrimonio iscritto, è una mera classificazione, che, cionondimeno, costituisce una tappa necessaria nel processo di tutela. Con la soppressione della *Mission Ethnologie* nel 2010, la stesura degli inventari viene delegata alla *Délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation*; essa organizza annualmente dei bandi di concorso per individuare nuovi patrimoni immateriali, ma la candidatura spontanea rimane il mezzo privilegiato.³⁸

L'inventario nazionale è organizzato in sette sezioni (saperi e know-how; giochi; pratiche sociali e festive; rituali; arti dello spettacolo; pratiche fisiche; tradizioni e espressioni orali) che non corrispondono a quelle previste dalla Convenzione UNESCO. Per ogni bene registrato, è presente una scheda che ne riporta il nome, una sommaria descrizione, gli elementi che ne permettono l'identificazione, i metodi di trasmissione di questo bene, la sua storia, i mezzi di tutela attualmente previsti, i soggetti coinvolti e gli studi effettuati.

L'assenza, tuttavia, di una vera e propria procedura d'inventariazione, e la mancanza di formalismi, ha fatto sorgere delle questioni legali circa l'opportunità di iscrivere alcuni beni; a seguito del riconoscimento della tauromachia come patrimonio culturale immateriale, che ha dato vita, come abbiamo visto, a un acceso dibattito politico e mediatico, che si è concluso con un intervento giudiziario che ha espunto tale pratica dall'inventario nazionale, si è messo a nudo il problema della necessità di un maggior controllo scientifico e giuridico nella procedura di iscrizione.³⁹

L'État et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues».

³⁶ Cfr. WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit., p. 301.

³⁷ Cfr. GRENET S., *Les inventaires en France*, in HOTTIN C. (a cura di), *Le patrimoine culturel immatériel*, cit., pp.81-84.

³⁸ Cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., p. 290.

³⁹ Cfr. *Journal officiel des Questions du Sénat*, 1 settembre 2011, p. 2278 (v. nota 24 per il link ipertestuale); cfr. anche HOTTIN C., *Le patrimoine culturel immatériel en France : des paradoxes évolutifs*, cit., p.16.

A questo scopo il *Comité du patrimoine ethnologique et immatériel*, istituito con un *arrêté*⁴⁰ del 5 marzo 2012, ha il compito di esaminare le proposte ed emettere un proprio giudizio, e di consigliare tanto il ministero quanto gli altri enti coinvolti; questo comitato, istituito come risposta a quanti chiedevano dei controlli più incisivi dopo l'iscrizione della tauromachia nel registro, è composto da nove elementi, come prescritto dall'art. 7 del succitato provvedimento: tre rappresentanti del ministero, tre rappresentanti degli enti territoriali e tre esperti del settore.

Anche questo *Comité* può vantare una travagliata storia di riconoscimento, per la *yole ronde* della Martinica.

Si tratta di una regata velica che si svolge nell'isola della Martinica, la cui iscrizione nel registro nazionale è stata rigettata per due volte, prima nell'aprile 2014 e successivamente nell'ottobre 2015, e ciò ha dato adito a un ricorso al *Tribunal administratif de Paris*. A motivare tale rigetto c'è la pretesa che la domanda di iscrizione non sia stata redatta da un comitato scientifico adeguato nella composizione e nel numero, ma il tribunale di Parigi, con decisione del 12 luglio 2016, stabilisce che tale requisito non è previsto dalla legge e pertanto impone al ministero di riesaminare la domanda. Il 12 gennaio 2017, sei mesi dopo la pronuncia giudiziale, la *yole ronde* viene iscritta nell'inventario del patrimonio culturale immateriale francese.⁴¹

Se l'intervento del tribunale pone un punto fermo a favore dell'attività di revisione da parte della magistratura, rimane non risolto il problema di quale sia invece l'organo competente a rimuovere un elemento dalla lista. Come già sottolineato, l'eliminazione della tauromachia è avvenuta ad opera del ministero stesso, e la corte si è limitata a prenderne atto.

Né sono chiare le conseguenze giuridiche di questa iscrizione: seppur nel 2018, in occasione dei dieci anni dell'inventario nazionale, il *ministère de la Culture* abbia realizzato uno specifico emblema, concedendo ai detentori degli elementi iscritti di usarlo (a determinate condizioni, e mai a fini commerciali, come chiarito dal documento che accompagna l'emblema),⁴² l'iscrizione ha tutte le caratteristiche di un atto puramente ricognitivo.

Lo stesso ministero aveva chiarito che la decisione di iscrizione si basa «su un approccio scientifico, fondato sulla sola esistenza fattuale di questi elementi, che non costituisce assolutamente una forma di riconoscimento da parte dello Stato, né di promozione o di riconoscimento di un valore particolare; in sé, essa non costituisce alcuna forma di protezione giuridica e rimane senza influenza sulle leggi o regolamentazioni eventualmente applicabili alle attività censite». Un carattere ben diverso, continua il ministero, spetta all'iscrizione nelle liste dei Patrimoni culturali dell'umanità, «che comporta il riconoscimento del valore universale dell'elemento iscritto e può comportare degli obblighi di protezione da parte degli Stati coinvolti, qualora l'esistenza di tale elemento appaia minacciata».⁴³

⁴⁰ Il termine indica un decreto o ordinanza, in questo caso decreto ministeriale.

⁴¹ Cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., pp. 293-294.

⁴² Ministère de la Culture, *Charte d'utilisation de l'émblème « Patrimoine culturel de la France »* (consultabile al link: www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Charte-d-utilisation-Embleme-PCI.pdf).

⁴³ *Journal officiel des Questions du Sénat*, 1 settembre 2011, p. 2278 (v. nota 24 per il link ipertestuale); «[...] Il s'agit d'une démarche à visée scientifique, fondée sur la seule existence factuelle de ces éléments, et qui ne constitue en rien une forme de reconnaissance de la part de l'État, ni de promotion ou de mise en valeur particulière ; en soi, elle ne constitue aucune forme de protection juridique et reste sans influence sur les législations ou réglementations éventuellement applicables aux activités recensées. En

Pare quindi che questo riconoscimento non comporti alcuna conseguenza, se non quella di essere il prerequisito per il successivo riconoscimento del bene quale patrimonio intangibile dell'umanità.

E così, anche il diritto francese ricade nella medesima “trappola” del diritto italiano: le misure di salvaguardia dei beni immateriali non possono essere le stesse applicabili ai beni culturali tradizionalmente intesi, e, anzi, anche la mera classificazione può essere un'arma a doppio taglio, poiché rischia di cristallizzare delle procedure e delle tradizioni che proprio nella costante evoluzione, revisione e rivisitazione fondano la propria caratterizzazione e la propria ragion d'essere.

Tuttavia, per rispettare gli artt. 13 e 14 della Convenzione UNESCO, che richiedono agli Stati di realizzare misure attive di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immateriale, lo Stato francese si è mosso in una duplice direzione: da una parte ha creato un organismo competente in materia di salvaguardia di tale patrimonio, dall'altra ha ideato meccanismi di educazione e sensibilizzazione per una fruizione completa e consapevole.

Sul primo punto, nel 2011 l'allora *ministre de la Culture et de la Communication*, Frédéric Mitterrand, designa la *Maison des cultures du monde*, un'associazione nazionale nata nel 1982 per promuovere la diversità culturale e tutelare le tradizioni orali e gli spettacoli folklorici, quale organismo competente alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, assegnandole la nuova denominazione (che si affianca alla precedente) di *Centre français du patrimoine culturel immatériel* (CFPCI).⁴⁴

Questo organismo ha due compiti principali: stimolare la riflessione e lo studio del patrimonio immateriale, e sviluppare un *networking* culturale.

Per quanto riguarda la riflessione, il CFPCI è di fatto uno spazio di informazione, di ricerca, di formazione e valorizzazione, tramite attività scientifiche e di ricerca antropologica, studiando al tempo stesso le pratiche culturali in Francia e le politiche che gli altri Stati adottano in materia di beni culturali, e coadiuvando i soggetti interessati nel percorso di registrazione dei patrimoni immateriali. Sul versante del *networking*, il CFPCI è diventato un luogo di contatto in cui i vari attori possono condividere le loro esperienze e ricerche, anche al fine di stimolare nuove candidature. Ovviamente il principale interlocutore internazionale rimane l'UNESCO, al fine di monitorare gli elementi iscritti nelle liste internazionali.⁴⁵

Passando invece ai meccanismi di educazione e sensibilizzazione, si è già detto che, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione UNESCO, gli Stati sottoscrittori devono rinforzarne l'applicazione anche tramite un'attività di informazione nei confronti della popolazione.

Tra gli strumenti previsti troviamo lo specifico insegnamento scolastico e universitario, come avviene nelle università di Strasburgo e di Tours, la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni competenti in materia culturale e

ce sens, elle est fondamentalement différente de l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité, également instituée par la même convention, laquelle emporte une reconnaissance de la valeur universelle de l'élément inscrit et peut entraîner des obligations de protection de la part des États concernés, s'il apparaît que l'existence de cet élément est menacée [...]».

⁴⁴ Cfr. *Maison des cultures du monde, Historique* (archiviato, consultabile al link: archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.maisondesculturesdumonde.org%2Fmissions-et-histoire%2Fhistorique#federation=archive.wikiwix.com).

⁴⁵ Cfr. CACHAT S., CHAVE I., *Le Centre français du patrimoine culturel immatériel : origines et évolutions*, in *In Situ*, 1, 2019.

l'inserimento, nelle *Directions régionales des affaires culturelles*, di personale specializzato in etnologia.⁴⁶

Tali scelte sono necessarie anche in un'ottica di decentramento decisionale e di dialogo con gli enti territoriali; la regione della Bretagna, ad esempio, con il decreto 1918 del 30 dicembre 2015 ha ricevuto un'ampia delega di funzioni di «sostegno alla protezione e alla promozione del patrimonio culturale immateriale, attraverso le sovvenzioni ad associazioni che hanno per scopo raccogliere, salvaguardare e diffondere il patrimonio orale della Bretagna».⁴⁷

Per quanto si siano levate alcune voci contrarie,⁴⁸ è innegabile come più il livello amministrativo è prossimo al cittadino, maggiore è la conoscenza delle realtà del territorio; quindi, immaginare una tutela del patrimonio immateriale che non parta dalla collaborazione con gli enti territoriali sarebbe impensabile.

Tuttavia, nel concreto le misure intraprese sono ascrivibili a un'opera di formazione e sensibilizzazione sul tema, mentre nella pratica spesso la tutela si esaurisce con l'iscrizione nelle liste; di fatto, dunque, nessuna attività, al di là dell'inventariazione, sembra essere intrapresa nel concreto, a dispetto dell'interesse dimostrato in questi ultimi anni dall'opinione pubblica e dalle autorità.

Neanche la Francia, dunque, sembra avere per ora una risposta ai grandi interrogativi sollevati dalla tutela dei beni culturali immateriali; però, nel diritto francese sono già presenti delle pratiche che coinvolgono strettamente anche la materia in esame: quella della *tradition locale*, quella dei *labels* e quella delle *communautés*.

3.1.3 – La tradition locale: un “antenato” del patrimonio culturale immateriale?

In Francia, il concetto di *tradition locale* è ben più risalente e radicato del concetto di patrimonio culturale immateriale.

Già nel secondo dopoguerra, il concetto di tradizione si va a contrapporre a quello di *mondialisation*, di globalizzazione, costituendo un forte elemento di coesione locale e di valorizzazione del territorio.

Si può definire la tradizione come l'insieme delle leggende, delle dottrine religiose e morali, dei costumi, dei modi di pensare e di agire che si tramandano nel tempo, come una eredità del passato. Così intesa, è indubbio che la tradizione

⁴⁶ Cfr. CACHAT S., *Le PCI dans les formations universitaires*, in *Cahiers du Centre français du patrimoine culturel immatériel*, n. 2, 2015, p. 6.

⁴⁷ Art. 2 della *Convention de Délégation de compétences de l'Etat à la Région Bretagne*, allegata al Decreto 1918 del 30 dicembre 2015: «L'Etat (ministère de la culture et de la communication) délègue à la région Bretagne les compétences suivantes relevant actuellement d'une mise en œuvre par ses services déconcentrés : [...]

- dans le secteur du patrimoine culturel immatériel : le soutien à la protection et à la promotion du patrimoine culturel immatériel au travers de subventions aux associations ayant pour missions la collecte, la sauvegarde et la diffusion du patrimoine oral de la Bretagne».

⁴⁸ Ad esempio, Brisson critica fortemente questa scelta, sottolineando come l'azione culturale debba rimanere di competenza statale per evitare di soggiogare la cultura al clientelismo locale, di creare meccanismi di concorrenza tra i vari territori e soprattutto di portare a una frammentazione nelle politiche culturali. Su questi aspetti, cfr. BRISSON J.-F., *La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine culturel*, in LANKARANI L., FINES F. (a cura di), *Le Patrimoine culturel immatériel et les collectivités infraétatiques*, Parigi, Ed. Pedone, 2013, pp.97-98.

costituisca non solo una parte integrante, ma la base del patrimonio culturale immateriale.⁴⁹

Per quanto nel diritto francese la tradizione non sia oggetto di alcuna definizione (al più, come potrebbe accadere in Italia, essa viene assimilata agli usi e consuetudini), non si può dire che tale concetto sia privo di alcuna valenza giuridica: al contrario, è ormai consolidata dottrina che la tradizione possa giustificare la deroga persino di regole del diritto pubblico.⁵⁰

Ad esempio, il *Code rural et de la pêche maritime*, all'art. L.214-4, stabilisce che il divieto di assegnare in partita o in premio animali viventi non sia valido «in occasioni di feste, fiere, concorsi e manifestazioni a carattere agricolo».⁵¹

Ancora, per il *Code de la santé publique* è vietata la distribuzione gratuita o la vendita forfettaria di alcolici «salvo che in occasione di feste e fiere tradizionali dichiarate o, se nuove, autorizzate»;⁵² nella parte regolamentare dello stesso codice ricaviamo la nozione di feste tradizionali, intese come «da una parte, le feste e, d'altra parte, le fiere dedicate ai prodotti tradizionali, la cui organizzazione sia avvenuta almeno una volta ogni due anni, per almeno dieci anni e per l'ultima volta da meno di cinque anni».⁵³ Per quanto questa definizione sia limitata, poiché considerata nella sola ottica del consumo di alcolici, risultano evidenti due caratteristiche ineludibili della tradizione: la costanza e la ripetizione nel tempo.

Il *Code de la sécurité intérieure* ci fornisce vari esempi di tradizione:

- ai sensi dell'art. L.211-1, le manifestazioni sulla pubblica via sono sottoposte ad autorizzazione, salvo non si tratti di manifestazioni conformi agli usi locali;⁵⁴
- l'art. L.322-4, in deroga alle disposizioni vigenti, crea un regime giuridico speciale per le lotterie tradizionali;⁵⁵

⁴⁹ Cfr. HLIQUI N., *L'évolution de la protection internationale du patrimoine traditionnel*, in ALTWEGG-BOUSSAC M. et al., *Les Usages de la tradition dans le droit*, Mare & Martin, Parigi, 2015, pp. 217 ss.

⁵⁰ Cfr. GRANGER R., *La tradition en tant que limite aux réformes du droit*, in *Revue internationale de droit comparé*, n. 1, 1979, pp. 37-39.

⁵¹ Art. L.214-4, *Code rural*, «L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas».

⁵² Art. L.3322-9 alinéa 2, *Code de la santé publique*, «Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire».

⁵³ Art. R.3322-1, *Code de la santé publique*, «Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans».

⁵⁴ Art. L.211-1, *Code de la sécurité intérieure*, «Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.

Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux [...]».

⁵⁵ Art. L. 322-4, *Code de la sécurité intérieure*, «Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par

- su quella stessa linea, l'art. L.322-5 stabilisce delle eccezioni al normale regime dei giochi d'azzardo qualora siano svolti in occasione di attività fieristiche.⁵⁶

Anche in materia ambientale troviamo la tradizione in due diverse disposizioni: l'art. L.424-4 del *Code de l'environnement* prevede che, in presenza di tradizioni, il ministero possa derogare in misura limitata alle leggi sulla caccia,⁵⁷ mentre il seguente art. L.424-5 consente «di cacciare la fauna acquatica di notte da posti fissi quali capannoni, capanne, installazioni e gabbioni esistenti [...] nei dipartimenti dove questa pratica è tradizionale».⁵⁸

Ma, senza dubbio, le più importanti e note deroghe legislative concesse in virtù della tradizione sono quelle in materia penale. Le misure di tutela degli animali previste dall'art. 521-1 del *Code pénal* non sono applicabili, ai sensi dell'*alinéa* 9 del medesimo articolo, «alle corse dei tori nel caso in cui possa essere invocata una tradizione locale ininterrotta» e «ai combattimenti tra galli nelle località dove può essere stabilita una tradizione ininterrotta»;⁵⁹ identica disposizione si ripete all'art. R.654-1 della parte regolamentare dello stesso *Code pénal*.

A questo punto è evidente che l'assenza di una precisa qualificazione giuridica non abbia impedito alla tradizione di influenzare il diritto in svariati settori.

Rileggendo le disposizioni fin qui elencate, è possibile individuare alcuni tratti comuni, che, nella rilettura giurisprudenziale, vanno a formare i prerequisiti della tradizione:

- una tradizione deve essere consolidata nel tempo, tramandata di generazione in generazione, sedimentata nelle abitudini locali; stabilire il momento esatto della nascita di una tradizione non è agevole, e anche l'espressione “antica” che spesso l'affianca non aiuta a individuare un limite temporale. Sebbene generalmente non venga indicata una data, la *Cour administrative d'appel* di Bordeaux, in una sentenza del 2014, ha riconosciuto il carattere della tradizione a una festa locale esistente da «alcuni decenni»,⁶⁰ mentre la *Cour d'appel* di Nîmes ha stabilito che non costituisce una tradizione un evento che si ripete da pochi anni;⁶¹

des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables».

⁵⁶ Art. L. 322-5, *Code de la sécurité intérieure*, «Sont également exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines [...]».

⁵⁷ Art. L.424-4 *alinéa* 3, *Code de l'environnement*, «Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier *alinéa*».

⁵⁸ Art. L.424-5 *alinéa* 1, *Code de l'environnement*, «Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabbions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. [...]».

⁵⁹ Art. 521-1 *alinéa* 9, *Code pénal*, «Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.»

⁶⁰ Nella sentenza n. 12BX03019 del 17 febbraio 2014, la *Cour administrative d'appel de Bordeaux*, nell'indicare una festa locale come una tradizione, tra le motivazioni di tale scelta include che «cette fête locale existe depuis plusieurs décennies».

⁶¹ *Cour d'appel de Nîmes*, n. 14654 du 2 décembre 1965.

- la costanza nel tempo, ossia la ripetizione, a intervalli regolari, che alcune disposizioni rendono ancora più stringente parlando di “tradizione locale ininterrotta”: seppure sia pacifico che la discontinuità non possa generare un automatismo interruttivo, la giurisprudenza è stata chiamata più volte a intervenire (specie sulla tauromachia) per stabilire caso per caso se vi fossero i requisiti per la sussistenza della tradizione.⁶² Particolarmente nota la *question prioritaire de constitutionnalité* del 21 settembre 2012, che, riprendendo la *cour d'appel* di Tolosa, sottolinea come «la continuità della tradizione debba essere apprezzata nel quadro di un insieme demografico»,⁶³ ossia in funzione della percezione della popolazione e della comunità; in pratica, più che la ripetizione ogni singolo anno, quello che conta è che venga percepita come un elemento costitutivo della collettività e come tale tramandata di generazione in generazione;⁶⁴
- la località, che consiste nell'appartenenza a un preciso contesto geografico, che veda nel riconoscimento di questa tradizione una propria peculiarità e caratterizzazione; il termine “locale” non va a sovrapporsi ad alcuno specifico concetto geografico, ed è pacifico che la collettività possa oltrepassare i confini politici di un territorio;⁶⁵
- il riconoscimento della tipicità da parte della popolazione, che deriva dai punti evidenziati in precedenza e che comporta una continua verifica della sussistenza di questo rapporto tra la tradizione e la comunità di appartenenza.

Pertanto, alla luce di queste caratteristiche si può definire la tradizione locale come un interesse persistente per una pratica culturale immateriale, che sia condivisa da una collettività; questa definizione è chiaramente molto vicina a quella di patrimonio culturale immateriale, e come questo non è soggetta a una cristallizzazione ma, al contrario, deve essere costantemente verificata nel tempo.

Appare quindi evidente che la tradizione locale possa essere invocata come base giuridica per la tutela delle pratiche culturali immateriali, e questa sua capacità di resistere ad altre disposizioni legislative può diventare in via riflessa uno strumento di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Tuttavia, dietro il concetto di tradizione locale si cela il rischio di divenire l'ultimo rifugio per giustificare pratiche culturali non più accettabili nella società odierna, in quanto in contrasto con i valori di cui essa è portatrice.

Rimandando al paragrafo 3 per quanto riguarda il critico rapporto tra la tradizione e i principi di sicurezza pubblica e di tutela degli animali, rimane da chiedersi in generale fino a che punto sia accettabile che il diritto arretri di fronte alla tradizione.

Non a caso certa dottrina ha qualificato la tradizione locale come un istituto giuridico di non-diritto,⁶⁶ giustificando l'attenuazione delle regole in funzione di una abitudine che da tempo appartiene a un territorio.

⁶² Cfr. WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit., p. 158.

⁶³ *Cour d'appel de Toulouse*, n. 3392 du 3 avril 2000, «[...] le maintien de la tradition doit s'apprécier dans le cadre d'un ensemble démographique [...]».

⁶⁴ Cfr. FROMENT A., *Retour sur la QPC du 21 septembre 2012. La tradition locale ininterrompue : une notion controversée*, in *Civitas Europa*, 29, 2012, pp. 157-158.

⁶⁵ Cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., p. 57.

⁶⁶ La definizione è di Jean Carbonnier, che porta come esempio il Carnevale e il clima di “rilassatezza” che porta alla deroga di diritti legati al rispetto per la persona; cfr. CARBONNIER J., *Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2001, pp. 26 ss.

In particolare, si ravvisa come risposta a una tradizione una maggiore tolleranza amministrativa; infatti, per quanto una tradizione non sia portatrice di un valore giuridico intrinseco, la sua adozione da parte della collettività importa il dovere per l'amministrazione di tenerne conto nel prendere le sue decisioni.⁶⁷

Inoltre, se è vero che questi limiti non vanno a incidere sulla capacità delle autorità di intervenire sui singoli casi, è anche vero che tali interventi difficilmente sono accolti positivamente dall'opinione pubblica se vanno a scontrarsi con una tradizione.

Chiaramente, la tradizione ha come presupposto che quel comportamento sia ritenuto socialmente apprezzabile, e quindi sia "giusto"; pertanto, una tradizione che palesemente attenti all'ordine pubblico difficilmente verrà riconosciuta dalla collettività – a patto che questa ravvisi il rischio per l'ordine pubblico.

A titolo esemplificativo, il fatto che, in Francia come nel resto d'Europa, durante le fasi più acute della pandemia di COVID molte feste tradizionali siano state annullate, ci indica chiaramente come anche la tradizione vada necessariamente incontro a dei limiti.

Non è agevole tracciare dei confini al suo operato, perché se da una parte possiamo individuare casi in cui il bilanciamento di valori tra la tradizione e altri diritti confliggenti è stato a vantaggio di questi ultimi (ad esempio, il "lancio del nano", proibito da molti enti territoriali, in quanto considerato lesivo della dignità umana),⁶⁸ in altre occasioni la tradizione è stata tutelata (il tiro con fucili da caccia in occasione delle nozze nel Morvan, che invece è stato reputato non confliggente con l'incolumità pubblica),⁶⁹ mentre in altri casi la discussione è ancora accesa (la proposta di legge n. 805/2018 vorrebbe interdire ai minori di 14 anni l'accesso alla tauromachia, poiché essa comporta la morte di un animale).

Una sentenza del *tribunal administratif de Pau* fornisce una interessante chiave di lettura, ricordando che la presenza di una tradizione non sia sufficiente *tout court* a stabilire una deroga alle regole del diritto, ma che questa può realizzarsi in funzione dell'interesse generale manifestato dalla collettività nei confronti della tradizione stessa.⁷⁰

Se si considera dunque, come valore da proteggere, l'interesse generale, la necessità di preservare un sapere o una pratica, allora risulta condivisibile quanto affermato nel primo progetto del *Code civil*, laddove, parlando delle fonti, si afferma che, per quanto «sarebbe senza dubbio preferibile che tutte le materie fossero regolate da delle leggi», «in assenza di una disposizione precisa su ciascuna materia, una

⁶⁷ Cfr. TIFINE P., *À propos des rapports entre l'usage, la coutume et la loi*, in *Revue française de droit administratif*, 3, 2002, p. 507 ; sulla tolleranza amministrativa in Francia, cfr. *amplius* GRABIAS F., *La tolérance administrative*, Parigi, Dalloz, 2018.

⁶⁸ Si tratta di una attrazione di origine americana, praticata in alcuni pub o discoteche, che consiste nel lanciare una persona affetta da nanismo il più lontano possibile (in genere, utilizzando caschi e strumenti di protezione personale, oltre a materassi e reti elastiche per attutire la caduta); il *Conseil d'État*, con decisione del 27 ottobre 1995, ha stabilito che, trattandosi di una pratica lesiva della dignità umana e potenzialmente pericolosa per l'ordine pubblico, le autorità locali possano vietarla nei territori di loro pertinenza.

⁶⁹ Anche in questo caso è intervenuto il *Conseil d'État*, con decisione del 9 luglio 1982, stabilendo che normalmente gli spari avvengono in condizioni di sicurezza, quindi i danni provocati dall'imperizia dei tiratori sono ascrivibili solo agli stessi e insufficienti per considerare tale tradizione un pericolo per la sicurezza pubblica.

⁷⁰ Cfr. *Tribunal administratif de Pau*, sentenza del 2 ottobre 1975.

consuetudine risalente, costante e ben stabilita, un seguito ininterrotto di decisioni analoghe, un'opinione o una massima ricevuta, operano in luogo della legge».⁷¹

Abbiamo così delineato la tradizione locale come un interesse persistente per una pratica culturale immateriale, che sia condivisa da un numero sufficiente di persone e caratterizzi un insieme demografico particolare, e pertanto prende parte alla costruzione di un diritto del patrimonio culturale immateriale francese.⁷²

3.1.4 – I labels nel patrimonio culturale e naturale

Alcuni prodotti alimentari o artigianali possono vantare un profondo legame con il territorio in cui sono realizzati, e molte tecniche produttive hanno una storia che si intreccia più o meno profondamente con quella della comunità dove sono localizzate. Per evidenziare questo legame, il legislatore francese ha introdotto delle demarcazioni che variano in quanto origine (legislativa o regolamentare), estensione (locale, regionale, nazionale o oltre), settore e scopo.

Per semplicità, parte della dottrina raggruppa tali marchi di qualità sotto il nome di *labels*; che si tratti di etichette finalizzate a valorizzare un prodotto, custodire un metodo produttivo, indicare un'appartenenza territoriale o trasmettere un dato sapere, è indubbio che essi possano essere considerati uno strumento per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.⁷³

Ciò anzitutto perché tali etichette costituiscono una attestazione di riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti di una attività o un prodotto, una garanzia di qualità; anche dove apposti al prodotto finale, al bene di consumo, esse in realtà tutelano l'insieme di conoscenze su cui si basa il processo produttivo.⁷⁴

L'art. L.1111-4 del *Code général des collectivités territoriales* stabilisce che gli enti competenti in materia culturale siano i comuni, i *départements*,⁷⁵ le regioni e le collettività territoriali dotate di uno statuto particolare.⁷⁶ Questo giustifica il massiccio ricorso a questi *labels* da parte degli enti territoriali, tesi a difendere l'unicità e la rilevanza di certe pratiche e prodotti locali, e in virtù della loro qualità a tutelarne la promozione e la valorizzazione.⁷⁷

Gli enti locali sono investiti per primi della responsabilità di difendere le peculiarità del proprio territorio, fornendo un impulso decisivo per l'apposizione dei

⁷¹ «Il serait, sans doute, désirable que toutes les matières puissent être réglées par des lois.

Mais à défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de loi.», cfr. PORTALIS J.-E.-M., *Discours préliminaire sur le projet de code civil*, 1801 (consultabile al link: ledroitcriminel.fr/la_sciences_criminelle/penalistes/la_loi_penale/generalites.htm).

⁷² Cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., p. 133.

⁷³ Cfr. TANCHOUX P., PRIET F. (a cura di), *Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel*, Rennes, PUR, 2020; diversamente, altra dottrina predilige il termine *signes de reconnaissance*, a suo dire più onnicomprensivo, cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., p. 163.

⁷⁴ Cfr. PONTIER J.-M., *La politique de labellisation*, in *Actualité juridique de droit administratif*, n. 30, 2017, p. 1700.

⁷⁵ Si tratta di un ente territoriale fortemente gerarchizzato, di origine rivoluzionaria, intermedio tra le regioni e i comuni ma solo parzialmente assimilabile alle nostre province.

⁷⁶ Art. L.1111-4 *paragraphe 2 Code général des collectivités territoriales*, «Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier».

⁷⁷ Cfr. BRETON J.-M., *Activités touristiques – Promotion touristique – Les labels du tourisme*, in *Juris tourisme*, n. 229, 2020, p. 44.

marchi, ma anche proponendone la creazione, raggruppandosi in collettività che condividono una finalità.

Ad esempio, l'etichetta "*Petites Cités de Caractère*", nata da un insieme di comuni della Bretagna nel 1976, da cui nasce l'omonima associazione nazionale del 2009, si pone come scopo di salvaguardare, restaurare e condividere il patrimonio culturale degli enti aderenti, oltre ad organizzare, con cadenza almeno annuale, manifestazioni e feste per valorizzare le tradizioni locali. Per aderirvi, il comune o gruppo di comuni deve avere una cittadinanza inferiore a seimila abitanti, essere sede di un luogo di interesse storico o artistico, avere un programma di valorizzazione del proprio patrimonio culturale e partecipare allo sviluppo turistico del territorio.⁷⁸

Anche l'associazione "*Plus beaux villages de France*", istituita nel 1982, ha come obiettivo di promuovere i piccoli comuni rurali, in base a criteri di adesione che richiama quelli di *Petites Cités*: popolazione massima di duemila abitanti, presenza di due luoghi di interesse architettonico o naturale, impegnarsi nella valorizzazione e sviluppo del patrimonio culturale.⁷⁹

Altri *labels* hanno invece un carattere locale, come "*Grands Sites de Midi-Pyrénées*", creato nel 2008 e oggi confluito in "*Grands Sites Occitanie*", dopo la fusione nel 2016 delle regioni di Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pirenei; "*Communes du patrimoine rural de Bretagne*", creato nel 1987 per iniziativa di associazioni locali.

Esistono poi delle etichette di iniziativa privata, come "*Vieilles maisons françaises*", o "*Fondation du patrimoine*", per la valorizzazione di quei beni facenti parte del patrimonio culturale francese che non sono già oggetto di tutela da parte degli enti pubblici.

Tutte le misure viste fino a questo punto prendono il via da iniziative locali o comunque circoscritte; esistono tuttavia numerose classificazioni di riconoscimento create dallo Stato o a livello internazionale.

L'evoluzione dei *labels* statali si dipana per oltre un secolo: già le leggi del 1887 e del 1913 sui monumenti storici contengono un primo rimando, poi cristallizzato nell'art. L.621-1 del *Code du patrimoine* del 2004, in base al quale «gli immobili la cui conservazione presenta, dal punto di vista storico o artistico, un interesse pubblico sono classificati come monumenti storici»,⁸⁰ e similmente per il patrimonio naturale, dopo le leggi del 1906 e del 1930, nel *Code de l'environnement* del 2000, l'art. L.341-1 stabilisce che «viene stabilito in ciascun dipartimento una lista di monumenti naturali e

⁷⁸ Cfr. *Le Guide de l'écu*, adottata dalla stessa associazione dal 1977, e modificata nel 2009 e nel 2018 (consultabile al link: agence-cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/pcc_guide_elu.pdf).

⁷⁹ Si veda l'art. 2 della *Charte Qualité*, adottata dalla stessa associazione dal 1991, e modificata nel 1998 e nel 2019 consultabile al link: (media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/a2/e8/a2e8b1b5-633a-469a-9d32-6d7be460b5a6/charte-lpbvf-mars-2019.pdf).

⁸⁰ Art. L.621-1 *Code du patrimoine*, «*Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative.*

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques :

a) *Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques;*

b) *Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques».*

di siti la cui conservazione o la preservazione presenta un interesse generale dal punto di vista artistico, storico, scientifico, tradizionale o paesaggistico».⁸¹

Soltanto dal 1985, con l'istituzione dell'etichetta "*Ville d'art*" si ha il primo utilizzo di questi *labels* a livello statale in una dimensione non più strettamente materiale: essa, infatti, è conferita a «comuni o gruppi di comuni che si impegnano in una politica di sensibilizzazione degli abitanti, dei visitatori e del giovane pubblico [...] territori che, consapevoli delle sfide poste dall'appropriazione della loro architettura e del loro patrimonio, si impegnano in un approccio attivo di conoscenza, conservazione, mediazione e sostegno della qualità architettonica e della qualità della vita».⁸²

Tuttavia, per avere delle etichette più strettamente connesse alla dimensione immateriale, dobbiamo abbandonare il mondo della cultura tradizionalmente intesa, e spostarci – come già anticipato a inizio paragrafo – nei settori del know-how e della gastronomia.

Dare un'etichetta a un metodo produttivo significa riconoscerne il legame indissolubile con un territorio e le sue risorse, considerarlo portatore di determinate caratteristiche che ne attribuiscono inequivocabilmente la provenienza e l'originalità.⁸³

È necessario distinguere anzitutto tra indicazioni di provenienza e denominazione d'origine.

L'indicazione di provenienza indica il luogo in cui avviene il processo produttivo, e si basa principalmente sulla notorietà, e su un meccanismo di sovrapposizione che si crea nel consumatore tra il prodotto e la località di creazione (per fare un esempio, la porcellana di Limoges), e non ha una precisa definizione legislativa.

La denominazione d'origine invece è istituita dalla *loi du 6 mai 1919*, ed è oggi definita all'art. L.431-1 del *Code de la consommation* come «la denominazione di un paese, regione o località che serve a designare un prodotto che ne è originario e la cui qualità o caratteristiche siano dovute all'ambiente geografico, comprensivo di fattori naturali e umani».⁸⁴

Questa definizione suggerisce che il medesimo prodotto non sia riproducibile in un altro territorio, e può essere usata solo per prodotti non alimentari e non agricoli (e in questo caso si parla di denominazione semplice) oppure di vini e prodotti alimentari

⁸¹ Art. L.341-1 *paragraphe 1 Code de l'environnement*, «Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général».

⁸² Dal sito del Ministère de la culture, alla pagina relativa all'etichetta "*Ville et Pays d'art et d'histoire*" (così è stata rinominata dal 2005), «Créé en 1985, le label est attribué par le Ministre de la Culture, après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes ou groupements de communes qui s'engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l'architecture et du cadre de vie. [...] Le label qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie».

⁸³ Cfr. MARTINET L., *Les indications géographiques : la consécration juridique d'une symbiose entre le patrimoine culturel immatériel et la nature*, in *Cahiers du Centre français du patrimoine culturel immatériel*, n. 8, 2021, p. 56.

⁸⁴ Art. L.431-1 *Code de la consommation*, «Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains».

non coperti dai regolamenti europei (mentre, in questo caso, si parla di *Appellation d'origine contrôlée*, comunemente abbreviata in AOC).⁸⁵

Quanto al settore gastronomico, sicuramente l'etichetta più nota è quella dei *Signes Officiels d'Identification de la Qualité et de l'Origine* (SIQO), che permette ai produttori di valorizzare i loro prodotti esaltandone la tipicità, sia che derivi dai metodi produttivi, che dall'origine geografica o dalle peculiarità del prodotto alla degustazione.

Il *Code rural et de la pêche maritime* tratta queste etichette nel libro VI, titolo IV, capitolo I, dall'art. L.641-1 all'art. L.641-13.

Oltre alla già vista *Appellation d'origine contrôlée* (artt. da L.641-5 a L.641-10), è anzitutto da segnalare il *Label rouge* (artt. da L.641-1 a L.641-4), che riguarda i prodotti alimentari e agricoli, ed attesta che essi «possiedono delle caratteristiche specifiche che conferiscono un livello di qualità superiore, risultante notoriamente dalle loro condizioni particolari di produzione o fabbricazione e conformi a un elenco di specifiche che li distingue da alimenti e prodotti simili commercializzati abitualmente».⁸⁶

Di origine europea sono invece l'*indication géographique* (artt. da L.641-11 a L.641-11-2), la *spécialité traditionnelle garantie* (art. L.641-12) e l'*agriculture biologique* (art. L.641-13).

Altri marchi poi sono relativi al *savoir-faire* culinario, a partire dal *critère de qualité certifiée* (CQC), che attesta che un prodotto rispetti determinati standard qualitativi, mentre tra i privati spicca l'etichetta "*Site remarquable du goût*" dell'omonima federazione di associazioni locali, che si pone lo scopo di promuovere la cucina locale in Francia e nel mondo.

Da questa rapida panoramica, possiamo agevolmente indicare il punto di forza e anche le criticità dei *labels*: se da una parte sono un ottimo strumento dal punto di vista comunicativo e delle sovvenzioni, è d'altra parte evidente che questi marchi sono limitati al settore agro/alimentare e ai beni artigianali, ossia a situazioni in cui, pur premiandosi un valore che va oltre la materialità, sia presente un oggetto materiale che dia testimonianza di tale valore.

Inoltre, la natura mista tra pubblico e privato, i criteri di attribuzione non sempre omogenei su tutto il territorio nazionale e l'estensione esclusivamente locale di alcuni marchi li rende poco affidabili per garantire una tutela che sia realmente obiettiva ed equa.

Infine, per quanto tali *label* siano un ottimo strumento promozionale, non sono pensati come mezzi di protezione e tutela: possono pertanto affiancare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ma non sostituirsi ad essa.⁸⁷

Tuttavia, è importante non svilirne l'apporto, giacché questi *label* sono stati un passaggio intermedio per molti beni immateriali oggi iscritti nelle liste nazionali e dell'UNESCO.

⁸⁵ Cfr. COMBENÈGRE J.-P., *Les signes de qualité*, Laballery, Éditions France Agricole, 2015, pp. 103 ss.

⁸⁶ Art. L.641-1 paragraphe 2 *Code rural et de la pêche maritime*, «Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés».

⁸⁷ Cfr. TANCHOUX P., PRIET F. (a cura di), *Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel*, cit., p. 17.

3.1.5 – *Le communautés come alternativa alla proprietà privata in campo culturale*

Fin dagli albori del diritto il concetto di proprietà privata si contrappone a quello di bene comune; le *communautés*, ossia le comunità, intese nella loro accezione più ampia, sono da sempre considerate le portatrici di questa proprietà diffusa.

Gli storici tendono a parlare di comunità fin dall'alto Medioevo, in relazione con il territorio e con l'emergere della signoria, considerando la proprietà contadina una rete di interrelazioni, e non una serie di entità isolate;⁸⁸ considerandole nella loro accezione moderna, di esse già si discute in Francia dal XIII secolo, e da sempre si trovano in aperto scontro con la "sacralità" della proprietà privata affermata dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1879.⁸⁹

Ai fini di questa trattazione, sono particolarmente rilevanti le piccole comunità che si basano su pratiche comuni a livello locale o regionale, e le modalità della loro realizzazione, attraverso la condivisione di tradizioni e pratiche; seppur chiaramente molte comunità nascano da un agente esterno, da confini (geografici o politici che siano), da conquiste, è la realizzazione di una base socio-culturale condivisa che crea una vera comunità.⁹⁰

I soggetti che formano queste comunità condividono non solo scopi o obiettivi comuni, ma anche risorse e idee, per una crescita globale che vada oltre, e sia un valore aggiunto, alla crescita dei singoli consociati; i membri di una comunità sono progressivamente "formati" attraverso la loro partecipazione sempre più completa alle attività del gruppo, in quelle che oggi vengono definite "comunità di pratiche".⁹¹

Per quanto non manchi un utilizzo di questo concetto tanto nel diritto privato (come la *communauté de vie* nel diritto di famiglia), quanto nel pubblico (la *communauté urbaine*), tradizionalmente è una nozione dai confini incerti e non particolarmente "amata", in quanto considerata – a torto – un ostacolo alla proprietà privata, nonché un elemento destabilizzante per la coesione sociale.⁹²

Anche nel contesto dei beni culturali, la "comunità culturale" è spesso intesa in un'accezione negativa, di un ambiente impermeabile a stimoli esterni e poco inclusivo.

L'art. 2 della Dichiarazione di Friburgo presenta la comunità culturale come «un gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un'identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare».

L'art. 4 prova a fugare le perplessità sulla inclusività delle comunità, stabilendo che «ogni persona ha la libertà di scegliere di identificarsi o no a una o diverse comunità culturali, senza considerazione di frontiere, e di modificare questa scelta» e che «nessuno può vedersi imporre di essere identificato o assimilato suo malgrado a una comunità culturale».

⁸⁸ Cfr. BIANCHI G., LAZZARI T., LA ROCCA M.C. (a cura di), *Spazio pubblico e spazio privato. Tra storia e archeologia*, Brepols Publisher, Turnhout, 2018.

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 17 della Dichiarazione, «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité».

⁹⁰ Cfr. voce *Communauté* nel *Dictionnaire de l'Académie française*, IX edizione, 2016.

⁹¹ Cfr. WENGER E., *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2006, p. 23.

⁹² Cfr. BORTOLOTTI C., *Patrimonio immateriale e autenticità: una relazione indissolubile*, in *La Ricerca Folklorica*, n. 64, 2011, p. 8; cfr. anche WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit. p. 143.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, ogni persona ha diritto di partecipare «tramite procedimenti democratici allo sviluppo culturale delle comunità alle quali appartiene».

A dispetto di queste premesse, alla comunità non viene riconosciuta nel diritto francese alcuna personalità giuridica.

La giurisprudenza, tuttavia, ha provato a trovare una soluzione, consacrando la nozione di *ensemble démographique*, da intendersi come un insieme di soggetti accomunati da costumi e tradizioni.

In particolare, è ben nota la decisione della *Cour de Cassation* 02-17.121 del 10 giugno 2004, in base alla quale è assolutamente rilevante, per stabilire la presenza di una tradizione locale, che essa possa essere attribuita a un *ensemble démographique* localizzato.⁹³ Tale decisione, ripresa da numerose sentenze negli anni seguenti, costituisce un precedente per il riconoscimento della comunità culturale come soggetto di diritto.⁹⁴

Di *collectivités territoriales* parla invece l'art. 103 della *loi du 7 août 2015*, il quale, all'interno della riorganizzazione territoriale della Repubblica, dispone che «la responsabilità in materia culturale sia esercitata unitamente dalle collettività territoriali e lo Stato nel rispetto dei diritti culturali enunciati dalla Convenzione sulla protezione e promozione della diversità di espressioni culturali del 20 ottobre 2005».⁹⁵

Anche la *loi du 7 juillet 2016* utilizza la stessa terminologia, stabilendo all'art 3 che «lo Stato, tramite i suoi servizi centrali e decentrati, le collettività territoriali e i loro raggruppamenti ed enti pubblici definiscono e mettono in opera, nel rispetto dei diritti culturali annunciati dalla Convenzione [...] del 20 ottobre 2005, una politica di servizi pubblici costruita di concerto con gli attori della creazione artistica».⁹⁶

Questo approccio, che dà rilievo anche alla comunità all'interno del quale si sviluppa il patrimonio culturale, spesso è trascurato dallo stato, che in molti contesti si affida esclusivamente al parere di esperti in campo scientifico.⁹⁷

Una delle cause di questa diffidenza del legislatore va fatta risalire al già visto problema della proprietà, e la tendenza a coinvolgere nella tutela soltanto soggetti che possono effettivamente vantare un legame giuridico con il bene.

⁹³ La *Cour de Cassation*, *Chambre civile 2*, du 10 juin 2004, n. 02-17.121, tra i motivi che conducono all'annullamento della sentenza in esame, adduce quello che «*qu'en statuant ainsi, sans préciser si la localité de Rieumes se situait bien dans un ensemble démographique local où l'existence d'une tradition taurine ininterrompue se caractérisait par l'organisation régulière de corridas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision*».

⁹⁴ Se infatti di *ensemble démographique* si parla già in *Cour d'appel de Toulouse*, n. 3392 du 3 avril 2000, la sentenza del 2004 viene espressamente ripresa, tra le altre, dalla *Décision* n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 e n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015 del *Conseil constitutionnel*.

⁹⁵ Art. 103 *loi du 7 août 2015*, «*La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005*».

⁹⁶ Art. 3 paragraphe 1 *loi du 7 juillet 2016*, «*L'Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique*».

⁹⁷ Cfr. HOTTIN C., *Du patrimoine immatériel dans les politiques patrimoniales*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et Patrimoine culturel immatériel*, cit., p.24.

Eppure, il modello della proprietà privata ha mostrato in più occasioni i propri limiti nella salvaguardia del patrimonio immateriale, poiché quest'ultimo, resistendo a ogni forma di appropriazione, sfugge a quelle regole che sono poste per la tutela dei beni materiali.

Già, a monte, il concetto di esclusività non appartiene – o piuttosto, purtroppo, non dovrebbe appartenere – ai beni culturali; ma anche le regole dettate per i beni pubblici, laddove prevedono una utilizzazione collettiva, mantengono malauguratamente un approccio materiale. Se letto in quest'ottica, il patrimonio culturale immateriale rischia di ridursi alla sua dimensione economica, col pericolo di sovrapporsi per certi suoi aspetti al diritto d'autore o alla legislazione dei brevetti.⁹⁸

Tuttavia anche l'idea di una proprietà condivisa presenta dei notevoli limiti, a cominciare dall'abuso che i singoli potrebbero fare del bene condiviso, pretendendo di utilizzarlo senza aver cura, da una parte, delle istanze degli altri individui, e dall'altra, dello stato del bene una volta terminato il loro utilizzo. L'idea che mettere in comune le risorse sia poco efficace, in quanto potrebbe condurre allo svilimento e al consumo eccessivo delle stesse, è ben radicata nella mentalità francese, anche ad opera di certa dottrina internazionale della seconda metà del Novecento.⁹⁹

In questo contesto, non si può che definire illuminante lo studio di Elinor Ostrom,¹⁰⁰ che rivela un “paradosso del bene comune”: mentre di fronte a un bene materiale l'utilizzo dello stesso da parte di un soggetto ne riduce la disponibilità per gli altri, per i beni immateriali è possibile un accesso simultaneo (si parla di “risorse non rivali”), e l'uso di un soggetto non diminuisce la quantità di bene a disposizione per gli altri consociati.¹⁰¹

Per il patrimonio culturale immateriale, anzi, la condivisione delle risorse diventa un metodo per assicurarne la diffusione, e, dunque, la sopravvivenza.

Rigettando l'idea che si era imposta precedentemente, la Ostrom sottolinea come, se correttamente organizzata, la gestione comune dei beni possa anzi essere più adatta alla valorizzazione del patrimonio culturale, perché garantisce un maggior livello di accessibilità. Per ottenere una gestione virtuosa, sono necessari dei criteri; l'autrice ne individua otto:

- definire dei limiti precisi al diritto di utilizzare le risorse;
- declinare le regole così stabilite in funzione del territorio;
- coinvolgere l'intera comunità nei meccanismi decisorii;
- realizzare un sistema di sorveglianza coinvolgendo la comunità;
- prevedere un meccanismo di sanzioni crescenti;
- imporre dei meccanismi di risoluzione dei conflitti rapidi ed efficaci;
- realizzare una vera democrazia partecipativa;
- avere una governance su più livelli, in cui il livello superiore coordina quello inferiore.¹⁰²

⁹⁸ Cfr. AUBY J.-B., *L'immatériel dans l'État*, in *Droit administratif*, n. 6, 2007, p. 2.

⁹⁹ Ben note sono infatti le teorie di Garrett Hardin, il quale esprime tutta la propria preoccupazione che dei beni comuni possano diventare beni che tutti sfruttano e nessuno cura; cfr. HARDIN G., *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, Vol. 162, 1968.

¹⁰⁰ Politologa ed economista statunitense insignita nel 2009 del Premio Nobel per l'economia, per l'analisi della governance e, in particolare, delle risorse comuni.

¹⁰¹ Cfr. OSTROM E., *Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles*, Bruxelles, De Boeck, 2010, pp. 44 ss.

¹⁰² *Ibid.*, pp. 114-115.

Un così alto grado di coinvolgimento della comunità è inevitabile, perché, sottolinea ancora l'autrice, il bene comune non è tale per natura, ma per scelta dei consociati, sulla cui volontà si pone l'esistenza del bene stesso.¹⁰³

La soluzione, dunque, che la Ostrom ipotizza è una sorta di auto-governance; ciò, tuttavia, diventa tanto più difficile quanto più si allarga la comunità di riferimento. In esse, infatti, è possibile un controllo capillare delle attività dei consociati nei confronti del bene.

Laddove invece la comunità sia molto grande in termini numerici, oppure dispersa sul territorio, è difficile ipotizzare un controllo tale da assicurare uno sfruttamento positivo della risorsa. Insomma, prende il sopravvento il fattore fiducia, con tutte le conseguenze che implica.

Nonostante queste difficoltà, rimane da sottolineare la bontà di un modello che coinvolge attivamente la comunità nella gestione del patrimonio culturale immateriale, affidandole anzi un ruolo principale, e non di nicchia, proprio perché la difesa di questo patrimonio è la difesa di ciò che caratterizza questa comunità.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 8.

3.2 – La tutela dei beni culturali immateriali in Spagna

La tutela dei beni culturali in Spagna è, sotto molti aspetti, lontana dall'esperienza italiana, rispetto a quanto avviene in Francia, anche a causa delle radicali differenze in materia di autonomia.

Il peso delle comunità autonome in Spagna, infatti, è molto forte in tema di beni culturali, e ogni territorio rivendica le proprie peculiarità a livello linguistico e di tradizioni.

Inoltre, la Spagna ha come principali (e in alcuni periodi storici anche privilegiati) interlocutori i Paesi ispanici dell'America Latina, che hanno un rapporto totalmente diverso con gli elementi culturali immateriali, da sempre considerati parte integrante della loro identità.

Anche alla luce di questi elementi, tuttavia, è possibile vedere come molte delle soluzioni adottate nella penisola iberica non differiscano da quelle intraprese in Italia e Francia.

3.2.1 – La legislazione centrale

Preliminarmente è necessario qualche chiarimento sulla tutela dei beni culturali in generale in Spagna.

La tutela del patrimonio culturale rientra attualmente tra le competenze del *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*, dove esiste una apposita *Secretaría de Estado de Cultura*, da cui dipende la *Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas*. All'interno della *Dirección* operano sei *Subdirecciones Generales*, due delle quali (*Protección del Patrimonio Histórico* e *Instituto del Patrimonio Cultural de España*) sono direttamente coinvolte nella gestione del patrimonio culturale spagnolo.

In particolare, la *Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico* coordina gli interventi ministeriali in materia di beni culturali, sovrintende all'applicazione delle relative leggi e detiene il *Registro de Bienes de Interés Cultural*, oltre a essere la principale interlocutrice con le organizzazioni internazionali che si occupano di cultura.

Quanto alla *Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España*, essa si occupa direttamente dell'elaborazione ed esecuzione dei piani per la conservazione e restaurazione dei beni immobili del patrimonio storico, ma anche della tutela del patrimonio culturale immateriale.

Come nella gran parte dei Paesi dell'Europa Occidentale, il concetto di patrimonio culturale si è evoluto e ampliato nel corso del XX secolo in Spagna; originariamente la protezione di tale patrimonio era infatti limitata ai beni monumentali, artistici e archeologici, per poi espandersi in maniera non dissimile a quanto successo in Italia;¹⁰⁴ anzi, in un certo senso l'attuale legislazione spagnola deve molto a quella italiana.

Come si legge nella prima *exposición de motivos* della *Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, infatti, il concetto di beni culturali (e non semplicemente di beni appartenenti al patrimonio culturale) deriva proprio dagli sforzi fatti nel nostro Paese dalla Commissione Franceschini e dalle teorie del Giannini. La creazione di un Ministero dei Beni Culturali porta anche il legislatore spagnolo a

¹⁰⁴ Cfr. MILETO C., VEGAS LÓPEZ- MANZANARES F., *Protección del patrimonio en España: entre Gobierno Central y Autonomías*, in MANFREDI C. (a cura di), *Le politiche di tutela del patrimonio costruito*, cit., pp. 65 ss.

considerare autonomamente e sotto il profilo patrimoniale questi beni. In questa nuova concezione, «tutto ciò che incorpora un riferimento alla Storia della Civiltà fa parte del Patrimonio Storico. In questo concetto potrebbero pertanto essere incluse un'altra serie di realtà umane degne di nota, vale a dire, il patrimonio non fisico».¹⁰⁵

La *Constitución* del 1978 inserisce nell'ordinamento spagnolo la tutela dei beni culturali: nel suo preambolo, infatti, si impegna a proteggere la cultura e le tradizioni del popolo spagnolo, e all'art. 46 statuisce che i poteri pubblici «garantiranno la conservazione e promuoveranno l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli di Spagna e dei beni che lo compongono, qualunque sia il suo regime giuridico e la sua titolarità».¹⁰⁶

Prima della *Constitución*, la tutela dei beni culturali era stata parziale e frazionata; il *Real Decreto-ley* del 9 agosto 1926 si occupava della protezione, conservazione e accrescimento della “*riqueza artística*”, con una concezione molto rigida e conservatrice, mantenuta dalla *Ley sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional* del 13 maggio 1933; anche i Decreti del 1953 e 1961 relativi all'inventariazione e catalogazione del patrimonio etnologico e folkloristico rimandavano esplicitamente alla sola dimensione materiale dei beni.¹⁰⁷

La legge 16/1985 sul patrimonio storico, pur continuando a prediligere una nozione materiale dei beni culturali, dedica una sezione (il Titolo VI) al *Patrimonio Etnográfico*, estendendo, all'art. 46, il concetto di patrimonio storico anche a «le conoscenze e attività che sono o sono stati espressioni rilevanti della cultura tradizionale del popolo spagnolo nei suoi aspetti materiali, sociali o spirituali».¹⁰⁸ L'art. 47, comma 3, aggiunge che «si considerano avere valore etnografico e godranno di tutela amministrativa quelle conoscenze o quelle attività derivanti da modelli o tecniche tradizionali utilizzati da una determinata comunità. Qualora si tratti di conoscenze o attività che si trovino in prevedibile pericolo di sparire, l'Amministrazione competente adotterà le misure opportune per ottenere lo studio e la documentazione scientifica di questi beni».¹⁰⁹

¹⁰⁵ Preámbulo I, Ley 10/2015 «En efecto, la inserción de las manifestaciones culturales inmateriales en el ordenamiento jurídico es un hecho nuevo, que sólo ha empezado a tomar cuerpo en las últimas décadas, al compás de su creciente aprecio social. Esta inserción ha ido acompañada de un proceso de renovación jurídico doctrinal sobre el patrimonio cultural, en la que es obligado recordar la aportación en Italia, en la década de los años setenta del siglo precedente, de la llamada Comisión Franceschini y de la construcción doctrinal del iuspublicista Giannini, que proponen un nuevo concepto amplio y abierto de bienes culturales como “todo aquello que incorpora una referencia a la Historia de la Civilización forma parte del Patrimonio Histórico”.

Este proceso de valorización jurídica presenta dos campos diferenciados de concreción, el de los instrumentos internacionales y el del derecho interno».

¹⁰⁶ Art. 46 Cost. spagnola «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio».

¹⁰⁷ Cfr. Preámbulo II, Ley 10/2015.

¹⁰⁸ Art. 46 Ley 16/1985 «Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales».

¹⁰⁹ Art. 47 comma 3 Ley 16/1985 «Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes».

Per quanto tale legge abbia l'indubbio merito di aver per prima colto la necessità di una evoluzione delle politiche culturali, ampliando la materia della tutela anche al patrimonio immateriale, le misure di salvaguardia previste non sono altrettanto innovative; la legge, infatti, si limita a espandere alla nuova categoria i tradizionali meccanismi di tutela adottati per i beni archeologici, architettonici e storico artistici, che poco si adattano a questi nuovi beni.¹¹⁰

Tanto nella Costituzione quanto nella legge del 1985, inoltre, non vengono individuati criteri chiari sul riparto delle competenze sui beni culturali, a rischio di creare confusione e sovrapposizione delle competenze in tema di esportazione illecita e spoliazione.¹¹¹

Dunque, nonostante queste disposizioni di legge, la Spagna, che sottoscrive (seppur in ritardo, nel 1982) la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 1972, mostra di essere realmente efficace nella tutela ai soli *monumentos* (ossia le opere architettoniche, di scultura o pittura monumentale), *conjuntos* (gruppi di costruzioni considerabili nel loro insieme) e *lugares* (opere dell'uomo o modificazioni umane di elementi naturali, che abbiano un valore storico, estetico, etnologico, antropologico o archeologico).

La "Raccomandazione per la Salvaguardia della Cultura e del Folklore" del 1989 trova anche in Spagna una scarsa applicazione, dove fino alla fine degli anni '90 si continua a prediligere il termine "*folclore*" per indicare il patrimonio immateriale.¹¹²

Il già ricordato programma "Tesori Umani Viventi" non riscuote in Spagna alcun successo, pur essendo invece largamente usato in Paesi di lingua spagnola come il Messico e il Cile (in quest'ultimo Paese, è stata prevista a livello nazionale una procedura per presentare la domanda e un Comitato di Esperti che valuti le domande presentate),¹¹³ e, quando nel 2001 vengono riconosciute ufficialmente i primi patrimoni orali e immateriali dell'umanità (in spagnolo *Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad*), nella lista vengono inseriti i Misteri di Elche, rappresentazione teatrale nella provincia valenciana di Alicante.¹¹⁴

I Misteri di Elche erano già stati dichiarati monumento nazionale nel 1931 dal governo della Seconda Repubblica Spagnola (unico caso di riconoscimento a un bene immateriale), e il loro valore immateriale era stato ribadito con la dichiarazione di festa

¹¹⁰ Cfr. GABARDÓN DE LA BANDA J.F., *La tutela del patrimonio cultural inmaterial en España: la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*, in *Anuario Jurídico Económico Escorialense*, XLIX, 2016, pp. 282 ss.; cfr. anche LEGUINA J., BAQUEDANO E. (a cura di), *Un futuro para la memoria. Sobre la administración y el disfrute del Patrimonio Histórico Español*, Madrid, Visor, 2000, p. 63; in difesa dell'innovatività della legge, cfr. invece LÓPEZ BRAVO C., *El Patrimonio Cultural Inmaterial en la legislación española. Una reflexión desde la Convención de la UNESCO de 2003*, in *Patrimonio Cultural y Derecho*, 8, 2004, p. 208.

¹¹¹ Cfr. ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, cit., p. 9.

¹¹² Cfr. BRUGMAN F., *La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, in *PH Cuadernos*, 17, 2005, pp. 59-60.

¹¹³ Il Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio gestisce con successo il programma tramite il Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA); ulteriori informazioni sono reperibili al link: www.cultura.gob.cl/patrimonio/tesoros-humanos-vivos/.

¹¹⁴ Più dettagliatamente, i Misteri di Elche sono una rappresentazione teatrale in lingua valenciana e latina che mette in scena la Dormizione, l'Assunzione in cielo e l'Incoronazione della Vergine Maria. L'opera, interamente cantata, si compone di due atti messi in scena il 14 e il 15 di agosto; è stata rappresentata senza interruzioni nella Basilica di Santa Maria di Elche, in provincia di Alicante, fin dalla metà del XV secolo. Per informazioni più dettagliate v. www.misteridelx.com/.

di interesse turistico (nazionale nel 1965, internazionale nel 1980) da parte del *Ministerio de Información y Turismo*.¹¹⁵

Gli strumenti basilari per la tutela di tale patrimonio sono elaborati nella Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale realizzata dall'UNESCO nel 2003.

A tali strumenti, tuttavia, non si aggiungono per lungo tempo previsioni legislative nazionali. Nel primo decennio del XXI secolo i beni culturali immateriali continuano a essere una sottoclasse dei beni culturali in generale, con scarso interesse per una loro autonoma normativa.

Finalmente, all'interno delle *Subdirecciones* della *Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte* nel 2013 si sviluppa una nuova politica sulla gestione del patrimonio immateriale, che porterà, nel novembre dello stesso anno, alla realizzazione di un *Proyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial*.

Si tratta di un testo fortemente innovativo, che già nella sua prefazione sottolinea la necessità di adeguare la legislazione al concetto di patrimonio culturale che si è affermato negli ultimi anni, e come tale adeguamento non possa che passare da una gestione unitaria di tale patrimonio.

Fin dalla presentazione dell'*Anteproyecto* sono state sollevate numerose critiche per la intrusione dell'amministrazione statale in questioni di competenza delle Comunità Autonome, e ciò ha condotto a inserire nel progetto definitivo una serie di motivazioni per giustificare questa intrusione dello stato centrale.¹¹⁶

Nel *Proyecto de Ley* tale scelta viene motivata in base a più apporti normativi:

- l'art. 149 della *Constitución Española*, inserisce (al n. 28) tra le materie di competenza esclusiva statale la difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale, almeno per quanto riguarda esportazioni e spoliazioni;¹¹⁷
- sempre l'art. 149, al secondo comma, stabilisce che «senza pregiudizio delle competenze che le Comunità Autonome potranno assumere, lo Stato considererà il servizio culturale come dovere e attribuzione essenziale»;¹¹⁸
- la sentenza del *Tribunal Constitucional* n. 49 del 5 aprile 1984 riserva allo Stato la possibilità di estendere la sua tutela nell'area di conservazione del patrimonio culturale comune, ma anche nei settori che richiedono un trattamento generale o un'azione pubblica quando le finalità culturali non possono essere realizzate da altri soggetti.¹¹⁹

¹¹⁵ V. nota precedente.

¹¹⁶ Cfr. VELASCO GUTIÉRREZ M. J., *El patrimonio cultural inmaterial desde una visión totalizadora de la cultura*, in *Sistema: revista de ciencias sociales*, n. 236, 2014, pp. 71-84; cfr. anche GONZÁLEZ CAMBEIRO S., QUEROL M. A., *El Patrimonio Inmaterial*, 2014, Madrid, Catarata, pp. 31-32.

¹¹⁷ Art. 149 comma 1 Cost. spagnola «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas».

¹¹⁸ Art. 149 comma 2 Cost. spagnola «Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas».

¹¹⁹ V. Pleno Recurso de inconstitucionalidad número 182/1982 – Sentencia número 49/1984, de 5 de abril, in *Boletín Oficial del Estado – Supl. al num. 99/1984*, p. 32.

Il *Proyecto de Ley*, pertanto, si presenta come una sorta di cornice legislativa, pretendendo di fornire delle norme di base per la materia e di determinare i principi generali in base ai quali tutelare il patrimonio culturale immateriale.¹²⁰

A questo punto è un passaggio obbligatorio analizzare i principali articoli del *Proyecto*, confrontandoli con le previsioni dell'*Anteproyecto*, per rendersi conto del travagliato percorso evolutivo di questa norma.¹²¹

Dopo una serie di premesse volte a giustificare l'intervento statale in materia, ed altre di carattere storico (tra cui la già ricordata eredità della Commissione Franceschini e degli studi di Giannini), l'art. 1 introduce l'oggetto della legge, ossia l'individuazione di regole generali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale da parte dei «*poderes públicos [...] en sus respectivos ámbitos de competencias*». La scelta di parlare in generale di poteri pubblici, e non solo della *Administración General del Estado*, come invece era scritto nell'*Anteproyecto*, dimostra la maggior attenzione nei confronti delle Autonomie Locali, nell'intento di creare un dialogo costruttivo tra tutti gli attori interessati.

L'art. 2 del *Proyecto* fornisce la definizione di beni del patrimonio culturale immateriale, considerati come gli usi, le rappresentazioni, le espressioni, i conocimientos e le tecniche che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte integrante del loro Patrimonio Culturale.

Nell'elencazione che segue, si può notare come nell'*Anteproyecto* venga ripresa esattamente la Convenzione UNESCO del 2003;¹²² nel *Proyecto* tale nozione viene invece allargata a due ulteriori ambiti: *elaboraciones culinarias y alimentación*, e *aprovechamientos específicos de los paisajes naturales*.

L'art. 3 elenca i principi generali su cui si deve basare l'azione di salvaguardia, mentre l'art. 4 estende espressamente la tutela del patrimonio culturale immateriale ai beni materiali e ai luoghi ad esso connessi.

L'art. 5 riserva allo Stato la tutela contro esportazioni e spoliazioni anche per il patrimonio culturale immateriale; questa era una delle cinque competenze che, ai sensi dell'art. 3 dell'*Anteproyecto* competevano all'amministrazione statale (facilitare la collaborazione tra gli enti pubblici e tra gli enti e i cittadini; gestire, di concerto con le Comunità Autonome, gli strumenti di salvaguardia del patrimonio immateriale, come il *Plan Nacional de Salvaguardia del PCI*; adottare gli strumenti di tutela necessari a salvaguardare l'unitarietà di quelle manifestazioni condivise tra più comunità, o che siano inseparabili dall'immaginario nazionale e dalla tradizione spagnola; valorizzare i beni culturali, ampliando il dialogo con l'UNESCO; promuovere le relazioni internazionali, specie con i Paesi latinoamericani).

¹²⁰ Cfr. *PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Proyecto de Ley de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, in *Dosieres, Serie Legislativa, X Legislatura N° 70 – Febrero 2015*, Congreso de los Diputados, pp. 1 e 2.

¹²¹ Il testo integrale dell'*Anteproyecto de Ley* è disponibile al link: www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0f16573d-a24d-4965-b7d2-6f475b9637c7/patrimonio-inmaterial-v1.pdf.

Invece, il testo del *Proyecto de Ley* è disponibile al link: www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_70/pdfs/1.pdf.

¹²² All'art. 2, la Convenzione riconosce come Patrimonio Culturale Immateriale:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

Dopo le critiche sollevate, queste competenze sono ripensate e suddivise tra l'art. 5 e l'art. 11. Quest'ultimo, al secondo comma, riserva allo Stato alcune funzioni:

- proporre, elaborare e revisionare il *Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*;
- gestire il *Censo General de Patrimonio Cultural Inmaterial*;
- salvaguardare il patrimonio culturale immateriale tramite la dichiarazione di *Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial*.

La funzione di valorizzazione contenuta nell'art. 3 dell'*Anteproyecto* viene riproposta in forma mitigata dal terzo comma dell'art. 11, che sottolinea come l'azione dell'Amministrazione Generale dello Stato debba svolgersi senza pregiudizio delle competenze proprie delle Comunità Autonome.

Il quarto comma attribuisce allo Stato la diffusione internazionale della conoscenza dei beni che costituiscono il patrimonio immateriale spagnolo (anche in questo caso senza pregiudizio per le Comunità Autonome).

La procedura per la dichiarazione della *Manifestación Representativa* viene stabilita dall'art. 12 del *Proyecto*; sull'art. 6 (che pone le regole base per la trasmissione, diffusione e promozione del patrimonio immateriale) e l'art. 9 (che indica le necessarie garanzie per la fruizione pubblica) si tornerà nel paragrafo 2.3 del presente capitolo.

Gli artt. 13 e 14, che concludono il *Proyecto*, istituiscono rispettivamente il *Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* (approvato dal Governo, di concerto con il *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*, e con il *Consejo del Patrimonio Histórico*, e destinato a sviluppare una programmazione coordinata e condivisa dalle amministrazioni pubbliche di ogni livello) e il *Censo General de Patrimonio Cultural Inmaterial* (che contiene l'identificazione dei beni e tutte le informazioni ad essi relativi).

La discussione parlamentare del *Proyecto* è particolarmente travagliata, e l'approvazione al *Senado* nel maggio 2015, che dà vita alla *Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* senza grandi modifiche rispetto al progetto, è possibile solo grazie alla maggioranza assoluta detenuta dal Governo al momento della discussione, che ha permesso di giungere a un'approvazione della legge senza l'apporto di altre forze politiche.¹²³

Si vogliono segnalare le principali modifiche apportate al *Proyecto*:

- all'art. 2 vengono ulteriormente modificati gli ambiti di competenza, modificando la lettera f) affinché includa anche la gastronomia, e aggiungendo le lettere h) *formas de socialización colectiva y organizaciones* e i) *manifestaciones sonoras, música y danza tradicional*;
- all'art. 4 vengono inseriti a entrambi i commi dei rimandi alla legislazione delle Comunità Autonome;
- l'art. 9 comma 2, contenente precise indicazioni per le istituzioni museali, viene eliminato dal testo definitivo;
- all'art. 11 comma 4 scompare il riferimento alla Comunità Iberoamericana delle Nazioni tra gli organi come referente privilegiato nella promozione del patrimonio culturale immateriale;
- l'art. 13 lettera a) introduce come nuovo obiettivo del *Plan Nacional* la sensibilizzazione sociale e la promozione del riconoscimento nel quadro delle politiche culturali;

¹²³ Cfr. GONZÁLEZ CAMBEIRO S., QUEROL M. A., *El Patrimonio Inmaterial*, cit., pp. 44-45.

- infine, il *Censo General de Patrimonio Cultural Inmaterial* viene rinominato *Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial* nella versione finale dell'art. 14.

In realtà, il tema del patrimonio culturale immateriale era già stato recentemente al centro della scena politica, in un'altra legge fortemente dibattuta, la *ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural*.

La legge sulla tauromachia è stata uno dei principali terreni di scontro tra il Governo e le forze di minoranza politica, e più voci hanno sottolineato l'insufficienza delle argomentazioni in base alle quali l'art. 2 della legge la riconosce quale «*parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional*», mantenendo la discussione più sul piano ideologico che culturale.¹²⁴

L'intreccio tra questioni etiche e tradizione continua a rendere la tauromachia un argomento "caldo" – basti pensare alla risonanza mediatica della decisione presa il 18 agosto 2021 dall'*Alcaldía* della città di Gijón di vietare la corrida all'interno del comune – ma alla legge 18/2013 nessun intervento in materia è seguito a livello statale, mentre si sono susseguiti gli interventi delle comunità autonome e a livello locale.¹²⁵

Anche per quanto riguarda in generale la legislazione dei beni culturali, l'unica normativa nazionale successiva alla *Ley* del 2015 è la *Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea*; questa legge, di fatto, recepisce la Direttiva UE 60/2014, e – trattandosi di una legge sul recupero di beni culturali esportati illegalmente – non prevede alcuna ulteriore disposizione in tema di beni immateriali.

Numerose, invece, sono state le dichiarazioni di *Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial*, l'ultima delle quali è il *Belenismo* (ossia il presepio), nel gennaio 2022.¹²⁶

3.2.2 – La legislazione delle comunità autonome

Prima di poter analizzare la legislazione delle comunità autonome in materia di patrimonio culturale immateriale, è necessario sottolineare che il panorama legislativo si presenta variegato e con enormi differenze, anzitutto da un punto di vista terminologico.

Prima della Convenzione UNESCO del 2003 si tendeva a riconoscere il patrimonio immateriale come parte del patrimonio etnografico, e alcuni enti territoriali hanno conservato questa tendenza fino alla *Ley* del 2015.¹²⁷

Per quanto ogni Comunità Autonoma si sia dotata di proprie regole, non è facile creare una catalogazione, e se alcuni hanno suggerito la nomenclatura come criterio

¹²⁴ Cfr. CARRILLO DONAIRE J. A., *La protección jurídica de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial*, in *Revista general de derecho administrativo*, n. 39, 2015; contra, cfr. FERNANDEZ DE GATTA SANCHEZ D., *La Ley de 12 de noviembre de 2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural: una esperanza para el futuro*, in *Diario La Ley*, n. 8239, 2014, pp. 1-10.

¹²⁵ Cfr. GARCÍA RUBIO F., *La tauromaquia patrimonio cultural inmaterial entre su protección y persecución*, in *Revista Aragonesa de Administración Pública*, n. 57, Saragozza, 2021, p. 222.

¹²⁶ La notizia della decisione del *Ministerio de Cultura y Deporte* è disponibile al link: www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/01/220105-belenismo-manifestacion-cultural.html.

Per una lista dei beni riconosciuti come patrimonio immateriale spagnolo consultare invece il link: www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimonio-inmaterial/elementos-declarados/lista.html.

¹²⁷ Cfr. LÓPEZ BRAVO C., *El Patrimonio Cultural Inmaterial en la legislación española*, cit., pp. 203 ss.

principale,¹²⁸ sembra più utile in questa circostanza seguire invece un criterio cronologico, come suggerito da Querol.¹²⁹

Le leggi che risalgono alla prima metà degli anni '90 vengono definite "di prima generazione"; ovviamente esse sono successive alla *Sentencia 17/1991, de 31 de enero* del *Tribunal Constitucional* che riconosce a favore delle comunità autonome la possibilità di dichiarare autonomamente i propri *Bienes de Interés Cultural*.¹³⁰

A questa generazione appartengono le tre leggi sul patrimonio culturale delle comunità autonome ricorrenti, e tre leggi sulla protezione di specifici fenomeni culturali:

- la *Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco*, prima legge a utilizzare il termine *Cultural* invece di *Histórico*;¹³¹ l'art. 2 stabilisce che rientrino tra i beni che compongono il patrimonio culturale basco le attività, le credenze, le tradizioni o gli eventi che esprimano la cultura o il modo di vivere del popolo basco,¹³² mentre l'art. 51 considera il *patrimonio etnográfico* come l'insieme di beni materiali e immateriali in cui si manifesta la cultura tradizionale dei Paesi Baschi;¹³³
- la *Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán*; il suo rimando, sia nel preambolo che all'art. 1 comma 3, al "*Patrimonio Cultural Inmaterial*", la rende la prima norma a introdurre questo termine nella legislazione spagnola;
- la *Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia*;¹³⁴ anch'essa al primo articolo rimanda al patrimonio immateriale, statuendo che il patrimonio culturale della Galizia è composto da «tutti i beni materiali e immateriali che, per il valore proprio ad essi riconosciuto, debbano essere considerati come di interesse rilevante per la permanenza e identità della cultura galiziana attraverso il tempo»;¹³⁵ l'art. 64 ricalca parzialmente l'art. 2 della succitata *Ley 7/1990*, includendo nel patrimonio etnografico «le attività e le conoscenze che costituiscono forme rilevanti o espressioni della cultura o dei modi di vivere tradizionali e propri del popolo galiziano nei suoi aspetti materiali e immateriali»;¹³⁶ l'art. 65, dopo aver ripreso (e ampliato) questa

¹²⁸ Cfr. *ibidem*.

¹²⁹ Cfr. GONZÁLEZ CAMBEIRO S., QUEROL M. A., *El Patrimonio Inmaterial*, cit., p. 47.

¹³⁰ V. *Tribunal Constitucional, Sentencia número 17/1991, de 31 de enero*, in *Boletín Oficial del Estado* num. 48/1991, pp. 18 ss; si noti che queste leggi, per quanto successive all'approvazione della sentenza in oggetto, sono antecedenti alla sua pubblicazione.

¹³¹ Tale legge è stata abrogata dalla *Ley 6/2019, de 9 de mayo*.

¹³² Art. 2 comma 2 *Ley 7/1990-País Vasco*, «A los efectos de esta ley, los bienes que componen el patrimonio cultural del pueblo vasco, que pueden ser calificados e inventariados, deberán clasificarse en algunas de las siguientes categorías: [...] c) Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades, creaciones, creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del pueblo vasco».

¹³³ Art. 51 *Ley 7/1990-País Vasco* «Se considera patrimonio etnográfico al conjunto de bienes materiales e inmateriales en que se manifiesta la cultura tradicional del País Vasco».

¹³⁴ Tale legge è stata abrogata dalla *Ley 5/2016, de 4 de mayo*.

¹³⁵ Art. 1 comma 1 *Ley 8/1995-Galicia* «El patrimonio cultural de Galicia está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que, por su reconocido valor propio, hayan de ser considerados como de interés relevante para la permanencia e identidad de la cultura gallega a través del tiempo».

¹³⁶ Art. 64 *Ley 8/1995-Galicia* «Integran el patrimonio etnográfico de Galicia los lugares y los bienes muebles e inmuebles, así como las actividades y conocimientos que constituyan formas relevantes o expresión de la cultura y modos de vida tradicionales y propios del pueblo gallego en sus aspectos materiales e inmateriales».

definizione al primo comma, nel secondo stabilisce una tutela per i beni immateriali che rischiano di deteriorarsi o di andare perduti, garantendone lo studio, documentazione scientifica e conservazione tramite i mezzi adatti alla loro conservazione;¹³⁷

- la *Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de fomento del patrimonio histórico de la Región de Murcia*; pur ponendosi tra i fini principali una maggior sensibilizzazione della cittadinanza e lo sviluppo della cultura e della ricerca, non contiene alcun riferimento ai beni culturali immateriali;
- la *Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural de Cataluña*; per quanto non sia una legge particolarmente strutturata, ha il merito di essere la prima a focalizzarsi sulla cultura popolare; la dimensione immateriale emerge nel parlare del *patrimonio etnológico*, che tra i suoi elementi vede includere «le attività, i saperi e gli altri elementi immateriali che sono espressioni di tecniche, mestieri e forme di vita tradizionali»;¹³⁸
- la *Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón*; essa introduce il concetto di *Parque Cultural*, ossia un territorio che contiene vari elementi del patrimonio culturale, integrati in un luogo fisico di valore paesaggistico o ecologico, e che necessita pertanto di una specifica protezione;¹³⁹ già al secondo articolo specifica che tale patrimonio può essere anche immateriale, ossia la lingua, la gastronomia, le tradizioni, le feste e i costumi;¹⁴⁰ sebbene tra gli obiettivi di tali parchi, previsti dall'art. 3, non risultino disposizioni specifiche per il patrimonio immateriale, tra le attività che essi devono garantire, all'art. 22, troviamo anche il recupero delle attività e manifestazioni culturali tradizionali e lo sviluppo delle tecniche artigianali.¹⁴¹

Salta immediatamente all'occhio come questo primo gruppo di leggi non introduca alcun nuovo sistema di protezione specifico per i beni culturali immateriali.

Le cose cambiano con le norme “di seconda generazione”, una produzione notevole se si considera che viene prodotta in un lasso di tempo di due anni, che

¹³⁷ Art. 65 comma 2 *Ley 8/1995-Galicia* «Cuando estén en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la Consejería de Cultura promoverá y adoptará las medidas oportunas conducentes a su estudio, documentación científica y a su recogida por cualquier medio que garantice su transmisión y puesta en valor».

¹³⁸ Art. 5 comma 1 *Ley 2/1993-Cataluña* «Constituyen el patrimonio etnológico de Cataluña: [...] c) Las actividades, conocimientos y demás elementos inmateriales que son expresión de técnicas, oficios o formas de vida tradicionales.»

¹³⁹ Art. 1 *Ley 12/1997-Aragón* «Un Parque Cultural está constituido por un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes».

¹⁴⁰ Art. 2 comma 1 *Ley 12/1997-Aragón* «Un Parque Cultural es un espacio singular de integración de los diversos tipos de patrimonio, tanto material-mobiliario e inmobiliario como inmaterial. [...] Como Patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, el gastronómico, las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural autóctona o externa. Todo ello en el marco de las definiciones establecidas por el Consejo de Europa y por la UNESCO».

¹⁴¹ Art. 22 comma 1 lettera g) *Ley 12/1997-Aragón* «[...] la Gerencia del Parque colaborará principalmente en el fomento de: [...] g) La recuperación de actividades y manifestaciones culturales tradicionales y el fomento de la artesanía».

introducono delle novità rilevanti in tema di interpretazione e protezione. Rientrano in questo periodo:

- la *Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano*; si tratta di una legge molto conosciuta perché, anche in virtù delle revisioni apportate nel 2004, nel 2007 e nel 2015,¹⁴² è ritenuta la legge più completa sulla tutela del patrimonio immateriale; l'originale art. 1 comma 2, inserisce nel patrimonio culturale valenziano «in qualità di beni immateriali del patrimonio etnologico, le creazioni, le conoscenze e le pratiche della cultura tradizionale valenziana»; tale previsione è oggi confluita nel comma 3, che inoltre la arricchisce con «le espressioni delle tradizioni del popolo valenziano nelle sue manifestazioni musicali, artistiche, gastronomiche o visive, e specialmente quelle che sono state oggetto di trasmissione orale e quelle che conservano e potenziano l'uso della lingua valenciana»;¹⁴³ sin dal 2004 è poi previsto un quarto comma, che fa riferimento ai beni di natura tecnologica;¹⁴⁴ gli artt. 45, 55, 56 e 57, che contengono indicazioni sulle modalità di tutela di questi beni (a partire dalla conservazione dei loro supporti materiali), saranno oggetto di studio nel prossimo paragrafo;
- la *Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria*; anch'essa interessata da modifiche recenti,¹⁴⁵ già nella sua (novellata) introduzione, include tra i beni culturali da proteggere anche il patrimonio immateriale delle manifestazioni della cultura popolare tradizionale di Cantabria;¹⁴⁶ se nel testo originale la classificazione dei *bienes integrantes del patrimonio cultural* si trova all'art. 29, nel testo novellato è l'art. 98 a porre invece l'accento sul *patrimonio etnográfico inmaterial o latente*, «composto da un insieme di pratiche e saperi trasmessi come costume o oralmente, la cui estrema vulnerabilità deriva dalla sua essenza e dalle sue caratteristiche»;¹⁴⁷ la definizione di patrimonio etnografico di cui agli artt. 96 e 97 si sovrappone

¹⁴² Tale modifica è stata apportata con le leggi 7/2004, 5/2007 e 6/2015 della Comunidad Valenciana.

¹⁴³ Art. 1 comma 3 *Ley 4/1998-Comunidad Valenciana* «*También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura tradicional valenciana.*

Asimismo, forman parte de dicho patrimonio como bienes inmateriales las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones musicales, artísticas, deportivas, religiosas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral, las que mantienen y potencian el uso del valenciano y los festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana».

¹⁴⁴ Art. 1 comma 4 *Ley 4/1998-Comunidad Valenciana* «*Los bienes inmateriales de naturaleza tecnológica que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución tecnológica de la Comunidad Valenciana son, así mismo, elementos integrantes del patrimonio cultural valenciano*».

¹⁴⁵ Nello specifico, dalla *Ley 5/2019*.

¹⁴⁶ *Preámbulo, Ley 11/1998- Cantabria* «*[...] entre los bienes culturales que deban protegerse, se hallan no sólo los muebles e inmuebles, sino el amplio patrimonio inmaterial, entre el que se encuentran las manifestaciones de la cultura popular tradicional de Cantabria [...]*».

¹⁴⁷ Art. 98 comma 6, *Ley 11/1998- Cantabria*, «*En cuanto al patrimonio etnográfico inmaterial o latente, compuesto por un caudal de prácticas y saberes transmitidos tanto por la fuerza de la costumbre como de forma oral, cuya extrema vulnerabilidad se deduce de su propia esencia y características, la Consejería de Cultura y Deporte promoverá y adoptará todas las medidas oportunas conducentes a la recogida, plasmación en soporte material y estudio, además de su registro y catalogación, garantizando de este modo su transmisión a las generaciones venideras*».

quasi integralmente al concetto di patrimonio culturale immateriale emerso nelle altre leggi delle comunità autonome;¹⁴⁸

- la *Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears*; all'art. 67, definisce i *bienes etnológicos inmatrimiales* come gli usi e costumi, assieme ai supporti materiali in cui si possono manifestare, e le conoscenze e attività proprie del popolo delle Isole Baleari;¹⁴⁹ in seguito alle modifiche apportate dalla *Ley 18/2019 (v. infra)*, tuttavia, è stato aggiunto un quarto comma all'art. 1, che riconosce l'esistenza di un patrimonio culturale immateriale, e che rimanda alla stessa legge del 2019 per la disciplina di tale patrimonio;¹⁵⁰
- la *Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés*; dopo essersi impegnata a proteggere i beni immateriali «sia ereditati dal nostro passato come creati nel presente»,¹⁵¹ all'art. 75 definisce i *bienes etnográficos inmatrimiales* come «usi, costumi, creazioni e comportamenti che trascendano i supporti materiali su cui possono manifestarsi»;¹⁵²
- la *Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias*;¹⁵³ l'art. 2 indica come beni facenti parte del patrimonio storico canario «i beni immateriali della cultura popolare e tradizionale e le peculiarità linguistiche dello spagnolo parlato alle Canarie»;¹⁵⁴ si noti che tra gli elementi del *patrimonio etnográfico* include i rimedi della medicina popolare, le danze, gli

¹⁴⁸ L'art. 96 della *Ley 11/1998-Cantabria* fa infatti riferimento a «conocimientos y actividades que son expresivos de la cultura y de los modos de vida que, a través del tiempo han sido y son característicos de las gentes de Cantabria», mentre l'art. 97 amplia il patrimonio etnografico a «aquellos conocimientos, prácticas y saberes, transmitidos consuetudinariamente, y que forman parte del acervo cultural de la región y particularmente las fiestas populares, las manifestaciones folclóricas, la música tradicional y folk, y el vestuario histórico».

¹⁴⁹ Art. 67 *Ley 12/1998-Illes Balears* «1. Los bienes etnológicos inmatrimiales, como usos, costumbres, comportamientos o creaciones, juntamente con los restos materiales en los que se puedan manifestar, serán salvaguardados por la Administración competente según esta Ley, y se promoverá su investigación y su recogida exhaustiva en soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras generaciones.

2. Igualmente, serán objeto de estudio, documentación y conservación aquellos conocimientos y actividades propias del pueblo de las Illes Balears».

¹⁵⁰ Disposición final primera, *Ley 18/2019-Illes Balears* «Se modifica el artículo 1 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears, al que se añade el apartado siguiente:

“4. También forman parte del patrimonio histórico de las Illes Balears los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con lo que establece la legislación especial”».

¹⁵¹ Preámbulo I, *Ley 3/1999-Aragón* «[...] El patrimonio cultural se define como el conjunto de elementos naturales, o culturales, materiales e inmatrimiales, tanto heredados de nuestros antepasados como creados en el presente, en el cual los aragoneses reconocen sus señas de identidad, y que ha de ser conservado, conocido y transmitido a las generaciones venideras, acrecentándolo [...]».

¹⁵² Art. 75 *Ley 3/1999-Aragón* «Los bienes etnográficos inmatrimiales como usos, costumbres, creaciones, comportamientos que trasciendan de los restos materiales en que puedan manifestarse, serán salvaguardados por la Administración competente según esta Ley, promoviendo para ello la investigación, documentación científica y recogida exhaustiva de los mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a las generaciones futuras».

¹⁵³ Tale norma è stata abrogata dalla *Ley 11/2019, de 25 de abril*.

¹⁵⁴ Art. 2 comma 2 *Ley 4/1999 Islas Canarias* «También forman parte del patrimonio histórico canario los bienes inmatrimiales de la cultura popular y tradicional y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias».

abiti e i cibi del folklore, il lessico popolare canario e il “Silbo gomero”,¹⁵⁵ le manifestazioni e gli sport tradizionali;¹⁵⁶

- la *Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura*; essa predilige il termine “*bienes intangibles*” al più frequente “*bienes inmateriales*”, e all’art. 57 include nel *patrimonio etnológico* «le attività o conoscenze che costituiscono forme rilevanti di espressione o manifestazione della cultura di origine popolare e tradizionale estremadurana nei suoi aspetti materiali e intangibili».¹⁵⁷

Stando alla classificazione proposta da Querol, sono considerate di “terza generazione” le norme che sono entrate in vigore a partire dal terzo millennio. Tra queste troviamo:

- la *Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural de Asturias*; essa non contiene alcun riferimento al patrimonio immateriale, ma all’art. 72 riconosce come *expresiones no materiales* «i saperi, le attività, gli usi, i costumi e le manifestazioni linguistiche e artistiche di interesse etnologico»,¹⁵⁸ mentre l’art. 69 inserisce nel patrimonio etnografico «le espressioni rilevanti o di interesse storico delle culture e forme di vita tradizionali degli asturiani, sviluppate collettivamente e basate su saperi e tecniche trasmesse per consuetudine, essenzialmente di forma orale», tra cui «d) le conoscenze tecniche, pratiche professionali e tradizioni legati ai mestieri artigianali; f) i giochi, gli sport, la musica, le feste e i balli tradizionali, con i loro corrispondenti strumenti, attrezzi e componenti aggiuntive; g) i proverbi, le storie, le canzoni e i poemi legati alla trasmissione orale»;¹⁵⁹

¹⁵⁵ Il Silbo gomero è un linguaggio fischiato utilizzato dai pastori dell’isola vulcanica di La Gomera, nell’arcipelago delle Canarie, per comunicare a grande distanza.

¹⁵⁶ L’art. 73 comma 2 della *Ley 4/1999-Islands Canarias* elenca, tra gli elementi del patrimonio etnografico: «[...] e) *Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte comunicativo: Medicinas y remedios populares, el patrimonio oral, folclore musical en general, indumentaria y gastronomía.*

f) *El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular canario.*

g) *Las manifestaciones relativas a juegos, fiestas, bailes y diversiones tradicionales.*

h) *Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, el juego de la pelota de Lanzarote, el salto del garrote o hastia, el arrastre de ganado, el levantamiento del arado, la lucha canaria, la petanca, la vela latina y otros similares».*

¹⁵⁷ Art. 57 *Ley 2/1999-Extremadura* «Forman parte del patrimonio etnológico de Extremadura los lugares y los bienes muebles e inmuebles así como las actividades y conocimientos que constituyan formas relevantes de expresión o manifestación de la cultura de origen popular y tradicional extremeña en sus aspectos tanto materiales como intangibles».

¹⁵⁸ Art. 72 *Ley 1/2001-Asturias* «Los conocimientos, actividades, usos, costumbres y manifestaciones lingüísticas y artísticas, de interés etnológico, que trasciendan los aspectos materiales en que puedan manifestarse, serán recogidos, documentados, debidamente protegidos y puestos al servicio de los investigadores y los ciudadanos por los poderes públicos y las instituciones educativas. A dicho efecto, se apoyará la labor de las asociaciones, instituciones y personas que trabajen en su mantenimiento y revitalización».

¹⁵⁹ Art. 69 *Ley 1/2001-Asturias* «1. Integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las expresiones relevantes o de interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos, desarrolladas colectivamente y basadas en conocimientos y técnicas transmitidos consuetudinariamente, esencialmente de forma oral.

2. Se valorará, a efectos de su inclusión individualizada, cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las categorías, que a tal efecto, se establecen en la presente Ley, el interés etnográfico de los siguientes elementos: [...]

d) [...] los conocimientos técnicos, prácticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios artesanales. [...]

- la *Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León*; in essa troviamo un riferimento ai *bienes etnológicos inmateriales* all'art. 62, che ripropone l'elenco di attività, saperi e manifestazioni culturali trasmesse oralmente o per consuetudine;¹⁶⁰ a questi beni si affianca poi il *patrimonio lingüístico* di cui all'art. 64;
- la *Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja*; in questa legge è presente un riferimento a *bienes inmateriales* relativi ad attività, creazioni, saperi e pratiche tradizionali, manifestazioni folcloristiche, commemorazioni popolari, toponimie tradizionali e peculiarità linguistiche;¹⁶¹ anche in questo caso troviamo una lista di beni immateriali che integrano il *Patrimonio Etnológico*, tra cui i giochi, gli sport, le danze tradizionali, le leggende e i poemi tramandati oralmente, le pratiche tradizionali;¹⁶²
- la *Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra*; l'art. 2 comma 2 di questa legge è interamente incentrato sui *bienes inmateriales*, ossia la cultura popolare e tradizionale navarrina, e le sue peculiarità linguistiche;¹⁶³ l'art. 69 è dedicato ai *bienes etnológicos inmateriales*, e, pur non lanciandosi in elencazioni come nelle altre leggi delle comunità autonome, esso assicura lo studio e la documentazione di tali beni per garantirne la trasmissione alle generazioni future, tramite l'iscrizione nel *Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra*;¹⁶⁴

f) Los juegos, los deportes, la música, las fiestas y los bailes tradicionales, con sus correspondientes instrumentos, útiles y complementos.

g) Los refranes, relatos, canciones y poemas ligados a la transmisión oral».

¹⁶⁰ Art. 62 comma 1 *Ley 12/2002-Castilla y León* «Integran el patrimonio etnológico de Castilla y León los lugares y los bienes muebles e inmuebles, así como las actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y manifestaciones culturales transmitidos oral o consuetudinariamente que sean expresiones simbólicas o significativas de costumbres tradicionales o formas de vida en las que se reconozca un colectivo, o que constituyan un elemento de vinculación o relación social originarios o tradicionalmente desarrollados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León».

¹⁶¹ Art. 2 comma 1 *Ley 7/2004-La Rioja*. «[...] También forman parte del mismo los bienes inmateriales relativos a actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales, manifestaciones folklóricas, conmemoraciones populares, toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las peculiaridades lingüísticas del castellano hablado en esta Comunidad Autónoma».

¹⁶² Art. 63 comma 2 *Ley 7/2004-La Rioja*. «[...] g) Los juegos, los deportes, la música, el folklore, los bailes, las fiestas tradicionales y las conmemoraciones populares, con sus correspondientes instrumentos, útiles y complementos.

h) Los relatos, leyendas, canciones, poemas y otras manifestaciones culturales ligadas a la transmisión oral.

i) Las actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales o consuetudinarias.

j) La toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las peculiaridades lingüísticas del castellano hablado en La Rioja».

¹⁶³ Art. 2 comma 2 *Ley Foral 14/2005-Navarra* «Asimismo integran el Patrimonio Cultural de Navarra los bienes inmateriales relativos a la cultura de Navarra, en los términos previstos en esta Ley Foral. Forman parte del patrimonio inmaterial los bienes integrantes de la cultura popular y tradicional navarra y sus respectivas peculiaridades lingüísticas».

¹⁶⁴ Art. 69 *Ley Foral 14/2005-Navarra* «1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 53 de esta Ley Foral, respecto de los bienes etnológicos inmateriales de la Comunidad Foral de Navarra, el Departamento competente en materia de cultura promoverá y adoptará las medidas oportunas conducentes a su estudio, investigación, documentación, registro y recogida en cualquier soporte estable para garantizar su aprecio y su transmisión a las generaciones venideras.

2. La inscripción de bienes inmateriales en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra les conferirá preferencia entre las restantes actividades de su misma naturaleza a efectos de su

- la *Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*; come le precedenti, anche questa legge elenca gli elementi che costituiscono i *bienes inmateriales*, ossia le attività, le pratiche, gli usi, i costumi, i comportamenti e le manifestazioni tradizionali della cultura della regione della Murcia;¹⁶⁵
- la *Ley 1/2002, de 19 de marzo, de Cultura Popular y Tradicional de Illes Balears*;¹⁶⁶ questa legge nasce per tutelare quelle manifestazioni culturali che il popolo delle Isole Baleari avverte come identificative della propria personalità, e che all'art. 2 comma 2 espressamente indica come materiali o immateriali;¹⁶⁷ una novità di questa legge è la possibilità di dichiarare di interesse culturale quelle associazioni e fondazioni che operino per la salvaguardia della cultura tradizionale delle Isole Baleari.¹⁶⁸

Per quanto le più recenti di queste leggi siano successive alla Convenzione UNESCO del 2003, non sembrano esserne influenzate. La situazione cambia per le leggi che seguiranno, fino all'entrata in vigore della legge statale del 2013, e che potremmo definire di quarta generazione. Tra esse troviamo:

- la *Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía*; nonostante sia relativamente recente, questa legge pare ignorare del tutto la categoria dei beni culturali immateriali, se si eccettua un veloce rimando all'art. 2; tuttavia, al Titolo VI, sul *Patrimonio Etnológico* andaluso, introduce delle interessanti novità in tema di tutela che saranno analizzate nel paragrafo successivo;
- la *Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha*; in questo caso, invece, l'eredità della Convenzione del 2003 è evidente ed esplicita (essa viene richiamata nel II punto del preambolo), e l'art. 45 è interamente dedicato alla protezione dei *bienes inmateriales*; tale articolo, tuttavia, si limita a stabilire che questa tutela avverrà mediante la documentazione e registrazione su supporti duraturi delle testimonianze disponibili di questi beni, di fatto allineandosi alle leggi antecedenti la Convenzione;¹⁶⁹

conocimiento, protección, difusión y obtención de subvenciones y ayudas oficiales a las que pudiera aspirar».

¹⁶⁵ Art. 1 comma 3 *Ley 4/2007-Murcia* «A los efectos de la presente Ley se entiende por bienes inmateriales las instituciones, actividades, prácticas, usos, representaciones, costumbres, conocimientos, técnicas y otras manifestaciones que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de la Región de Murcia».

¹⁶⁶ Tale norma è stata abrogata dalla *Ley 18/2019, de 8 de abril*.

¹⁶⁷ Art. 2 comma 2 *Ley 1/2002-Illes Balears* «La cultura popular y tradicional incluye todo lo que hace referencia al conjunto de las manifestaciones culturales, tanto materiales como inmateriales, como son la música y los instrumentos, los bailes, la indumentaria, las fiestas, las costumbres, las técnicas y los oficios, la gastronomía y los juegos, los deportes, las danzas rituales o religiosas, las representaciones, las creaciones literarias, así como todas aquellas otras actividades que tienen carácter tradicional y que han sido o son populares».

¹⁶⁸ Art. 11 comma 1 *Ley 1/2002-Illes Balears* «A los efectos de esta Ley, pueden ser declaradas de interés cultural las asociaciones y fundaciones legalmente constituidas que ejerzan principalmente sus funciones en las Illes Balears y tengan como una de sus finalidades básicas la realización de actividades relacionadas con la cultura popular y tradicional de las Illes Balears».

¹⁶⁹ Art. 45 *Ley 4/2013-Castilla-La Mancha* «La protección de los bienes inmateriales declarados como bien de interés cultural se realizará mediante la documentación, recopilación y registro en soporte no perecedero de los testimonios disponibles de estos bienes. En cualquier caso en la declaración de estos bienes se establecerán las medidas concretas de protección y fomento de los mismos».

- la *Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid*; come la precedente, questa legge cita la Convenzione del 2003, per poi dedicare, all'interno del titolo V (sui regimi speciali di protezione) l'art. 33 al *Patrimonio Inmaterial*; esso, secondo il primo comma, comprende le tradizioni ed espressioni ereditate dal passato, inclusi gli spettacoli, i rituali, le feste, i saperi e le pratiche artigianali; anche in questo caso, la tutela che deriva dai seguenti commi 2 e 3 si limita all'istituzione di un inventario e allo studio e documentazione su supporti durevoli delle manifestazioni più significative.¹⁷⁰

È possibile far rientrare in questa quarta generazione anche la *Ley 6/2015, de 2 de abril, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano*, che elenca gli elementi identificativi del popolo valenziano; si tratta di una norma voluta da una unica forza politica e che di fatto impone una restrizione alle norme più generali già in vigore, e che pertanto ha una vita molto breve in quanto viene abrogato dalla *Ley 1/2016, de 26 de enero*.¹⁷¹ Cadono, assieme alla legge abrogata, anche le modifiche apportate dalle disposizioni finali, tra le quali vale la pena richiamare quella che novella la sopracitata *Ley 4/1998*, includendo nel patrimonio culturale immateriale anche la tauromachia valenziana.¹⁷²

C'è, infine, un gruppo di norme successive alla *Ley 10/2015*, e che risente quindi delle nuove disposizioni a livello statale – seppur molte delle norme già in vigore siano state di recente novellate con appositi interventi legislativi, come abbiamo visto in alcuni casi – che potremmo definire, con una piccola forzatura, di quinta generazione. Tra esse troviamo:

- la *Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia*; questa legge risente fortemente della nuova legislazione statale, e infatti ai beni culturali immateriali è destinato ampio spazio: già l'art. 1 indica che fanno parte del *patrimonio cultural* anche le manifestazioni immateriali che abbiano un valore culturale,¹⁷³ e l'art. 9 fornisce una vera e propria lista di questi beni

¹⁷⁰ Art. 33 *Ley 3/2013-Comunidad de Madrid* «1. El Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad de Madrid comprende tanto tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos y conocimientos o prácticas vinculadas a la artesanía tradicional propias de su territorio.

2. Con el fin de conocer y proteger el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad de Madrid, la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico promoverá su estudio y configurará un inventario sistemático.

3. Las manifestaciones más significativas del Patrimonio Cultural Inmaterial que sean declaradas Bien de Interés Cultural o de Interés Patrimonial en la categoría de Hecho Cultural serán protegidas mediante su estudio y documentación pormenorizada con el objeto de garantizar su memoria y transmisión a las generaciones venideras».

¹⁷¹ Nel *Preámbulo*, la norma abrogatrice specifica come il *numerus clausus* introdotto dalla *Ley 6/2015* sia contrario allo spirito integratore dell'art. 12 del *Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana*.

¹⁷² Modifica attuata dalla *disposición final 1.1.* della *Ley 6/2015, del 2 de abril*, che con questo richiamo a «los festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana» chiude il terzo comma.

¹⁷³ Art. 1 comma 2 *Ley 5/2016-Galicia* «El patrimonio cultural de Galicia está constituido por los bienes muebles, inmuebles o manifestaciones inmateriales que, por su valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, industrial, científico y técnico, documental o bibliográfico, deban ser considerados como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.

Asimismo, integran el patrimonio cultural de Galicia todos aquellos bienes o manifestaciones inmateriales de interés para Galicia en los que concurra alguno de los valores enumerados en el párrafo anterior y que se encuentren en Galicia, con independencia del lugar en el que se hubiesen creado».

immateriali, dalla lingua alle tradizioni ed espressioni orali e alla toponimia, dalle arti dello spettacolo e della musica agli sport e ai giochi, dagli usi sociali, rituali e cerimonie ai saperi collegati alla natura e all'artigianato; inoltre, viene riconosciuta espressamente come bene immateriale l'eredità delle figure storiche che abbiano influenzato l'identità culturale della Galizia.¹⁷⁴ L'intero titolo V è poi dedicato al regime del *patrimonio cultural inmaterial*: l'art. 67 stabilisce che la sua salvaguardia passa attraverso «l'identificazione, documentazione, studio, preservazione, protezione, promozione, valorizzazione, trasmissione e rivitalizzazione» come mezzi per garantirne il godimento e l'accessibilità;¹⁷⁵ le misure specifiche di questa tutela, trattate dall'art. 68 all'art. 72, saranno oggetto di studio del prossimo paragrafo; si noti infine che tale legge, all'art. 81, sottolinea come anche i *Caminos de Santiago* contengano elementi che possono essere considerati come manifestazioni del patrimonio culturale immateriale della Galizia;¹⁷⁶

- la *Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra*; questa legge richiama più volte il *patrimonio cultural inmaterial* nel suo preambolo, stabilendo che «i comuni garantiranno la diffusione e promozione del patrimonio culturale immateriale, assicurando una contestualizzazione storica, culturale e territoriale delle diverse manifestazioni della cultura tradizionale e popolare navarrina»;¹⁷⁷ del patrimonio immateriale si occupa l'art. 11, che stabilisce il diritto per tutti di accedervi e di conoscerne il significato – richiamando anche i Principi elaborati dall'UNESCO per la salvaguardia di tale patrimonio – stabilendo un dovere di collaborazione tra enti territoriali,

¹⁷⁴ Art. 9 comma 3 *Ley 5/2016-Galicia* «Se consideran bienes del patrimonio cultural inmaterial a los efectos de esta ley:

a) Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, y en particular:

1.º La lengua como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, regulada por su normativa específica.

2.º Las tradiciones y expresiones orales.

3.º La toponimia.

4.º Las artes del espectáculo, en especial la danza y la música, representaciones, juegos y deportes.

5.º Los usos sociales, rituales, ceremonias y actos festivos.

6.º Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

7.º Las técnicas artesanales tradicionales, actividades productivas y procesos.

b) El legado de las figuras históricas singulares en la configuración de la identidad cultural de Galicia, independientemente de los derechos de propiedad intelectual. Los efectos de la declaración se extenderán a sus creaciones cuando la autoría quede debidamente acreditada».

¹⁷⁵ Art. 67 *Ley 5/2016-Galicia* «La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial se garantizará a través de las medidas dirigidas a asegurar su viabilidad, que comprenden la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos».

¹⁷⁶ Art. 81 comma 4 *Ley 5/2016-Galicia* «La señalización de los Caminos de Santiago en Galicia tendrá un carácter oficial y responderá a las delimitaciones de las rutas aprobadas. Incorporará los topónimos, como parte de sus valores culturales y manifestación del patrimonio cultural inmaterial de Galicia, y, en su caso, información adicional de recursos culturales y servicios para el peregrino. No podrá usarse la simbología y señalización propia de los Caminos de Santiago sin la autorización del departamento responsable en la materia».

¹⁷⁷ Exposición de motivos IV, capoverso 15, *Ley 1/2019-Navarra* «En particular, los municipios velarán por la difusión y promoción del patrimonio cultural inmaterial, procurando contextualizar histórica, cultural y territorialmente las diversas manifestaciones de las culturas tradicionales y populares de Navarra».

associazioni e proprietari dei beni per favorirne la diffusione e la conoscenza, promuovendo anche le iniziative locali che stimolino la manifestazione della cultura popolare e tradizionale;¹⁷⁸

- la *Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias*; si tratta di una legge molto corposa, che tratta approfonditamente i beni immateriali, richiamando nel preambolo la *Ley 10/2015*; ¹⁷⁹ tale legge definisce il *patrimonio cultural inmaterial* all'art. 3 come «gli usi, le rappresentazioni, le espressioni, i saperi e le tecniche delle popolazioni aborigene delle Canarie, la cultura popolare e tradizionale che le comunità», ¹⁸⁰ mentre all'art. 25 classifica i *bienes de interés cultural inmateriales* in 11 categorie, spaziando dalle tradizioni e espressioni orali agli spettacoli e ai rituali e alle feste, dalle tecniche naturali e artigianali alla gastronomia, dalle musiche ai giochi, dalla cultura *de la emigración canaria* all'utilizzo dei paesaggi naturali;¹⁸¹ i beni

¹⁷⁸ Art. 11 *Ley 1/2019-Navarra* «1. Todas las personas tienen derecho a acceder a los bienes que forman parte del Patrimonio inmaterial de Navarra y a conocer su significado, sea o no con fines de investigación y con independencia de que estén incorporados o no al Inventario de Patrimonio Inmaterial de Navarra. El ejercicio de este derecho deberá armonizarse con los Principios Éticos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial elaborados por la UNESCO.

2. El departamento competente en materia de cultura colaborará con las entidades locales, asociaciones y titulares de los bienes a que hace referencia este artículo con el propósito de favorecer la difusión, el conocimiento y puesta en valor de los mismos, especialmente mediante la documentación del Inventario de Patrimonio Inmaterial de Navarra y la implantación de medidas conducentes a facilitar el acceso de la ciudadanía a sus contenidos.

3. El departamento competente en materia de cultura facilitará el desarrollo de las culturas populares y tradicionales en general y de todas sus formas y expresiones en particular, colaborando con las entidades del sector en el mejor desarrollo posible de las mismas, procurando siempre que la participación del mundo rural y urbano en su concepción, conservación y representación quede puesta de manifiesto.

4. Se promoverán las iniciativas locales que estimulen y pongan en valor las manifestaciones de las culturas populares y tradicionales de Navarra mediante convocatorias específicas y se colaborará en la creación de programas específicos».

¹⁷⁹ Così infatti nella *Exposición de motivos IV, Ley 11/2019-Canarias* «[...] También constituye una novedad la clasificación de los BIC cuando se trata de bienes inmateriales, integrando las categorías previstas en la *Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial*, adaptadas a nuestras singularidades, en cuanto a incluir, los juegos y deportes autóctonos, la cultura inmaterial de la emigración canaria y los conocimientos y usos relacionados con el cielo y la mar [...]».

¹⁸⁰ Art. 3 *Ley 11/2019-Canarias* «1. A los efectos de la presente ley, se entiende por: [...] c) Patrimonio cultural inmaterial: el correspondiente a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y tradicional que las comunidades, grupos y, en algunos casos, individuos reconozcan como parte integrante del patrimonio cultural de Canarias.

2. Las referencias contenidas en la presente ley al lugar en el que se ubique un bien deberán ser entendidas, para las manifestaciones del patrimonio inmaterial, como el ámbito territorial en el que se desarrollen o produzcan con independencia de su situación, titularidad y régimen jurídico».

¹⁸¹ Art. 25 *Ley 11/2019-Canarias* «Los bienes inmateriales que componen el patrimonio cultural de Canarias podrán ser declarados de interés cultural con arreglo a una o varias de las categorías siguientes:

- a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias, así como la toponimia tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los territorios.
- b) Cultura inmaterial de la emigración canaria.
- c) Artes del espectáculo.
- d) Usos sociales, rituales y actos festivos.
- e) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y la mar.

immateriali ritornano anche nel *patrimonio etnográfico*, che nuovamente richiama i saperi, le attività e le tecniche tradizionali;¹⁸² nuovamente, e ancor più dettagliatamente, il capitolo V del titolo VII è dedicato al *patrimonio inmaterial*, e nuovamente l'art. 106 ci presenta un elenco, che rispetto ai precedenti si arricchisce della lingua e terminologia locali, del “Silbo gomero” (già ricordato nella *Ley 4/1999*),¹⁸³ della medicina popolare e della *fotografía minuter*,¹⁸⁴ dando così vita alla elencazione più dettagliata tra quelle contenute nelle vigenti disposizioni legislative;¹⁸⁵ dei principi generali e del regime di protezione di cui, rispettivamente, agli artt. 107 e 108, si parlerà nel prossimo paragrafo;

- la *Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco*; anche qui troviamo nel preambolo ripetuti richiami agli apporti internazionali, in specie dell'UNESCO, e alla *Ley 10/2015*; con una nota di orgoglio, si sottolinea anche che la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi è stata tra le pioniere della tutela dei beni culturali in Spagna, nonché – con la *Ley 7/1990* – la prima a

-
- f) *Técnicas artesanales tradicionales.*
 - g) *Gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación.*
 - h) *Aprovechamientos específicos de los paisajes naturales.*
 - i) *Formas de socialización colectiva y organizaciones.*
 - j) *Manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.*
 - k) *Juegos y deportes autóctonos».*

¹⁸² Art. 97 *Ley 11/2019-Canarias* «Integran el patrimonio etnográfico: [...] c) Los bienes inmateriales constituidos por los conocimientos, actividades, saberes, técnicas tradicionales y cualesquiera otras expresiones que procedan de modelos, funciones y creencias propias de la vida tradicional de Canarias».

¹⁸³ V. *supra*, art. 73 comma 2 *Ley 4/1999-Islands Canarias* e note correlate.

¹⁸⁴ Si tratta di un tipo particolare di produzione fotografica, realizzata in strada o nei luoghi di interesse pubblico, con una macchina fotografica istantanea – appunto, al minuto.

¹⁸⁵ Art. 106 *Ley 11/2019-Canarias* «Tendrán la consideración de patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural y, en particular, a título meramente enunciativo, los siguientes:

- a) *Las tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas del español de Canarias, la terminología y grafismos de origen aborigen, el silbo gomero y otras manifestaciones del lenguaje silbado, refranes, poemas, décimas, leyendas, así como sus formas de expresión y transmisión.*
- b) *La toponimia tradicional, como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los territorios, así como el término «Canarias» en sentido amplio y la terminología que de él se derive. La toponimia aborigen científicamente admitida que no sea de uso habitual se procurará que figure junto a la actual señalética de carreteras.*
- c) *Las manifestaciones festivas, competitivas, gastronómicas, lúdicas y recreativas, así como sus representaciones tradicionales y populares, con sus correspondientes instrumentos, útiles y complementos, así como la canaricultura como actividad competitiva, social y cultural autóctona y tradicional.*
- d) *Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.*
- e) *El aprovechamiento de los saberes relacionados con la medicina popular.*
- f) *El aprovechamiento de los paisajes naturales.*
- g) *Las formas de socialización colectiva y organizaciones.*
- h) *Las manifestaciones sonoras, música y danza tradicionales, así como sus representaciones tradicionales y populares, con sus correspondientes instrumentos, útiles y complementos.*
- i) *Las técnicas artesanales tradicionales.*
- j) *La técnica de la fotografía minuter.*
- k) *La gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación».*

riconoscere in una legge autonómica i *bienes inmateriales*;¹⁸⁶ pur essendo sviluppata secondo un percorso diverso rispetto alla legge canaria appena citata, presenta sotto molti aspetti una struttura simile, partendo dalla identificazione del *patrimonio cultural inmaterial* all'art. 2,¹⁸⁷ alle categorie dei *bienes inmateriales* all'art. 11 (che di fatto si sovrappongono a quelle già viste nelle precedenti leggi, a eccezione del “bertsolarismo”,¹⁸⁸ peculiare di questo territorio); poi, seppur in maniera meno dettagliata rispetto alla legge canaria, anche la presente legge dedica il capitolo III del titolo VII ai *bienes culturales inmateriales*, ponendosi come fine ultimo quello di garantirne la salvaguardia e la trasmissione, ma sottolineando come si consideri patrimonio culturale solo quello compatibile con il rispetto della comunità internazionale e delle altre comunità (forse una velata risposta a chi avrebbe voluto includere tra tali beni anche la tauromachia, che invece questa legge non cita neanche);¹⁸⁹ anche in questo caso abbiamo delle norme (gli artt. da 57 a 59) che si occupano dettagliatamente del regime di protezione e che pertanto saranno oggetto di analisi nel prossimo paragrafo;

- la *Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears*.

Su questa legge è necessario soffermarsi più a lungo e più dettagliatamente, essendo la sola disposizione legislativa ad occuparsi esclusivamente della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, una scelta resa necessaria dall'aumento del fenomeno turistico alle Isole Baleari – proprio in apertura della legge, si fa presente che oggi ci vive quasi il 30% di popolazione straniera da oltre 160 Nazioni diverse, per non contare gli oltre 15 milioni di turisti annui – che ha posto in serio pericolo di sopravvivenza l'originaria identità dei nativi dell'isola.¹⁹⁰

¹⁸⁶ Nella *Exposición de motivos I, Ley 6/2019-País Vasco* si legge che «[...] La Comunidad Autónoma del País Vasco fue una de las pioneras en la creación de un ordenamiento jurídico que garantizase la defensa, enriquecimiento, difusión y fomento de su patrimonio cultural, con la aprobación de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco. Fue la primera norma autonómica en utilizar el calificativo cultural para referirse a su patrimonio y la primera también en reconocer de forma directa a los bienes inmateriales [...]». Tuttavia, è il caso di precisare che il termine esatto utilizzato è *patrimonio etnográfico inmaterial*, mentre, come già sottolineato, sarà la *ley 9/1993-Cataluña* a introdurre nella legislazione autonómica il termine *bienes culturales inmateriales*.

¹⁸⁷ Art. 2 comma 3 *Ley 6/2019-País Vasco* «A los efectos de esta ley, tienen consideración de: [...] c) Patrimonio cultural inmaterial, las expresiones o conocimientos, junto con los instrumentos, objetos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y, en su caso, las personas reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Les infunde un sentimiento de identidad y continuidad y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana».

¹⁸⁸ Il bertsolarismo è una sorta di canto improvvisato, in rima e in metrica, tramite il quale si racconta una storia o si sviluppa un discorso.

¹⁸⁹ Art. 56 *Ley 6/2019-País Vasco* «1. La protección del patrimonio cultural inmaterial tendrá por finalidad garantizar su salvaguarda y transmisión, a través del establecimiento de las medidas y medios necesarios para su identificación, documentación en distintos soportes, investigación, preservación, revitalización, promoción y enseñanza.

2. Únicamente se considerará patrimonio cultural inmaterial el que sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos».

¹⁹⁰ Si nota nella *Exposición de motivos I, Ley 18/2019-Illes Balears*, che «con la entrada del siglo XXI, la realidad social y cultural de las Illes Balears ha proseguido con una intensa y profunda transformación.

Pertanto, questa legge si prefigge lo scopo di «regolare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale delle Isole Baleari, farlo conoscere, promuoverne lo sviluppo, la diffusione e lo studio».¹⁹¹

L'art. 2 ci introduce al concetto di *patrimonio cultural inmaterial*, inteso come «gli usi, le rappresentazioni, le espressioni, i saperi e le tecniche, unite agli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e qualunque altro supporto materiale vincolato ai beni materiali oggetto di salvaguardia, così come gli spazi, i luoghi e gli itinerari culturali e naturali che sono ad essi inerenti, e che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, le persone riconoscano come parte integrante del loro patrimonio culturale»;¹⁹² non si tratta di una nozione nuova, potremmo anzi dire che essa racchiude in sé (pur certo in maniera più sistematica) tutti gli elementi finora sottolineati nelle altre legislazioni autonome; anche il richiamo al rispetto dei principi internazionali e delle altre comunità autonome non rappresenta una novità,¹⁹³ mentre presenta significativi caratteri di originalità la suddivisione degli ambiti in cui tale patrimonio si manifesta.

Ai sensi dell'art. 3, possiamo identificare i seguenti ambiti:

a) forme di comunicazione, tradizioni e espressioni orali e loro produzioni, incluse la lingua e le sue modalità e le peculiarità linguistiche come veicolo del patrimonio culturale immateriale, così come la toponimia tradizionale come strumento per la denominazione geografica del territorio.

b) attività produttive, processi e tecniche artigianali tradizionali.

c) feste, credenze, rituali e cerimonie.

d) arti dello spettacolo, rappresentazioni, giochi e sport tradizionali.

e) manifestazioni sonore, musica, danze e balli tradizionali.

f) salute, alimentazione, gastronomia ed elaborazioni culinarie.

g) saperi e usi connessi con la natura e l'universo, sfruttamento del territorio.

h) forme di socialità collettiva e di organizzazione sociale, così come gli usi e i costumi tradizionali e il diritto consuetudinario di ciascuna delle isole, inclusa la tradizione giuridica privatistica propria di ogni isola».¹⁹⁴

Unos cambios globales que se han trasladado a la realidad más próxima y que se han hecho sentir en la estructura de la población: más del 41% de incremento de la población en menos de veinte años; en la economía: la integración monetaria y la crisis económica y financiera; en la intensísima huella antrópica sobre el territorio; en la sociedad multicultural: en las Illes Balears convive ciudadanía procedente de más de 160 nacionalidades, transformada en tasas que oscilan entre el 23% y el 31% de población extranjera en Eivissa y Formentera; en las interferencias culturales de los visitantes: más de 15 millones anuales de turistas; en los medios de comunicación y en el impacto de las redes sociales, de manera muy notable [...]».

¹⁹¹ Art. 1 Ley 18/2019-Illes Balears «Esta ley tiene por objeto regular la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears, darlo a conocer, fomentarlo, difundirlo e investigarlo».

¹⁹² Art. 2 comma 1 Ley 18/2019-Illes Balears «De conformidad con esta ley, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas, junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y cualquier otro soporte material vinculado a los bienes inmateriales objeto de salvaguarda, así como los espacios, los lugares y los itinerarios culturales y naturales que le son inherentes, y que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, las personas reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural».

¹⁹³ Cfr. art. 2 comma 3 Ley 18/2019-Illes Balears.

¹⁹⁴ Art. 3 Ley 18/2019-Illes Balears «El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, en particular, en los siguientes ámbitos:

a) Formas de comunicación, tradiciones y expresiones orales y sus producciones, incluidas la lengua y sus modalidades y particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, así como la toponimia tradicional como instrumento para la denominación geográfica del territorio.

b) Actividades productivas, procesos y técnicas artesanales tradicionales.

Al di là dell'ultima voce, relativa al diritto consuetudinario, gli elementi di questo elenco non sono nuovi: la novità di tale elencazione consiste appunto nella sistematicità e nell'ordine in cui questa classificazione è stata strutturata, e negli abbinamenti con cui sono state formulate le categorie.

Un'altra rilevante novità è introdotta dall'art. 5: i soggetti *portadores del patrimonio cultural inmaterial*, ossia coloro che «riconoscono la manifestazione immateriale come parte integrante del loro patrimonio culturale», «che mantengono viva l'espressione del patrimonio culturale immateriale», «che condividono saperi e tecniche specifiche relative alla creazione o riproduzione del patrimonio culturale immateriale e che si pongono come obiettivo il mantenimento, la trasmissione e altri mezzi di salvaguardia di questo patrimonio», e «che possiedono un sapere, una tecnica, un'esperienza» finalizzata alla «salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla trasmissione dei suoi valori alla propria comunità e alla società in generale».¹⁹⁵

Gli strumenti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (intesa come garanzia della trasmissione dello stesso, tramite gli strumenti già noti di identificazione, documentazione, investigazione, etc.)¹⁹⁶ occupano un posto di assoluto rilievo nella

c) *Fiestas, creencias, rituales y ceremonias.*

d) *Artes del espectáculo, representaciones, juegos y deportes tradicionales.*

e) *Manifestaciones sonoras, música, danzas y bailes tradicionales.*

f) *Salud, alimentación, gastronomía y elaboraciones culinarias.*

g) *Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, aprovechamientos específicos y percepción del territorio.*

h) *Formas de sociabilidad colectiva y de organización social, así como los usos y las costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de cada una de las islas, incluida la tradición jurídica privativa propia de cada isla».*

¹⁹⁵ Art. 5 Ley 18/2019-Illes Balears «1. A los efectos de esta ley, se entienden por comunidades, grupos o personas portadores de elementos del patrimonio cultural inmaterial aquellos que reconocen la manifestación inmaterial como parte integrante de su patrimonio cultural, tal como se definen en los apartados 2, 3 y 4 siguientes.

2. Las comunidades son redes de personas que mantienen vivas las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, estén o no constituidas oficialmente como asociaciones o colectivos, y que son las legítimas poseedoras de estos bienes y conocimientos. Comparten una vinculación y un sentido de identidad, a partir de una relación histórica arraigada en la práctica y en la transmisión de su patrimonio cultural inmaterial o en su compromiso con este.

3. Los grupos o las entidades culturales sin ánimo de lucro los forman las personas –pertenecientes a una o varias comunidades– que comparten conocimientos y técnicas específicas relacionados con la creación y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, y que tienen entre sus objetivos el mantenimiento, la transmisión y otras medidas de salvaguarda de este patrimonio.

4. Las personas o los individuos –pertenecan a la misma comunidad o a diversas– son los que poseen un conocimiento, una costumbre, una técnica, una experiencia u otra característica notoria y que se significan por su contribución especial a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y a la transmisión de sus valores a su comunidad y a la sociedad en general».

¹⁹⁶ Art. 4 Ley 18/2019-Illes Balears «1. De conformidad con esta ley, se entiende por salvaguarda las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, es decir, reforzar las diversas condiciones, materiales o inmateriales, que son necesarias para la transformación y la interpretación continuas de este patrimonio, así como para su transmisión a las generaciones futuras.

2. Estas medidas de salvaguarda deben tomar como base la participación de la ciudadanía, la interculturalidad y el desarrollo sostenible, así como el resto de principios generales que se detallan en el artículo 8 de esta ley.

3. Las medidas de salvaguarda comprenden la identificación, la documentación, la investigación, la preservación, la protección, la promoción, el reconocimiento, la transmisión –básicamente a través del sistema educativo y de educación no formal–, la difusión y la revitalización de este patrimonio en sus diferentes aspectos».

legge, che dopo aver introdotto il regime di salvaguardia nel capitolo II (artt. 8-18), nei capitoli III (artt. 19-22) e IV (artt. 23-27) si concentra sugli specifici mezzi con cui realizzare questa tutela, per poi delineare al capitolo V (artt. 28-33) gli organi titolari di tale salvaguardia. Di tutte queste disposizioni si tratterà dettagliatamente nel paragrafo seguente.

Da una visione d'insieme delle norme delle comunità autonome in materia, un elemento che emerge con chiarezza è la non uniformità del linguaggio con cui identifichiamo l'oggetto della tutela.

L'alternarsi dei termini *Patrimonio Histórico*, *Patrimonio Cultural*, *Patrimonio Etnográfico* e *Patrimonio Etnológico* (volutamente inseriti in lingua originale in questa analisi) fa emergere in tutta la sua problematicità una discrepanza terminologica che – in questo caso – non arricchisce affatto il linguaggio.

Non ci troviamo di fronte a una mera scelta stilistica, a parole tra di loro intercambiabili: come già faceva notare la *Ley 11/1998*, la denominazione “*Patrimonio Cultural*” indica un qualcosa di più ampio del concetto tradizionale di “*Patrimonio Histórico*”, perché include anche le manifestazioni della cultura tradizionale popolare.¹⁹⁷

L'elemento comune, che racchiuda in un'unica categoria questi termini così distinti, può essere quello identificato dal Giannini,¹⁹⁸ espresso in altri termini anche dalla *Ley 18/2019* che abbiamo da poco analizzato: nel concetto di patrimonio culturale immateriale, il vero protagonista non è più il bene o il processo realizzativo, ma è il soggetto, che riconosce questa manifestazione come parte del proprio patrimonio culturale e vi si identifica.¹⁹⁹

Analizzando la tabella 3.1, possiamo individuare un uso alternato dei termini *Patrimonio Etnográfico* e *Patrimonio Etnológico*, a volte affiancati, altre sostituiti dal più moderno *Patrimonio Cultural Inmaterial*.

Tab. 3.1 – Nomenclatura			
	Patrimonio Culturale Immateriale	Patrimonio Etnografico	Patrimonio Etnológico
Andalusia			X
Aragona	X	X	
Asturie			X
Isole Baleari	X		

¹⁹⁷ Dal *Preámbulo* della *Ley 11/1998-Cantabria*, «[...] *La denominación “Patrimonio Cultural”, persigue acoger un concepto mucho más amplio que el propuesto por el más tradicional “Patrimonio Histórico”, ya que entre los bienes culturales que deban protegerse, se hallan no sólo los muebles e inmuebles, sino el amplio patrimonio inmaterial, entre el que se encuentran las manifestaciones de la cultura popular tradicional de Cantabria. Pero desde otro punto de vista, el término “Patrimonio Cultural” expresa mucho más nitidamente que el de «Patrimonio Histórico» la especificidad del patrimonio a proteger, al referirse a aquel que ha ido conformando la identidad de Cantabria a lo largo de los tiempos [...]».*

¹⁹⁸ Cfr. GIANNINI M. S., *I beni culturali*, cit., pp. 1035 ss.

¹⁹⁹ *Exposición de motivos I, Ley 18/2019-Illes Balears*, «[...] *En el concepto de patrimonio cultural inmaterial el protagonismo pasa del objeto –de la manifestación, del proceso o del bien– al sujeto portador que lo protagoniza y lo reconoce. Canónicamente se entiende por portador de una determinada manifestación cultural susceptible de considerarla patrimonio inmaterial a la comunidad, al grupo o a la persona que reconozca esta manifestación como parte integrante de su patrimonio cultural en función de su aportación identitaria [...]».*

Isole Canarie	X	X	
Cantabria		X	
Castiglia-La Mancia			X
Castiglia e León	X		
Catalogna	X		X
Comunità Valenciana			X
Estremadura			X
Galizia	X	X	
La Rioja	X		X
Comunità di Madrid	X		
Regione di Murcia	X		
Navarra	X		X
Paesi Baschi	X		

Per concludere questo paragrafo, è il caso di fare un doveroso confronto tra quei beni che la legge statale spagnola ha ritenuto degni di tutela e quelli individuati dalle comunità autonome.

Come si può evincere dalla tabella 3.2, che riporta le categorie di beni elencati dalle 10 leggi autonome che procedono alla stesura di un elenco e dalla disciplina statale, possiamo notare come non vi sia una apprezzabile differenza tra i beni che costituiscono il patrimonio culturale immateriale e quelli che costituiscono il patrimonio etnografico/etnologico.

Tab. 3.2 – Categorie					
	Tradizione Usanze Folklore	Lingua Espressioni orali	Spettacoli Rappresentazioni Costumi	Feste Eventi	Conoscenze sociali Attività
Aragona	X	X	X	X	
Asturie	X	X	X		X
Isole Baleari	X	X	X	X	X
Isole Canarie	X	X	X	X	X
Cantabria	X		X	X	X
Castiglia e León	X	X			X
Galizia	X	X	X		
La Rioja	X	X		X	
Com. Madrid	X	X	X	X	X
Paesi Baschi	X	X	X	X	X
NORM. STATALE	X	X	X	X	X
	Riti Cerimonie	Conoscenze della Natura e dell'Uni- verso	Artigianato Tecniche	Musica Danza	Gastronomia
Aragona	X		X		X
Asturie			X	X	
Isole Baleari	X	X	X	X	X

Isole Canarie	X	X	X	X	X
Cantabria			X	X	
Castiglia e León			X		
Galizia		X	X	X	
La Rioja			X		
Com. Madrid			X		
Paesi Baschi		X	X	X	X
NORM. STATALE	X	X	X	X	X
	Sport Giochi	Toponimia	Proverbi Poemi Leggende	Salute Medicina tradizionale	Paesaggio Territorio
Aragona					
Asturie	X		X		
Isole Baleari	X	X		X	X
Isole Canarie	X	X		X	X
Cantabria					
Castiglia e León					
Galizia	X	X			
La Rioja		X	X		
Com. Madrid					
Paesi Baschi	X				
NORM. STATALE					

Non è assolutamente possibile alcun raffronto con la disciplina italiana, poiché, prima ancora della legge del 2015, le Comunità Autonome si sono dotate di un proprio sistema di salvaguardia dei beni culturali immateriali sulla base della Convenzione del 2003, mostrando pertanto un elevato tasso di uniformità pur in un sistema nazionale che presenta forte istanze autonomistiche.²⁰⁰

3.2.3 – Le misure di salvaguardia

Secondo la *Ley 10/2015*, per i beni immateriali oggetto di salvaguardia le Pubbliche Amministrazioni competenti devono garantire una adeguata diffusione, trasmissione e promozione, con una particolare attenzione per quelli che si trovano in prevedibile pericolo di estinzione, oltre che incentivando anche l'intervento dei privati.²⁰¹

²⁰⁰ Cfr. PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Spunti comparati*, cit., p. 143.

²⁰¹ Art. 6 *Ley 10/2015*: «1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la adecuada difusión, transmisión y promoción de los bienes inmateriales objeto de salvaguardia.
2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la transmisión a las nuevas generaciones de los conocimientos, oficios y técnicas tradicionales en previsible peligro de extinción, apoyando y coordinando iniciativas públicas y privadas, y mediante la aplicación a estas actividades de medidas de fomento e incentivos fiscales que les puedan resultar de aplicación, en los términos que establezca la legislación vigente.

È garantita la fruizione pubblica tramite l'accesso alle diverse manifestazioni immateriali della cultura all'intera cittadinanza, a patto che ciò avvenga nel rispetto dell'integrità di tali beni, degli eventuali diritti di terzi e soprattutto delle tradizioni che ne regolano l'utilizzo.²⁰²

Antecedentemente a tale normativa, per quanto 11 delle 17 Comunità Autonome si fossero dotate di leggi sulla salvaguardia dei beni culturali immateriali, si trattava principalmente di istituire dei registri per l'inventariazione: al momento dell'entrata in vigore della *Ley 10/2015*, erano già stati registrati 94 beni immateriali, una media di 6 elementi per ciascun territorio autonomo (dei 15 che avevano già istituito dei registri) con picchi alle Canarie (15 elementi) e nella Comunità Valenziana (18 elementi iscritti).²⁰³ Alcune disposizioni, tuttavia, limitavano la tutela a quegli elementi del patrimonio immateriale che si trovassero in situazioni di pericolo.

A partire dalla *Ley* del 2015, sulla base delle disposizioni di carattere generale in essa contenute, molte comunità si sono dotate di normative più dettagliate in merito alla salvaguardia dei beni culturali immateriali, senza tuttavia giungere a una struttura condivisa.

Una prima forma di tutela può riscontrarsi in quelle disposizioni che prevedono dei meccanismi differenziati per la dichiarazione di un bene immateriale rispetto a quelli generalmente previsti per i beni materiali. Ad esempio, la Comunità Valenciana prevede che il procedimento di dichiarazione possa durare fino a due anni (il doppio rispetto ai beni materiali), in virtù della maggiore difficoltà di inquadramento,²⁰⁴ e che per l'identificazione del bene da dichiarare sia necessario definirne anche l'ambito spaziale e temporale (cosa non necessaria per i beni materiali).²⁰⁵

Tra le disposizioni che si occupano dettagliatamente di catalogazione, vale la pena di segnalare la *Ley 11/2019-Canarias*, che sottolinea come i beni culturali immateriali debbano essere catalogati su supporti stabili che ne garantiscano la trasmissione alle generazioni future, promuovendo a favore di queste l'investigazione e la documentazione,²⁰⁶ e la *Ley 14/2007-Andalucía*, ai sensi della quale con l'iscrizione di una *actividad de interés etnológico* nel *Catálogo General del Patrimonio Histórico*

3. Las Administraciones Públicas competentes deberán permitir y, en caso de que la normativa sectorial las someta a este requisito, autorizar las actuaciones de difusión, transmisión y promoción de las manifestaciones inmateriales de la cultura.

Las medidas que, en su caso, se adopten para salvaguardar otros bienes jurídicos protegidos, deberán ser proporcionadas y debidamente justificadas».

²⁰² Art. 9 *Ley 10/2015*: «Las Administraciones Públicas, dentro del Plan a que se refiere el artículo 13, establecerán las medidas que garanticen el acceso de la ciudadanía a las distintas manifestaciones inmateriales de la cultura, en los términos previstos en el artículo 3, siempre que esas acciones no vulneren la esencia y características de los bienes ni los derechos de terceros sobre los mismos y sin perjuicio del respeto a los usos consuetudinarios de las mismas».

²⁰³ Cfr. GONZÁLEZ CAMBEIRO S., QUEROL M. A., *El Patrimonio Inmaterial*, cit., p. 151.

²⁰⁴ Cfr. art. 27 comma 7 *Ley 4/1998-Comunidad Valenciana*: «7. El procedimiento [de declaración de un Bien de Interés Cultural] deberá resolverse en el plazo de un año si se refiere a un bien mueble, de dos años en el caso de bienes inmateriales y de quince meses si se trata de inmuebles, a contar desde la fecha de su incoación».

²⁰⁵ Cfr. art. 28 *Ley 4/1998-Comunidad Valenciana*: «1. El decreto declarando un bien de interés cultural determinará con claridad los valores del bien que justifican la declaración y contendrá una descripción detallada del mismo, con sus partes integrantes, que permita una identificación precisa. [...] 4. En el caso de los bienes inmateriales, se deberá definir, además, su ámbito espacial y temporal».

²⁰⁶ Art. 108 comma 2 *Ley 11/2019-Canarias*: «Los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial se recopilarán e inventariarán en soportes estables que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras, promoviendo para ello su investigación y documentación».

Andaluz, sarà possibile tutelare anche un determinato territorio destinato allo sviluppo di tale attività e i beni mobili ad essa pertinenti.²⁰⁷

La Comunità Valenciana, nella legge sopra richiamata, istituendo un *Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano* (art. 55), dopo aver statuito il procedimento con cui i beni devono essere catalogati (art. 56), dichiara che «la risoluzione con cui si includerà nell'Inventario un bene immateriale stabilirà le misure che ne garantiscano la preservazione e la diffusione del suo sapere, tramite il suo studio e la sua documentazione».²⁰⁸

La *Ley 6/2019-País Vasco* si sofferma a lungo sull'*Inventario de la CAPV de Bienes Culturales Inmateriales*, stabilendo che gli elementi di tale inventario si rinnovino periodicamente, al duplice fine di studiarne l'evoluzione e adeguare i mezzi per garantirne la fruizione.²⁰⁹

Si tratta di una disposizione di grande lungimiranza, simili meccanismi di revisione dovrebbero essere previsti in tutti gli inventari per evitare la cristallizzazione dei beni immateriali.

Non mancano poi quelle disposizioni che prevedono la creazione di organi addetti alla gestione del patrimonio immateriale. Se nei Paesi Baschi la legge rimanda genericamente a “un organo di gestione specifico” a cui partecipano vari soggetti, inclusi i rappresentanti della comunità,²¹⁰ la struttura prevista nelle Isole Baleari è invece estremamente ramificata.

La *Ley 18/2019-Illes Balears*, sottolineando la necessità di dotarsi di organi consultivi in materia di beni culturali immateriali, che fungano da impulso e strumento di coordinazione nell'attività di individuazione e inventariazione,²¹¹ istituisce a tale scopo il *Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears*. Si tratta di un organo consultivo con una dettagliata ramificazione interna, comprendente

²⁰⁷ Art. 61 *Ley 14/2007-Andalucía*: «1. Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía.

2. La inscripción de una actividad de interés etnológico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la protección de un ámbito territorial vinculado a su desarrollo, y de los bienes muebles que se le asocien.

3. Las intervenciones en el ámbito territorial vinculado a una actividad inscrita se someterán al régimen de autorizaciones que les corresponda en función de la clase de inscripción que se realice».

²⁰⁸ Art. 57 *Ley 4/1998-Comunidad Valenciana*: «La resolución por la que se incluya en el Inventario un bien inmaterial establecerá las medidas que garanticen la preservación y difusión de su conocimiento, mediante su investigación y documentación en los términos dispuestos en el artículo 45.2 de esta ley.

Los ayuntamientos afectados por las declaraciones de bienes inmateriales del patrimonio de todo tipo recibirán cumplida información oficial de estas».

²⁰⁹ Art. 58 comma 4 *Ley 6/2019-País Vasco*: «4. Los elementos del Inventario de la CAPV de Bienes Culturales Inmateriales se renovarán periódicamente, con el objetivo de conocer la evolución experimentada en el patrimonio cultural inmaterial de esta comunidad y, en su caso, de adecuar las medidas de salvaguarda para garantizar mejor su viabilidad».

²¹⁰ Art. 59 comma 1 *Ley 6/2019-País Vasco*: «1. Se creará, para cada una de las categorías distinguidas en el artículo 11 de la presente ley, un órgano de gestión específico en el que participarán el Gobierno Vasco, las diputaciones forales, Eudel, las comunidades portadoras y organizaciones reconocidas en ámbitos específicos del patrimonio cultural inmaterial».

²¹¹ Art. 28 *Ley 18/2019-Illes Balears*: «1. El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares respectivos se deben dotar de órganos colegiados de carácter consultivo en materia de patrimonio cultural inmaterial.

2. Estos órganos colegiados deben tener un carácter asesor con funciones de participación, de impulso y de coordinación, para contribuir a la investigación, la protección y la difusión del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears y para ayudar a su reconocimiento y visibilidad».

un Presidente, dieci *vocalías* (consiglieri) e un segretario, scelti per le proprie competenze in materia e in modo da rispettare la parità dei sessi in seno al *Consejo*.²¹²

Ogni isola deve poi prevedere un organo corrispettivo, chiamato a collaborare con il *Consejo* al fine di stabilire degli obiettivi comuni di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale immateriale.²¹³

Quanto alle altre misure di salvaguardia, spesso esse sono focalizzate sull'attività scientifica e sulla trasmissione alle generazioni future: è il caso della legge valenciana, che si impegna a tutelare «lo studio e la documentazione con criteri scientifici dell'attività o conoscenza trattata, integrando le testimonianze disponibili ai supporti materiali atti a garantirne la sopravvivenza».²¹⁴

Anche la *Ley 6/2019-País Vasco* sottolinea l'opportunità di una documentazione su supporti diversi, ponendo come requisito base il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e del reciproco rispetto tra comunità, gruppi e individui;²¹⁵ sono previsti dei piani di salvaguardia al fine di individuare le migliori

²¹² Art. 29 *Ley 18/2019-Illes Balears*: «1. Se crea el Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears, que es el órgano consultivo de las administraciones públicas de las Illes Balears en las materias reguladas en esta ley, que por medio de la participación, el impulso y la coordinación debe contribuir a la investigación, el seguimiento, la protección, la visualización y la difusión del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears.

2. El Consejo Asesor está integrado por una presidencia y diez vocalías, de entre las cuales se debe escoger la vicepresidencia.

3. La presidencia y dos vocalías las debe nombrar el consejero o la consejera del Gobierno de las Illes Balears competente en la materia que regula esta ley.

4. Las vocalías restantes, por cuartas partes, las debe nombrar el consejero o la consejera competente de los consejos insulares respectivos, una de las cuales debe ocuparla un funcionario o una funcionaria del departamento competente en la materia que regula esta ley, y la otra, una persona con competencia reconocida en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial.

5. La secretaría, con voz pero sin voto, la debe dotar la consejería competente del Gobierno de las Illes Balears con el personal y los medios suficientes para cumplir adecuadamente las funciones que se le atribuyan.

6. La organización y el funcionamiento del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears se deben establecer reglamentariamente.

7. En la composición del Consejo Asesor se debe fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres».

²¹³ Art. 32 *Ley 18/2019-Illes Balears*: «Cada consejo insular debe crear órganos similares al Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears para ejercer mejor sus competencias en las materias reguladas en esta ley. En este caso, el consejo mencionado y los órganos insulares de consulta deben colaborar en la consecución de los objetivos de salvaguarda y promoción del patrimonio cultural inmaterial. La organización y el funcionamiento de estos órganos se deben establecer reglamentariamente por el consejo insular respectivo».

²¹⁴ Art. 45 comma 2 *Ley 4/1998-Comunidad Valenciana*: «2. El decreto establecerá las medidas de protección y fomento de la manifestación cultural objeto de la declaración que mejor garanticen su conservación. En cualquier caso, se ordenará el estudio y la documentación con criterios científicos de la actividad o conocimiento de que se trate, incorporando los testimonios disponibles de éstos a soportes materiales que garanticen su pervivencia.

Los ayuntamientos afectados por las diferentes declaraciones de bienes de interés cultural recibirán cumplida información oficial sobre estas».

²¹⁵ Art. 56 *Ley 6/2019-País Vasco*: «1. La protección del patrimonio cultural inmaterial tendrá por finalidad garantizar su salvaguarda y transmisión, a través del establecimiento de las medidas y medios necesarios para su identificación, documentación en distintos soportes, investigación, preservación, revitalización, promoción y enseñanza.

2. Únicamente se considerará patrimonio cultural inmaterial el que sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos».

strategie e attività per la salvaguardia dei beni immateriali, anche nell'ottica di uno sviluppo dinamico della società.²¹⁶

La *Ley 14/2007-Andalucía* crea un collegamento notevole, estendendo ai beni etnologici il regime dei beni naturali;²¹⁷ al fine di incentivarne l'iscrizione, la *ley* dichiara esplicitamente che i beni inclusi nel *Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz* godono di un "canale preferenziale" rispetto ai beni non iscritti, con un ulteriore riguardo a quei beni che rischiano di scomparire.²¹⁸

Nelle Isole Canarie si enfatizza molto il ricorso a mezzi audiovisivi come strumento di salvaguardia dei beni culturali immateriali, in particolare delle peculiarità linguistiche;²¹⁹ tra le leggi delle comunità autonome, è la sola a richiamare espressamente i principi generali su cui si basa tale salvaguardia (uguaglianza e non discriminazione, protagonismo e partecipazione della comunità, vitalità e sostenibilità del patrimonio immateriale).²²⁰

²¹⁶ Art. 59 comma 3 *Ley 6/2019-País Vasco*: «3. Los planes de salvaguarda de bienes culturales inmateriales se constituyen en el instrumento que integra las estrategias y actuaciones de salvaguarda de dichos bienes. Incluirán las medidas de salvaguarda, fomento y difusión que se consideren oportunas y que contribuirán a la dinamización de las comunidades portadoras afectadas, en su vertiente no sólo económica, sino fundamentalmente social y cultural».

²¹⁷ Art. 62 *Ley 14/2007-Andalucía*: «Los bienes muebles de interés etnológico andaluz quedarán sometidos al régimen general de protección establecido en esta Ley para los bienes de naturaleza mueble».

²¹⁸ Art. 63 *Ley 14/2007-Andalucía*: «La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de prácticas, saberes y otras expresiones culturales como actividades de interés etnológico les conferirá preferencia entre las de su misma naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, difusión, así como para la concesión de subvenciones y ayudas públicas que se establezcan. Asimismo, serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades que estén en peligro de desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de la identidad andaluza. A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras generaciones».

²¹⁹ Art. 108 *Ley 11/2019-Canarias*: «1. La protección de los bienes que integran el patrimonio inmaterial se llevará a cabo mediante su inclusión en alguno de los instrumentos previstos en esta ley.

2. [...]

3. Las administraciones públicas velarán por el respeto, la conservación y la protección del patrimonio cultural inmaterial mediante su promoción, difusión, estudio y recopilación.

4. Los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística canaria».

²²⁰ Art. 107 *Ley 11/2019-Canarias*: «Las actuaciones de los poderes públicos sobre los bienes del patrimonio cultural inmaterial que sean objeto de salvaguarda deberán respetar, en su preparación y desarrollo, los siguientes principios generales:

a) El principio de igualdad y no discriminación, garantizando la participación más amplia posible de la diversidad de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones sobre la definición, la conservación, la transmisión, la recreación y la gestión del patrimonio cultural, atendiendo a la estructuración simultánea de las desigualdades de género y otras desigualdades sociales en función de la clase, la etnia, la edad, entre otras.

b) El protagonismo de las comunidades portadoras, como titulares, mantenedoras y legítimas usuarias del mismo.

c) El principio de participación, con el objeto de mantener e impulsar el protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones y asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del mismo.

d) El dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial, que por naturaleza es un patrimonio vivo, que responde a prácticas en continuo cambio.

e) La sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas de los elementos culturales ajenas a las comunidades portadoras y gestoras de las mismas».

Anche sotto questo punto di vista la legge delle Isole Baleari si dimostra la più completa, prevedendo quali funzioni del *Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears* l'amministrazione dei beni intangibili, informando la comunità sui procedimenti relativi alla dichiarazione di interesse, mettendo in pratica le azioni necessarie a una piena salvaguardia;²²¹ tra queste azioni possiamo trovare la formulazione di proposte, le iniziative in merito all'individuazione e alla conoscenza, l'attività di consulenza tecnica e sensibilizzazione ai temi della natura e dello sviluppo sostenibile.²²²

Esistono poi una serie di iniziative collaterali che sono comunque riconducibili alla salvaguardia del patrimonio immateriale; esse possono strutturarsi su più livelli:

- nazionale, come il programma di sensibilizzazione e informazione rivolto ai giovani promosso dall'*Instituto del Patrimonio Cultural de España*, oppure i programmi per adulti organizzati da vari enti pubblici;
- regionale, come la realizzazione prodotti audiovisivi e multimediali, pubblicazioni e conferenze, come ad esempio le attività prodotte dalla *Asociación*

²²¹ Art. 30 *Ley 18/2019-Illes Balears*: «Son funciones del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears:

- a) Asesorar a la Administración de la comunidad autónoma y, con petición previa, a los consejos insulares y los ayuntamientos, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas en materia de patrimonio cultural inmaterial.
- b) Emitir informe en los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural Inmaterial Compartidos, de Bienes de Interés Cultural Inmaterial y de Bienes Catalogados Inmateriales.
- c) Proponer las acciones que considere convenientes para la salvaguarda, la protección, la promoción y la difusión del patrimonio cultural inmaterial.
- d) Cualquier otra función que, de acuerdo con el objeto de esta ley, le encomiende el Gobierno de las Illes Balears, el consejero o la consejera competente en esta materia o, en su caso, los propios consejos insulares, mediante peticiones vehiculadas a través de la consejería competente del Gobierno de las Illes Balears».

²²² Art. 31 *Ley 18/2019-Illes Balears*: «El Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears puede llevar a cabo sus funciones, entre otras, con las siguientes propuestas e iniciativas:

- a) Hacer propuestas, a iniciativa propia, a las administraciones públicas en las materias relacionadas con el objeto de esta ley.
- b) Proponer iniciativas y actuaciones en el establecimiento de líneas de investigación, en la definición de un plan de publicaciones y de difusión y de programas de dinamización patrimonial, en la detección de nuevas fuentes de financiación y de apoyo a las entidades e instituciones del sector, en el ámbito de la educación, y en todas las materias que incidan en la mejora de las funciones y las actividades vinculadas a la investigación, la protección, la visibilización y la difusión del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears.
- c) Prestar asesoramiento técnico en las cuestiones que le someta el departamento competente en materia de cultura en el ámbito del fomento y la protección del patrimonio cultural inmaterial y, en especial, en las relativas al desarrollo de la legislación sobre patrimonio cultural u otros ámbitos legislativos que puedan afectar al patrimonio inmaterial.
- d) Prestar asesoramiento técnico sobre los procesos de protección y salvaguarda del patrimonio etnológico que se deriven del desarrollo de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, ambas de la UNESCO.
- e) Proponer las acciones que considere convenientes que permitan difundir, entre los colectivos implicados y la sociedad en general, aquello que se relaciona con la naturaleza y sus funciones.
- f) Detectar el estado y las necesidades de los diversos sectores y agentes que estén vinculados al patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears, y hacer su seguimiento.
- g) Llevar a cabo cualquier otra propuesta e iniciativa de naturaleza análoga que le encomiende la persona titular del departamento competente de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en la materia que regula esta ley».

Andaluz de Antropología, oppure, in ambito di musica tradizionale, dalla *Dirección General de Cultura Popular y Tradicional de Cataluña*;

- locale, come le attività di diffusione del patrimonio intangibile all'interno di specifiche attività o festività tradizionali;

- sociale, tramite le associazioni nate sul territorio al fine di tutelare e promuovere i beni culturali immateriali.²²³

Si noti come più queste attività sono vicine alla cittadinanza, più il loro livello di spontaneità e adesione si innalza, mentre si abbassa quello di uniformità a livello nazionale.

Per quanto la Spagna sia ritenuto un modello a “regolamentazione soft” (mentre, ad esempio, il Giappone è considerato a “regolamentazione forte”, a differenza del nostro Paese, in cui si parla di assenza di regolamentazione), la grande reattività dimostrata nei confronti della Convenzione UNESCO, tanto a livello centrale quanto a livello regionale e locale, ne fa un caso unico nell'Europa Occidentale, e, indubbiamente, un modello da imitare.²²⁴

Tutte queste misure di tutela non hanno un carattere straordinario, non sono più dettagliate o strutturalmente complesse di quelle che potrebbero essere adottate con una certa dose di buona volontà nel nostro Paese.

Prima di passare al capitolo conclusivo, nel quale si vedranno dei suggerimenti per un'applicazione di simili previsioni anche in Italia, facendo tesoro delle esperienze positive accumulate da quegli Stati che si sono mossi più celermente del nostro, è il caso di fare tesoro in misura ancora maggiore delle difficoltà – e, in alcuni casi, dei fallimenti – che gli stessi hanno dovuto fronteggiare nel salvaguardare i beni culturali immateriali.

²²³ Cfr. GONZÁLEZ CAMBEIRO S., QUEROL M. A., *El Patrimonio Inmaterial*, cit., pp. 225 ss.

²²⁴ Cfr. PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Spunti comparati*, cit., pp. 137 ss.

3.3 – Salvaguardia e altri diritti: come affrontare interessi confliggenti

Il clima di diffidenza che, nel nostro Paese, ha a lungo osteggiato la ratifica della Convenzione di Faro, ritenuta – a torto – portatrice di censure per la disciplina della valorizzazione e fruizione dei beni culturali (cfr. capitolo 1 paragrafo 3.1), è un chiaro segnale del complesso rapporto tra questi ultimi e gli altri interessi di cui ciascuna collettività è portatrice.

Tra i rischi paventati dai detrattori della Convenzione, c'era quello che un valore condiviso da pochi (ad esempio, la sensibilità sociale e religiosa di fronte a un nudo) contrastasse con il valore attribuito al patrimonio culturale dalla società (restando nel medesimo esempio, il diritto di tutti alla fruizione delle opere d'arte, incluse quelle che mostrano evidenti segni di nudità).²²⁵

Ancora più grande è il rischio opposto, ossia che, in alcuni casi, gli elementi del patrimonio culturale di una collettività siano in contraddizione con i valori del resto della popolazione. I valori di una società sono infatti in continua evoluzione, e la tradizione può causare invece uno stallo che potrebbe essere considerato un atto di “inciviltà” dalla maggioranza della popolazione.²²⁶

3.3.1 – Beni culturali immateriali e diritti degli animali

Uno dei campi di scontro più noti è quello dei diritti degli animali. Alcuni Stati inseriscono il rispetto per gli animali coinvolti nelle tradizioni come requisito per l'iscrizione, ma nondimeno alcune di esse sono assolutamente incompatibili con la tutela degli animali.

Le Convenzioni UNESCO tacciono su questo aspetto, per quanto il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale²²⁷ nel 2014 ribadisca in un Rapporto l'importanza di una descrizione accurata del ruolo degli animali coinvolti al momento della presentazione della candidatura. Da una parte vengono considerate quelle pratiche in cui si ha un rapporto di collaborazione con l'animale (si pensi alla falconeria), mentre dall'altra quelle che vedono l'uomo come antagonista dell'animale.

È singolare la distinzione che viene fatta nel rapporto, tra attività che comportano l'uso di un animale a fini alimentari o rituali, e attività che comportano l'uso di un animale a scopo di spettacolo o divertimento. In ogni caso, una volta ribadito che queste Liste sono rivolte a un pubblico mondiale, e aver invitato gli Stati a sottoporre le proprie candidature nel rispetto della sensibilità altrui, come lo spirito della Convenzione

²²⁵ L'esempio riportato non è casuale, ed è di scottante attualità. Se nel 2016, infatti, il Governo italiano aveva attratto su di sé critiche veementi da parte dell'opinione pubblica per la scelta di coprire con dei pannelli i nudi esposti ai Musei Capitolini in occasione della visita del presidente iraniano, Hassan Rouhani, è notizia recentissima la censura del David di Michelangelo in numerose scuole della florida, ritenuto “pornografico” per via del membro maschile e delle natiche scoperti. Sul primo caso, cfr. MATTEUCCI P., *Rouhani: “Statue coperte? Grande ospitalità italiana”*. Franceschini: “Scelta incomprensibile”, in *La Repubblica*, 27 gennaio 2016; quanto alla censura del David, cfr. MASTROLILLI P., *Se per la scuola americana il David di Michelangelo è pornografico*, in *La Repubblica*, 27 marzo 2023.

²²⁶ Cfr. MARTINET L., *Balancing animal rights and the safeguarding of the intangible cultural heritage*, in CORNU M. et al. (a cura di), *Intangible Cultural Heritage under national and international Law: going beyond the 2003 UNESCO Convention*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020, p.152.

²²⁷ Si tratta, giova ricordarlo, dell'organo nominato in seno all'UNESCO che, tra gli altri compiti, ha quello di valutare le richieste di iscrizione nelle Liste.

richiede, il Comitato decide di non precludere *a priori* la possibilità di candidare quelle pratiche che involvano degli animali.²²⁸

Questa premessa non deve trarre in inganno, perché tutte le pratiche comportanti una violenza su animali (causata dall'uomo o da altri animali) ha comportato il rigetto della candidatura, inclusi anche casi celebri come la Festa della torcia degli Yi, nello Yunnan (Cina), che prevede il combattimento tra buoi fra le sue attrazioni.

In Francia, la tradizione è stata invocata in più casi come l'attenuante per il riconoscimento di pratiche che comportano la sofferenza e la morte di un animale, come per i combattimenti di galli e le corse dei tori;²²⁹ lo stesso *Code pénal* ammette queste pratiche laddove vi sia una *tradition locale ininterrompue* (art. 521-1), e il *Code de l'environnement* ammette la *chasse au gibier d'eau de nuit* allorché si tratti di una tradizione risalente (art. L.424.5).²³⁰

Come ricordato nel precedente paragrafo, anche la Spagna ha vissuto e sta vivendo tuttora una forte contrapposizione tra chi vorrebbe la tauromachia come patrimonio culturale e chi invece la considera una barbarie; per quanto i movimenti di sensibilizzazione siano sempre più pressanti, è innegabile che al momento non si tratti di una pratica vietata, ma sia considerata a tutti gli effetti parte del patrimonio culturale intangibile di alcune Comunità Autonome.²³¹

In più occasioni l'Unione Europea ha espresso il suo dissenso nei confronti di queste pratiche, riportando in alcune circostanze anche qualche vittoria, come nel caso della caccia all'oca in Francia, che è stata riconosciuta come non conforme al diritto UE dal *Conseil d'État*.²³²

In Italia non risultano tentativi di iscrizione di pratiche che comportano una sofferenza scientemente voluta sull'animale.

Alcune manifestazioni, tuttavia, non mostrano la sensibilità che oggi è riconosciuta nel nostro Paese alle condizioni di salute degli animali. Ad esempio, quando nel 2011 viene lanciato il brand "Patrimonio d'Italia", è apertamente dichiarato che questo riconoscimento spetti solo a quelle attività culturali che non contemplano l'utilizzo di animali.

Per fare un altro esempio, nel 2011 il gruppo di lavoro interministeriale per l'UNESCO ha rifiutato di candidare il Palio di Siena alla Lista dei Patrimoni Immateriali, a causa dell'alto numero di decessi di cavalli verificatisi.²³³

²²⁸ Cfr. UNESCO, *Report of the Subsidiary Body on its work in 2014 and examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, punto 70 (il testo integrale in lingua inglese è disponibile al link: ich.unesco.org/en/10-representative-list-00748?select_country=00084).

²²⁹ Cfr. LE BOT O., *Les atteintes à la sensibilité de l'animal au nom de la tradition et de la culture*, in BISMUTH R., MARCHADIER F. (a cura di), *Sensibilité animale : perspectives juridiques*, Paris, CNRS Éditions, 2015, pp. 127-128.

²³⁰ Si tratta della caccia alla selvaggina acquatica svolta durante le ore notturne (quella diurna è regolarmente ammessa dagli artt. L.224-4 e L.228-5 del *Code rural*).

²³¹ Cfr. GARCÍA RUBIO F., *La tauromaquia patrimonio cultural inmaterial entre su protección y persecución*, cit., pp. 257 ss.

²³² Si tratta di una forma di caccia che prevede la cattura intrappolando le ali dei volatili con delle bacchette cosparse di un potente collante; cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., pp. 102 ss.

²³³ Cfr. CONTI P., *Il Palio non sarà sito dell'Unesco. Siena fuori dalle candidature*, in *Corriere della sera*, 6 aprile 2011.

3.3.2 – Patrimonio intangibile religioso

Anche nel campo dei riti legati alla fede si possono manifestare dei conflitti di valore: la società moderna è del resto alla ricerca di un equilibrio tra le istanze di libertà individuale che rifuggono i limiti all'autodeterminazione imposti da religione, ideologie e cultura, e le richieste di tutela per quelle pratiche tradizionali legate al credo religioso e che sono manifestazione di una diversità culturale.²³⁴

Ad esempio, alcune cerimonie religiose possono costituire un rischio per la sicurezza pubblica e l'incolumità dei fruitori: ad esempio, nelle processioni la quantità di gente che si accalca presso le statue o nelle vie è tale da costituire un rischio, mentre in Francia in più occasioni è stata richiamata l'attenzione e sono stati posti dei limiti a manifestazioni che comportassero l'uso di maschere, veli o altri oggetti che permettessero di tener celata la propria identità in luoghi pubblici.²³⁵

Sempre in Francia, uno dei problemi è legato ai finanziamenti pubblici che, tramite alcune collettività territoriali, giungono a manifestazioni religiose. Tra i casi più noti, nel 2009 si è molto dibattuto attorno all'*affaire des ostensions septennales limousines*,²³⁶ poiché il sostegno pubblico – di tipo economico – a una festività religiosa è parso una violazione del principio di laicità; nonostante il riconoscimento delle ostensioni come patrimonio UNESCO, la resistenza nei confronti di qualsiasi sovvenzionamento continua a permanere, mentre così non è per i beni materiali, come le chiese stesse, che più volte hanno goduto di fondi pubblici, spesso in nome di un interesse di natura turistica.²³⁷

Sembra quasi che questa differenza di trattamento tra beni materiali e immateriali sia causata dalla dimensione “testimoniale” e “vivente” delle processioni e dei rituali rispetto ai meri luoghi, e pertanto più adatte a trovare l'ostilità di certi ambienti laici (e anticlericali), ma anche di una certa fascia di fedeli che ritiene queste manifestazioni troppo folcloristiche ed eredità di un paganesimo da stigmatizzare, non riuscendo così a coglierne l'interesse culturale al di là di quello religioso.²³⁸

Tradizione, fede e rispetto degli animali si scontrano sul terreno dell'abbattimento degli animali per rituali: si noti come, in questi casi, piuttosto che la diversità culturale, il principio di fondo che viene invocato a favore di tali rituali sia quello della libertà religiosa.²³⁹

²³⁴ Cfr. BORELLI S., *Of Veils, Crosses and turbans: the european Court of Human rights and religious practices as Manifestations of Cultural Diversity*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, cit., p. 56.

²³⁵ Si pensi alla nota (e ferocemente combattuta) *Loi 1192 du 11 octobre 2010* che interdice la copertura del volto nei luoghi pubblici; cfr. DELMAS-MARTY M., *Vers une communauté de valeurs ?*, Parigi, Éditions du Seuil, 2011, pp. 32 ss.

²³⁶ Le ostensioni settennali della Limousine sono una serie di processioni religiose in commemorazione delle reliquie dei santi cattolici romani, iscritte dall'UNESCO nel 2013 nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

²³⁷ Cfr. HANCE C., *The judicialization of the tension between the cultural identity of states and intangible cultural heritage*, in CORNU M. et al. (a cura di), *Intangible Cultural Heritage under national and international Law*, cit., pp. 174 ss.

²³⁸ Cfr. PEROT J., *Les ostensions septennales limousines : un patrimoine culturel immatériel original*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et patrimoine culturel immatériel*, cit., pp. 181-182.

²³⁹ Un noto esempio è ECHR, *Case of Cha'are Shalom ve Tsedek V. France*, 27 giugno 2000.

3.3.3 – I linguaggi come strumento di divisione

Nei casi finora visti, il conflitto valoriale è evidente e marcato.

Più sottili e ricchi di implicazioni sottese sono le difficoltà che nascono con il riconoscimento delle lingue regionali come beni culturali immateriali. Si era già sottolineato in altra sede che il linguaggio non è considerato dall'UNESCO come bene a sé stante, ma come mezzo di diffusione del patrimonio immateriale.

Se una lingua nazionale ha come scopo principale quello di rinsaldare la nazione, non per questo le lingue regionali devono essere considerate un pericolo da eradicare.

In Francia, dove la lingua francese è stata consacrata a lingua della Repubblica nel 1992, per contrastare lo sviluppo dell'inglese (così come nel XVI secolo si era contrastata l'espansione del latino),²⁴⁰ le lingue regionali sono state “vittime collaterali” di questa scelta;²⁴¹ oggi l'insegnamento scolastico di queste lingue è ammesso e, per quanto a livello nazionale non sia incoraggiato, non viene nemmeno disincentivato, nonostante una recente circolare fornisca una lingua delle lingue che possono essere insegnate, e che non coprono tutte le minoranze linguistiche presenti sui territori.²⁴²

Al tempo stesso, però, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che tale insegnamento non possa rivestire un carattere obbligatorio,²⁴³ salvo che in scuole private che lo prevedano espressamente come parte del programma didattico, e che le lingue regionali non possano essere utilizzate nei pubblici uffici;²⁴⁴ ciò ha creato del malcontento in seno ai movimenti nazionalistici, poiché al contempo in Francia rimane obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera nel contesto scolastico.

In Spagna invece le lingue delle Comunità Autonome sono una questione calda a causa del loro riconoscimento; solo alcune parlate regionali sono infatti ufficialmente considerate delle vere e proprie lingue, in base a criteri legati alla derivazione da altre lingue e dalla presenza e ramificazione di una struttura grammaticale, mentre le rimanenti vengono considerate dei dialetti.²⁴⁵

Il Paese è così letteralmente spaccato in due direzioni: se da una parte c'è chi chiede maggior autonomia e maggior rispetto per le lingue già riconosciute, o il riconoscimento di quelle ancora non adeguatamente valorizzate, dall'altra ci sono le forze conservatrici che temono di trasformare la Spagna in una nuova Babele, e che questi nuovi linguaggi possano solo ingenerare nuova confusione: un esempio può essere la *Plataforma contra la Cooficialidad* che si batte in Asturia affinché l'asturiano non venga riconosciuto quale lingua ufficiale.²⁴⁶

In Italia, dove la distinzione tra lingua regionale e dialetto non è marcata – né, si direbbe, così determinante da un punto di vista giuridico – lo scontro si gioca, come già

²⁴⁰ L'ordinanza di Villiers-Cotterêts, firmata il primo Agosto 1539 dal re Francesco I di Francia, decreta l'impiego del francese al posto del latino in tutti i documenti ufficiali.

²⁴¹ Cfr. CALMES-BRUNET S., *Les langues régionales, composantes subordonnées du patrimoine français*, in DIONISI-PEYRUSSE A., JEAN-ANTOINE B. (a cura di), *Droit et patrimoine*, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p.22.

²⁴² La circolare 12 aprile 2017 del *Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse* indica come lingue «basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, tahitien, langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aije), wallisien et futunien».

²⁴³ Cfr. *Décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991*, punto 37.

²⁴⁴ Cfr. CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, cit., pp. 148 ss.

²⁴⁵ Cfr. CAICEDO H. M., *Aportes de los conceptos lengua y dialecto a la enseñanza de lenguas*, in *Lenguaje*, 27, 1999, pp. 34 ss.

²⁴⁶ Cfr. ROJO I., *Plataforma contra la Cooficialidad del asturiano: “No queremos llegar a los enfrentamientos que vemos en otras comunidades”*, in *El Mundo*, 1 novembre 2021.

visto, tra minoranze linguistiche appartenenti a un gruppo riconosciuto (quelle delle Regioni a Statuto speciale) e le altre minoranze “deboli”.²⁴⁷

Per quanto si tratti di casi tra loro molto diversi, alla fine tutto riconduce alla medesima contrapposizione, tra degli idiomi appartenenti a una collettività più o meno estesa (indipendentemente dal fatto che si tratti di dialetti, lingue regionali o lingue appartenenti a minoranze), da tutelare in quanto testimonianze culturali, e una lingua nazionale, vista in una funzione unificatrice e come strumento di condivisione e reciproca comprensione.

3.3.4 – I diritti umani come limite alle pratiche culturali

Da quanto visto è necessaria l’individuazione di una gerarchia di valori che aiuti a orientarsi in questi conflitti tra tradizione e nuovi diritti.

Non è possibile pensare di tutelare i diritti culturali senza un discernimento, in maniera incondizionata, ma è necessario un bilanciamento con gli altri diritti dei consociati, a cominciare dai diritti umani: un diritto alla diversità culturale che confligge con – e si impone su – i diritti fondamentali dell’uomo è una contraddizione, perché è proprio su questi ultimi che il rispetto della diversità culturale si basa e, a partire dalla loro disciplina, trae la propria giustificazione.²⁴⁸

Ci sono due elementi di complicazione: da una parte, più una tradizione è risalente, maggiori saranno le resistenze al suo abbandono, e al tempo stesso maggiore potrebbe essere la sua mancata corrispondenza con i valori della società contemporanea;²⁴⁹ inoltre, questa società non si basa su dei valori condivisi, e ciascuno Stato fornisce una propria interpretazione dei diritti dell’uomo.²⁵⁰

Di fronte a una nozione non condivisa, viene in aiuto lo spirito di mutuo rispetto tra comunità, gruppi e individui caldeggiato dalla Convenzione del 2003 e – pur nel limitato contesto europeo – rilanciato dalla Convenzione di Faro, il quale implica che i beni culturali immateriali non possano essere riconosciuti come tali laddove pregiudichino altri gruppi sociali.

In Italia è ben noto il caso della Giostra del Saracino,²⁵¹ la seconda più antica manifestazione italiana dopo il Palio di Siena, e che ha avuto la stessa sorte: la sua candidatura è stata ritirata dal governo italiano, visto che il “bersaglio” da abbattere è una rappresentazione di un nemico di un lontano regno orientale.²⁵²

²⁴⁷ Cfr. PANZERI L., *Le prospettive di tutela delle minoranze linguistiche in Italia: il ruolo delle Regioni ordinarie*, in *Le Regioni*, 5, 2009, pp. 3-5.

²⁴⁸ Cfr. BLAKE J., *Quelques réflexions sur la signification et les conséquences de la participation des communautés à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et Patrimoine culturel immatériel*, cit., p.119.

²⁴⁹ Cfr. *ibidem*.

²⁵⁰ Cfr. WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, cit., p.130.

²⁵¹ Si tratta di un torneo equestre che si tiene due volte l’anno ad Arezzo, in cui i cavalieri dei quattro quartieri cittadini si sfidano a colpire un bersaglio posto sullo scudo di un fantoccio girevole armato di mazzafrusto, detto Buratto, che impersona il “Re delle Indie”.

²⁵² Cfr. HANCE C., *The interactions between intangible cultural heritage and human rights*, in CORNU M. et al. (a cura di), *Intangible Cultural Heritage under national and international Law*, cit., p. 95.

La stampa nazionale ha tuttavia spesso sottolineato come la ragione di tale esclusione derivi dal fatto che la candidatura, proposta nel 2007, sia stata successivamente ritirata nel 2010, nel periodo della c.d. Primavera Araba, per evitare tensioni internazionali, nonostante la comunità islamica di Arezzo si fosse già espressa in senso favorevole al riconoscimento della Giostra quale bene culturale; cfr. D’ASCOLI F., *Giostra “invisibile”? Rilanciamo la candidatura a patrimonio dell’Unesco*, in *La Nazione*, 2 ottobre 2018.

Sono chiaramente da rigettare tutte quelle pratiche che:

- vadano a danneggiare l'integrità fisica e spirituale (ad esempio, perché prevedono mutilazioni o menomazioni), salvo non si tratti di danni "minori" e/o temporanei (come tatuaggi e piercing, ma anche la corsa sui carboni ardenti);
- intacchino lo *status* di persona, andando a sminuire un soggetto all'interno della collettività (si pensi al "nonnismo" ancora oggi praticato in alcune strutture militari o collegiali);
- sminuiscano l'uguaglianza tra i generi (non è tuttavia sufficiente che una tradizione sia riservata a membri di un solo sesso o preveda ruoli diversi a seconda del sesso);
- non rispettino o comunque usino in maniera scriteriata delle risorse naturali.

Più complicata è la situazione in cui i diritti confliggenti si trovino sul medesimo piano, ad esempio quando a contrapporsi sono proprio due tradizioni appartenenti a differenti collettività stanziate sul medesimo territorio; oppure ancora, quando il conflitto venga a crearsi perché la pratica culturale (o la percezione della stessa) muta a seguito della sua registrazione quale patrimonio culturale immateriale.

In particolare, la questione rimane aperta per quelle circostanze in cui dei soggetti esterni alla collettività possano sentirsi attaccati da una tradizione che confligge con uno dei valori di cui sono portatori.

La soluzione rimane quella di una valutazione caso per caso, nella consapevolezza che il patrimonio culturale si debba continuamente mettere in discussione, al fine di testarne una vitalità che non è mai meramente un dato temporale, ma che riguarda il sentimento delle comunità e che si sviluppa solo in presenza di un dialogo interculturale privo di pregiudizi e in cui ciascuno accetti di portare una verità che è per sua natura parziale e strettamente legata al suo punto di vista.

CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI

4.1. Nuovi strumenti di salvaguardia dei beni culturali immateriali

La salvaguardia dei beni culturali immateriali può passare attraverso la tutela del loro supporto materiale, del complesso di beni fisici, mobili o immobili, che ne costituiscono la manifestazione tangibile, ma questa è una dimensione collaterale: ciò che va salvaguardato in primo luogo è la conoscenza, il sapere che costituisce la vera natura del bene culturale.

Le comunità e gli individui diventano così vettori necessari di questo sapere, la cui vitalità dipende dalla sopravvivenza stessa delle persone che ne sono portatrici. Un noto proverbio africano recita: “quando in Africa muore un vecchio, è una biblioteca che brucia”; Jean-Raphaël Pellas, in termini meno poetici ma altrettanto efficaci, afferma che «nel quadro del patrimonio culturale, immateriale, le comunità non sono proprietarie delle pratiche culturali ma sono depositarie di un patrimonio vivente».²⁵³

Come l’UNESCO stabilisce la centralità delle collettività nel contesto del patrimonio culturale, così dovrebbero fare anche i legislatori nazionali e regionali, ponendo gli individui al centro delle tradizioni e dei saperi che si vogliono salvaguardare. Il processo di patrimonializzazione, infatti, non può che avvenire attraverso l’operato della comunità, poiché è il riconoscimento di quest’ultima a determinarne la sussistenza.²⁵⁴

Questa centralità dell’elemento personale, pur essendo compatibile con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non fa parte della sua impostazione e del suo linguaggio; è oggi necessaria una nuova legge, che, come in Spagna, vada a riprendere in maniera più puntuale – oppure, a rielaborare in maniera più efficace rispetto alle disposizioni codicistiche – le Convenzioni UNESCO e di Faro.

Tra le priorità assolute di una nuova legge ci deve essere quella di coordinare le attività di individuazione e catalogazione dei beni culturali immateriali presenti su ciascun territorio regionale, in modo che questa catalogazione avvenga già tenendo conto dei criteri stabiliti dall’UNESCO per la candidatura nelle Liste.

Una catalogazione del patrimonio immateriale ottimale comporta anche ulteriori vantaggi, come il monitoraggio delle condizioni del bene, e costituisce un canale preferenziale per l’iscrizione nella “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”.

La candidatura di un bene come parte del patrimonio culturale immateriale dovrebbe avvenire secondo criteri uniformi, in una struttura che indichi, a fianco degli usuali riferimenti normativi (rimando a Costituzione, Statuto Regionale, leggi e regolamenti in materia) e della descrizione del bene oggetto di candidatura, il ruolo che le comunità e gli individui svolgono nel processo di salvaguardia dello stesso.

²⁵³ «Dans le cadre du patrimoine culturel immatériel, les communautés ne sont pas propriétaires des pratiques culturelles mais représentent les dépositaires d’un patrimoine vivant» (PELLAS J.-R., *Le patrimoine culturel immatériel - Enjeux juridiques et fiscaux*, Parigi, LGDJ Editions, 2020, p. 15).

²⁵⁴ Cfr. LAVIOLETTE K., *Le patrimoine immatériel dans la loi sur le patrimoine culturel du Québec*, cit., p. 59.

Anzi, le comunità devono essere attive anche nel medesimo processo di candidatura, secondo le indicazioni dell'UNESCO che predilige le iniziative *bottom-up*, che partono dalle stesse persone che sono coinvolte nello sviluppo quotidiano del bene.

È opportuno inoltre riportare anche l'indicazione del contesto spazio-temporale in cui si sviluppa il bene culturale, dato utile tanto a facilitare la comprensione della culturalità implicita nel bene stesso, quanto a delimitare le misure di salvaguardia necessarie a preservarne l'esistenza; sotto questo aspetto, è importante che la candidatura contenga anche una documentazione esaustiva che aiuti a identificare i rischi che il bene corre, in particolare quelli derivanti dalla globalizzazione, dalla spettacolarizzazione e dagli eccessi dello sfruttamento turistico.

E, soprattutto, nella candidatura stessa è già necessario indicare delle buone pratiche finalizzate al garantire la vitalità e la trasmissione di tale patrimonio, al fine di poter sviluppare un programma di salvaguardia coerente.

Per quanto le Convenzioni spronino all'interazione con le comunità e gli enti territoriali, le candidature alle Liste possono essere avanzate solo dagli Stati, e questo può essere un problema per quelle collettività più esigue o più lontane – come tradizioni, stili di vita, etc. – dalla maggioranza dei cittadini. L'assenza di un sistema di controlli o di filtraggio, che lascia agli Stati la piena scelta su cosa candidare o meno, è sempre meno accettabile con il passare del tempo.

Una candidatura transfrontaliera aumenta non solo le possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale, ma anche le probabilità che a questa salvaguardia “su carta” seguano delle misure concrete, che devono svilupparsi a partire dagli Stati coinvolti. A differenza dei beni immobili, quelli immateriali seguono le correnti migratorie, si reinventano in nuovi territori e risorgono, seppur presentando caratteri diversi, presso nuove comunità.

Inoltre, come già illustrato al capitolo 3, paragrafo 1.5, secondo il “paradosso del bene comune”, i beni immateriali non hanno limiti riguardo al loro accesso simultaneo, né l'uso di un soggetto va a intaccare la quantità di bene a disposizione per gli altri consociati.

Si tratta di un'attività difficile da coordinare, e che presuppone l'impiego di ulteriori risorse a livello centrale e locale. Una idea potrebbe essere quella di potenziare l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, delegandogli in maniera definitiva una serie di competenze:

- stimolo nei confronti delle Regioni, affinché realizzino un proprio registro dei beni culturali immateriali presenti sul loro territorio;
- controllo su questi stessi registri, affinché siano aggiornati e redatti con criteri uniformi;
- realizzazione di un registro nazionale contenente tutti i beni immateriali già registrati a livello regionale;
- coordinamento delle Regioni su quelle pratiche che sono condivise e pertanto possono essere presentate congiuntamente (esattamente come le candidature transfrontaliere).

Altrettanto utile potrebbe essere la previsione di una Soprintendenza per i beni demo-etno-antropologici, che funga da referente principale per le collettività sul territorio.

Se questo deve essere il focus principale dello Stato, il compito più delicato è quello a cui sono chiamate le Regioni; spetta ad esse, infatti, la realizzazione delle operazioni più gravose.

In linea teorica, a fronte di una nuova legge sui beni culturali immateriali, ogni Regione dovrebbe dotarsi di un ente dedicato a questi beni.

Il primo compito di questo ente dovrebbe essere quello di realizzare, entro un tempo consono, uno studio che verta sui seguenti punti:

1) analisi delle attività svolte nell'ultimo periodo (si potrebbe, sempre in teoria, considerare un arco di tempo cinquantennale) per identificare e tutelare il patrimonio culturale immateriale, e tenere traccia degli studi realizzati in materia;

2) individuazione dei beni già censiti o comunque riconosciuti;

3) coordinamento con le Soprintendenze presenti sul territorio, (anche) al fine di costituire una Unità di salvaguardia dei beni culturali immateriali;

4) analisi dell'offerta culturale del territorio, in particolare di tipo universitario, al fine di incentivare un dialogo scientifico e tra esperti;

5) individuazione delle associazioni di cittadini, o in generale delle comunità e dei gruppi presenti sul territorio, affinché il dialogo tra esperti diventi un dialogo diffuso e consapevole;

6) realizzazione di un Piano di salvaguardia basato su questi punti.

Il Piano di salvaguardia dovrà anzitutto provvedere alla creazione di un registro regionale, in cui iscrivere i beni immateriali identificati; laddove questo registro sia già presente, esso dovrà essere uniformato ai criteri introdotti dalla nuova legge; dovranno essere elaborate delle strategie di revisione e aggiornamento, in modo che la catalogazione non si trasformi in "cristallizzazione".

Una volta identificati questi beni – *rectius*, si dovrebbe parlare di una prima identificazione, perché non è un'attività che si conclude, ma continua – il Piano deve stabilire delle modalità con cui, tramite la collaborazione delle università e degli altri centri culturali, questo patrimonio può essere diffuso e conosciuto, anche tramite attività ludico-ricreative.

Inoltre, è necessario coinvolgere questi enti nelle attività dell'Unità di salvaguardia sopra contemplata; individuare rapidamente le criticità e le minacce rivolte al patrimonio culturale deve essere una priorità indipendentemente dalla materialità o immaterialità di tale patrimonio.

Nessun Piano, tuttavia, potrebbe essere efficace senza l'intervento diretto della collettività: devono essere dunque organizzati degli eventi che favoriscano l'incontro tra cittadinanza e governanti, e comunque devono essere individuate delle figure che facciano da raccordo tra l'amministrazione e i consociati, raccogliendo proposte, annotando difficoltà e partecipando ad iniziative.

Quello appena visto è solo un suggerimento, ma la necessità di un Piano di salvaguardia (anche) a livello regionale è indiscussa.

Solo con un Piano di salvaguardia e con una buona coordinazione delle attività di individuazione e catalogazione sarà possibile affrontare le necessità economiche del patrimonio culturale immateriale nel suo complesso; questo è anzitutto un requisito per poter accedere ai finanziamenti erogati dall'UNESCO: si ricordi come la Convenzione del 2003, agli artt. 25, 26 e 27, istituisce un fondo per la salvaguardia dei beni culturali immateriali, composto da una quota obbligatoria e una volontaria, il cui utilizzo è deciso sulla base degli orientamenti generali. Uno Stato che non presenta una pianificazione delle proprie strategie e un'analisi delle proprie necessità, difficilmente si vedrà riconosciuto l'accesso a queste risorse.

Il Codice prevede inoltre uno strumento, quello della sponsorizzazione, che sarebbe molto utile applicare ai beni culturali immateriali.

L'art. 120 comma 1 del Codice dei beni culturali definisce la sponsorizzazione come «ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante».

La sponsorizzazione, tra l'altro, ricade sul valore immateriale del bene, sul “marchio” di cui esso è portatore; in altri termini, nella sponsorizzazione «il presupposto è dunque dato sempre da una *res* [...] da cui si trae una proiezione immateriale. Siamo cioè di fronte ad un'immaterialità non intrinseca della *res* (come nella lettura gianniniana), ma ad una immaterialità estrinseca, cioè quella che la *res* esprime verso l'esterno».²⁵⁵

In un sistema economico dove il «negoziato con i micro-interessi (sindacati, corporazioni professionali, organizzazioni elitarie, *lobbying* localistico) [...] tradizionalmente ha presieduto alla spartizione delle pur scarse risorse a disposizione del ministero»,²⁵⁶ è necessario individuare dei nuovi partner, attingere da nuove fonti in uno scambio simbiotico.

I beni culturali immateriali presentano delle unicità che rendono, al tempo stesso, più complessa ma più conveniente una eventuale attività di sponsorizzazione; sul primo versante, sarà necessario pensare a dei meccanismi diversi da quelli già contemplati per i beni culturali materiali, che, una volta ripristinati, offrono un risultato tangibile dei risultati ottenuti grazie alle sovvenzioni. A ciò si potrà ovviare, ad esempio, intervenendo sui supporti tangibili con cui il bene immateriale si manifesta: ad esempio, con delle sponsorizzazioni “pure”, finalizzate a sostenere gli istituti e i luoghi in cui questo patrimonio intangibile si riversa e si racconta.²⁵⁷

Quanto al secondo aspetto, i beni immateriali sono, come si è visto, i più prossimi alle comunità, e un intervento a favore degli stessi andrebbe sicuramente incontro a una fascia più ampia di popolazione, facendo guadagnare allo *sponsor* il “favore” di soggetti che non appartengono ai tradizionali fruitori dei beni culturali materiali.

In altri termini, una sponsorizzazione rivolta a un bene immateriale ha più probabilità di attrarre l'attenzione anche dei “non addetti ai lavori”, di quelle persone che, al contrario, guardano con diffidenza ai musei e alle iniziative culturali considerandole riservate a una cerchia sociale – se non a una *elite* – da cui si sente escluso.

Ci sono delle altre iniziative concrete che potrebbero essere adottate sia a livello nazionale che locale.

Ad esempio, andrebbe incentivare il ricorso ai marchi di qualità, sull'esempio di quanto avviene in Francia con i *labels* (v. capitolo 3, paragrafo 1.4).

Sarebbe indubbiamente utile risolvere l'annosa questione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un trattato internazionale concluso a Strasburgo il 5 novembre 1992 nell'ambito del Consiglio d'Europa, i cui principali obiettivi sono la salvaguardia e la promozione della pluralità linguistica come elementi della vita culturale europea.

²⁵⁵ MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, cit., p. 2.

²⁵⁶ COVATTA L., *I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, cit., p. 4.

²⁵⁷ Cfr. SAU A., *La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità*, in *Aedon*, n.1, 2017, p. 9; cfr. anche DE PAOLIS M., *Il contratto di sponsorizzazione con la PA: il punto di vista delle imprese private*, in *Azienditalia*, 10, 2021, pp. 1731 ss.

Gli Stati contraenti presentano su base triennale un rapporto sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie e sulle misure scelte per attuare i principi della Carta, e ciò potrebbe fornire uno stimolo all'incentivazione del dialogo interculturale e all'individuazione di quelle peculiarità appartenenti alle culture minoritarie, costituendo un'ottima "cartina al tornasole" per l'individuazione dei beni culturali immateriali di quelle comunità più marginali.

Ad oggi, la Carta è stata firmata da 34 Stati Europei, 25 dei quali l'hanno anche ratificata.²⁵⁸ A non ratificarla sono stati principalmente quei Paesi come la Francia e l'Italia che, ritenendo le lingue parlate a livello sub-nazionale dei dialetti più che delle lingue regionali, si sarebbero trovate in difficoltà nell'interpretare l'art. 1 punto a – ii), che esclude esplicitamente i dialetti dalle lingue tutelate (pur senza specificare cosa sia un dialetto).²⁵⁹

Inoltre, lo Stato dovrebbe fornire un ruolo chiave per contrastare l'inazione delle Regioni; certa dottrina fa notare come in passato lo Stato sia intervenuto sulla base di "inderogabili esigenze unitarie", laddove l'azione del legislatore regionale fosse troppo lenta o irragionevolmente differenziata rispetto a quella di altre Regioni.²⁶⁰

La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto, in materia ambientale, la titolarità dello Stato a intervenire laddove vi siano «esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» anche in presenza di competenze regionali.²⁶¹ Specie tenendo conto della già ricordata vicinanza tra disciplina ambientale e dei beni culturali immateriali – in entrambi i casi si ricorre infatti al termine salvaguardia – una lettura estensiva di questo ragionamento non sembra peregrina, fermi restando tutti i rimedi a disposizione delle Regioni per tutelarsi di fronte a un abuso di questo strumento.

L'*Instituto del Patrimonio Cultural de España* (IPCE) può essere una buona fonte di ispirazione anche per il legislatore italiano: i suoi programmi educativi di sensibilizzazione e informazione sono rivolti ai giovani ma anche ai docenti, in modo da assicurare, pur nel rispetto della libertà d'insegnamento, una coerenza delle nozioni di base che gli studenti apprendono. La diffusione avviene principalmente tramite il sito web dell'istituto, continuamente aggiornato.²⁶²

La Spagna può essere fonte di ispirazione anche per buone prassi a livello locale.

Come l'IPCE, anche l'*Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico* utilizza il suo sito web per condividere materiale didattico e scientifico, e soprattutto per far conoscere il proprio patrimonio culturale immateriale, anche tramite visite simulate.²⁶³

In Catalogna, Comunità dove il dibattito sulle autonomie è, come ben noto, fortemente acceso, sono presenti molti programmi, realizzati dalla *Dirección General de Cultura Popular y Tradicional*, come i corsi di musica tradizionale e popolare,²⁶⁴ i *Tallers*, ossia dei laboratori biennali con cui gli artisti possono specializzarsi nel realizzare creazioni per le feste popolari o tradizionali,²⁶⁵ e i campus estivi di cultura popolare.²⁶⁶

²⁵⁸ Consiglio d'Europa, *Details of Treaty No.148* (consultabile al link: rm.coe.int/1680695175).

²⁵⁹ Cfr. SCHNEIDER S., *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, Berna, Cancelleria Federale, 2009, p. 3.

²⁶⁰ Cfr. PANZERI L., *Le prospettive di tutela delle minoranze linguistiche in Italia*, cit., pp. 17-19.

²⁶¹ Corte cost., 10 luglio 2002, n. 407, Considerato in diritto 33.2.

²⁶² Cfr. ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion.html.

²⁶³ Cfr. www.juntadeandalucia.es/organismos/iaph.html.

²⁶⁴ Cfr. aulatradi.wordpress.com/.

²⁶⁵ Cfr. www.ateneus.cat/tallerscultura/.

²⁶⁶ Cfr. cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/.

Un esempio particolarmente felice di dialogo interculturale è l'associazione senza scopo di lucro *Softcatalà*, che, tramite l'apporto di volontari, ha sviluppato una piattaforma di traduzione e correzione, finalizzata alla trasmissione della lingua catalana, in particolare negli ambiti delle nuove tecnologie, sviluppando una serie di software aggiuntivi per introdurre il catalano come linguaggio utilizzabile nelle apparecchiature elettroniche (come, ad esempio, computer e telefoni cellulari).²⁶⁷

È molto particolare la politica adottata alle Isole Canarie, dove anzitutto è previsto un *Programa de Educación Patrimonial* finalizzato a far conoscere le peculiarità culturali dell'arcipelago agli studenti,²⁶⁸ inoltre, a fianco di numerose iniziative ad opera di associazioni culturali, e alle recenti misure per favorire l'insegnamento del linguaggio fischiato del *Silbo Gomero*, è stato di recente lanciato il programma *Sabios Guías Intérpretes*, in cui dei "saggi anziani" locali fanno da guida per i turisti lungo le sette isole dell'arcipelago, lungo dei percorsi che combinano tradizioni, escursionismo, costumi e storie scelti per il loro valore etnografico e paesaggistico.²⁶⁹

Infine, il Registro delle buone pratiche di salvaguardia dell'UNESCO presenta numerosi elementi che potrebbero, senza neanche eccessive forzature, essere adattati al contesto italiano.

Le pratiche suggerite spaziano dall'artigianato (come l'*Al Sadu Educational Programme* per l'insegnamento dell'arte della tessitura tradizionale)²⁷⁰ alla musica (come il programma *Kodály* per la promozione e trasmissione della musica folk),²⁷¹ dalla trasmissione orale (come il programma *Land-of-Legends*, per promuovere e revitalizzare l'arte dello *storytelling*)²⁷² alla gastronomia (ad esempio, l'attività di catalogazione del *traditional foodways in Kenya*).²⁷³

Particolarmente apprezzabili le proposte rivolte alla popolazione scolastica e giovanile, ad esempio i programmi *School of Living Traditions*²⁷⁴ in cui delle strutture associazionistiche (esterne dunque alle istituzioni scolastiche) offrono dei programmi di educazione alla cultura tradizionale dedicati ai ragazzi, e *Ponte... nas ondas!*,²⁷⁵ in cui invece i portatori di saperi tradizionali si intersecano con il mondo scolastico, dando testimonianza del proprio sapere in vere e proprie lezioni di cultura popolare.

²⁶⁷ Cfr. www.softcatala.org/. Sulla necessità di ricorrere alle nuove tecnologie per implementare la fruizione del patrimonio culturale, cfr. FANTINI S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, cit., pp. 4-5.

²⁶⁸ Cfr. www.gobiernodecanarias.org/eucd/.

²⁶⁹ Cfr. www.sabiosguiasinterpretes.com/.

²⁷⁰ Elemento iscritto nel 2022 su proposta del Kuwait (ich.unesco.org/en/BSP/al-sadu-educational-programme-train-the-trainers-in-the-art-of-weaving-01905).

²⁷¹ Elemento iscritto nel 2016 su proposta dell'Ungheria (ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodly-concept-01177).

²⁷² Elemento iscritto nel 2018 su proposta della Svezia (ich.unesco.org/en/BSP/land-of-legends-programme-for-promoting-and-revitalizing-the-art-of-storytelling-in-kronoberg-region-01392).

²⁷³ Elemento iscritto nel 2021 su proposta del Kenya (ich.unesco.org/en/BSP/success-story-of-promoting-traditional-foods-and-safeguarding-traditional-foodways-in-kenya-01409).

²⁷⁴ Elemento iscritto nel 2021 su proposta delle Filippine (ich.unesco.org/en/BSP/the-school-of-living-traditions-slt-01739).

²⁷⁵ Elemento iscritto nel 2022 su proposta congiunta di Portogallo e Spagna (ich.unesco.org/en/BSP/portuguese-galician-border-ich-a-safeguarding-model-created-by-pontenas-ondas-01848).

4.2. La norma: protezione o vincolo?

«Una vera tradizione non è la testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima e informa di sé il presente.»

Questa frase del celebre compositore russo Igor Stravinskij²⁷⁶ si può applicare perfettamente ai beni culturali immateriali, mentre viceversa non sembra accostabile ai beni culturali materiali.

Alla stessa maniera, il Codice dei beni culturali e del paesaggio non parla il linguaggio del patrimonio intangibile. Lo scopo del Codice è mantenere l'autenticità e l'integrità dei beni che tutela; la salvaguardia dei beni immateriali è invece volta a mantenere in vita e assicurare la perpetuazione degli elementi tramite la loro innovazione ed evoluzione.²⁷⁷

L'autenticità è dunque un fattore non necessario per i beni intangibili, anzi può essere dannoso laddove ponga limiti alla diffusione: il costante utilizzo è, infatti, l'elemento cardine delle pratiche culturali; senza di esso, una pratica perde di significato e, anche se già oggetto di misure di salvaguardia, finisce con lo scomparire.²⁷⁸

Il concetto di patrimonio immateriale introdotto dalla Convenzione del 2003 è in rottura con il concetto occidentale di cultura, basato su autenticità e immutabilità, come la dichiarazione di Yamato ha chiarito, sottolineando l'incompatibilità tra una "conservazione" statica e il continuo ricrearsi dei beni culturali immateriali.²⁷⁹

E così, l'eccezionalità cede il passo alla rappresentatività, in un chiaro intento di non fornire una gerarchizzazione degli elementi ma di creare un rapporto tra pari anche laddove sia possibile identificare un elemento più "originale", proprio perché questo criterio è insignificante per una categoria di beni che non teme – ma brama! – l'imitazione e la copia.

Assumendo questa nuova prospettiva, le critiche al legislatore per la scarsa incisività dell'art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio si rivelano mal poste:²⁸⁰ quanto disposto dal nuovo articolo è perfettamente compatibile con il tenore generale del Codice, si propone una tutela per quegli aspetti che sono significativi in un'ottica materialistica del patrimonio culturale, né più, né meno.

Si può dunque concludere che, per quanto sia vero che ad oggi il Codice non offra un'adeguata salvaguardia ai beni culturali immateriali, la ragione è semplicemente che non può farlo; anche qualora si tentasse di utilizzare quelle disposizioni relative al patrimonio naturale, la forzatura non verrebbe meno.

Al contrario, si rischia di far incorrere il patrimonio intangibile nei rischi della "cristallizzazione", della "musealizzazione", del "benculturalismo", senza ottenere alcun beneficio.

La norma codicistica, così, non sarebbe più una protezione, ma diverrebbe un vincolo, una gabbia da evitare a ogni costo.

²⁷⁶ Tratto da *Poetica della musica*, 1942.

²⁷⁷ Cfr. COMINELLI F., *Métiers d'art et savoir-faire*, Parigi, Editions Economica, 2016, p. 45.

²⁷⁸ Cfr. *ibid.*, p. 64; cfr. anche PELLAS J.-R., *Le patrimoine culturel immatériel*, cit., pp. 153 ss.

²⁷⁹ Cfr. UNESCO, *Dichiarazione di Yamato*, p. 4; cfr. anche BORTOLOTTI C., *Intangible heritage and the authenticity taboo*, in *UNESCO frictions*, 29 maggio 2015.

²⁸⁰ Rimane tuttavia condivisibile quanto affermato dal Bartolini, secondo cui la scelta compiuta dal legislatore abbia condotto verso una "immunizzazione" del sistema giuridico italiano nei confronti della concezione immateriale dei beni culturali. Cfr. BARTOLINI A., *L'immaterialità dei beni culturali*, cit., pp. 3-4.

Si vuole concludere questo scritto con una provocazione: il Codice dei beni culturali non salvaguarda efficacemente i beni culturali immateriali? Meglio così, non è il suo compito. Serve una legge a parte, al centro della quale si trovi l'individuo, e non l'oggetto, che indichi cosa possono – e devono – fare le comunità, prima che l'amministrazione.

Si tratta di una sfida senza pari per i beni culturali, per quanto rocambolesco e contorto sia il loro percorso evolutivo; una sfida che, come ci ricorda la Convenzione di Faro, sta a ciascuno di noi raccogliere.

RINGRAZIAMENTI

Questa tesi è il frutto di un'esperienza – umana prima ancora che scientifica – maturata nell'incontro con tante persone e luoghi speciali. Sono stato condotto, come l'Odisseus gucciniano, in «porti sconosciuti prima», e ho avuto modo di incontrare tanti maestri che mi hanno aiutato a trovare risposte ai miei interrogativi, e in alcuni casi a rafforzare le mie convinzioni.

A loro, e a tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni, supportandomi e sopportandomi in questo progetto di ricerca, va la mia sincera gratitudine.

Il mio primo ringraziamento non può che essere alla memoria del professor Domenico Siclari, che mi iniziò al cammino sulla strada dei beni culturali; l'assenza del suo prezioso consiglio e della sua smisurata ironia nel periodo finale della stesura di questo lavoro ha reso ancora più gravosa la mia opera.

Un ringraziamento particolare al professor Francesco Manganaro, che per primo ha creduto in me e nella validità del mio progetto, sostenendomi col suo immancabile sorriso anche nei momenti di difficoltà.

Grazie a Gianclaudio Festa per avermi seguito, non come un professore, ma come un fraterno amico.

Merci à madame Mylene Le Roux pour son aide précieuse avec la législation française.

Mil gracias a la profesora María Ángeles Querol por su ayuda con la legislación española.

Grazie alla professoressa Flavia Martinelli e alla dottoressa Stefania Giordano per l'aiuto relativo agli aspetti maggiormente ascrivibili al piano artistico/culturale di questa tesi.

Grazie a Thomas per l'attento lavoro di revisione: sapere di poter contare sul suo aiuto è stato cruciale.

Grazie ai miei genitori, a mio fratello e a tutta la mia famiglia per l'affetto che mi ha aiutato nei momenti di sconforto.

Merci à Anaïs pour m'avoir aidé à mieux comprendre la culture française.

Gracias a Alessandra y Irene por haberme ayudado a conectar con el espíritu de las Comunidades Autónomas.

Grazie a Giovanna, Domenico e tutti gli amici che mi hanno aiutato e mi sono stati accanto in questo periodo.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Colombo Editore, 1967.

ACCETTURA B., *I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali*, in *Aedon*, 2, 2003.

ADIE B. A., *Franchising Our Heritage: The UNESCO World Heritage Brand*, in *Tourism Management Perspectives*, 24, 2017.

AICARDI N., *Recenti sviluppi sulla distinzione tra "tutela" e "valorizzazione" dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale*, in *Aedon*, 1, 2003.

AINIS M., *Il decentramento possibile*, in *Aedon*, 1, 1998.

ARGAN G.C., *Intervento*, in SPADOLINI G., *Beni culturali: diario interventi leggi*, Firenze, Vallecchi, 1976.

ARGAN G.C., *Beni culturali, ma di chi?*, in *Insegnare*, n. 7-8, 1986.

AUBY J.-B., *L'immatériel dans l'État*, in *Droit administratif*, 6, 2007.

AUDAC A., *Quand les monuments construisaient la nation. Le service des monuments historiques de 1830 à 1940*, in COMITÉ D'HISTOIRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, *Collection Travaux et Documents*, 25, 2008.

BARBATI C., *La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)*, in *Aedon*, 1, 2004.

BARTOLINI A., *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon*, n. 1, 2014.

BELLATO E., *Evoluzioni patrimoniali. Nuovi usi e significati di un concetto ormai storico*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015.

BENHAMOU F., *L'economia della cultura*, Bologna, Il Mulino, 2000.

BERTACCHI et al., *The politicization of UNESCO World Heritage decision making*, in *Public Choice*, 167, 2016.

BERTOLOTTI G., *Materiali immateriali*, in *La Ricerca Folklorica*, 64, 2011.

BIANCIARDI L., *Il lavoro culturale*, Feltrinelli, Milano, 1964.

BIANCHI G., LAZZARI T., LA ROCCA M.C. (a cura di), *Spazio pubblico e spazio privato. Tra storia e archeologia*, Turnhout, Brepols Publisher, 2018.

BIANCO G., *Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l'OMC*, in *Aedon*, 3, 2011.

BLAKE J., *Élaboration d'un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : éléments de réflexion*, UNESCO, 2001.

BLAKE J., *Quelques réflexions sur la signification et les conséquences de la participation des communautés à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et Patrimoine culturel immatériel*, Parigi, L'Harmattan, 2013.

BOBBIO L., *Le politiche dei beni culturali in Europa*, Bologna, Il Mulino, 1992.

BORELLI S., *Of Veils, Crosses and turbans: the european Court of Human rights and religious practices as Manifestations of Cultural Diversity*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

BORTOLOTTI C. (a cura di), *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO: analisi e prospettive*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008.

BORTOLOTTI C., *Addio al territorio? Nuovi scenari del patrimonio culturale immateriale*, in *Lares*, 76, 3, 2010.

BORTOLOTTI C., *Le trouble du patrimoine culturel immatériel*, in BORTOLOTTI C. (a cura di), *Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie*, Parigi, Éditions de la Maison des Sciences de l'homme, 2011.

BORTOLOTTI C., *Patrimonio immateriale e autenticità: una relazione indissolubile*, in *La Ricerca Folklorica*, 64, 2011.

BORTOLOTTI C., *Intangible heritage and the authenticity taboo*, in *UNESCO frictions*, 2015.

BRETON J.-M., *Activités touristiques – Promotion touristique – Les labels du tourisme*, in *Juris tourisme*, 229, 2020.

BRISSE J.-F., *La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine culturel*, in LANKARANI L., FINES F. (a cura di), *Le Patrimoine culturel immatériel et les collectivités infraétatiques*, Parigi, Ed. Pedone, 2013.

BROCCOLINI A., *Folclore, beni demoetnoantropologici e patrimonio immateriale*, in *Regioni*, 2, 9, 2014.

BRUGMAN F., *La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, in *PH Cuadernos*, 17, 2005.

BRUNO I., *La nascita del Ministero per i Beni culturali e ambientali*, Milano, LED Edizioni Universitarie, 2011.

BUONINCONTRI P. et al., *Il patrimonio culturale materiale e immateriale*, in FERRIGNI F. (a cura di), *Il futuro dei territori antichi. Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, CUEBC, Ravello (SA), 2013.

CACHAT S., *Le PCI dand les formations universitaires*, in *Cahiers du Centre français du patrimoine culturel immatériel*, 2, 2015.

CACHAT S., CHAVE I., *Le Centre français du patrimoine culturel immatériel : origines et évolutions*, in *In Situ*, 1, 2019.

CAICEDO H. M., *Aportes de los conceptos lengua y dialecto a la a enseñanza de lenguas*, in *Lenguaje*, 27, 1999.

CAFORIO G., *La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione*, in *Aedon*, 1, 2014.

CALMES-BRUNET S., *Les langues régionales, composantes subordonnées du patrimoine français*, in DIONISI-PEYRUSSE A., JEAN-ANTOINE B. (a cura di), *Droit et patrimoine*, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015.

CAMMELLI M., *La semplificazione normativa alla prova: il Testo Unico dei beni culturali e ambientali. Introduzione al commento del d.lg. 490/1999*, in *Aedon*, 1, 2000.

CAMMELLI M., *Introduzione*, in BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2011.

CAMMELLI M., *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon*, 3, 2017.

CAMMELLI M., COVATTA L., *I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, in COVATTA L. (a cura di), *Paper Astrid*, Firenze, 2012.

CANEVA G., MAURANO C., *I valori naturali dei paesaggi culturali*, in FERRIGNI F. (a cura di), *Il futuro dei territori antichi Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, Ravello (SA), CUEBC, 2013.

CANNONE A., *La Convenzione UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Macerata, EUM edizioni, 2020.

CANTUCCI M., “*Dicatio ad patriam*” e “*deputatio ad cultum*” delle cose di interesse artistico e storico, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, I, Milano, Giuffrè, 1963.

CANTUCCI M., voce *Beni culturali e ambientali*, in *Novissimo digesto italiano*, 1980.

CAPUTI JAMBRENGHI V., voce *Uso pubblico (diritto di)*, in *Digesto*, 1999.

CARACCILOLO M. T., *Un musée pour la reine de Naples: Caroline Murat et François Mazois*, in DELPU P.-M., MOULLIER I., TRAVERSIER M. (a cura di), *Le royaume de Naples à l'heure française. Revisiter l'histoire du decennio francese 1806-1815*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018.

CARBONNIER J., *Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur*, Parigi, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2001.

CARCIONE M., *Diritti culturali: dalle convenzioni UNESCO all'ordinamento italiano*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015.

CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, 1, 2013.

CARPENTIERI P., *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *federalismi.it*, 2017.

CARRERE D'ENCAUSSE H. (a cura di), voce *Communauté*, *Dictionnaire de l'Académie française*, IX edizione, 2016.

CARRILLO DONAIRE J. A., *La protección jurídica de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial*, in *Revista general de derecho administrativo*, 39, 2015.

CARTA M., *L'armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

CASINI L., *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in *Aedon*, 1-2, 2012.

CASINI L., “*Le parole e le cose*”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2014.

CASINI L., “*Noli me tangere*”: i beni culturali tra materialità e immaterialità, in *Aedon*, n. 1, 2014.

CASINI L., “*Todo es peregrino y raro...*”: Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 3, 2015.

CASINI L., *Valorizzazione e gestione*, in BARBATI C. et al. (a cura di), *Il diritto del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2017.

CASSESE S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in CASSESE S., *L'Amministrazione dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1976.

CASSESE S., *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 7, 2012.

CAVALIERI E., *I modelli gestionali: il management museale*, in CASINI L. (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2010.

CAVALLO PERIN R., *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto amministrativo*, XXIV, 4, Giuffrè, 2016.

CERULLI IRELLI V., voce *Beni pubblici*, in *Digesto*, 1987.

CHATEAU J.S., *Le patrimoine culturel immatériel au défi du droit français*, Nantes, Université de Nantes, 2021.

CHIARANTE G., *Introduzione alla lettura del Testo Unico*, in AA.VV., *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, Roma, Fondazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 2000.

CHIARIELLO C., voce *Ambiente (diritto all')*, in *Digesto*, Wolters Kluwer, 2017.

CHITI M. P., *La nuova nozione di "beni culturali" nel d.lg. 112/98: prime note esegetiche*, in *Aedon*, 1, 1998.

CIPRIANI R., *Dell'io e delle sue differenze (culturali e non)*, in PIRANI B. M. (a cura di), *L'abbaglio dell'Occidente. Per il diritto alla differenza culturale*, Roma, Bulzoni, 2000.

CIRESE A.M., *Introduzione*, in GRIMALDI R., *I beni culturali demo-antropologici*, Torino, 1988.

CLEMENTE DI SAN LUCA G., *Manuale di diritto dei beni culturali*, Napoli, Jovene, 2008.

CLEMENTE P., *L'Europa delle culture e dei progetti europei: dall'Europa all'Unesco; il contributo dell'antropologia tra cosmo e campanile*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli, 2011.

COMBENÈGRE J.-P., *Les signes de qualité*, Laballery, Éditions France Agricole, 2015.

COMINELLI F., *Métiers d'art et savoir-faire*, Parigi, Editions Economica, 2016.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Proyecto de Ley de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, in *Dosieres*, Serie Legislativa, X Legislatura N° 70 – Febrero 2015.

CORNU C., *La pierre sèche dans le paysage, ancestrale et innovante pour des territoires durables*, in CONSIGLIO D'EUROPA, *Mémento contribuant à la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe*, Strasburgo, 2019.

COSSU T., *Immagini di patrimonio: memoria, identità e politiche dei beni culturali*, in *Lares*, 71, 1, 2005.

COVATTA L., *Introduzione a: I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, in *Aedon*, 1-2, 2012.

CRUZ-RAMIREZ A., *L'histoire oubliée des écomusées*, Parigi, Éditions de l'Amateur, 1995.

D'ALCONZO P., *La tutela dei beni artistici e archeologici nel Regno di Napoli dalla Repubblica alla Restaurazione: provvedimenti francesi e revanscismo borbonico*, in MiBAC, *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento. Atti del convegno di studi Napoli, 5-6 novembre 1997*, Roma, 2000.

D'ALESSANDRO C. A., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia. Spunti ricostruttivi*, in *federalismi.it*, 23, 2018.

D'ALESSANDRO C. A., *La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Società e diritti*, 10, 2020.

DA RE C., *La comunità e il suo paesaggio: l'azione degli ecomusei per lo sviluppo sostenibile*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015.

DAVIS P., *Ecomuseums and the representation of place*, in *Rivista Geografica Italiana*, 2009.

DE MARTINO L., TUCCI R. (a cura di), *Progetto DEMOS per il Sistema museale tematico demo etno antropologico del Lazio*, Roma, Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, 2002.

DE PAOLIS M., *Il contratto di sponsorizzazione con la PA: il punto di vista delle imprese private*, in *Azienditalia*, 10, 2021.

DEACON H., UBERTAZZI B., *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, partecipazione della Comunità e sistemi di governance multilivello: un caso studio su Cremona*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale: patrimonializzazione e salvaguardia*, 2020.

DEI F., *Antropologia culturale*, Bologna, Il Mulino, 2012.

DEI F., *La demologia come scienza normale? Quarant'anni di cultura egemonica e culture subalterne*, in *Lares*, 81, 2/3, 2015.

DEL SORDO C. et al., *La nozione di bene culturale: l'evoluzione della previsione normativa*, in *Azienditalia*, 4, 2010.

DELMAS-MARTY M., *Vers une communauté de valeurs ?*, Parigi, Éditions du Seuil, 2011.

DI COSTANZO R., *Tutela giuridica dei beni artistici e proprietà privata nel Mezzogiorno preunitario*, in MiBAC, *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento. Atti del convegno di studi Napoli, 5-6 novembre 1997*, Roma, 2000.

DUGATO M., *Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali*, in *Aedon*, n. 1, 2014.

EHTESHAMI A., SOLTANINEJAD M., *The Concept of Authenticity in Restoration Analysis of Monitoring and Restoration in the Authenticity Preservation of Cultural Heritage*, in *Advances in Anthropology*, 10, 2020.

EMILIANI A., *Una politica per i beni culturali*, Torino, Einaudi, 1974.

EMILIANI A., *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani. 1571-1860*, Bologna, Edizioni ALFA, 1978.

ESPOSITO M., *Dal Libro bianco sulla governance europea alla Convenzione sul futuro dell'Europa: il Comitato delle Regioni e le sue componenti*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1, 2004.

FANTINI S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, in *Aedon*, 1, 2014.

FERNANDEZ DE GATTA SANCHEZ D., *La Ley de 12 de noviembre de 2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural: una esperanza para el futuro*, in *Diario La Ley*, 8239, 2014.

FERRACUTI S., *L'Etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di teoria e cittadinanza*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli, 2011.

FINOCCHIARO G., *La valorizzazione delle opere d'arte on-line e in particolare la diffusione on-line di fotografie di opere d'arte. Profili giuridici*, in *Aedon*, 2, 2009.

FITTIPALDI A., *Alcuni aspetti della legislazione sui beni culturali in Italia tra Sette e Ottocento*, in MiBAC, *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento. Atti del convegno di studi Napoli, 5-6 novembre 1997*, Roma, 2000.

FOÀ S., *L'organizzazione giuridica dei musei in Francia: decentramento e servizio pubblico culturale*, in COFRANCESCO G. (a cura di), *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, Roma, Ist. Poligr. Stato, 1999.

FROMENT A., *Retour sur la QPC du 21 septembre 2012. La tradition locale ininterrompue : une notion controversée*, in *Civitas Europa*, 29, 2012.

GABARDÓN DE LA BANDA J.F., *La tutela del patrimonio cultural inmaterial en España: la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*, in *Anuario Jurídico Económico Escorialense*, 49, 2016.

GABBANI C., *Le cose d'interesse artistico nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Aedon*, 2, 2017.

GARCÍA RUBIO F., *La tauromaquia patrimonio cultural inmaterial entre su proteccion y persecución*, in *Revista Aragonesa de Administración Pública*, 57, 2021.

GARGALLO DI CASTEL LENTINI F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, in *Diritto all'ambiente*, 2006.

GARLANDINI A., *The new challenges of museums and ecomuseums in times of global social change*, in RIVA R. (a cura di), *Ecomuseums and cultural landscapes. State of the art and future prospects*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2017.

GIAMPIERETTI M., BAREL B., *Spunti per una legge regionale sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), *Il Patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come Patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2014.

GIANNINI M. S., *I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell'Anno Accademico 1962-1963*, Roma, Bulzoni, 1963.

GIANNINI M. S., *Disciplina della ricerca e della circolazione delle cose di interesse archeologico (1962)*, in *Scritti*, V, Milano, Giuffrè, 2004.

GIANNINI M. S., *L'organizzazione turistica in Italia (1966)*, in *Scritti*, V, Milano, Giuffrè, 2004.

GIANNINI M. S., *Uomini, leggi e beni culturali (1971)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale (1971)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *"Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici (1973)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *L'intervento pubblico nei centri storici (1973)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Primi rilievi sulle nozioni di gestione dell'ambiente e del territorio (1974)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *I beni culturali (1975-1976)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Problemi istituzionali del turismo (1976)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Gli strumenti giuridici per i centri storici (1976)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Ricerca sui beni culturali (1992)*, in *Scritti*, VI, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Dalla lotta all'inquinamento alla tutela pubblica dell'ambiente (1978)*, in *Scritti*, VII, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Dimore storiche (1978)*, in *Scritti*, VII, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Protezione dell'ambiente naturale (1979)*, in *Scritti*, VII, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *I beni culturali tra principi e società (1981)*, in *Scritti*, VII, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Pianificazione (1983)*, in *Scritti*, VII, Milano, Giuffrè, 2005.

GIANNINI M. S., *Ristrutturiamo il Ministero dei beni culturali (1986)*, in *Scritti*, VIII, Milano, Giuffrè, 2006.

GIANNINI M. S., *Beni culturali: problemi normativi (1986)*, in *Scritti*, VIII, Milano, Giuffrè, 2006.

GIANNINI M. S., *Problemi pendenti relativi alla tutela dell'ambiente (1987)*, in *Scritti*, VIII, Milano, Giuffrè, 2006.

GIANNINI M. S., *Riflessioni su energia e ambiente (1987)*, in *Scritti*, VIII, Milano, Giuffrè, 2006.

GIANNINI M. S., *Sull'articolo 9 Cost. (la promozione culturale) (1991)*, in *Scritti*, IX, Milano, Giuffrè, 2006.

GIANNINI M. S., *Intervento, in Venti anni di beni culturali (1995)*, in *Scritti*, IX, Milano, Giuffrè, 2006.

GOLDONI D., *Gli indigeni, noi, la pace. Una critica nei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2009.

GONZÁLEZ CAMBEIRO S., QUEROL M. A., *El Patrimonio Inmaterial*, Madrid, Catarata, 2014.

GOUBIN P., *Les Monuments historiques de 1940 à 1959*, Rennes, Presses Universitaires, 2008.

GRABIAS F., *La tolérance administrative*, Parigi, Dalloz, 2018.

GRANGER R., *La tradition en tant que limite aux réformes du droit*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1, 1979.

GRAZIADEI M., PISA B., *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2017.

GRENET S., *Les inventaires du patrimoine culturel immatériel en France*, in *Culture et Recherche*, 116-117, 2007.

GRIMAL P., *Les papes et l'art : histoire du patrimoine artistique des États pontificaux*, Parigi, Editions Arthaud, 1965.

GRISOLIA M., *La tutela delle cose d'arte*, Roma, Il Foro Italiano, 1952.

GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in *Aedon*, 1, 2014.

GUALDANI A., *Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici*, in *Aedon*, n. 3, 2017.

GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, 1, 2019.

GUALDANI A., *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon*, 3, 2020.

HAHN M., *A Clash of Cultures?*, *The UNESCO Diversity Convention and International Trade Law*, in *JIEL*, 2006.

HANCE C., *The interactions between intangible cultural heritage and human rights*, in CORNU M. et al. (a cura di), *Intangible Cultural Heritage under national and international Law: going beyond the 2003 UNESCO Convention*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020.

HARDIN G., *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 162, 1968.

HASSAN S. M., DADI I. (a cura di), *Unpacking Europe. Towards a Critical Reading*, Rotterdam, NAI Publisher, 2001.

HLIOUI N., *L'évolution de la protection internationale du patrimoine traditionnel*, in ALTWEGG-BOUSSAC M. et al., *Les Usages de la tradition dans le droit*, Parigi, Mare & Martin, 2015.

HOTTIN C., *À la recherche du Patrimoine Immatériel. Tâtonnements, tactiques et stratégies pour la mise en œuvre par la France de la Convention de 2003*, in GAUTHIER A. (a cura di), *Les mesures de soutien au patrimoine culturel immatériel*, Quebec, 2012.

HOTTIN C., *Du patrimoine immatériel dans les politiques patrimoniales*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et Patrimoine culturel immatériel*, Parigi, L'Harmattan, 2013.

HOTTIN C., *Le patrimoine culturel immatériel en France : des paradoxes évolutifs*, in *Cahiers du Centre français du patrimoine culturel immatériel*, 1, 2013.

ICCROM, *Gestire il patrimonio mondiale culturale*, Ferrara, 2019.

ICOMOS, *XIV General Assembly and Scientific Symposium*, Victoria Falls (Zimbabwe), 27-31 ottobre 2003.

ICOMOS, *Dichiarazione di Teemaneng sull'eredità culturale degli spazi culturali*, Kimberley (Sud Africa), 15-18 agosto 2007.

ICOMOS, *Dichiarazione di Foz Do Iguaçu*, Paraná (Brasile), 29-31 maggio 2008.

ICOMOS, *Dichiarazione di Québec sulla conservazione dello spirito del luogo*, Québec (Canada), 29 settembre-4 ottobre 2008.

JADÉ M., *Patrimoine immatériel : perspectives d'interprétation du concept de patrimoine*, Parigi, L'Harmattan, 2006.

KIRSHENBLATT-GIMBLETT B., *Intangible Heritage as Metacultural Production*, in *Museum International*, 56, 2004.

KURUK P., *Protecting folklore under modern intellectual property regimes: a reappraisal of the tensions between individual and communal rights in Africa and the United States*, in *American University law review*, 48, 1999.

LAMBERTI C., *Ma esistono i beni culturali immateriali? (in margine al Convegno di Assisi sui beni immateriali)*, in *Aedon*, n. 1, 2014.

LAPICCIARELLA ZINGARI V., *Il paradigma dell'intangible cultural heritage*, in SALVATI M., SCIOCCA L. (a cura di), *L'Italia e le sue Regioni*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Vol. III, 2015.

LAPICCIARELLA ZINGARI V., *Patrimoni vitali nel paesaggio. Note sull'immaterialità del patrimonio culturale alla luce delle Convenzioni internazionali*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015.

LATTANZI V., *Il diritto del patrimonio culturale e i processi sociali di patrimonializzazione*, in PIRANI B. M. (a cura di), *L'abbaglio dell'Occidente. Per il diritto alla differenza culturale*, Roma, Bulzoni, 2000.

LAVAGNINO M. A., *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nell'esperienza dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale: patrimonializzazione e salvaguardia*, 2000.

LAVIOLETTE K., *Le patrimoine immatériel dans la loi sur le patrimoine culturel du Québec : pour la connaissance, la mise en valeur et la sauvegarde de traditions*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et Patrimoine culturel immatériel*, Parigi, L'Harmattan, 2013.

LE BOT O., *Les atteintes à la sensibilité de l'animal au nom de la tradition et de la culture*, in BISMUTH R., MARCHADIER F. (a cura di), *Sensibilité animale : perspectives juridiques*, Parigi, CNRS Éditions, 2015.

LE ROY E., *Folklore juridique et Folk Law. Déplacements et enjeux d'une recherche sur le "droit des gens"*, in *Études rurales*, 1986.

LEGUINA J., BAQUEDANO E. (a cura di), *Un futuro para la memoria. Sobre la administración y el disfrute del Patrimonio Histórico Español*, Madrid, Visor, 2000.

LENCLUD G., *La tradizione non è più quella di un tempo*, in CLEMENTE P., MUGNAINI F. (a cura di), *Oltre il Folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea*, Carocci, Roma, 2002.

LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2009.

LÓPEZ BRAVO C., *El Patrimonio Cultural Inmaterial en la legislación española. Una reflexión desde la Convención de la UNESCO de 2003*, in *Patrimonio Cultural y Derecho*, 8, 2004.

LUPO A., *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, in *Aedon*, 2, 2019.

MABELLINI S., *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, Giappichelli, 2016.

MACERATINI A., *Individui, spazi e confini nella modernità liquida di Zygmunt Bauman*, in *Tigor*, 1, 2019.

MAFFEI M. C., *Culinary Traditions as Cultural Intangible Heritage and Expressions of Cultural Diversity*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

MAGNI B., *Lombardia Beni Culturali*, Milano, Edizioni Bietti, 1903.

MAGRI G., voce *Beni culturali*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Aggiornamento*, Milano, UTET Giuridica, 2016.

MANFREDINI A. D., *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2018.

MANGONE E., *Trauma culturale e recupero della memoria dei “luoghi” come strategia per lo sviluppo. Il caso di un comune della Campania*, in GELOSI C. (a cura di), *Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

MANTOVANI M., *Lezioni di economia pubblica dei beni culturali*, Torino, Giappichelli, 2008.

MARIOTTI L., *Patrimonio culturale immateriale: un prodotto metaculturale*, in *La Ricerca Folklorica*, 64, 2011.

MOLLIKA E., MALASPINA M., *Programmare valorizzare e accompagnare lo sviluppo locale*, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 2012.

MARKEVICIENE J., *Genius Loci and Homo Faber: a Heritage-Making Dilemma*, in ICOMOS, *16th General Assembly and International Symposium: ‘Finding the spirit of place – between the tangible and the intangible’*, 29 sept – 4 oct 2008, Quebec, 2008.

MARTINET L., *Balancing animal rights and the safeguarding of the intangible cultural heritage*, in CORNU M. et al. (a cura di), *Intangible Cultural Heritage under national and international Law: going beyond the 2003 UNESCO Convention*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020.

MARTINET L., *Les indications géographiques : la consécration juridique d’une symbiose entre le patrimoine culturel immatériel et la nature*, in *Cahiers du Centre français du patrimoine culturel immatériel*, 8, 2021.

MARZOCCA R., *La nozione di bene culturale dalla commissione Franceschini al nuovo Codice*, in *Altalex*, 04/01/2007.

MASSARI I., voce *Beni culturali*, in *Digesto*, Wolters Kluwer, 2003.

MASULLO C. et al., *Dialetti su Instagram: usi, differenze e atteggiamenti linguistici*, in BERNINI G., GUERINI F., IANNÀCCARO G. (a cura di), *La presenza dei dialetti italo-romanzi nel paesaggio linguistico. Ricerche e riflessioni*, Bergamo, University Press, 2021.

MERIGGI M., *Gli antichi stati crollano*, in BANTI A.M., GINSBORG P., *Storia d'Italia. Annali 22, Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 2007.

MILETO C., VEGAS LÓPEZ- MANZANARES F., *Protección del patrimonio en España: entre Gobierno Central y Autonomías*, in MANFREDI C. (a cura di), *Le politiche di tutela del patrimonio costruito. Modelli a confronto in Europa*, Milano, Mimesis Edizioni, 2017.

MORBIDELLI G., *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 1, 2014.

MUSCOLINO F., *La «conservazione» dei monumenti antichi di Taormina (1745-1778)*, in *Mediterranea, Ricerche storiche*, 21, 2011.

MUSSATTI A., *Il vincolo storico-artistico di destinazione d'uso: inammissibilità dello strumento, inadeguatezza della disciplina*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2022.

NASTASI S., *Introduzione*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L'UNESCO e il patrimonio culturale immateriale: patrimonializzazione e salvaguardia*, 2020.

OSTROM E., *Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles*, Bruxelles, De Boeck, 2010.

PALUMBO B., *Sistemi tassonomici dell'immaginario globale. Prime ipotesi di ricerca a partire dal caso Unesco*, in *Meridiana*, 68, 2016.

PANZERI L., *Le prospettive di tutela delle minoranze linguistiche in Italia: il ruolo delle Regioni ordinarie*, in *Le Regioni*, 5, 2009.

PARPAGLIOLO L., *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte. Raccolta di leggi, decreti, regolamenti, circolari relativi alla conservazione delle cose d'interesse storicoartistico e alla difesa delle bellezze naturali*, I, Roma La Libreria dello Stato, 1932.

PASTORI G., *Le funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*, in *Aedon*, 1, 2004.

PASTORI G., *Aspetti di diritto dell'amministrazione pubblica*, in *Amministrazione in cammino*, 2007.

PATELLA G., *Lotta per la cultura e articolazione delle differenze*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2009.

PAVONE C., *La commissione Papaldo*, in *Parolechiave*, 1, 2013.

PELAGATTI P., *Dalla Commissione Antichità e Belle Arti di Sicilia (CABAS) alla amministrazione delle Belle Arti nella Sicilia post-unitaria. Rottura e continuità amministrativa*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, 113, 2, Roma, 2001.

PELILLO A. R., *I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina*, in *Aedon*, 2, 1998.

PELLAS J.-R., *Le patrimoine culturel immatériel - Enjeux juridiques et fiscaux*, Parigi, LGDJ Editions, 2020.

PEROT J., *Les ostensions septennales limousines : un patrimoine culturel immatériel original*, in CORNU M., FROMAGEAU J., HOTTIN C. (a cura di), *Droit et patrimoine culturel immatériel*, Parigi, L'Harmattan, 2013.

PETRILLO P. L., *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Spunti comparati*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Macerata, EUM edizioni, 2020.

PETZET M., *GENIUS LOCI – The Spirit of Monuments and Sites*, in ICOMOS, *16th General Assembly and International Symposium: 'Finding the spirit of place – between the tangible and the intangible'*, 29 sept – 4 oct 2008, Quebec, 2008.

PICOZZA E., SICLARI D., *Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali*, in *federalismi.it*, 2019.

PINESCHI L., *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2009.

PITRUZZELLA G., *La nozione di bene culturale (artt. 1, 2, 3 e 4 d.lg. 490/1999)*, in *Aedon*, 1, 2000.

PONTIER J.-M., *La politique de labellisation*, in *Actualité juridique de droit administratif*, 30, 2017.

PRATI C., *La tutela del patrimonio culturale in Francia. Dalla prassi inventariale ai provvedimenti normativi*, in MANFREDI C. (a cura di), *Le politiche di tutela del patrimonio costruito. Modelli a confronto in Europa*, Milano, Mimesis Edizioni, 2017.

PULVIRENTI M. G., *Il patrimonio culturale materiale-immateriale*, in AIPDA, *Atti del Convegno annuale AIPDA "Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione"*, Reggio Calabria, 2018.

RANALDI A., *Da Rava-Rosadi a Ricci. La legge del 1909, questioni di terminologia e tutela*, in MiBAC, *Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Dalle "Cose di interesse" ai "beni culturali"*, Bologna, Minerva Edizioni, 2012.

RICCI C., *Costruiamo la Lista del patrimonio immateriale. Far progredire la tutela dei beni culturali oltre la salvaguardia delle pietre antiche*, in Siti, 2005.

RICHTER P.S., *La nozione di patrimonio culturale*, in *Foro amm. CdS*, 2004.

ROLLA G., *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1-2, 1987.

SAU A., *La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità*, in *Aedon*, 1, 2017.

SCHNEIDER S., *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, Berna, Cancelleria Federale, 2009.

SCIACCHITANO E., *L'evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015.

SCIULLO G., *Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale*, in *Aedon*, 1, 2017.

SCIULLO G., *I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare – una spesa, un investimento*, in *Aedon*, 3, 2017.

SCIULLO G., *I beni*, in BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2011.

SCIULLO G., *Le funzioni*, in BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2011.

SCIULLO G., *La difesa del patrimonio culturale delle Scuole. Il loro contributo alla tutela del patrimonio culturale immateriale di Venezia in un'ottica partecipativa o bottom up*, in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come Patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2014.

SCOVAZZI T., *Le concept d'espace dans trois conventions Unesco sur la protection du patrimoine culturel*, in *L'observateur des Nations Unies*, 26, 2009.

SCOVAZZI T., *The Definition of Intangible Cultural Heritage*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

SEITLER P., *Safeguarding Traditional Cultures: a global assessment of the 1989 UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, Washington DC, Smithsonian Institution, 2001.

SETTIS S., *Italia S.p.A.*, Torino, Einaudi, 2007.

SETTIS S., *La tutela del patrimonio culturale*, in *Dizionario di storia*, Treccani, 2011.

SEVERINI G., *Commento agli artt. 1 e 2*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2012.

SEVERINI G., *Immaterialità dei beni culturali?*, in *Aedon*, 1, 2014.

SICLARI D., *Le testimonianze della “memoria” nell’epoca globale: i beni culturali nell’esperienza italiana*, in GELOSI C. (a cura di), *Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

SICLARI D., *Studio sulla rilevanza dei patrimoni culturali immateriali*, in TOTAFORTI S., BOVALINO G. N. (a cura di), *Innovazione, industria culturale e branding territoriale*, Milano, FrancoAngeli, 2020.

SILVA R., *The significance of the Venice International Charter for the conservation and restoration of monuments and sites, with special reference to eastern countries*, in *First International Congress on Architectural Conservation, University of Basle, Switzerland, March 1983: historic buildings, their significance and their role in today’s cultural setting*, Londra, Heritage Trust, 1983.

SIMONICCA A., *Patrimonio immateriale, realtà e valori del territorio. Un punto di vista antropologico*, in SINIBALDI E. (a cura di), *L’UNESCO e il patrimonio culturale immateriale: patrimonializzazione e salvaguardia*, 2020.

SMITH A., *La ricchezza delle nazioni*, Roma, Newton Compton Editori, 2013 (traduzione di *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776; prima edizione italiana: 1975).

SPAGGIARI A., TRENTI G. (a cura di), *Lo Stato di Modena: una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001.

STRECKER A., *The Human Dimension to Landscape Protection in International Law*, in BORELLI S., LENZERINI F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

TABACCHI S., voce *Spinola, Giovanbattista*, in *Dizionario Bibliografico degli italiani*, 93, Treccani, 2018.

TAMIOZZO R., *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Milano, Giuffrè, 2009.

TANCHOUX P., PRIET F. (a cura di), *Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel*, Rennes, PUR, 2020.

TARASCO A. L., *Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura*, in *Foro amm. CdS*, 2008.

TARASCO A. L., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale: una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *La Ricerca Folklorica*, 64, 2011.

TAUSCHEK M., *Beni culturali e demologia: alcune osservazioni su un rapporto complicato*, in *La Ricerca Folklorica*, 64, 2011.

TIFINE P., *À propos des rapports entre l'usage, la coutume et la loi*, in *Revue française de droit administratif*, 3, 2002.

TRIGGIANI E., *Beni culturali per l'integrazione europea*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Macerata, EUM edizioni, 2020.

TUCCI R., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio e i beni etnoantropologici: qualche riflessione*, in *Lares*, 71, 1, 2005.

TUCCI R., *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo*, in *Voci. Annuale di scienze umane*, 10, 2013.

TYLOR B.E., *Primitive Culture*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 (prima edizione 1871).

UNESCO, *Safeguarding of folklore: report by the Director-General*, 1983.

UNESCO, *Decisions adopted by the Executive Board at its 155th session*, 1998.

UNESCO, *International Round Table on Intangible Cultural Heritage – Working Definitions*, Turin (Italy), 2001.

UNESCO, *Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention*, Tokyo (Japan), 2006.

UNESCO, *Report of the Subsidiary Body on its work in 2014 and examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, 2014.

UNESCO Executive Board, *Implementation of standard-setting instruments*, 212nd session, 2021.

UNESCO-WHC, *Dichiarazione di Yamato sugli approcci integrati di salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale*, Nara (Giappone), 2004.

UNESCO-WHC, *Documento di Nara sull'Autenticità*, Nara (Giappone), 1994.

UNESCO-WIPO, 1967, 1982, 1984: *attempts to provide international protection for folklore by intellectual property rights*, 1997.

UNESCO-WIPO, *Preservation and conservation of the expressions of folklore: the experience of the Pacific Region*, 1997.

URBINATI S., *Considerazioni sul ruolo di "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui" nell'applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in SCOVAZZI T., UMBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012.

VELASCO GUTIÉRREZ M. J., *El patrimonio cultural inmaterial desde una visión totalizadora de la cultura*, in *Sistema: revista de ciencias sociales*, 236, 2014.

VERMIGLIO S., *Tra beni culturali materiali e immateriali: il recupero della memoria storica*, in GELOSI C. (a cura di), *Luoghi e tempi del recupero della memoria nell'area Mediterranea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

VESPERINI G., *Beni culturali e "vite maritate"*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2022.

VILLANI U., *Considerazioni introduttive alla tutela europea dei beni culturali*, in CATANI E., CONTALDI G., MARONGIO BUONAIUTI F. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Macerata, EUM edizioni, 2020.

VOZA G., *Sicilia: per non essere disgiunti*, in *IBC*, XVII, 2009.

WANG L., *La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : son application en droit français et chinois*, Parigi, L'Harmattan, 2013.

WENGER E., *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2006.

ZAGATO L., *La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2009.

ZAGATO L., *Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo e contaminazione tra strumenti giuridici*, in CATALDI G., GRADO V. (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.

ZAGATO L., *L'identità europea come spazio culturale-politico: oltre i limiti della cittadinanza UE?*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015.

ZAGATO L., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, I, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2011, oggi in ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M. (a cura di), *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2019.

ZAGATO L., VECCO M., *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli, 2011.

SITOGRAFIA

Agence nationale de la cohésion des territoires, *Le Guide de l'élu*,
https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/pcc_guide_elu.pdf

Aula de Música Tradicional i Popular a les Comarques de Girona,
<https://aulatradi.wordpress.com/>

Camera dei deputati, *Proposta di legge quadro sugli ecomusei*,
https://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0031980.pdf

Conferenza Euromediterranea delle città sostenibili, *Dichiarazione di Siviglia (1999)*,
<http://www.euromedi.org/home/azioni/pubblicazioni/conferenze/index.asp>

Congreso de los Diputados, *Anteproyecto de Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*,
<https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0f16573d-a24d-4965-b7d2-6f475b9637c7/patrimonio-inmaterial-v1.pdf>

Congreso de los Diputados, *Proyecto de Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*,
https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_70/pdfs/1.pdf

Consiglio d'Europa, *Chart of signatures and ratifications of Treaty N. 199*,
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treaty=199>

Consiglio d'Europa, *Declaration on cultural diversity*,
<https://rm.coe.int/16804bfc0b>

Consiglio d'Europa, *Treaty N. 148*,
<https://rm.coe.int/1680695175>

Consiglio d'Europa, *Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for the Society, Explanatory Report*
<https://rm.coe.int/1680083746>

Consiglio d'Europa, *Raccomandazione 1393/1998*,
<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16664&lang=en>

Consiglio d'Europa, *Raccomandazione 1851/2008*,
<https://pace.coe.int/en/files/17689>

Cour administrative d'appel de Paris, *Sélection d'arrêts, n. 133, octobre 2015*
<http://paris.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Lettre-de-jurisprudence/Numero-133-decembre-2015>

Federació d'Ateneus de Catalunya, *Tallers de Cultura Popular als Ateneus*,
<https://www.ateneus.cat/tallerscultura/>

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,
<https://cultura.gencat.cat/ca/inici/>

Giornate dell'Ecomuseo, *Carta di Catania*
<http://www.bda.unict.it/Public/Uploads/article/Carta%20di%20Catania.pdf>

Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
<https://www.gobiernodecanarias.org/eucd/>

Govern of Philippine, *Gawad sa Manlilikha ng Bayan*,
<https://ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/culture-profile/gamaba/>

ICAR, *Schema del disegno di legge Papaldo (febbraio 1970)*,
https://icar.cultura.gov.it/ICARWEB/20161214095519mp_/http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/papaldo.pdf

ICOM Italia, *Carta di Siena*,
https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/02/ICOMItalia.CartadiSienasuMuseiePaesaggiCulturali.Documenti.Siena_.2014.pdf

ICOMOS, *Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place*,
<https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf>

ICOMOS, *Teemaneng Declaration on the Intangible Heritage of Cultural Spaces*,
<https://intangibleculturalheritagencsc.files.wordpress.com/2020/12/teemaneng-draftfinal-eng.pdf>

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iaph.html>

Instituto del Patrimonio Cultural de España, *Formación*,
<https://ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion.html>

Intangible Search – Inventario del Patrimonio Immateriale delle Regioni Alpine,
<https://www.intangiblesearch.eu>

Les Plus Beaux Villages de France, *Charte Qualité*,
https://media.les-plus-beaux-villages-de-france.org/filer_public/a2/e8/a2e8b1b5-633a-469a-9d32-6d7be460b5a6/charte-lpbvf-mars-2019.pdf

Maison des cultures du monde, *Historique* (archiviato),
<https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.maisondesculturesdumonde.org%2Fmissions-et-histoire%2Fhistorique#federation=archive.wikiwix.com>

MIBAC, *Convenzione di Faro (traduzione italiana)*,
<http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf>
Ministère de la Culture, *Charte d'utilisation de l'emblème « Patrimoine culturel de la France »*,
<https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Charte-d-utilisation-Embleme-PCI.pdf>

Ministère de la Culture, *Métiers d'art*,
www.culture.gouv.fr/culture/metiersdart

Ministerio de Cultura y Deporte, *Belenismo como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial*,
<https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/01/220105-belenismo-manifestacion-cultural.html>

Ministerio de Cultura y Deporte, *Listas del Patrimonio Cultural Inmaterial*,
<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimonio-inmaterial/elementos-declarados/lista.html>

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, *Tesoros Humanos Vivos*,
<https://www.cultura.gob.cl/patrimonio/tesoros-humanos-vivos/>

Misteri di Elche
<https://www.misteridelx.com/>

PORTALIS J.-E.-M., *Discours préliminaire sur le projet de code civil (1801)*,
https://ledroitcriminel.fr/la_sciences_criminelles/penalistes/la_loi_penale/generalites.htm

Sabios Guías Intérpretes,
<https://www.sabiosguiasinterpretes.com/>

Softcatalà,
<https://www.softcatala.org/>

UNESCO, 1989 : *Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire*,
<https://ich.unesco.org/fr/1982-2000-00309>

UNESCO, *Convenzione la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'AJA,1954) (traduzione italiana)*,
http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/cd7415bf-1146-4199-a573-4d7bab1f7e60/Convenzione_conflitto_armato_italiano%201954.pdf

UNESCO, *Dichiarazione di Firenze sul collegamento tra diversità biologica e culturale (traduzione italiana)*,
https://www.landscapeunifi.it/land/wp-content/uploads/2013/10/UNESCO-CBD_JP_Florence_Declaration.pdf

UNESCO, *Dichiarazione universale sulla diversità culturale (traduzione italiana)*,
http://unesclublob.blob.core.windows.net/pdf/dichiarazione_diversita.pdf

UNESCO, *Directives pour l'établissement de systèmes nationaux de "Trésors humains vivants"*,
<https://ich.unesco.org/doc/src/00031-FR.pdf>

UNESCO, *Documento di Nara sull'Autenticità (traduzione italiana in ambito accademico)*,
https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/597_2010_254_9858.pdf

UNESCO, *Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention*,
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145919e.pdf>

UNESCO, *La Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale (1972) (traduzione italiana)*,
<https://www.unesco.beniculturali.it/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/>

UNESCO, *Law for the Protection of Cultural Property (Japan)*,
https://en.unesco.org/sites/default/files/japan_law_protectionproperty_entno.pdf

UNESCO, *Lists of Intangible Cultural Heritage and Register of good safeguarding practices*,
<https://ich.unesco.org/en/lists>

UNESCO, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*,
<http://whitr-ap.org/themes/69/userfiles/download/2015/8/7/n3anbhrlo2mnjno.pdf>

UNESCO, *Patrimonio Culturale Immateriale*,
<https://www.unesco.it/it/italianellunesco/detail/189>

UNESCO, *Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité*,
<https://ich.unesco.org/fr/proclamation-des-chefs-d-oeuvre-00103>

UNESCO, *Report of the Subsidiary Body on its work in 2014 and examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*,
https://ich.unesco.org/en/10-representative-list-00748?select_country=00084

UNESCO, *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*,
<https://whc.unesco.org/en/guidelines/>

UNESCO, *The Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural Heritage*,
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137634>

UNESCO, *World Heritage List Statistics*,
<https://whc.unesco.org/en/list/stat>

QUOTIDIANI

Benculturalismo parolaio: il Patrimonio «boccheggia», ma tutti esaltano le «Eccezionali Mostre», di SETTIS S., Il Sole 24 Ore, 28 maggio 2006.

Il Palio non sarà sito dell'Unesco. Siena fuori dalle candidature, di CONTI P., Corriere della sera, 6 aprile 2011.

“Patrimonio d'Italia” il marchio che difende i “tesori” del Paese, ilGiornale.it, 28 luglio 2011.

La bizzarra storia di un murales a Roma raffigurante Francesco Totti. Da graffito tollerato a patrimonio da tutelare a spese pubbliche. Mentre il patrimonio vero, notoriamente, marcisce, Artribune, 23 dicembre 2012.

Les députés inscrivent la « liberté de la création artistique » dans la loi, di FABRE C., Le Monde, 29 settembre 2015.

Rouhani: “Statue coperte? Grande ospitalità italiana”. Franceschini: “Scelta incomprensibile”, di MATTEUCCI P., La Repubblica, 27 gennaio 2016.

Giostra “invisibile”? Rilanciamo la candidatura a patrimonio dell'Unesco, di D'ASCOLI F., La Nazione, 2 ottobre 2018.

Cos'è la convenzione di Faro (che non chiede all'Italia di coprire le statue), di CONTI P., Corriere della Sera, 24 settembre 2020.

La destra sbaglia sulla Convenzione di Faro: le opere d'arte ora non rischiano nessuna «censura», Pagella politica, 28 settembre 2020.

Le rejet par E. Macron de l'ordonnance sur “l'instance de protection” et ses conséquences sur la chapelle Saint-Joseph à Lille, di LACAZE J., Sites & Monuments, 18 novembre 2020.

Plataforma contra la Cooficialidad del asturiano: “No queremos llegar a los enfrentamientos que vemos en otras comunidades”, di ROJO I., El Mundo, 1 novembre 2021.

Se per la scuola americana il David di Michelangelo è pornografico, di MASTROLILLI P., La Repubblica, 27 marzo 2023.

Attacco russo a Kupyansk in Ucraina, distrutto il Museo locale e morta una sua impiegata, Finestra sull'Arte, 25 aprile 2023.